

6992

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 60
(registro generale n. 23501/91)

* IN CALCE ALLEGATA
ORDINANZA DI
CORREZIONE DI
ERRORE MATERIALE
Roma 10/1/92

* IN CALCE ALLEGATA
ORDINANZA DI
CORREZIONE DI
ERRORE MATERIALE
Roma 15/1/92

VOL. I

INTESTAZIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Udienza pubblica

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:

del 30.1.92

Dr. Arnaldo	VALENTE	Presidente	SENTENZA
Dr. Giorgio	BUOGO	Consigliere	Nr. 80
Dr. Mario	POMPA	"	REGISTRO GENERALE
Dr. Mario	SCHIAVOTTI	"	Nr. 23501/91
Dr. Umberto	PAPADIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SUI RICORSI PROPOSTI DAI RICORRENTI:

- 1) ALTADONNA FRANCESCO SALVATORE
4.10.43 CARINI
- 2) AMATO FEDERICO
7.12.32 TERMINI IMERESE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO COPIE

Rilevata copia studio
al SIG. *Munna*
per diritti L. *16600*

II 21 LUG 1992

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilevata copia studio
al SIG. *Munna*
per diritti L. *16600*

II 5 OTT 1991
IL CANCELLIERE

- 3) ANSELMO VINCENZO
14.8.40 PALERMO
- 4) BELLIA GIUSEPPE
28.3.54 CATANIA
- 5) BIONDO SALVATORE
28.2.55 PALERMO
- 6) BONANNO FRANCESCO
13.11.53 PALERMO
- 7) CONTORNO ANTONINO
4.2.15 PALERMO
- 8) CUCINA LUIGI ANTONIO
18.1.61 PALERMO
- 9) D'ANGELO MARIO
18.2.45 ALESSANDRIA D'EGITTO
- 10) DATTILO SEBASTIANO
25.6.23 ALESSANDRIA D'EGITTO
- 11) DE RIZ PIETRO LUIGI
4.7.38 POLCENIGO
- 12) DI LEO VINCENZO
1.5.55 PALERMO
- 13) DI MARCO SALVATORE
19.7.56 PALERMO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al SIG. ET
per diritti L. 166000
M 26-6-92

IL CANCELLIERE


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al SIG. BALASSO
per diritti L. 166000


M _____
IL CANCELLIERE

Amelio
Ch


- 14) ENNA VITTORIO
26.6.41 PALERMO
- 15) FALDETTA LUIGI
20.7.38 CASTELTERMINI
- 16) FINAZZO EMANUELE
18.2.36 CINISI
- 17) FIORENZA VINCENZO
7.3.24 PALERMO
- 18) GAMMINO GIOACCHINO
23.12.60 DESIO
- 19) GELARDI MARIO
7.6.23 PALERMO
- 20) GIUSTOLISI ANTONIETTA
28.5.28 CATANIA
- 21) GRAZIANO SALVATORE GIUSEPPE
20.3.50 PALERMO
- 22) INSINNA LORETO
5.8.42 VALLELUNGA PRATAMENO
- 23) LO MEO COSTANTINO
28.10.37 PALERMO
- 24) LUPO GIUSEPPE
22.9.43 PALERMO

A handwritten signature in cursive script, possibly reading 'M. Lupo', is written above a large, stylized initial 'L'.

- 25) MANGIONE ANTONINO
18.12.55 PALERMO
- 26) MARCHESE ANTONINO
11.3.57 PALERMO
- 27) MARINO MANNOIA FRANCESCO
5.3.51 PALERMO
- 28) MESSINA PIETRO
27.4.50 PALERMO
- 29) MURABITO CONCETTO
14.9.55 CATANIA
- 30) NAPOLI STEFANO
30.3.33 PALERMO
- 31) RANDAZZO GIUSEPPE
19.11.30 CARINI
- 32) RANDAZZO SALVATORE
13.4.30 PALERMO
- 33) RIELA SAVERIO
23.5.13 CATANIA
- 34) RIZZA SALVATORE
4.9.32 CALTANISSETTA
- 35) SAVOCA CARMELO
13.12.43 CATANIA

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'M. Maler' or similar, with a large flourish at the end.

- 36) SINAGRA ANTONIO
31.7.59 PALERMO
- 37) SINAGRA FRANCESCO
6.9.38 PALERMO
- 38) SPINA GIUSEPPE
7.11.57 PALERMO
- 39) SPINONI GIUSEPPE
18.6.37 B.GO S. GIACOMO
- 40) TOTTA GENNARO
30.8.42 MILANO
- 41) VARA CIRO
5.7.49 VALLELUNGA PRATAMENO
- 42) VARRICA CARMELO
21.5.53 MESSINA
- 43) VARRICA FRANCO
13.12.57 PAGLIARA
- 44) VERNENGO PIETRO
8.1.43 PALERMO
- 45) VIOLA GIUSEPPE
26.8.45 PARTINICO
- 46) VITALE PAOLO
26.9.37 PALERMO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maler' with a large flourish above it and a smaller mark below.

- 47) P.G. PALERMO C/
- 48) ABBATE GIOVANNI Pure ricorrente
9.3.27 PALERMO
- 49) ABBATE MARIO Pure ricorrente
26.8.62 PALERMO
- 50) ABBENANTE MICHELE Pure ricorrente
10.12.41 CINISI
- 51) ADELFFIO FRANCESCO Pure ricorrente
24.3.41 PALERMO
- 52) ADELFFIO GIOVANNI Pure ricorrente
28.10.38 PALERMO
- 53) ADELFFIO MARIO Pure ricorrente
24.1.57 PALERMO
- 54) ADELFFIO SALVATORE Pure ricorrente
15.11.27 PALERMO
- 55) AGATE MARIANO Pure ricorrente
19.5.39 MAZZARA DEL VALLO *Mario*
- 56) ALBERTI GERLANDO Pure ricorrente
18.9.27 PALERMO
- 57) ALBERTI GERLANDO JR. Pure ricorrente *R*

	18.10.47	PALERMO	
58)	ALFANO PAOLO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	12.4.53	PALERMO	
59)	ALIOTO GIOACCHINO		Pure ricorrente
	15.2.53	PALERMO	
60)	ARGANO FILIPPO		Pure ricorrente
	1.8.30	PALERMO	
61)	ARGANO GASPARE		Pure ricorrente
	22.8.31	PALERMO	
62)	BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO		Pure ricorrente
	3.2.42	CORLEONE	
63)	BALDI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	23.12.38	PALERMO	
64)	BATTAGLIA ANTONINO		
	14.9.44	PALERMO	
65)	BATTAGLIA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	8.11.38	PALERMO	
66)	BISCONTI ANTONINO		
	11.4.34	BELMONTE MEZZAGNO	
67)	BISCONTI LUDOVICO		Pure ricorrente
	2.1.27	BELMONTE MEZZAGNO	
68)	BONICA MARCELLO		Pure ricorrente

Molle


y

	13.10.46	CATANIA	
69)	BONURA FRANCESCO		Pure ricorrente
	27.3.42	PALERMO	
70)	BRONZINI ALESSANDRO UMBERTO		Pure ricorrente
	12.2.48	PALERMO	
71)	BRUNO FRANCESCO		Pure ricorrente
	27.5.51	ISOLA DELLE FEMMINE	
72)	BRUSCA BERNARDO		Pure ricorrente
	9.9.29	SAN GIUSEPPE JATO	
73)	BRUSCA GIOVANNI		Pure ricorrente
	20.2.57	SAN GIUSEPPE JATO	
74)	BUFFA FRANCESCO		Pure ricorrente
	2.1.51	PALERMO	
75)	BUFFA VINCENZO		Pure ricorrente
	22.10.38	PALERMO	
76)	BUSCEMI SALVATORE		Pure ricorrente
	28.5.38	PALERMO	<i>Palermo</i>
77)	CALAMIA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	19.1.29	PALERMO	
78)	CALO' GIUSEPPE		Pure ricorrente
	30.9.31	PALERMO	
79)	CAMPANELLA ATTILIO		Pure ricorrente

	6.7.34	PALERMO	
80)	CAMPANELLA	CALOGERO	Pure ricorrente
	6.12.52	CATANIA	
81)	CANCELLIERE	DOMENICO	Pure ricorrente
	16.12.59	PALERMO	
82)	CANNIZZARO	FRANCESCO	Pure ricorrente
	24.4.37	CATANIA	
83)	CANNIZZARO	UMBERTO	Pure ricorrente
	24.4.37	CATANIA	
84)	CAPIZZI	BENEDETTO	Pure ricorrente
	28.6.44	PALERMO	
85)	CARUSO	VINCENZO	Pure ricorrente
	22.4.30	PALERMO	
86)	CASELLA	GIUSEPPE	Pure ricorrente
	12.6.42	PALERMO	
87)	CASTIGLIONE	GIROLAMO	Pure ricorrente
	10.1.54	PALERMO	
88)	CHIANG WING	KEUNG	
	1.12.55	HONG KONG	
89)	CHIARCANE	SALVATORE	Pure ricorrente
	7.8.46	PALERMO	
90)	CILLARI	ANTONINO	Pure ricorrente

	1.6.48	PALERMO	
91)	CILLARI GIOACCHINO		Pure ricorrente
	26.4.51	PALERMO	
92)	CIULLA CESARE		Pure ricorrente
	30.4.55	PALERMO	
93)	CIULLA GIOVANNI		
	10.8.58	PALERMO	
94)	CIULLA SALVATORE		Pure ricorrente
	21.2.50	PALERMO	
95)	CONDORELLI DOMENICO		Pure ricorrente
	7.11.42	CATANIA	
96)	CORALLO GIOVANNI		Pure ricorrente
	18.8.30	PALERMO	
97)	CORONA ORAZIO		Pure ricorrente
	9.4.32	PALERMO	
98)	COSTANTINO		Pure ricorrente
	5.1.45	PALERMO	<i>Mali</i>
99)	CRISTALDI SALVATORE		Pure ricorrente
	28.5.57	CATANIA	
100)	CRISTALDI VENERANDO		Pure ricorrente <i>h</i>
	16.11.52	CATANIA	
101)	CUCUZZA SALVATORE		Pure ricorrente

	15.7.47	PALERMO	
102)	CUSIMANO GIOVANNI		Pure ricorrente
	26.5.49	PALERMO	
103)	DAINOTTI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	18.2.50	PALERMO	
104)	D'ANGELO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	26.3.33	PALERMO	
105)	DAVI' SALVATORE		Pure ricorrente
	3.1.48	PALERMO	
106)	DI CARLO ANDREA		Pure ricorrente
	10.7.45	ALTOFONTE	
107)	DI CARLO GIULIO		Pure ricorrente
	10.1.35	ALTOFONTE	
108)	DI FRESCO ONOFRIO		Pure ricorrente
	24.11.57	CEFALA' DIANA	
109)	DI GAETANO GIOVANNI		Pure ricorrente
	7.12.38	PALERMO	
110)	DI GIACOMO GIOVANNI		Pure ricorrente
	18.7.54	PALERMO	
111)	DI PACE GIUSEPPE		Pure ricorrente
	20.1.42	PALERMO	
112)	DI PASQUALE GIOVANNI		Pure ricorrente

	1.12.34	PALERMO	
113)	DI PIERI PIETRO		Pure ricorrente
	21.3.26	PALERMO	
114)	DI SALVO NICOLA		Pure ricorrente
	5.7.38	PALERMO	
115)	DI TRAPANI DIEGO		Pure ricorrente
	25.5.36	PALERMO	
116)	FAIA SALVATORE		Pure ricorrente
	22.1.51	PALERMO	
117)	FARAONE NICOLA		Pure ricorrente
	30.6.54	PALERMO	
118)	FASCELLA ANTONINO		
	8.9.32	PALERMO	
119)	FASCELLA FRANCESCO		Pure ricorrente
	6.10.38	PALERMO	
120)	FASCELLA PIETRO		Pure ricorrente
	10.4.35	PALERMO	
121)	FAZIO SALVATORE		Pure ricorrente
	4.7.27	PALERMO	
122)	FEDERICO DOMENICO		Pure ricorrente
	25.2.40	PALERMO	
123)	FERRERA ANTONINO		Pure ricorrente

	22.1.50	CATANIA	
124)	FERRERA FRANCESCO		Pure ricorrente
	4.11.35	CATANIA	
125)	FIDANZATI ANTONIO		Pure ricorrente
	5.5.38	PALERMO	
126)	FIDANZATI GAETANO		Pure ricorrente
	6.9.35	PALERMO	
127)	FIDANZATI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	25.5.40	PALERMO	
128)	FIDANZATI STEFANO		Pure ricorrente
	23.5.40	PALERMO	
129)	GAETA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	20.10.35	TERMINI IMERESE	
130)	GAMBINO GIACOMO		Pure ricorrente
	21.5.41	PALERMO	
131)	GAMBINO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	29.6.33	PALERMO	
132)	GERACI ANTONINO		Pure ricorrente
	2.1.17	PARTINICO	
133)	GRADO GAETANO		Pure ricorrente
	8.3.43	PALERMO	
134)	GRADO GIACOMO		Pure ricorrente

	5.6.52	PALERMO	
135)	GRADO SALVATORE		Pure ricorrente
	2.1.46	PALERMO	
136)	GRADO VINCENZO		Pure ricorrente
	11.2.41	PALERMO	
137)	GRAVIANO BENEDETTO		Pure ricorrente
	15.7.58	PALERMO	
138)	GRAVIANO FILIPPO		Pure ricorrente
	27.6.61	PALERMO	
139)	GRAVIANO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	30.9.63	PALERMO	
140)	GRAZIOLI SERGIO		Pure ricorrente
	2.1.41	ROMA	
141)	GRECO GIOVANNI		Pure ricorrente
	1.1.56	PALERMO	
142)	GRECO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	2.3.54	PALERMO	
143)	GRECO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	18.1.58	PALERMO	
144)	GRECO IGNAZIO		Pure ricorrente
	23.7.22	PALERMO	
145)	GRECO MICHELE		Pure ricorrente

	12.5.24	PALERMO	
146)	GRECO SALVATORE		Pure ricorrente
	7.7.27	PALERMO	
147)	GUTTADAURO GIUSEPPE		
	18.8.48	BAGHERIA	
148)	INCHIAPPA GIOVAN BATTISTA		
	20.2.51	ALTOFONTE	
149)	IGRASSIA IGNAZIO		Pure ricorrente
	18.11.50	MONREALE	
150)	LA MOLINARA GUERIN		Pure ricorrente
	24.9.34	GIULIANA NOVA	
151)	LA ROSA ANTONINO		
	22.5.57	PALERMO	
152)	LA ROSA GIOVANNI		Pure ricorrente
	30.9.37	PALERMO	
153)	LA VARDERA PIETRO		Pure ricorrente
	15.10.33	PALERMO	
154)	LEGGIO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	3.1.35	CORLEONE	
155)	LEGGIO LUCIANO		Pure ricorrente
	6.1.25	CORLEONE	
156)	LIPARI GIOVANNI		Pure ricorrente

	23.11.28	PALERMO	
157)	LIPARI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	14.4.35	CAMPOFIORITO	
158)	LO CASCIO GASPARE		Pure ricorrente
	11.9.42	PALERMO	
159)	LO CASCIO GIOVANNI		Pure ricorrente
	25.8.26	PALERMO	
160)	LO IACONO ANDREA		Pure ricorrente
	7.7.17	PALERMO	
161)	LO IACONO ANTONINO		Pure ricorrente
	14.10.47	PALERMO	
162)	LO IACONO GIOVANNI		Pure ricorrente
	26.7.24	PALERMO	
163)	LO IACONO PIETRO		Pure ricorrente
	19.8.27	PALERMO	
164)	LO PRESTI SALVATOR		Pure ricorrente
	3.5.43	PALERMO	<i>Ar</i>
165)	LO VERDE GIOVANNI		Pure ricorrente
	10.8.39	PALERMO	<i>ch</i>
166)	LUCCHESI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	2.9.58	PALERMO	
167)	LUPO FARO MARIA		Pure ricorrente

	14.8.57	CINISI	
168)	MADONIA	FRANCESCO	Pure ricorrente
	31.3.24	PALERMO	
169)	MADONIA	GIUSEPPE	Pure ricorrente
	25.4.54	PALERMO	
170)	MADONIA	SALVATORE MARIO	Pure ricorrente
	16.8.56	PALERMO	
171)	MAGLIOZZO	TOMMASO	Pure ricorrente
	1.5.33	PALERMO	
172)	MAGLIOZZO	VITTORIO	Pure ricorrente
	2.7.39	PALERMO	
173)	MANGANO	VITTORIO	Pure ricorrente
	18.8.40	PALERMO	
174)	MANISCALCO	SALVATORE	Pure ricorrente
	13.12.41	PALERMO	
175)	MARCHESE	GIUSEPPE	Pure ricorrente
	12.12.63	PALERMO	
176)	MARCHESE	MARIO	Pure ricorrente
	1.1.39	MONREALE	
177)	MARCHESE	ROSARIO	Pure ricorrente
	4.3.45	PALERMO	
178)	MARCHESE	SALVINO	Pure ricorrente

M. Arslan

	18.3.52	PALERMO	
179)	MARCHESE	SANTO	
	20.8.40	MONREALE	
180)	MARCHESE	VINCENZO	Pure ricorrente
	11.1.25	PALERMO	
181)	MARSALONE	ROCCO	Pure ricorrente
	6.10.50	PALERMO	
182)	MARSALONE	SALVATORE GIUSEPPE	Pure ricorrente
	1.1.53	PALERMO	
183)	MARTELLO	BIAGIO	Pure ricorrente
	14.8.38	PALERMO	
184)	MARTELLO	MARIO	Pure ricorrente
	12.2.46	PALERMO	
185)	MARTELLO	UGO	Pure ricorrente
	24.2.40	USTICA	
186)	MATRANGA	GIOACCHINO	Pure ricorrente
	23.9.45	PIANA DEGLI ALBANESI	
187)	MATRANGA	GIOVANNI	Pure ricorrente
	1.2.53	PIANA DEGLI ALBANESI	
188)	MAUGERI	NICOLO'	Pure ricorrente
	5.11.45	CATANIA	
189)	MESSINA	EDUARDO	Pure ricorrente

	15.3.20	PALERMO	
190)	MILANO NICOLO'		Pure ricorrente
	25.11.27	PALERMO	
191)	MILANO NUNZIO		Pure ricorrente
	26.8.49	PALERMO	
192)	MILANO SALVATORE		Pure ricorrente
	13.11.53	PALERMO	
193)	MINEO SETTIMO		Pure ricorrente
	28.11.38	PALERMO	
194)	MISTRETTA ROSARIO		Pure ricorrente
	23.10.47	PALERMO	
195)	MONDINO MICHELE		Pure ricorrente
	1.1.44	PALERMO	
196)	MONTALTO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	11.1.59	VILLABATE	
197)	MONTALTO SALVATORE		Pure ricorrente
	3.4.36	VILLABATE	
198)	MOTISI IGNAZIO		Pure ricorrente
	1.1.34	PALERMO	
199)	MUTOLO GASPARE		Pure ricorrente
	5.2.40	PALERMO	
200)	MUTOLO GIOVANNI		Pure ricorrente

	17.3.48	PALERMO	
201)	MANGANO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	4.11.35	PALERMO	
202)	NANIA FILIPPO		Pure ricorrente
	2.6.28	PARTINICO	
203)	OLIVERI GIOVANNI		Pure ricorrente
	21.3.45	VILLAFRATI	
204)	PALMOS FOTIOS		Pure ricorrente
	22.9.43	SOARTOHORI LEFKADA	
205)	PATRICOLA STEFANO		Pure ricorrente
	18.1.54	PALERMO	
206)	PEDONE MICHELANGELO		Pure ricorrente
	20.2.44	PALERMO	
207)	PERINA GIOVANNI		Pure ricorrente
	1.7.45	CASTEL D'AZZANO	
208)	PILO GIOVANNI		Pure ricorrente
	15.3.37	PALERMO	
209)	PIPITONE ANGELO ANTONINO		Pure ricorrente
	30.8.43	CARINI	
210)	PRESTIFILIPPO GIOVANNI		Pure ricorrente
	28.5.21	PALERMO	
211)	PRESTIFILIPPO GIOVANNI		Pure ricorrente

	29.3.27	PALERMO	
212)	PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO		Pure Ric.
	9.12.56	PALERMO	
213)	PRESTIFILIPPO NICOLA		Pure ricorrente
	8.4.50	PALERMO	
214)	PRESTIFILIPPO SALVATORE		Pure ricorrente
	8.4.33	PALERMO	
215)	PROCIDA SALVATORE		Pure ricorrente
	7.3.45	PALERMO	
216)	PROVENZANO BERNARDO		Pure ricorrente
	21.1.33	CORLEONE	
217)	PULLARA' GIOVAN BATTISTA		Pure ricorrente
	21.7.43	SAN GIUSEPPE JATO	
218)	PULLARA' IGNAZIO		Pure ricorrente
	13.4.46	SAN GIUSEPPE JATO	
219)	RANCADORE GIUSEPPE		Pure ricorrente
	11.9.25	TRABIA	
220)	RANDAZZO VINCENZO VITO		Pure ricorrente
	8.3.39	CINISI	
221)	RAPISARDA GIOVANNI		Pure ricorrente
	22.1.40	CATANIA	
222)	RIINA GIACOMO		Pure ricorrente

Palermo

	10.11.08	CORLEONE	
223)	RIINA SALVATORE		Pure ricorrente
	16.1.30	CORLEONE	
224)	RIZZUTO SALVATORE		Pure ricorrente
	18.7.36	MONTELEPRE	
225)	ROTOLO SALVATORE		Pure ricorrente
	8.10.56	PALERMO	
226)	SALVO IGNAZIO		Pure ricorrente
	27.5.31	SALEMI	
227)	SANTAPAOLA BENEDETTO		Pure ricorrente
	4.6.38	CATANIA	
228)	SAVOCA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	10.9.34	LAMPEDUSA	
229)	SAVOCA VINCENZO		Pure ricorrente
	20.5.31	PALERMO	
230)	SCADUTO GIOVANNI		Pure ricorrente
	29.3.48	PALERMO	
231)	SCAVONE GAETANO		
	10.9.30	PALERMO	
232)	SCRIMA FRANCESCO		Pure ricorrente
	27.8.42	PALERMO	
233)	SENAPA PIETRO		Pure ricorrente

S. Malin

	17.10.49	PALERMO	
234)	SERRA CARLO		Pure ricorrente
	4.1.36	CANICATTINI BAGNI	
235)	SINAGRA VINCENZO		Pure ricorrente
	14.11.52	PALERMO	
236)	SORCE VINCENZO		Pure ricorrente
	14.10.28	PALERMO	
237)	SORESI GIUSEPPE		Pure ricorrente
	11.11.35	BORGETTO	
238)	SPADARO FRANCESCO		Pure ricorrente
	7.12.58	PALERMO	
239)	SPADARO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	18.3.29	PALERMO	
240)	SPADARO TOMMASO		Pure ricorrente
	20.8.37	PALERMO	
241)	SPADARO VINCENZO		Pure ricorrente
	2.1.25	PALERMO	
242)	SPINA RAFFAELE		Pure ricorrente
	19.9.23	PALERMO	
243)	TAGLIAVIA PIETRO		Pure ricorrente
	3.1.25	PALERMO	
244)	TAORMINA GIOVANNI		Pure ricorrente

A vertical handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. It appears to be a stylized name, possibly starting with 'M' and ending with 'lli'.

	21.7.61	PALERMO	
245)	TERESI FRANCESCO		Pure ricorrente
	14.10.30	PALERMO	
246)	TERESI GIOVANNI		Pure ricorrente
	20.7.32	PALERMO	
247)	TINNIRELLO ANTONINO		
	25.12.61	PALERMO	
248)	TINNIRELLO BENEDETTO		Pure ricorrente
	5.1.26	PALERMO	
249)	TINNIRELLO GAETANO		Pure ricorrente
	16.1.46	PALERMO	
250)	TINNIRELLO GIUSEPPE		
	6.6.36	PALERMO	
251)	TINNIRELLO LORENZO		Pure ricorrente
	6.12.38	PALERMO	
252)	TORRISI ORAZIO		Pure ricorrente
	30.11.52	CATANIA	
253)	TRAPANI NICOLO'		Pure ricorrente
	27.3.35	PALERMO	
254)	URSO GIUSEPPE		
	20.5.59	PALERMO	
255)	VASSALLO ANDREA SALVATORE		Pure ricorrente



	26.1.32	ALTOFONTE	
256)	VERNENGO ANTONINO		Pure ricorrente
	4.2.37	PALERMO	
257)	VERNENGO COSIMO		Pure ricorrente
	3.12.56	PALERMO	
258)	VERNENGO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	5.1.35	PALERMO	
259)	VERNENGO GIUSEPPE		Pure ricorrente
	29.11.40	PALERMO	
260)	VERNENGO RUGGERO		Pure ricorrente
	1.9.55	PALERMO	
261)	VESSICHELLI ANTONIO		Pure ricorrente
	9.7.42	PAGO VEIANO	
262)	ZANZA CARMELO		Pure ricorrente
	21.6.33	PALERMO	
263)	ZANCA GIOVANNI		Pure ricorrente
	31.1.41	PALERMO	
264)	ZANCA GIOVANNI		
	24.9.39	PALERMO	
265)	ZANCA GIUSEPPE		Pure ricorrente
	14.11.40	PALERMO	
266)	ZANCA ONOFRIO		

Handwritten signature

	12.12.42	PALERMO	
267)	ZANCA PIETRO		Pure ricorrente
	23.1.31	PALERMO	
268)	ZARCONE GIOVANNI		Pure ricorrente
	18.10.36	PALERMO	
269)	ZITO BENEDETTO		Pure ricorrente
	29.7.51	TORRETTA	

Avverso la sentenza 10.12.90 della Corte di Assise di Appello di PALERMO.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso.

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere SCHIAVOTTI.

Udito il P.M., nelle persone dei Sost.ti Proc.ri Gen.li dr. TRANFO, D'AMBROSIO, MARTUSCIELLO, che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi di:

- 1) ANSELMO VINCENZO n. a PALERMO il 14.8.40;
- 2) CONTORNO ANTONINO n. a PALERMO il 4.2.15;
- 3) DATTILO SEBASTIANO n. ad ALESSANDRIA D'EGITTO
il 25.6.23

Mosler

- 4) DE RIZ PIETRO LUIGI n. a POLCENIGO
il 4.7.38;
- 5) DI FRESCO ONOFRIO n. a CEFALA' DIANA
il 24.11.57;
- 6) FAIA SALVATORE n. a PALERMO il 22.1.51;
- 7) FASCELLA PIETRO n. a PALERMO il 10.4.35;
- 8) GAMMINO GIOACCHINO n. a DESIO il 23.12.60;
- 9) MANGIONE ANTONINO n. a PALERMO il 18.12.55;
- 10) MATRANGA GIOVANNI n. a PIANA ALBANESI
il 1.2.53;
- 11) MONDINO MICHELE n. a PALERMO il 1.1.44;
- 12) MUTOLO GIOVANNI n. a PALERMO il 17.3.45;
- 14) TRAPANI NICOLO' n. a PALERMO il 27.3.35;

Per mancata presentazione dei motivi.

- Presenta motivi fuori termine:

16) MESSINA PIETRO n. a PALERMO il 27.4.50 motivi
depositati il 15.10.91 o mancata presentazione
motivi - inoltre:

- Manca la delega all'impugnazione per il difensore
trattandosi di imputati contumaci che non hanno



proposto ricorso personalmente:

- 17) CRISTALDI VENERANDO n. a CATANIA il 28.7.57;
- 18) DI SALVO NICOLA n. a PALERMO il 5.7.38;
- 19) GRECO GIOVANNI n. a PALERMO il 1.1.56;
- 20) PALMOS FOTIOS n. a SOARTOHORI LEFKADA
il 22.9.43;

- Manca la delega di cui sopra e non hanno
presentato i motivi:

- 21) BIONDO SALVATORE n. a PALERMO il 28.2.55;
- 22) CIULLA CESARE n. a PALERMO il 30.4.55;
- 23) GIUSTILISI ANTONIETTA n. a CATANIA il 28.5.28;
- 24) LUPO GIUSEPPE n. a PALERMO il 22.9.43;

e pertanto se ne chiede l'inammissibilità.

- Inammissibilità inoltre dei ricorsi di:

- 1) FERRERA FRANCESCO n. a CATANIA il 4.11.35;
- 2) TINNIRELLO BENEDETTO n. a PALERMO il 5.1.26

Motivi fuori termine.

Dichiararsi inammissibili i ricorsi del P.G. per
mancato deposito dei motivi o per rinunzia nei

confronti di:

- 1) ABBATE GIOVANNI
- 2) ABBATE MARIO
- 3) ADELFO FRANCESCO
- 4) ADELFO GIOVANNI
- 5) ADELFO MARIO
- 6) ADELFO SALVATORE
- 7) AGATE MARIO
- 8) ALBERTI GERLANDO (cl.27) SENIOR
- 9) ALIOTO GIOACCHINO
- 10) ARCOLEO VINCENZO
- 11) ARGANO FILIPPO
- 12) ARGANO GASPARE
- 13) BALDI GIUSEPPE
- 14) BISCONTI LUDOVICO
- 15) BISCONTI PIETRO
- 16) BONICA MARCELLO
- 17) BONURA FRANCESCO
- 18) BRONZINI ALESSANDRO
- 19) BRUSCA GIOVANNI
- 20) BUFFA FRANCESCO
- 21) CALAMIA GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'S. Marini'.

- 22) CAMPANELLA ATTILIO comunque rin.
- 23) CAMPANELLA CALOGERO
- 24) CANCELLIERE DOMENICO
- 25) CANCELLIERE LEOPOLDO
- 26) CAPIZZI BENEDETTO
- 27) CASTIGLIONE GIROLAMO
- 28) CHIARACANE SALVATORE
- 29) CILLARI ANTONINO
- 30) CILLARI GIOACCHINO
- 31) CIRIMINNA SALVATORE
- 32) CORALLO GIOVANNI
- 33) CORONA ORAZIO
- 34) CRISTALDI VENERANDO
- 35) CUSIMANO GIOVANNI
- 36) D'ANGELO GIUSEPPE
- 37) D'ANGELO SALVATORE
- 38) DAVI' SALVATORE
- 39) DI GAETANO GIOVANNI
- 40) DI PACE GIOVANNI
- 41) DI PASQUALE GIOVANNI
- 42) DI PIERI PIETRO
- 43) DI TRAPANI DIEGO

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'S. Miller'.

- 44) FAIA SALVATORE
- 45) FARAONE NICOLA
- 46) FASCELLA PIETRO
- 47) FEDERICO DOMENICO
- 48) GRECO GIUSEPPE (cl. 54)
- 49) GRECO GIUSEPPE (cl. 58)
- 50) GRECO IGNAZIO
- 51) GRECO NICOLO'
- 52) LABRUZZO MARIO
- 53) LA ROSA GIOVANNI
- 54) LAURICELLA CALOGERO
- 55) LA VARDERA PIETRO
- 56) LEGGIO GIUSEPPE
- 57) LO CASCIO GASPARE (cl. 42)
- 58) LO CASCIO GIOVANNI
- 59) LO IACONO ANDREA
- 60) LO IACONO ANTONINO
- 61) LO IACONO GIOVANNI
- 62) LO PRESTI SALVATORE
- 63) LUCCHESI ANTONINO
- 64) MADONIA SALVATORE
- 65) MAGLIOZZO TOMMASO

M. Madon
S

- 66) MAGLIOZZO GIUSEPPE
- 67) MARCHESE GIUSEPPE
- 68) MARCHESE ROSARIO
- 69) MARCHESE SALVINO
- 70) MARCHESE VINCENZO
- 71) MARTELLO BIAGIO
- 72) MARTELLO MARIO
- 73) MARTELLO UGO
- 74) MATRANGA GIOACCHINO - Rinunzia
- 75) MAUGERI NICOLO'
- 76) MILANO NUNZIO
- 77) MILANO SALVATORE
- 78) MINEO SETTIMO
- 79) MISTRETTA ROSARIO
- 80) MONDINO MICHELE
- 81) MONTALTO GIUSEPPE
- 82) MONTALTO SALVATORE
- 83) MANGANO GIUSEPPE
- 84) NANIA FILIPPO
- 85) PACE GIUSEPPE
- 86) PACE STEFANO
- 87) PACE VINCENZO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Michele', written vertically on the right side of the page.

- 88) PRESTIFILIPPO GIOVANNI - cl. 27 -
- 89) PRESTIFILIPPO GIROLAMO
- 90) PRESTIFILIPPO GIUSEPPE
- 91) PRESTIFILIPPO NICOLA
- 92) PROCIDA SALVATORE
- 93) PROFETA SALVATORE
- 94) PROVENZANO SALVATORE
- 95) PULLARA' GIOVAN BATTISTA
- 96) RANCADORE GIUSEPPE
- 97) RANDAZZO VINCENZO VITO - Rinunzia
- 98) RIINA GIACOMO
- 99) RIZZUTO SALVATORE
- 100) SAVOCA VINCENZO
- 101) SCRIMA FRANCESCO
- 102) SPADARO GIUSEPPE
- 103) TAORMINA GIOVANNI
- 104) TERESI GIOVANNI
- 105) VASSALLO ANDREA
- 106) VERNENGO GIUSEPPE - cl. 35 -
- 107) VERNENGO LUIGI
- 108) VESSICHELLI ANTONIO
- 109) ZANCA GIOVANNI - cl. 41 -

A large, stylized handwritten signature or set of initials in black ink, located on the right side of the page. It appears to be a cursive name, possibly starting with 'M' or 'M.L.', and ending with a long horizontal stroke.

110) ZANCA GIUSEPPE

111) ZARCORE GIOVANNI - Rinunzia

in accogliemnto del ricorso del P.G.

Annullamento con rinvio nei confronti di:

BRUNO FRANCESCO

CASELLA GIUSEPPE

FAZIO SALVATORE

TINNIRELLO BENEDETTO

CIULLA CESARE

CIULLA GIOVANNI

CIULLA SALVATORE

GRECO SALVATORE

LIPARI GIUSEPPE

MESSINA EDOARDO

TAGLIAVIA PIETRO

TINNIRELLO GIUSEPPE

VERNENGO GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'S. Malin'.

Sui punti dedotti tutti per assoluzione o
derubricazioni dagli originali capi d'imputazione 1
- 10 - 13 e 22.

Il LIPARI GIUSEPPE per violazione degli artt. 133 e
62 bis C.P.

Annullamento con rinvio nei confronti di:

GERACI ANTONINO detto NENE' per l'omicidio di BORIS
GIULIANO in detto motivo ritenendosi assorbito
quello sull'entità della pena inflitti per le
restanti imputazioni; ROTOLO SALVATORE e SINAGRA
VINCENZO per l'omicidio RAGONA in esso motivo
assorbito ogni altro dedotto;

SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO per gli omicidi
PATRICOLA CPI 135 - 136 e TAGLIAVIA capo 124
assorbito ogni altro motivo;

SANTAPAOLA BENEDETTO

per gli omicidi:

DALLA CHIESA, SETTI CARRARO, RUSSO capi 225 - 231
per tutte le imputazioni d'omicidio il ricorso e
pertanto l'istanza di accoglimento s'intende estesa
ai reati connessi come da richiamato capo
d'imputazione.



GRECO MICHELE

Inoltre annullamento con rinvio per assol. dei capi
13 e 22.

GRECO MICHELE e RIINA SALVATORE

Annullamento con rinvio relativamente alle
assoluzioni per gli omicidi:

DI CRISTINA 60-62

FRANCESCO DI NOTO 93-94

IGNAZIO GNOFFO e ten. om. CARMELA PILLITTERI 98-100

ANT. BADALAMENTI 121-123

STEF. GALLINA e tent. om. M. SIMONETTA 131-133

PIETRO MANDALA' ed EM. MAZZOLA 137-140

GIOVANNI e FRANCESCO MAFARA e ANT.NO GRADO 145-146-
149

ANT.NO RUGNETTA 150-151

PAOLO TERESI 156-57

MICHELE IENNA 158-59

ANTONINO GRADO II^ 161-62

GIOV. DI FRESCO 163-64

IGNAZIO D'AGOSTINO 165-66

FRANCESCO DI FRESCO 174

FRANC. MANDALA' 175-76

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Miller', is written vertically on the right side of the page.

SALVATORE SPITALIERI 177-180
PIETRO ROMANO 181-82
ANTONINO SPICA 182-83
SALVATORE CORSINO 186-87
SALVATORE GRECO e ten. om. ANGELA E GIUSEPPE GRECO
209-210
GIACOMO CINA' 212-13
DALLA CHIESA - SETTI CARRARO - RUSSO 225-231
GIOV. DI GENOVA, ANTONINO e ORAZIO D'AMICO 239-240
GASPARE e MICHELE FICANO 241-42
PAOLO AMEDEO 243-44
BENEDETTO e VINCENZO BUSCETTA 245-46
CALOGERO BELLINI 255-56
GIOV. AMODEO 257-58
VINCENZO PRESCO 259-60
BORIS GIULIANO 64-67
ALFIO FERLITO FRANZOLIN, RAITI, DI BARCA e DI
LAVORO 202-208
ZUCCHETTO CALOGERO 237-238 e GIACANE PAOLO 218-219
PROVENZANO, BRUSCA e CALO' di tutti i precedenti e
inoltre om. STEFANO BONTATE 81-82
SALVATORE INZERILLO 83-88

Tent. om. CONTORNO e FOGLIETTA 101-105

PIETRO MARCHESE 168-169

FRANCESCO MADONIA

A.C.R. in relazione alle assoluzioni per gli omicidi:

BORIS GIULIANO, DI CRISTINA, CALOGERO BELLINI, GASPARE e MICHELE FICANO, PAOLO e GIOVANNI AMODEO, G. DI GENOVA E BENEDETTO e VINCENZO BUSCETTA in esso assorbiti gli altri motivi del P.G..

Rigetto del ricorso del P.G. in tema di violazione dell'art. 81 CPV C.P. nei confronti di:

ABBENANTE MICHELE

ALBERTI GERLANDO cl. 1947

ALFANO PAOLO

BUFFA VINCENZO

CANNIZZARO VINCENZO

CANNIZZARO UMBERTO

CARUSO VINCENZO

CHIANG WING CHEUNG

COSTANTINO ANTONINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Malin', is written vertically on the right side of the page.

CRISTALDI SALVATORE
CUCUZZA SALVATORE
DAINOTTI GIUSEPPE
DI GIACOMO GIOVANNI
DI SALVO NICOLA
FASCELLA FRANCESCO
FERRERA ANTONINO
FIDANZATI GAETANO
FIDANZATI GIUSEPPE
FIDANZATI STEFANO
GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE
GAMBINO GIUSEPPE
GRADO GAETANO
GRADO GIACOMO
GRADO SALVATORE
GRADO VINCENZO
GRAZIOLI SERGIO
GRECO GIOVANNI
INGRASSIA IGNAZIO
LA MOLINARA GUERRINO
LIPARI GIOVANNI
LO IACONO PIETRO

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'G. Molinari'.

LO VERDE GIOVANNI
LUCCHESI GIUSEPPE
LUPO FARO MARIA
MANGANO VITTORIO
MANISCALCO SALVATORE
MARCHESE MARIO
MARSALONE ROCCO
MARSALONE SALVATORE GIUSEPPE
MATRANGA GIOVANNI
MILANO NICCOLO'
MUTOLO GASPARE
MUTOLO GIOVANNI
PALMOS FOTIOS
PEDONE MICHELANGELO
PERINA GIOVANNI
PILO GIOVANNI
PIPITONE ANGELO ANTONINO
PRESTIFILIPPO SALVATORE
PULLARA' IGNAZIO
RAPISARDA GIOVANNI
SERRA CARLO
SORCE VINCENZO

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be 'S. Marsaloni'.

SORESÌ GIUSEPPE
SPINA RAFFAELE
TINNIRELLO LORENZO
TORRISI ORAZIO
TRAPANI NICOLO'
VERNENGO COSIMO
VERNENGO GIUSEPPE
ZANCA CARMELO
ZANCA PIETRO
ZITO BENEDETTO

Rigetto del ricorso del P.G. per violazione
dell'art. 133 C.P. nei confronti di:

GRAZIOLI SERGIO
LA MOLINARA GUERRINO
MUTOLO GASPARE
MUTOLO GIOVANNI
TINNIRELLO LORENZO
ZANCA CARMELO

Nonché nei confronti di:
GAETA GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Molinaro', written vertically on the right side of the page.

SCADUTO GIOVANNI

PIPITONE ANTONINO

SALVO IGNAZIO

VERNENGO RUGGERO

Rigetto del ricorso del P.G. per violazione
dell'art. 62 bis nei confronti di:

DI PACE GIUSEPPE

SALVO IGNAZIO

TERESI FRANCO

Inammissibilità del ricorso del P.G. proposto per
violazione dei limiti minimi di pena edittale nei
confronti di:

SPADARO TOMMASO

SAVOCA GIUSEPPE

Trattandosi di motivo non proposto nella precedente
fase.

Rigetto del ricorso del P.G. su tutti i punti
dedotti nei confronti di:

BATTAGLIA ANTONINO

BATTAGLIA GIUSEPPE
BISCONTI ANTONINO
DI FRESCO ONOFRIO
FASCELLA ANTONINO
GUTTADAURO GIUSEPPE
LA ROSA ANTONINO
SCAVONE GAETANO
TINNIRELLO ANTONINO
URSO GIUSEPPE
ZANCA GIOVANNI
ZANCA ONOFRIO
INCHIAPPA G. BATTISTA
BAGARELLA LEOLUCA
LEGGIO LUCIANO
BUSCEMI SALVATORE
DI CARLO ANDREA
DI CARLO GIULIO
GRAVIANO FILIPPO
GRAVIANO GIUSEPPE
GRAVIANO BENEDETTO
MADONIA GIUSEPPE
MADONIA SALVATORE

S. Madonia

MOTISI IGNAZIO

PATRICOLA STEFANO

PRESTIFILIPPO GIOVANNI

SORESI GIUSEPPE

VERNENGO COSIMO

VERNENGO GIUSEPPE cl. 1940

Rigetto inoltre del ricorso del P.G. nei confronti
di SPADARO VINCENZO relativamente all'omicidio
FIORENTINO TINNIRELLO GAETANO relativamente
all'omicidio RAGONA e suoi motivi ulteriori.

Rigetto dei ricorsi di:

ALBERTI GERLANDO SENIOR e IUNIOR

BAGARELLA LEOLUCA

BATTAGLIA GIUSEPPE

BRUSCA GIOVANNI

BUSCEMI SALVATORE

CRISTALDI SALVATORE

DI CARLO ANDREA (non correz. errore su misura pena

im mot.) DI CARLO GIULIO

DI GIACOMO GIOVANNI

A vertical handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Malin', is located on the right side of the page.

DI PACE GIUSEPPE
GAETA GIUSEPPE
GRAZIOLI SERGIO
GRECO IGNAZIO
GRECO GIUSEPPE DI MICHELE
GRECO GIUSEPPE DI SALVATORE
GRECO SALVATORE
GRAVIANO FILIPPO
GRAVIANO GIUSEPPE
GRAVIANO BENEDETTO
LA MOLINARA GUERRINO
LA ROSA GIOVANNI
LIPARI GIUSEPPE
MATRANGA GIOACCHINO
MADONIA GIUSEPPE
MADONIA SALVATORE
MARSALONE ROCCO
MARSALONE SALVATORE
MOTISI IGNAZIO
MUTOLO GASPARE
PATRICOLA STEFANO
PEDONE MICHELANGELO

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'S. Molinaro'.

PILO GIOVANNI

PEPITONE ANGELO ANTONINO

PRESTIFILIPPO GIOVANNI (cl. 21)

ROTOLO SALVATORE

SANTAPAOLA BENEDETTO

SAVOCA GIUSEPPE

SAVOCA IGNAZIO

SAVOCA VINCENZO

SALVO IGNAZIO

SPADARO VINCENZO

SORESI GIUSEPPE

TERESI FRANCESCO e GIOVANNI

TINNIRELLO GAETANO e LORENZO

TRAPANI NICOLO'

VERNENGO COSIMO e GIUSEPPE (cl. 1940) e RUGGERO

ZANCA CARMELO, GIUSEPPE e PIETRO

rettifica formula PER LEGGIO LUCIANO

Annullamento senza rinvio della sentenza nei
confronti di CONDORELLI DOMENICO per la morte del
reo.

M. M. M.

Chiede il rigetto dei ricorsi di:

ABBENANTE MICHELE

ALFANO PAOLO

ALIOTO GIOACCHINO

AMATO FEDERICO

BALDI GIUSEPPE

BISCONTI LUDOVICO

BONANNO FRANCESCO

BONICA MARCELLO

BRONZINI ALESSANDRO UGO

CALAMIA GIUSEPPE

CAMPANELLA ATTILIO

CAMPANELLA CALOGERO

CANCELLIERE DOMENICO

CANNIZZARO FRANCESCO

CANNIZZARO UMBERTO

CARUSO VINCENZO

CASTIGLIONE GIROLAMO

CORONA ORAZIO

COSTANTINO ANTONINO

CUSIMANO GIOVANNI

DAINOTTI GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be 'S. Malen'.

DAVI' SALVATORE
DI LEO VINCENZO
DI MARCO SALVATORE
DI PASQUALE GIOVANNI
DI PIERI PIETRO
DI TRAPANI DIEGO
ENNA VITTORIO
FARAONE NICOLA
FASCELLA FRANCESCO
FEDERICO DOMENICO
FERRERA ANTONINO
FIDANZATI ANTONINO
FIDANZATI GAETANO
FIDANZATI GIUSEPPE
FIDANZATI STEFANO
FIORENZA VINCENZO
GELARDI MARIO
GRAZIANO SALVATORE
LA VARDERA PIETRO
LO CASCIO GASPARE
LO CASCIO GIOVANNI
LO MEO COSTANTINO

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be a name, possibly 'S. M. L.', though it is difficult to decipher precisely.

LUPO FARO MARIA
MANGANO VITTORIO
MAGLIOZZO TOMMASO
MAGLIOZZO VITTORIO
MARCHESE ANTONINO
MARCHESE GIUSEPPE
MARCHESE MARIO
MARCHESE ROSARIO
MARCHESE SALVINO
MARCHESE VINCENZO
MARTELLO BIAGIO
MARTELLO MARIO
MARTELLO UGO
MILANO NICOLO'
MILANO SALVATORE
NAPOLI STEFANO
ROTOLO SALVATORE
SERRA CARLO
SINAGRA ANTONIO
SINAGRA FRANCESCO
SINAGRA VINCENZO (cl. 52)
SPADARO GIUSEPPE

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'S. Sinagra'.

SPINA GIUSEPPE

SPINA RAFFAELE

VARA CIRO

VARRICA CARMELO

VARRICA FRANCO

VIOLA GIUSEPPE

ZARCONE GIOVANNI

ZITO BENEDETTO

Rettifica della formula dubitativa di
proscioglimento relativa al capo 9 con quella: non
aver commesso il fatto per:

BELLA GIUSEPPE

e rigetto nel resto del ricorso.

Annuli l'impugnata sentenza nei confronti di
CUCINA LUIGI e, per l'effetto estensivo, nei
confronti di MESSINA PIETRO, ritenuta l'ipotesi del
tentativo in relazione al reato loro ascritto di
favoreggiamento personale (capo 431), con rinvio ai
soli fini della determinazione della pena.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'B. Bella', is written vertically on the right side of the page.

Annuli senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di INSINNA LORETO e VARA CIRO perché estinto per prescrizione il reato di favoreggiamento personale loro ascritto (capo 423).

Annuli con rinvio la impugnata sentenza nei confronti di LO VERDE GIOVANNI (capo 10) con rinvio per nuovo esame.

Annuli con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MANISCALCO SALVATORE in relazione agli omicidi di SALVATORE BUSCEMI e MATTEO RIZZUTO con rigetto nel resto del ricorso medesimo.

Annuli con rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO in relazione all'omicidio di FIORENTINO ORAZIO (capi 127 e 128) con rigetto nel resto dei ricorsi dei medesimi.

Dichiari inammissibile il ricorso di FERRERA FRANCESCO poiché proposto oltre il termine di

legge.

Dichiari inammissibile il ricorso di VESSICHELLI ANTONIO per genericità dei motivi.

ULTERIORI RICHIESTE DELLA PROCURA GENERALE

1. Annullamento con rinvio ad altro giudice per il ricorrente:

RANDAZZO VINCENZO.

2. Sostituzione formula di proscioglimento per LEGGIO LUCIANO, da "insufficienza di prove" a "per non aver commesso il fatto".

3. Annullamento senza rinvio, per la misura della pena, per il ricorrente MARINO MANNOIA FRANCESCO, e rideterminazione della pena, concessa l'att. di cui all'art. 8 D.L. 13.5.91 nr. 152, conv. nella legge nr. 203/91, nella misura di 5 anni di reclusione e Lit. 20.000.000 di multa. Rigetto nel resto del ricorso.

Rigetto dei ricorsi di:

ABBATE GIOVANNI
ABBATE MARIO
ADELFIO FRANCESCO
ADELFIO GIOVANNI
ADELFIO MARIO
ADELFIO SALVATORE
AGATE MARIANO
ALTADONNA FRANCESCO
ARGANO FILIPPO
ARGANO GASPARE
BONURA FRANCESCO
BRUNO FRANCESCO
BRUSCA BERNARDO
BUFFA FRANCESCO
BUFFA VINCENZO
CALO' GIUSEPPE
CAPIZZI BENEDETTO
CHIARACANE SALVATORE
CILLARI ANTONINO
CILLARI GIOACCHINO
CORALLO GIOVANNI
CUCUZZA SALVATORE

S. M. M.

D'ANGELO GIUSEPPE
D'ANGELO MARIO
DI GAETANO GIOVANNI
FALDETTA LUIGI
FINAZZO EMANUELE
GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE
GAMBINO GIUSEPPE
GERACI ANTONINO
GRADO GAETANO
GRADO GIACOMO
GRADO SALVATORE
GRADO VINCENZO
GRECO MICHELE
INGRASSIA IGNAZIO
LEGGIO GIUSEPPE
*-----
LO IACONO ANDREA
LO IACONO ANTONINO
LO IACONO GIOVANNI
LO IACONO PIETRO
LO PRESTI SALVATORE
LUCCHESI GIUSEPPE



MADONIA FRANCESCO
MARINO MANNOIA FRANCESCO
MAUGERI NICOLO'
MINEO SETTIMO
MISTRETTA ROSARIO
MONTALTO GIUSEPPE
MONTALTO SALVATORE
MURABITO CONCETTO
MANGANO GIUSEPPE
NANIA FILIPPO
PRESTIFILIPPO GIOVANNI (cl. 27)
PRESTIFILIPPO GIUSEPPE
PRESTIFILIPPO NICOLA
PRESTIFILIPPO SALVATORE
PROCIDA SALVATORE
PROVENZANO BERNARDO
PULLARA' GIOVAN BATTISTA
PULLARA' IGNAZIO
RANCADORE GIUSEPPE
RANDAZZO GIUSEPPE
RANDAZZO SALVATORE
RANDAZZO VINCENZO

A vertical handwritten signature in cursive script, appearing to read 'R. Mannoia', is located on the right side of the page.

RAPISARDA GIOVANNI
RIELA SAVERIO
RIINA GIACOMO
RIINA SALVATORE
RIZZA SALVATORE
RIZZUTO SALVATORE
ROTOLO SALVATORE
SAVOCA CARMELO
SCADUTO GIOVANNI
SCRIMA FRANCESCO
SORCE VINCENZO
SPINONI GIUSEPPE
TAORMINA GIOVANNI
TORRISI IGNAZIO
TOTTA GENNARO
VASSALLO ANDREA
VERNENGO ANTONINO
VERNENGO GIUSEPPE (cl. 35)
VERNENGO PIETRO
VITALE PAOLO.

Uditi i difensori di parte civile:

SALVATORE LA MARCA, NICASIO MANCUSO, NADIA ALECCI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Mancuso', is written vertically on the right side of the page.

ODOARDO ASCARI, ALFREDO BIONDI, PIETRO MILIO,
ALFREDO GALASSO.

Uditi i difensori avv.ti:

VINCENZO ARCIRESI, GIOVANNI ANANIA, CARLO ADORNATO,
FRANCESCO INZERILLO, CRISTOFARO FILECCIA, SERAFINO
BELLISSIMO, ANGELO BONFIGLIO, ORESTE BISAZZA
TERRACINI, GIANDOMENICO PISAPIA, ENZO GAITO, SALVO
RIELA, ALDO DE LISI, CLAUDIO FARANDA, ENZO
FRAGALA', PAOLO GULLO, GIUSEPPE LAURIA, ORAZIO
CAMPO, LUIGI LIGOTTI, MARCO MAZZUCA, ROSANNA
NAPOLI, GAETANO PECORELLA, TULLIO ROCCELLA,
ANTONINO RUBINO, ALESSANDRO SCALFARI, SAVERIO PAOLO
FRAGOLA, GIORGIO ZEPPIERI, ALFONSO BRIGHINA,
GAETANO SCAMARCIO, PATRIZIO SPINELLI, ALDO
CASALINUOVO, VINCENZO SINISCALCHI, ATTANASIO
ALESSANDRO, ROMANO TOMMASO, GIOVANNI GARBO,
RAFFAELE RESTIVO, FRINO RESTIVO, FRANCESCO MUSOTTO,
ROBERTO GENNA, TOMMASO FARINA, SALVATORE TRAINA,
MARCELLO GALLO, ENZO FRAGALA', GIOVANNI ARICO', IVO
REINA, MAURIZIO BELLAVISTA, CARMELO CORDARO,
ANTONIO CRISTIANI, GIOACCHINO SBACCHI, CARLO

TAORMINA, ERNESTO D'ANGELO, DELFINO SIRACUSANO,
ORESTE DOMINIONI, TITTA MADIA, ORAZIO CAMPO, TITTA
MAZZUCA, MICHELE CERABONA, SALVATORE GALLINA
MARTANA, GIOVANNI NATALI, FRANCO COPPI, ANTONINO
MORMINO, VINCENZO SINISCALCHI, ARMANDO VENETO, ENZO
TRANTINO.

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be 'E. M. M. M.' or similar, with a large initial 'E' and several loops.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. L'ISTRUTTORIA

Con rapporto congiunto del 13.7.82, la squadra mobile della Questura di Palermo ed il nucleo operativo carabinieri della stessa città denunciavano alla locale Procura della Repubblica GRECO MICHELE ed altre 161 persone, quali responsabili di reati di associazione per delinquere, finalizzata anche al traffico di stupefacenti, nonché di numerosi omicidi consumati tra il 23.4.81, data di uccisione di BONTATE STEFANO, ed il 17.4.82, giorno dell'assassinio di CORSINO SALVATORE.

Il rapporto costituiva un serio tentativo di interpretazione dei fenomeni cruenti verificatisi - dopo circa un triennio di relativa pace "mafiosa", seguita all'omicidio di DI CRISTINA GIUSEPPE, consumato in Palermo il 30.5.78 - a partire dalla data anzidetta, che doveva segnare l'inizio di una tragica fase di scontri tra fazioni

mafiose, costellata da crimini di ogni genere, tra cui decine di omicidi, e destinata a protrarsi per molti anni.

Ma in quel triennio, il patto di non aggressione tacitamente osservato dalle organizzazioni criminose operanti in territorio siciliano, ed all'interno di ciascuna di esse, non aveva impedito ed anzi aveva favorito loro iniziative gravemente delittuose verso esponenti dei pubblici apparati di repressione, quali gli omicidi del dr. BORIS GIULIANO, capo della squadra mobile della Questura di Palermo, del capitano BASILE EMANUELE, comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale, dei magistrati CESARE TERRANOVA e COSTA GAETANO, nonché contro qualificati esponenti politici, come il presidente della Giunta Regionale siciliana, PIERSANTI MATTARELLA. E ciò al fine di rendere indisturbate le attività illecite svolte in varie forme, tra le quali preponderante importanza andava assumendo il traffico di ingenti partite di stupefacenti, importate dal medio e dall'estremo Oriente, raffinate clandestinamente

St. M. L.

nell'isola ed immesse specialmente nel mercato nord-americano, con ricavo di cospicui profitti, reinvestiti in impieghi apparentemente leciti. L'uccisione del BONTATE, seguita a breve distanza di tempo da quella di INZERILLO SALVATORE, era interpretata dagli inquirenti (e tale visione era poi confermata nella susseguente istruzione) come rottura del precario equilibrio preesistente, storicamente comprovata dall'immane spargimento di sangue che ne seguì, vittoriosamente innescato e poi perseguito dalla c.d. mafia vincente (costituita prevalentemente dalle "famiglie" mafiose dei "corleonesi", di Ciaculli e di Corso dei Mille) a danno di quella "perdente", cui appartenevano il BONTATE e l'INZERILLO, oltreché il nutrito stuolo degli assassinati, tutti variamente legati - per comune militanza, per interessi economici, per legami di parentela o di amicizia - alle prime due vittime, capi delle rispettive fazioni.

Nel rapporto, tuttavia, non si ponevano in evidenza, verosimilmente perché non ancora

introdotti nel patrimonio conoscitivo degli inquirenti, criteri originali di valutazione del complesso fenomeno mafioso, ancora visto come aggregato di cosche autonome, di ciascuna delle quali erano descritte, secondo i dati sino a quel momento disponibili, composizione, forza numerica, influenza territoriale, responsabilità accertate o supposte nella catena degli omicidi verificatisi sino alla data del 17.4.82, con particolare riferimento alle "famiglie" GRECO e PRESTIFILIPPO (per le zone di Ciaculli e Croceverde Giardini), MARCHESE e TINNIRELLO (per la zona di Corso dei Mille) SPADARO e SAVOCA (per la zona della Kalsa), RICCOBONO (per la zona di Partanna-Mondello), ed al gruppo dei corleonesi, da lungo tempo operante in Palermo.

Sulla base di tali emergenze, il competente P.M. avviava procedimento nei confronti dei soggetti denunciati, poi trasferito nella sede dell'istruzione formale ed al quale erano successivamente riuniti numerosi altri procedimenti nei confronti di altri soggetti, scaturiti da

ulteriori rapporti di P.G., che riferivano l'esito di accertamenti svolti specialmente nel campo della repressione del traffico di stupefacenti. Seguivano attive indagini istruttorie.

Nel frattempo, iniziavano a formarsi crepe vistose nel muro del solidaristico silenzio omertoso, sino a quel momento rigidamente osservato (salvo l'isolato e remoto caso di VITALE LEONARDO, ritenuto il "primo" pentito della mafia) in ossequio ad una regola fondamentale - l'assoluta riservatezza - dell'aggregazione mafiosa. Tale CALZETTA STEFANO, vicino a talune "famiglie" palermitane, offriva spontaneamente la sua collaborazione alle forze di polizia, non soltanto consentendo l'arresto di alcuni importanti latitanti (ALFANO PAOLO e ROTOLO SALVATORE), ma fornendo notizie di prima mano sulle attività delittuose dei soggetti a lui cognitivi e favorendo il rinvenimento di armi e di stupefacenti in apposito nascondiglio presso lo stabilimento dei Bagni Virzi.

Tale collaborazione era di fatto interrotta a

seguito di una violenta esplosione che danneggiava gravemente una fabbrica di blocchetti gestita dai fratelli del propalante.

Ampi ragguagli erano al contempo accertati in materia di traffici di droghe, con indagini a vasto raggio che coinvolgevano numerosi esponenti di gruppi mafiosi, giovandosi anche degli apporti di alcuni associati (ad esempio AZZOLI RODOLFO); ed in materia, altresì, di omicidi, grazie, fra l'altro, alle confessioni rese da SINAGRA VINCENZO, nato nel 1956 ed affiliato alla cosca di Corso dei Mille, capeggiata da MARCHESE FILIPPO.

Il SINAGRA, tratto in arresto il 12.8.82, unitamente ai cugini SINAGRA VINCENZO detto "tempesta" e SINAGRA ANTONIO, nella flagranza del delitto di omicidio in persona di tale DI FATTA (non ricompreso nel presente procedimento), offriva ampia rassegna delle proprie responsabilità e di quelle di correi nella esecuzione di numerosi omicidi - sino a quel momento rimasti ad opera di ignoti - consentendo per ciascuno l'appropriato riferimento causale e modale e permettendo, anche,

Ed. Malu

l'individuazione della c.d. "camera della morte", situata in alcuni locali di Piazza S. Erasmo, utilizzata dal gruppo per gli interrogatori e la soppressione di vittime designate. Ivi gli inquirenti rinvenivano, fra l'altro, corde con cappi ed un bastone con presenza di sostanze pilifere, appartenenti a soggetti diversi. Il "pentito", inoltre, indicava nell'avv. SALVATORE CHIARACANE uno dei più diretti collaboratori del MARCHESE, adoperatosi in vario modo - al di là del semplice dovere professionale - per favorire membri della cosca, anche detenuti.

Mentre, dunque, le attività accertative proseguivano in varie direzioni, portando incessantemente alla luce squarci di criminalità organizzata, che venivano a sommarsi al nucleo iniziale (e di ciò qui può darsi conto soltanto in termini estremamente succinti), il 14.7.84 rientrava in Italia, estradato dalle autorità brasiliane, il noto BUSCETTA TOMMASO, indicato da tempo quale personaggio di spicco nel panorama mafioso. Isolato, ormai, all'interno della

M. C.

organizzazione e ricercato dagli avversari, che avevano provveduto anche alla eliminazione di alcuni suoi congiunti, il BUSCETTA forniva amplissima collaborazione agli inquirenti, offrendo una visione articolata del fenomeno mafioso, della sua strutturazione, dei riti di affiliazione, delle principali attività criminose svolte, dei nessi unitari riconducenti le singole cosche in più vasta aggregazione sorretta da principi comuni e governata, per le questioni di collettivo interesse o comunque trascendenti l'ambito locale, da apposito organismo, denominato "cupola" o "commissione", sedente in Palermo e composta dai rappresentanti delle famiglie mafiose più importanti, i cui nomi egli indicava, loro attribuendo, in sostanza, la responsabilità degli omicidi intervenuti nel corso della "guerra di mafia" e di quelli consumati a danno di funzionari dello Stato.

Tali rivelazioni conducevano alla concentrazione in unico procedimento di numerose istruttorie pendenti - oltreché a seguito del precisato rapporto c.d.

"dei 162" - su singoli episodi criminosi, già separatamente considerati e genericamente riconducibili alla matrice mafiosa, ritenendosi che dall'intreccio delle relative risultanze potessero scaturire reciproche integrazioni probatorie, alla luce degli unitari criteri di condotta criminale descritti dal BUSCETTA. Le dichiarazioni da costui rese trovavano, poi, sostanziale avallo in quelle provenienti da CONTORNO SALVATORE (già membro di spicco della "famiglia di Santa Maria del Gesù" capeggiata da BONTATE STEFANO), il quale, detenuto dal marzo 1982, forniva anche lui al giudice, oltre due anni dopo, rivelazioni sull'organizzazione mafiosa, coincidenti, salvo marginali difformità, con quelle del BUSCETTA, indicando altresì gli autori del tentato omicidio consumato ai suoi danni il 25.6.81 (e nel quale era rimasto coinvolto il ragazzo FOGLIETTA GIUSEPPE) e narrando, con dovizia di particolari, le fasi dello scontro cruento fra le cosche, nel cui corso egli aveva patito perdite impressionanti fra parenti ed amici. Anche tal MARSALA VINCENZO, figlio di MARSALA

Marsala

MARIANO (ritenuto il capo della "famiglia" di Vicari) offriva la propria collaborazione, in seguito all'uccisione del padre, tratteggiando con notizie dense di particolari la struttura della mafia a carattere rurale, operante nei piccoli centri dell'entroterra.

Nel contempo, importanti risultati erano raggiunti, nell'ambito dello stesso procedimento unitario e della complessiva struttura mafiosa che ne era il sostanziale oggetto, in ordine a un cospicuo traffico di stupefacenti, sostenuto dalla attiva partecipazione di molti membri dell'associazione mafiosa ed imperniato sull'acquisto di ingenti partite provenienti dal medio e dall'estremo oriente, destinate alla raffinazione in laboratori clandestini della Sicilia, per la successiva immissione nei mercati di consumo, specialmente in quelli nordamericano. Tra l'altro, era possibile far luce, sulla base di numerosi sequestri, di testimonianze, di dichiarazioni confessionarie rese da vari imputati, italiani e stranieri e di altre acquisizioni processuali, su molteplici episodi

M. M. M. M.

concernenti la materia, dal cui insieme era possibile trarre, secondo gli inquirenti, la giudiziale certezza dell'esistenza di una fitta rete di relazioni intersoggettive, finalizzata alle precisate attività economiche ed adeguatamente sostenuta dall'impiego di forti capitali e da circuiti finanziari preposti alle operazioni di riciclaggio dei profitti introitati.

L'ipotesi accusatoria, in particolare, muoveva, come si è detto, dal ritenuto accertamento dell'esistenza di una vasta organizzazione, parallela a quella mafiosa e da questa sostenuta, oltreché impersonata in buona parte da soggetti associati all'altra che da tempo operava nel traffico delle sostanze stupefacenti, usandovi, in molti casi, organici, mezzi e strutture già impiegati nel contrabbando dei tabacchi.

L'approvvigionamento di ingenti quantitativi di morfina base era praticato soprattutto in Turchia ed in Thailandia e la ricostruzione storica ne era possibile attraverso acquisizioni di vario tipo.

Circa i traffici con la Turchia, molti

collaboranti, tra altri ZERBETTO ALESSANDRO, PERINA GIOVANNI, TOTTA GENNARO e AZZOLI RODOLFO, avevano evidenziato l'esistenza di una rete di importazione di stupefacenti destinati ai laboratori siciliani di trasformazione, in cui trovavano spicco le figure di persone accusate di appartenenza all'associazione mafiosa, come - tra altri - i fratelli GRADO, i MAFARA, ALBERTI GERLANDO, (senjor), BADALAMENTI GAETANO, LEGGIO LUCIANO (ancorché detenuto), il ricordato BONTATE STEFANO, FIDANZATI GAETANO e gli stessi BUSCETTA e CONTORNO, ciascuno dei quali era a vario titolo collegato con ulteriori zone di smistamento all'estero. Anche tale WARIDEL PAUL EDWARD aveva fornito indicazioni su un cittadino turco (tale MUSULLULU YASER, residente in Zurigo), a suo dire coinvolto in ingenti affari di droga con gruppi siciliani.

L'importazione di morfina dalla Thailandia era risultata affidata al cittadino cinese KOH BAK KIN, che riforniva le famiglie mafiose di ROSARIO RICCOBONO e di BENEDETTO SANTAPAOLA. Sul punto le

indagini avevano segnato un rilevante traguardo, in primo luogo, con l'arresto nel novembre 1981 di GASPARINI FRANCESCO, all'aeroporto di Parigi, con kg. 4,500 di eroina proveniente da Bangkok. Il GASPARINI, nell'occasione diretto a Roma, forniva poi informazioni su un consistente traffico di morfina attraverso il predetto KIN, sostanze destinate ai laboratori siciliani.

In secondo luogo, si era proceduto il 24.5.83 al sequestro, in Suez, della nave "Alexandros", con un carico di kg. 233 di eroina di origine thailandese, pure destinata ai laboratori siciliani, come già rivelato dal GASPARINI, che all'operazione era stato partecipe. Lo stesso KIN, peraltro, nel prestare attiva e volontaria collaborazione alla giustizia italiana, aveva confermato le predette circostanze ed in particolare il collegamento con le famiglie mafiose palermitane e catanesi per il traffico internazionale degli stupefacenti.

Tali risultanze erano sussidiate dalla scoperta, nel territorio siciliano, di laboratori di trasformazione ormai dismessi e di un altro, ancora

funzionante, sito in Palermo, via Messina Marino, la cui gestione era stata attribuita alla famiglia dei VERNENGO, capeggiata da VERNENGO PIETRO, i cui membri erano ritenuti esperti chimici.

Sulle successive fasi del circuito commerciale, si riteneva raggiunta la prova di una intensa attività di esportazione di eroina già raffinata, oggetto di specifiche indagini parzialmente confluite nel procedimento c.d. di "pizza connection", instaurato negli Stati Uniti di America, in parte coinvolgente anche imputati nel presente procedimento; e quanto al riciclaggio, le indagini bancarie avevano dimostrato, secondo l'accusa, l'esistenza di opportuni canali - apparentemente leciti - per fare rientrare in Italia i capitali accumulati, destinati a vari investimenti, tra cui specialmente attività imprenditoriali di carattere edilizio.

Tra gli episodi legati ai traffici in discorso, è utile segnalare - senza alcuna pretesa di rassegna esaustiva, in questa sede - l'arresto di ABBENANTE MICHELE avvenuto il 21.10.82 all'aeroporto di Roma, allorché lo stesso, che proveniva da

Copenaghen, era colto in possesso di kg. 9,5 di eroina, e si accertava, poi, che egli aveva compiuto tre viaggi in Thailandia fra la primavera e l'estate dello stesso anno, ed in Bangkok, ove si era verosimilmente incontrato con tale PALESTRINI FIORAVANTE, che aveva preso il posto del GASPARINI nella funzione di collegamento tra il KOH BAK KIN ed il gruppo siciliano del RICCOBONO, rappresentato da MUTOLO GASPARE. E difatti il PALESTRINI era stato poi arrestato a bordo della nave "Alexandros", in occasione del relativo sequestro.

Altro importante episodio, che si riteneva poi di eminente rilievo quanto al possibile movente dell'uccisione del dr. BORIS GIULIANO, si era verificato il 19.6.79 all'aeroporto di Palermo, allorché erano state sequestrate due valigie contenenti 500.000 dollari, attraverso cui era stato agevole risalire ai rapporti tra gruppi siciliani e nord-americani nel traffico di stupefacenti.

Sulla base di tali e di altri riferimenti, si

riteneva di individuare vari gruppi particolarmente impegnati nelle attività commerciali connesse alla materia: quello dei GRADO, operante soprattutto in Milano, cui era collegato il TOTTA e che si avvaleva di corrispondenti in Palermo (CONTORNO, GAETANO, BADALAMENTI, BONTATE etc. etc.); il gruppo palermitano dei RICCOBONO e quello di BENEDETTO SANTAPAOLA, di Catania, i cui reciproci rapporti erano mantenuti da MUTOLO GASPARE, braccio destro dei RICCOBONO, e da CONDORELLI DOMENICO, ligio al ritenuto boss catanese, al quale risultavano poi collegati, secondo l'ipotesi accusatoria, membri delle "famiglie" FERRERA e CANNIZZARO; il gruppo di CALO' GIUSEPPE, radicato in zona urbana di Palermo (Porta Nuova), nel cui ambito preminente appariva la posizione di SPADARO TOMMASO, già severamente condannato con sentenza del tribunale di Firenze per analoghe attività.

Nelle relative indagini, intessute, anche e soprattutto, sulla fitta trama di rivelazioni provenienti da soggetti sicuramente inseriti in quel contesto di criminalità, e in esso già

attivamente operanti, restavano coinvolti molti imputati, a parecchi dei quali era attribuito ruolo promotore o direttivo nella costituzione e nella gestione delle rispettive associazioni, tra le quali, poi, il giudice di merito non riteneva di ravvisare quei vincoli di unitarietà verticistica, invece colti tra le associazioni mafiose.

Alla stregua delle cennate risultanze, arricchite peraltro da contributi ulteriori, provenienti da fonti disparate, che coinvolgevano, complessivamente, oltre 700 imputati, si procedeva alla contestazione organica delle imputazioni elevate, che erano sostanzialmente raggruppate in cinque distinti ambiti, rispettivamente concernenti:

- il delitto di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416, primo, terzo, quarto e quinto comma, C.P., con l'aggravante di cui all'art. 18 della legge 646/82, in relazione ai fatti consumati anteriormente al 29.9.82;
- il delitto di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416 bis C.P., con le aggravanti di

cui ai commi quarto e sesto e, per taluni imputati, secondo, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P., in relazione ai fatti associativi consumati posteriormente al 29.9.82, e in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 646/82;

- gli omicidi e tentati omicidi, ai danni di oltre 100 persone, consumati sino al primo semestre dell'anno 1983 (compreso), oltreché i reati connessi;

- le associazioni finalizzate al traffico degli stupefacenti ed i reati di acquisto e cessione di dette materie, ai sensi degli artt. 71, 74, 75 secondo comma legge 685/75;

- i reati c.d. minori, riguardanti decine di episodi di danneggiamenti, estorsioni, detenzioni e porti illegali di armi, ricettazioni, rapine, favoreggiamenti etc., ascritti a membri di cosche mafiose o ad estranei.

In relazione ai numerosissimi delitti contro la vita, poteva ulteriormente introdursi, secondo l'impostazione accusatoria (in seguito recepita

nella sentenza di primo grado), la seguente distinzione:

- reati costituenti l'inizio della c.d. "guerra di mafia", e cioè gli omicidi nelle persone di BONTATE STEFANO, INZERILLO SALVATORE, TERESI GIROLAMO, DI FRANCO GIUSEPPE, FEDERICO SALVATORE, FEDERICO ANGELO, D'AGOSTINO EMANUELE ed i tentati omicidi contro il CONTORNO e tali SPITALE e CAPUANO;

- reati concernenti lo sterminio delle c.d. "cosche perdenti", ai danni di persone ritenute variamente legate al CONTORNO ed a GRECO GIOVANNI, detto "Giovannello", già componente della cosca di Ciaculli, capeggiata da GRECO MICHELE, ma successivamente legatosi alle associazioni avverse, comandate dal BONTATE e dall'INZERILLO; in tale novero erano ricondotti gli omicidi di RUGNETTA ANTONINO, MANDALA' PIETRO, MAZZOLA EMANUELE, TERESI FRANCESCO PAOLO, IENNA MICHELE, GRADO ANTONINO, DI FRESCO GIOVANNI, D'AGOSTINO IGNAZIO, DI FRESCO FRANCESCO, MANDALA' FRANCESCO, CORSINO SALVATORE, BELLINI CALOGERO, MARCHESE PIETRO, ucciso nel

carcere dell'Ucciardone, ROMANO PIETRO, SPICA ANTONIO, SPITALIERI SALVATORE, GRECO SALVATORE, CINA' GIACOMO, PESCO VINCENZO;

- fatti concernenti la c.d. "tufiata di Ciaculli" (il tentato omicidio di GRECO GIUSEPPE GIOVANNI, nato nel 1952, noto con il nomignolo di "scarpazzedda" o "scarpuzzedda", ritenuto eminente e feroce esponente della cosca di Ciaculli ed autore materiale di numerosi omicidi), cui seguì la violenta reazione del suo gruppo, concretatosi secondo l'accusa, nella uccisione di parenti del BUSCETTA (BUSCETTA BENEDETTO, BUSCETTA ANTONIO, BUSCETTA VINCENZO e BUSCETTA BENEDETTO) e di tali GENOVA GIUSEPPE, D'AMICO ANTONINO, D'AMICO ORAZIO, FICANO GASPARE, FICANO MICHELE, AMODEO PAOLO, AMODEO GIOVANNI, tutti ritenuti legati, con relazioni varie, ai soggetti considerati gli ispiratori della "tufiata";

- gli altri omicidi della "guerra di mafia" (vittime ne furono SIRCHIA GIUSEPPE, GAMBINO GIACOMO, DI CRISTINA GIUSEPPE, DI NOTO FRANCESCO, SEVERINO GIUSEPPE, SEVERINO SALVATORE, GNOFFO

IGNAZIO, DI BIAGIO GIOVANNI, PECORELLA STEFANO,
INZERILLO GIUSEPPE, MAFARA GIOVANNI, MAFARA
FRANCESCO, GRADO ANTONINO, DI GREGORIO SALVATORE,
BADALAMENTI ANTONINO, GALLINA STEFANO, BADALAMENTI
SILVIO, SORCI ANTONINO, SORCI CARLO e SORCI
FRANCESCO);

- gli omicidi di pubblici funzionari, nei quali
venivano compresi quelli già ricordati del dr.
GIULIANO e del capitano BASILE, quelli successivi
di altrettanta eccezionale gravità, quali
l'uccisione del prof. PAOLO GIACCONE, docente di
medicina legale e perito giudiziario e gli eccidi
del generale CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, della
moglie EMANUELA SETTI CARRARO e dell'agente della
Polizia di Stato DOMENICO RUSSO, consumate in
Palermo la sera del 3.9.82 (ma il RUSSO, gravemente
ferito, decedeva, in realtà, il successivo giorno
15); ancora l'assassinio collettivo consumato il
16.6.82 nell'abitato di Palermo, dei carabinieri
FRANZOLIN SILVANO, RAITI SALVATORE e DI BARCA
LUIGI, nonché del detenuto FERLITO ALFIO,
personaggio eminente della mafia catanese, che

S. M. Palermo

essi scortavano in traduzione al carcere di Marsala, e dell'autista privato DI LAVORO GIUSEPPE, che era al volante dell'autovettura investita dal fuoco (c.d. "strage della Circonvallazione" e a riguardo della quale si riteneva che l'agguato, sicuramente diretto contro il FERLITO, fosse stato eseguito da elementi palermitani e catanesi, con il benestare della "commissione", su mandato di BENEDETTO SANTAPAOLA, capo della cosca catanese avversa a quella diretta dall'ucciso); ed infine, l'assassinio dell'agente di P.S. ZUCCHETTO CALOGERO, abile investigatore della Questura di Palermo, particolarmente addentro agli ambienti mafiosi della città.

- gli omicidi attribuiti alla cosca di Corso dei Mille, capeggiata da MARCHESE FILIPPO, consumati nelle persone di BUSCEMI SALVATORE, AMBROGIO GIOVANNI, GENNARO DIEGO, INGRASSIA DOMENICO, SPARACELLO GIACOMO, LO VERSO MAURIZIO, FALLUCCA GIOVANNI, TAGLIAVIA GIOACCHINO, FINOCCHIARO GIUSEPPE, PATRICOLA FRANCESCO, CALABRIA AGOSTINO,

BUSCEMI RODOLFO, RIZZUTO MATTEO, MIGLIORE ANTONINO,
LO IACONO CARMELO, PERI ANTONINO, RAGONE PIETRO,
SCALICI GAETANO, BENFANTE GIOVANNI: ed in tale
ambito avevano particolare rilievo, ai fini delle
successive incriminazioni, le propalazioni, anche
confessorie, del predetto SINAGRA VINCENZO classe
1956.

In esito alla espletata, complessa istruzione
formale era disposto, con sentenza-ordinanza
dell'8.11.85, il rinvio di 476 imputati al
giudizio della Corte d'Assise di Palermo (ne è
inutile in questo luogo l'indicazione nominativa,
anche perché molti non sono più interessati al
presente grado), ma nei confronti di quindici di
essi era poi ordinata, in sede dibattimentale, la
separazione del giudizio, per ragioni varie.

A 364 imputati restavano ascritte imputazioni
concernenti il reato associativo comune e quello di
tipo mafioso; a 310, per lo più identificatisi
nei predetti, erano addebitati i reati associativi
e specifici riguardanti il commercio degli
stupefacenti; a taluni di costoro, nonché ad altri

prevenuti, rimanevano contestati reati diversi contro il patrimonio ovvero contro l'amministrazione della giustizia (favoreggiamenti, false testimonianze), ovvero, ancora, reati in materia di detenzione e porto illegale di armi; era, in apice, mantenuta ferma, malgrado l'identità soggettiva di molti partecipi, la distinzione tra reato associativo, comune o di tipo mafioso, e reato associativo in materia di stupefacenti.

Le imputazioni riguardanti i delitti contro la vita ed i reati connessi (per lo più, detenzione e porto di armi, anche da guerra, sequestri di persona ed occultamenti di cadavere), restavano ascritte a un più ristretto novero di soggetti, prevalentemente imperniato sui componenti la c.d. "cupola" o "commissione", identificati in RIINA SALVATORE, PROVENZANO BERNARDO, RICCOBONO ROSARIO, GRECO MICHELE, GRECO SALVATORE (classe 1927), BRUSCA BERNARDO, SCAGLIONE SALVATORE, CALO' GIUSEPPE, GERACI ANTONINO (nato il 2.1.17), MOTISI IGNAZIO, SCADUTO GIOVANNI, MARCHESE FILIPPO, MADONIA FRANCESCO, cui era attribuita, unitamente

a GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", la responsabilità decisionale dei relativi fatti (per lo più materialmente consumati da ignoti), eccezion fatta per quelli ricondotti invece ad esclusiva iniziativa della cosca di Corso dei Mille, che restavano ascritti, per la fase ideativa e per quella esecutiva, a MARCHESE FILIPPO e, con variazioni soggettive nei singoli casi, ai suoi accolti ZANCA CARMELO, ZANCA ONOFRIO, ROTOLO SALVATORE, SENAPA PIETRO, SINAGRA VINCENZO di Antonino (classe 1956), SINAGRA VINCENZO di Salvatore (classe 1952), SINAGRA ANTONIO, TINNIRELLO GAETANO, SPADARO FRANCESCO e SPADARO VINCENZO.

Il concorso in alcuni degli omicidi (consumati o tentati) ascritti ai componenti della "cupola" era altresì contestato ad altri imputati (DI CARLO ANDREA, LUCCHESI GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, PULLARA' IGNAZIO, PULLARA' GIOVAN BATTISTA, BONO GIUSEPPE, CUCUZZA SALVATORE, ADELFO FRANCESCO, ADELFO GIOVANNI, ADELFO SALVATORE, ARGANO GASPARE, BRUNO FRANCESCO, BUFFA VINCENZO ed altri),

come sarà meglio chiarito, per quanto necessario, nell'esame delle singole posizioni.

Erano complessivamente sottoposti all'esame della Corte d'Assise di Palermo 453 capi di accusa, esclusi quelli riguardanti i soggetti nei cui confronti era poi disposta la separazione del giudizio.


II - LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con sentenza in data 16.12.87, detta Corte adottava le statuizioni ritenute di giustizia, assolvendo quindici imputati dai reati contestati con formule varie e dichiarando l'estinzione degli addebiti nei riguardi di altri quattro per morte; pronunciava condanne a pene varie nei confronti di 209 imputati dei reati associativi, comuni o di tipo mafioso, e di 140 imputati dei reati in materia di stupefacenti, (se ne vedano elencazioni nominative alle pagg. 441 - 444 ed alle pagg. 451 - 454 della sentenza di secondo grado), rispettivamente infliggendo le relative pene principali ed accessorie; e di altri imputati, ancora, per reati

di altra natura.

Con particolare riferimento ai delitti di sangue, la Corte affermava la responsabilità di:

- BRUNO FRANCESCO, in relazione all'omicidio di GALLINA STEFANO ed al tentato omicidio di SIMONETTA MARIA, condannandolo alla pena di anni 25 di reclusione e di Lit. 3.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- BUFFA FRANCESCO, in relazione al tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, condannandolo alla pena di anni 15 di reclusione e di Lit. 1.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- CUCUZZA SALVATORE, in relazione al tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, condannandolo alla pena di anni 18 di reclusione e di Lit. 10.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- GRECO GIOVANNI, in relazione al tentato omicidio di GRECO GIUSEPPE fu Nicola ("scarpazzedda"), condannandolo alla pena di anni 15 di reclusione e di Lit. 1.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- GRECO MICHELE, in relazione agli omicidi di



INZERILLO SALVATORE, TERESI GIROLAMO, DI FRANCO,
FEDERICO, ANGELO e SALVATORE, SEVERINO VINCENZO e
SALVATORE, GNOFFO, MANDALA', MOZZOLA, MAFARA
GIOVANNI, MAFARA FRANCESCO, GRADO ANTONINO, DI
GREGORIO, TERESI FRANCESCO PAOLO, IENNA, GRADO
ANTONINO (classe 1948), DI FRESCO GIOVANNI,
D'AGOSTINO, DI FRESCO FRANCESCO, MANDALA'
FRANCESCO, ROMANO, SPICA ANTONIO, CORSINO,
FRANZOLIN, RAITI, FERLITO, DI BARCA, DI LAVORE,
GRECO SALVATORE, CINA', DALLA CHIESA, SETTI
CARRARO, RUSSO, BUSCETTA BENEDETTO ed ANTONINO,
GENOVA, D'AMICO ANTONINO e D'AMICO ORAZIO,
FICANO GASPARE e FICANO MICHELE, AMODEO PAOLO,
BELLINI, AMODEO GIOVANNI, PESCO, ed al tentato
omicidio del CONTORNO, condannandolo alla pena
dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa,
anche per reati associativi e per quelli connessi
ai delitti predetti; l'imputato restava variamente
assolto dagli altri omicidi ascrittigli, fra cui
quelli nelle persone del dr. GIULIANO, del
capitano BASILE, del prof. GIACCONE, del BONTATE e
del DI CRISTINA;

- LUCCHESI GIUSEPPE, in relazione all'omicidio di BONTATE STEFANO ed al tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 10.000.000, anche per reati associativi;
- MADONIA FRANCESCO, in relazione all'omicidio del capitano BASILE ed al tentato omicidio di MUSANTI SILVANA, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per i reati associativi; l'imputato restava assolto dagli altri, numerosissimi omicidi ascritti, consumati o tentati, e dai reati connessi;
- MANISCALCO SALVATORE, in relazione agli omicidi di BUSCEMI RODOLFO e di RIZZUTO MATTEO, condannandolo alla pena di anni 25 di reclusione e di Lit. 3.000.000 di multa, anche per reati concorrenti;
- MARCHESE ANTONINO, in relazione agli omicidi di LO IACONO e del PERI, condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa, anche per reati associativi;
- MARCHESE GIUSEPPE, in relazione all'omicidio del

A handwritten signature in dark ink, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be 'G. Madonia'.

RUGNETTA, condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa, anche per reati associativi;

- MONTALTO GIUSEPPE e MONTALTO SALVATORE, in relazione all'omicidio di INZERILLO SALVATORE ed ai tentati omicidi di SPITALE FRANCESCO e di CAPUANO AGOSTINO, condannando il primo alla pena della reclusione di anni 25 e della multa di Lit. 3.000.000 ed il secondo alla pena dello ergastolo e della multa di Lit. 10.000.000, anche per reati associativi;

- PROVENZANO BERNARDO, in relazione alla più parte degli omicidi, tentati o consumati, che gli erano ascritti (tra cui i più rilevanti per le qualità soggettive delle vittime), condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa, anche per reati associativi; l'imputato era assolto con formule varie dai restanti delitti contro la vita;

- PULLARA' GIOVAN BATTISTA, in relazione agli omicidi di TERESI GIROLAMO, DI FRANCO GIUSEPPE, FEDERICO SALVATORE, FEDERICO ANGELO, condannandolo

alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi; l'imputato restava assolto da altri reati di sangue;

- RIINA SALVATORE, nei cui confronti erano assunte statuizioni eguali a quelle concernenti il PROVENZANO, in considerazione della comune qualità di rappresentanti della "famiglia" di Corleone, facente capo a LEGGIO LUCIANO (detenuto), in seno alla "cupola";

- ROTOLO SALVATORE, in relazione agli omicidi RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, RAGONA e GIACCONE, condannandolo alla pena dello ergastolo ed alla multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi, dagli altri addebiti similari l'imputato era assolto con formule varie;

- SANTAPAOLA BENEDETTO, in relazione ai fatti della "strage della Circonvallazione" ed agli omicidi DALLA CHIESA, SETTI CARRARO e RUSSO, condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa anche per reati associativi;

- SENAPA PIETRO, in relazione agli omicidi di TAGLIAVIA GIOACCHINO, FIORENTINO ORAZIO, RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, LO IACONO, PERI, condannandolo alla pena dell'ergastolo e di Lit. 200.000.000 di multa, anche per reati associativi; l'imputato era assolto dall'omicidio di PATRICOLA FRANCESCO;

- SINAGRA ANTONIO, in relazione agli omicidi LO VERSO, FALLUCCA, RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, MIGLIORE, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi e di altra natura;

- SINAGRA VINCENZO di Antonino (classe 1956), in relazione agli omicidi RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, MIGLIORE, condannandolo alla pena della reclusione di anni 21 e della multa di Lit. 10.000.000, anche per reati associativi e di altro genere;

- SINAGRA VINCENZO di Salvatore (classe 1952), in relazione agli omicidi LO VERSO, FALLUCCA, RUGNETTA, BUSCEMI, RIZZUTO, RAGONA, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi e di altra natura; l'imputato era invece assolto, con formule

varie, da altre imputazioni di omicidio (nelle persone di AMBROGIO, GENNARO, DI FAZIO, FINOCCHIARO, CALABRIA, SCALICI);

- SPADARO FRANCESCO, in relazione agli omicidi TAGLIAVIA e FIORENTINO, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 10.000.000, anche per reato associativo; l'imputato era invece assolto dall'imputazione concernente l'omicidio PATRICOLA;

- VERNENGO PIETRO, in relazione all'omicidio del RUGNETTA, condannandolo alla pena dell'ergastolo e della multa di Lit. 200.000.000, anche per reati associativi e di altro genere; egli era assolto da altri delitti di sangue.

A carico di vari imputati condannati, la Corte poneva le pene accessorie e le misure di sicurezza come per legge, nonché, quando del caso, l'obbligo del risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Essi restavano assolti dagli altri omicidi, consumati o tentati loro ascritti, con formule varie.

Tra i soggetti condannati, ai soli AZZOLI RODOLFO,

BUSCETTA TOMMASO, BRUNO FRANCESCO, CONTORNO SALVATORE, CORALLO GIOVANNI, D'AMICO BALDASSARRE, DE CARO CARLO, DI MARCO SALVATORE, GASPARINI FRANCESCO, GRECO GIUSEPPE (classe 1954), MANISCALCO SALVATORE, MONTALTO GIUSEPPE, PERINA GIOVANNI, SCADUTO GIOVANNI, SINAGRA VINCENZO (classe 1956), TOTTA GENNARO, VASSALLO ANDREA, ZERBETTO ALESSANDRO erano concesse le attenuanti generiche, ritenute prevalenti soltanto nei confronti del BUSCETTA, del CONTORNO, del DE CARO, del SINAGRA, del TOTTA e dello ZERBETTO, in ragione degli apporti probatori conferiti nel procedimento.

Ancora in materia di delitti contro la vita, è utile segnalare che restavano assolti, con formule varie, dagli omicidi, consumati o tentati, loro ascritti, ADELFO FRANCESCO, ADELFO GIOVANNI, ADELFO SALVATORE, ARGANO GASPARE, BRUSCA BERNARDO, CALO' GIUSEPPE, CAPIZZI BENEDETTO, CORALLO GIOVANNI, D'ANGELO GIUSEPPE, GAMBINO GIUSEPPE, GERACI ANTONINO, LO IACONO PIETRO, MARCHESE MARIO, MOTISI IGNAZIO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI, PROFETA SALVATORE, PULLARA' IGNAZIO, SPADARO VINCENZO,

SCADUTO GIOVANNI, TINNIRELLO GAETANO, ZANCA ONOFRIO, ZANCA CARMELO, SCAGLIONE SALVATORE ed altri ancora, pur essendo molti di essi condannati per reati associativi o in materia di stupefacenti. I numerosi delitti di omicidio, e reati connessi, ascritti a PRESTIFILIPPO MARIO GIOVANNI, ritenuto uno dei più feroci sicari delle cosche mafiose, erano dichiarati estinti per morte del reo, intervenuta per assassinio nelle more del dibattimento di primo grado.

E' superfluo, poi, fare cenno delle statuizioni, anche di condanna, assunte in primo grado nei confronti degli imputati GRECO GIUSEPPE fu Nicola ("scarpazzedda"), MARCHESE FILIPPO, RICCOBONO ROSARIO, BONO GIUSEPPE, cui erano ascritti parecchi delitti contro la vita, unitamente ad altri reati, essendo stata disposta nei loro confronti, in sede di appello, la separazione del giudizio, ai sensi dell'art. 89 C.P.P. (del 1930), data la sopravvenienza di elementi deponenti indiziariamente per la loro scomparsa.

Nei confronti di GRECO MICHELE (oltreché di

altri), altra sezione della stessa Corte d'Assise aveva pronunciato, in data 17.11.84, sentenza di condanna alla pena della reclusione di anni 24 per l'omicidio di MARCHESE PIETRO, e per il ferimento di CAMPORA DOMENICO, materialmente consumato da sicari nella casa circondariale di Palermo il 25.2.82. Il procedimento, contraddistinto con il nr. 51/85 R.G., era poi riunito, nel giudizio di appello, a quello principale di cui sopra, recante il nr. 52/88, cui era altresì unito, allo stesso fine, il procedimento nr. 43/87, a carico di MARTELLO UGO e RANDAZZO VITO VINCENZO, assolti con sentenza di detta Corte d'Assise in data 25.3.87 da imputazioni per reati associativi, finalizzati anche al traffico di stupefacenti.

Alla base delle decisioni rese nel procedimento principale, il giudice di primo grado poneva i seguenti principi (concernenti aspetti generali, comuni a più imputati), di cui è utile una sommaria enunciazione, anche per l'opportuno confronto con le successive vedute della Corte d'Assise d'Appello.

S. Miller

In tema di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei c.d. collaboranti, e dei chiamanti in correttezza, riteneva il giudice di poterla verificare positivamente, pure nei limiti dettati dalla necessaria prudenza in materia di evidente delicatezza, per una serie di considerazioni centrate sulle motivazioni psicologiche afferenti a ciascun dichiarante, per il disinteresse manifesto a false incolpazioni in presenza anche di autoaccuse tanto più inducenti a valutazioni di complessiva credibilità, per l'accertata autonomia delle fonti rivelatrici, conferente maggior credito al coincidente risultato delle plurime propalazioni, tanto più asseverato da marginali discrasie, per la ritenuta sussistenza di riscontri obiettivi, per la consonanza delle rivelazioni con i risultati scaturiti direttamente dalle indagini di polizia, comunque ponendo l'esigenza indeclinabile del riscontro esterno alle fonti soggettive, tuttavia da intendersi non quale conferma analitica di ciascun brano della singola dichiarazione accusatoria, ma quale

S. M. M. M.

conferma anche parziale, delimitata cioè a taluni aspetti o a punti specifici della propalazione, eventualmente derivabile anche da concorrente, purché genuinamente autonoma chiamata, se in grado di conferire alla prima fonte la necessaria integrazione per farla assurgere a valenza di prova, secondo il libero convincimento del giudice.

Con particolare riferimento agli atti collaborativi del BUSCETTA e del CONTORNO (certamente, i maggiori "pentiti" presenti nel procedimento, a prescindere dalle nuove fonti acquisite nel dibattimento di appello), la Corte, disattesa la tesi aprioristica della totale inutilizzabilità in quanto proveniente da coimputati, confessi malfattori, ne sottolineava la credibilità complessiva, anche sulla considerazione di uno specifico interesse alla verità dei fatti narrati, pena la facile smentita aliunde, a nulla rilevando, peraltro, il sentimento di odio o il desiderio di vendetta eventualmente ravvisabili all'origine delle confessioni, perché incanalatisi in forme di

apprezzabile collaborazione con le autorità dello Stato, anziché di reazione cruenta tipiche della cultura mafiosa. Distingueva, poi, tra vere e proprie chiamate in correità, o indicazioni di reità specifiche, abbisognevole di particolari delibazioni anche alla luce dei necessari riscontri, e semplici esposizioni sulla struttura e sulle attività dell'organizzazione mafiosa, ritenute parti integranti delle rispettive ammissioni di responsabilità per reati associativi; aggiungeva, inoltre, specifici ed approfonditi esami di ciascun dichiarante (ed altresì degli altri collaboratori SINAGRA, CALZETTA, MARSALA, DI MARCO), tratteggiandone il percorso criminale - serbatoio di preziose informazioni poi rivelate -, i contatti con l'ambiente di riferimento, l'atteggiamento processuale, visto nei momenti essenziali, anche in contrasto con gli accusati, ed il tutto rapportando al previo e certo radicamento di ognuno nella realtà criminale mafiosa, poi da essi descritta con ottica "dall'interno".

La sussistenza dei requisiti giuridici

S. Malle

dell'associazione per delinquere e di quella di tipo mafioso era attentamente riscontrata dalla Corte sulla base delle ricostruzioni in fatto consentite dal complesso degli elementi probatori acquisiti, denotanti una stessa realtà associativa operante sino al 29.9.82 ed anche successivamente, alla quale riteneva, dunque, di applicare i modelli giuridico-penali cronologicamente appropriati, ai sensi degli artt. 416 e 416 bis C.P., rispettivamente, tra di questi introducendo il criterio della reciproca autonomia, con conseguente irrogazione di duplice sanzione, tuttavia temperata a mezzo della generalizzata applicazione dell'istituto della continuazione ai condannati per doppio reato (capi 1 e 10 della rubrica).

In tale prospettiva, la Corte riteneva di ravvisare nella associazione denominata "cosa nostra" non già una pluralità scollegata di cosche mafiose, liberamente ed autonomamente operanti, senza legami diversi da quello genericamente finalistico, ma una unitaria organizzazione di tipo federalistico - verticistico, articolata su strutture

territoriali prefissate, corrispondenti all'ambito localistico di ciascun gruppo di base, fruente di autogoverno per le questioni di esclusivo interesse, ma raggruppate verticalmente per quelle di più ampio respiro, secondo una rastremazione gerarchica sostenuta da organi intermedi, confluenti al vertice nel direttorio unico costituito dalla "cupola" o "commissione", impersonato dai rappresentanti delle più cospicue "famiglie" e deputato al governo generale dell'organizzazione, e perciò all'assunzione delle più rilevanti decisioni; il tutto, secondo regole di funzionamento, estese anche al campo sanzionatorio, costituente un vero "corpus" di disciplina interna.

In tal senso, la Corte utilizzava e riscontrava le fonti confidenziali sopraindicate, nonché le dichiarazioni precedentemente ed informalmente rese da DI CRISTINA GIUSEPPE (esponente mafioso di spicco, assassinato nell'anno 1978, nell'ambito di oscuri contrasti fra le cosche) al capitano ALFIO PETTINATO, comandante la compagnia

S. Moller

carabinieri di Gela, oltreché materiale di varia natura.

Integrando tali risultanze con quelle concernenti la genesi storica e lo svolgimento della c.d. guerra di mafia, nel periodo di tempo compreso tra l'aprile 1981 e la prima metà dell'anno 1983, ed all'uopo utilizzando prevalentemente le versioni del BUSCETTA e del CONTORNO, secondo l'antitesi mafia vincente - mafia perdente, la Corte riteneva di poter far carico ai membri della stessa "commissione" (nel cui ambito, intanto, si riteneva avessero preso netto ed incontrastato sopravvento le cosche corleonesi, di Ciaculli, di Corso dei Mille, e quelle alleate, tutte appartenenti alla linea "vincente") della più parte degli omicidi consumati, in qualità di mandanti coordinati dal capo dell'organismo, GRECO MICHELE, sia pure con variazioni individuali imposte dall'applicazione del principio giuridico all'uopo individuato, nell'ambito del concetto della responsabilità penale personale, perciò ritenendosi insufficiente la sola qualità di componente del direttorio,

St. Madler

essendo necessario il concorso di ulteriore ed integrativo elemento di personale collegamento con il singolo fatto delittuoso (sotto l'aspetto materiale, strumentale o anche logico), che fungesse da chiusura del circuito indiziario innescato dalla qualità rivestita, non potendosi, infatti, escludere la possibilità, del resto concretamente verificata in taluni casi, di iniziative delittuose individuali, non sostenute, cioè, dall'assenso determinante o coadiuvante di altri membri della "cupola".

Su tale base, la Corte elaborava criteri atti a discriminare, sul piano logico-fattuale, i fatti deliberati dallo organismo di vertice da quelli di più ristretta matrice, includendo nel novero dei primi, ad esempio, gli omicidi del BONTATE, dell'INZERILLO, di loro parenti e collaboratori, in quanto ritenuti esiti primari e consequenziali dello sterminio decretato dai gruppi vincenti (predominanti nella "commissione") contro quelli perdenti, nonché gli omicidi DALLA CHIESA, BASILE, GIULIANO, ed altri pure consumati nelle persone di

altri pubblici dipendenti, perché valutati quali fatti di eccezionale rilievo, consumati al fine di paralizzare la risposta dello Stato allo strapotere mafioso ed ai sottostanti interessi criminali - finanziari, che nella "cupola" trovavano coagulo strategico.

A sostegno di tali convincimenti e, più in generale, della ritenuta unitarietà del fenomeno mafioso - almeno ai livelli più elevati e delle sue manifestazioni eminenti - la Corte sottolineava che lo stesso fucile kalashnikov, usato nel tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, era stato precedentemente impiegato nel danneggiamento dei vetri blindati della gioielleria CONTINO (contro cui erano state sparate raffiche, probabilmente a scopo di prova), nel tentato omicidio delle guardie private SPITALE e CAPUANO, nell'omicidio INZERILLO e, assai verosimilmente, in quello del BONTATE, oltreché nella c.d. "strage della Circonvallazione", in cui era altresì apparso un secondo fucile kalashnikov, successivamente usato nei fatti di Via Carini (gli omicidi dei coniugi

Handwritten signature

DALLA CHIESA e dell'agente RUSSO), unitamente all'omologo; e che nella predetta strage, oltreché nell'omicidio dell'INZERILLO e, probabilmente, in quello del BONTATE, era stato impiegato uno stesso fucile cal. 12, caricato a lupara, poi adoperato anche nelle uccisioni di via Carini.

Tali risultanze erano desunte da accertamenti peritali-balistici espletati nel procedimento, pure contestati dalle difese degli imputati con argomentazioni varie, disattese efficacemente dalla Corte e non riprodotte, poi, nei motivi di ricorso.

Nei confronti di associati estranei alla "cupola", ma avvantaggiati dai delitti deliberati e dalle altre vicende criminose di cui trattasi - spesso trasversalmente decise all'interno di una stessa cosca, per la risistemazione delle posizioni dominanti in conformità alla linea impostasi dal vertice - o comunque costretti ad una scelta di campo nel medesimo senso, riteneva la Corte che la semplice adesione morale al programma attuativo o la aspettativa di possibili utilità non ne

legittimasse l'affermazione di colpevolezza concorsuale, secondo gli ordinari criteri in materia di concorso nel reato.

In tema, ancora, di reato associativo, chiariva preliminarmente la Corte di primo grado che la qualifica di "uomo d'onore", spesso usata dai chiamanti in correità per l'individuazione di singoli associati, non sottintendesse una mera condizione soggettiva di adesione morale, scevra di risvolto penale, ma descrivesse, invece, una concreta condotta di partecipazione alla associazione mafiosa, introdotta con il solenne rituale dell'affiliazione e consistente nello irritrattabile impegno di una personale ed illimitata disponibilità per il raggiungimento degli scopi del gruppo.

Stabiliva, poi, il concetto che, nel difetto di provato recesso, gli imputati del reato di associazione per delinquere, per condotta partecipativa alla cosca mafiosa in periodo anteriore al 29.9.82, dovessero rispondere anche del delitto di associazione di tipo mafioso,

S. Maller

successivamente introdotto, sempreché nel concreto comportamento sussistessero gli estremi della nuova disciplina; e riteneva, peraltro, interrotta la permanenza del vincolo nel caso di intervenuta detenzione.

Nella stessa materia, si poneva la Corte il quesito, praticamente assai irrilevante, se sia ipotizzabile il concorso nel delitto associativo, necessariamente plurisoggettivo, da parte di estranei all'organizzazione, secondo le regole generali, con decisiva differenziazione rispetto alle contigue ipotesi di favoreggiamento, personale o reale; e risolveva il dilemma con l'individuazione di possibili condotte di concorso nei casi di attività collaterali dirette a favorire o ad agevolare l'associazione nel suo complesso, delimitando quelle di favoreggiamento o di ricettazione ai casi di aiuto, interessato o no, ad uno o più associati, secondo gli elementi di fatto pertinenti a ciascuna fattispecie.

Sui rapporti tra associazione per delinquere comune (o associazione di tipo mafioso) ed associazione

per delinquere al fine di commettere reati in materia di stupefacenti, opinava la Corte che, ferma restandone la reciproca autonomia, trattandosi dunque di reati materialmente concorrenti (e ciò in base al principio della possibile, coeva appartenenza di una o più persone ad una pluralità di associazioni distintamente operanti), non fosse consentita, in concreto, ipotesi di continuazione fra l'una e l'altra, pel difetto della indispensabile condizione della identità soggettiva dei partecipanti a ciascuna associazione, essendo state accertate, in fatto, composizioni parzialmente disomogenee di quella mafiosa e dell'altra volta al traffico delle droghe; mentre identità di disegno criminoso era ravvisata tra il delitto ex art. 75, secondo comma legge 685/75 e quello di cui agli artt. 71 e 74 nr. 2 e 5 e 1^o e 2^o cpv. della stessa legge (capi 13 e 22 della rubrica), sussistendone le condizioni in fatto, nonché tra l'associazione comune o di tipo mafioso ed i singoli reati-scopo.

Sempre con riferimento al reato associativo di tipo

M. M. M.

mafioso, ritenuta indiscutibile l'applicazione del comma secondo dell'art. 416 bis C.P. ai promotori ed ai capi di "cosa nostra", la Corte stabiliva altresì l'estensione a tutti i partecipi, a titolo oggettivo, delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto del medesimo articolo, concernenti rispettivamente la disponibilità di armi e l'impiego di proventi da delitto per l'acquisizione del controllo di attività economiche, fornendo, a quest'ultimo riguardo, plurimi esempi di infiltrazioni mafiose nei commerci e nella industria, con metodi soppressivi delle regole della libera concorrenza.

Era pure ritenuta applicabile allo stesso reato associativo, nel difetto di esplicita previsione normativa, l'aggravante del numero alle persone, ai sensi dell'art. 112, nr. 1, C.P..

In relazione, poi, alla diversa associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, nonché ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge, relativa, la Corte escludeva le aggravanti di cui al comma ultimo dell'art. 75 ed al nr. 5 dello

stesso art. 74, non risultando comprovati il possesso e l'uso di armi nei corrispondenti fatti. Nella soggetta materia, riteneva pure che l'imponenza del traffico accertato e di connessi, plurimi aspetti (dal procacciamento della materia prima in lontane aree, ai processi di raffinazione eseguiti in Sicilia, dal collocamento del prodotto raffinato, allo impiego dei capitali ricavati) rivelasse ex se l'esistenza di complessa ed unitaria gestione da parte di potenti gruppi associati, operanti sotto il controllo e la direzione di quello denominato "cosa nostra", peraltro estesi ad ogni segmento della imponente macchina organizzativa, ancorché affidato separatamente all'attività materiale di un singolo gruppo. Tutto ciò induceva lo stesso giudice di primo grado a ravvisare costantemente, in relazione ai reati ex art. 71 della legge speciale, l'aggravante di cui al comma secondo del successivo art. 74, indistintamente per tutti gli imputati giudicati colpevoli.

Circa il regime giuridico della prova, la Corte

afferitava - in aggiunta alle considerazioni formulate in tema di attendibilità degli imputati collaboranti - la ritualità e l'utilizzabilità delle ricognizioni fotografiche da essi espletate nei confronti di numerosi coimputati in sede istruttoria, che riteneva al contempo strumenti di verifica della credibilità dei dichiaranti, allo stato delle indagini, ed utili mezzi di prosecuzione degli accertamenti, previa constatazione del regolare espletamento delle relative formalità.

In relazione, infine alle prove assunte all'estero (negli Stati Uniti d'America ed in Svizzera, soprattutto), sia da autorità giudiziarie italiane che da quelle locali, la Corte ne riteneva la piena utilizzabilità nel procedimento, purché raccolte in conformità alla legge del luogo e non contrastanti con le norme italiane di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 31 delle preleggi al codice civile, condizione negativa, questa, verificata in concreto anche con riferimento a dichiarazioni rese da soggetti con veste sostanziale di coimputati sotto



garanzia di impunità, ritenute utilizzabili almeno per contenuto accusatorio, se non per quello autoaccusatorio.

III - LA SENTENZA DI SECONDO GRADO

Avverso le sentenze di primo grado proponevano impugnazione parecchi imputati, talune parti civili, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città.

Riuniti i tre procedimenti sopraindicati, la Corte d'Assise d'Appello operava, con ordinanze dibattimentali e con la sentenza finale, la separazione del giudizio nei confronti di vari imputati, tra cui il RICCOBONO, MARCHESE FILIPPO, GRECO GIUSEPPE ("scarpazzedda"), SALOMONE ANTONIO, BONO ALFREDO, BONO GIUSEPPE e SCAGLIONE SALVATORE; di altri constatava l'avvenuto decesso, dichiarando conseguentemente estinti i reati rispettivamente ascritti; dichiarava l'inammissibilità degli appelli della pubblica accusa nei confronti di

numerosi imputati, nonché di impugnazioni interposte da vari prevenuti; ordinava altresì la separazione del giudizio nei confronti dei relativi imputati riguardo all'uccisione del capitano BASILE, nonché per l'omicidio del RUGNETTA relativamente al solo imputato MARCHESE GIUSEPPE; e pronunciava, in data 10.12.90, sentenza di merito nei confronti dei restanti 365 imputati.

Di questi, 86 erano assolti, per non aver commesso il fatto, dai reati ascritti, in riforma parziale o totale dell'impugnata sentenza, con cui erano stati condannati o assolti con formula dubitativa.

Nei confronti degli altri le precedenti statuizioni di condanna erano confermate in tutto o in parte, salvo talune dichiarazioni di improcedibilità, per precedente giudicato.

Erano altresì adottate, in accoglimento dei gravami del P.M., talune riforme in pejus, ma di ciò si dirà più diffusamente in prosieguo, nei limiti dell'esame delibativo dei proposti ricorsi.

Pur nell'inopportunità, in questo momento, dell'analitica menzione delle decisioni della Corte

di secondo grado, è utile ricordare, almeno con riferimento ai delitti più rilevanti, che incisive pronuncie di riforma si registravano nel campo dei reati contro la vita.

Tra gli altri, GRECO MICHELE era assolto dalla maggior parte degli omicidi, consumati o tentati, dei quali era stato ritenuto responsabile in primo grado, e la sua colpevolezza restava confermata per i soli fatti in danno dell'INZERILLO, di TERESI GIROLAMO, di DI FRANCO GIUSEPPE, di FEDERICO SALVATORE e FEDERICO ANGELO, di MARCHESE PIETRO e di CONTORNO SALVATORE; ne era, inoltre, affermata ex novo la responsabilità in ordine all'omicidio del BONTATE, da cui era stato precedentemente assolto.



Da quest'ultimo delitto era invece assolto LUCCHESI GIUSEPPE.

MONTALTO GIUSEPPE e MONTALTO SALVATORE erano assolti dall'omicidio dell'INZERILLO e dai tentati omicidi dello SPITALE e del CAPUANO.

Il PROVENZANO era assolto da tutti i reati contro la vita ritenuti a suo carico in prime cure; ed

anche nei confronti del RIINA la sentenza d'appello fortemente delimitava il campo delle responsabilità, che restringeva, oltreché al tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE, ai soli omicidi del BONTATE, dell'INZERILLO, di MARCHESE PIETRO, nonché di TERESI GIROLAMO, del DI FRANCO e dei due FEDERICO, "rectius" con riforma in pejus, per quest'ultima parte, della sentenza assolutoria precedente.

ROTOLO SALVATORE era assolto dal delitto di omicidio in persona del RAGONA ed il SANTAPAOLA da quelli in danno dei coniugi DALLA CHIESA e dall'agente RUSSO.

SINAGRA VINCENZO di Salvatore (classe 1952) era assolto dallo omicidio del RAGONA; e SPADARO FRANCESCO e SENAPA PIETRO da quello del TAGLIAVIA.

Tutte le assoluzioni erano, naturalmente, pronunciate con formula piena, ai sensi dell'art. 530 del vigente C.P.P., estesa ai reati connessi. Ogni altra statuizione assunta in primo grado, sempre in materia di delitti contro la vita (eccezion fatta, ovviamente, per quelle afferenti

ad alcuni imputati estromessi dal procedimento) restava confermata, salve marginali riforme, per prescrizione o per altro, concernenti delitti connessi.

In materia di attenuanti, erano revocate quelle generiche concesse in primo grado a BRUNO FRANCESCO ed a CORALLO GIOVANNI, nonché a GRECO MICHELE, relativamente all'omicidio di MARCHESE PIETRO; dette attenuanti, equivalenti alle aggravanti contestate, erano invece concesse a DI PACE GIUSEPPE, LIPARI GIUSEPPE, LUPO GIUSEPPE, MARINO MANNOIA FRANCESCO, PERINA GIOVANNI, SALVO IGNAZIO, TAORMINA GIOVANNI e ad altri la cui posizione qui non interessa.

A sostegno delle statuizioni or ora ricordate in estrema sintesi, la Corte di secondo grado disattendeva, preliminarmente, eccezioni di nullità dell'istruzione e del giudizio di merito, sollevate sotto vari profili, non escluso quello di pretesa incompetenza per territorio, ma soprattutto in relazione alla dedotta violazione del principio di monocraticità del giudice dell'istruzione

SS. MM. AA.

formale, condotta, invece, congiuntamente da più giudici; riteneva, poi, manifestamente infondati i rilievi di illegittimità costituzionale, proposti, anche e soprattutto, sotto l'aspetto della concreta violazione del diritto di difesa, in rapporto ai brevi termini processuali avuti a disposizione per l'espletamento delle relative incombenze ed alla mole inusitata, per converso, degli atti del procedimento ed alla complessità delle imputazioni ivi trattate; ed affermava, quindi, l'adesione alle soluzioni scelte dal primo giudice sulla varia problematica del processo, quando da essa non espressamente modificate. E sulle questioni di principio, o comunque attinenti a posizioni comuni, stabiliva quanto segue:

- riteneva assorbita l'imputazione di associazione per delinquere comune in quella di tipo mafioso - con irrogazione di pena unica, nei casi di condotte omogenee, ricadenti nella seconda previsione, ma radicate già in tempo precedente la data del 29.9.82, coincidente con l'entrata in vigore della legge nr. 646 del 1982;

- confermava la distinzione e l'autonomia fra i reati associativi predetti e l'associazione finalizzata alla consumazione di reati in materia di stupefacenti, trattandosi, a suo giudizio, di fenomeni criminosi ricadenti in ambiti diversi e come tali separatamente considerati, ancorché con reciproche interferenze; ed a tale riguardo accertava altresì la sostanziale correttezza delle contestazioni formulate nei capi di accusa riguardanti i reati in materia di stupefacenti (ancorché supponenti la esistenza di unitaria associazione al contempo mafiosa e volta al traffico delle droghe), contestazioni, difatti, ben suscettibili di ridimensionamento in esito al giudizio;
- confermava la configurabilità di un medesimo disegno criminoso tra reati associativi e reati-fine o tra reati associativi diversi, con la doverosa riserva dell'accertamento in concreto del requisito normativo (l'unicità del disegno criminoso) all'uopo indispensabile;
- stimava necessaria la verifica in concreto, caso

Sc. M. P. M. P. M. P.

per caso, dei possibili effetti interruttivi dello intervenuto stato detentivo, rispetto alla permanenza del vincolo associativo, con rifiuto di aprioristiche tesi estreme e confliggenti;

- confermava, in ordine al delitto ex art. 416 bis C.P., la sussistenza della contestata aggravante di cui al comma quarto dell'articolo (la disponibilità di armi), anche sul presupposto della relativa detenzione soltanto da parte di alcuni associati; e similmente riteneva la estensibilità a tutti i partecipi dell'aggravante prevista nel comma sesto, peraltro osservando, per l'una e l'altra, che ciascun associato era certamente a conoscenza dei connessi presupposti in fatto, attesa la condizione di operatività nell'associazione "cosa nostra";
- escludeva, invece, l'aggravante di cui all'art. 112, nr. 1 C.P. nel predetto reato associativo, in difetto di espressa previsione legislativa;
- confermava l'aggravante di cui all'art. 7 legge 31.5.05, nr. 575 (come modificato dall'art. 18 legge 13.9.82 nr. 646), contestata a taluni imputati in relazione al medesimo delitto

associativo di tipo mafioso, reputando necessaria e sufficiente la già acquisita qualità di persona sottoposta a misura di prevenzione, indipendentemente dall'attualità della stessa misura al momento di commissione del reato;

- confermava le vedute del primo giudice sui soggetti estranei all'organizzazione criminosa, concorrenti con associati nel raggiungimento degli scopi sociali, esclusa - naturalmente - la ipotesi di occasionale compartecipazione ad un singolo delitto;

- rinviava a specifico esame individuale l'accertamento concreto delle aggravanti collettivamente contestate per reati in materia di stupefacenti; in linea di massima, riteneva sussistente l'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 74 legge 685/75, ed eliminava quella di cui al comma terzo del medesimo articolo, salve - appunto - diverse determinazioni individuali.

Circa la metodologia di valutazione della prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei c.d. "collaboranti", imputati degli stessi reati o

di reati connessi, la Corte di secondo grado rammentava, innanzitutto, l'acquisizione ex novo (successivamente, cioè, al giudizio di primo grado) di ulteriori fonti probatorie dello stesso tipo, costituite dalle rivelazioni di CALDERONE ANTONINO (imputato in altro procedimento e fratello di CALDERONE GIUSEPPE, già capo della "famiglia" di Catania, ucciso nell'anno 1978), di PELLEGRITI GIUSEPPE e di MARINO MANNOIA FRANCESCO, imputato in questo procedimento, in buona parte confermativa di quelle già note, provenienti soprattutto dal BUSCETTA, dal CONTORNO, dal SINAGRA, dal CALZETTA e da altri; ed attribuiva specialmente a quella di CALDERONE elevata attendibilità, siccome proveniente da soggetto informato ed, al contempo, indifferente alle sorti del processo.

Affrontando le varie e delicate questioni, afferenti alla specifica materia, anche alla luce delle disposizioni del nuovo codice di procedura penale (artt. 192, secondo, terzo e quarto comma e 195, primo, secondo e terzo comma, il primo di

immediata applicazione anche nei procedimenti soggetti al rito abrogato), la Corte constatava, in primo luogo, la già espletata osservanza, sulla base delle regole giurisprudenziali dominanti, dei nuovi criteri normativi, mercé l'utilizzazione di riscontri di qualsiasi tipo e natura, in grado di asseverare l'attendibilità delle fonti rivelatrici, nell'ambito dell'insopprimibile principio del libero convincimento del giudice, insuscettibile di restrizioni o condizionamenti legali circa regole di valutazione delle risultanze probatorie, ancorché doverosamente ancorato alla necessità di una delibazione delle medesime propalazioni nel contesto di ogni elemento di risulta, eventualmente atto ad accreditarne la veridicità.

Disattese, pertanto, le contrapposte e rigide tesi di piena ed autosufficiente attendibilità dei c.d. pentiti, ovvero di totale inutilizzabilità delle stesse fonti - e sottolineata, a tal riguardo, l'ambivalenza del medesimo dato normativo (l'art. 192 precitato) nelle difformi e teoriche

prospettazioni dell'accusa e della difesa, pervenute a conclusioni opposte sulla base di comuni punti di partenza - la Corte di secondo grado affermava, nell'ambito del premesso concetto di fondo, l'esigenza dell'esame analitico della singola propalazione, della sua genesi, delle correlazioni interne ed esterne, con il corollario della frazionabilità valutativa di ciascuna e della ricerca accurata delle ragioni del mendacio per quelle parti risultate non veritiere; e ciò al fine di una complessiva delibazione, anche con il sussidio di elementi esterni (ivi comprese, naturalmente, ulteriori chiamate o indicazioni di reità) ovvero di convalide intrinseche, derivanti da procedimento logico - induttivo, con esclusione, tuttavia, della funzione di riscontro in narrazioni anche veritiere, ma prive di significazione rispetto al fatto-reato indagato, ovvero in quelle bensì pertinenti alla oggettività del fatto narrato, ma prive di implicazioni probatorie rispetto agli autori.

Reietta, dunque, la tesi dello screditamento totale

della fonte confidenziale, ancorché accertatamente menzognera o reticente su uno o più parti della narrazione, e specularmente disattesa quella opposta della affidabilità in toto del pentito, se accertatamente veritiero per qualche parte, la Corte di secondo grado tracciava la linea pragmatica della ricerca, caso per caso, degli argomenti di convalida del depono, non necessariamente provvisti di autonoma e sufficiente forza probatoria, bastandone l'efficacia indiziaria in grado di integrare quella propria della narrazione offerta dal collaborante, ai fini dell'accreditamento di questa stessa.

Riassuntivamente, la Corte del merito riteneva di ravvisare riscontri significativi alle varie chiamate in correità (o in reità) nel numero, nella pluralità e nella concordanza delle varie fonti - almeno sugli aspetti principali dei fatti rivelati - previo accertamento della genuinità e dell'autonomia di ciascuna, documentate, fra altro, da discrasie e contrasti reciproci circa punti secondari e marginali; e, soprattutto, considerava

Sup. Male

fattore eminente di attendibilità la visione globale degli avvenimenti riferiti, la cui concatenazione logica e cronologica offriva, a suo avviso, la dimostrazione della sostanziale coincidenza tra i fatti accaduti - del resto incomprensibili con diversa chiave di lettura - e le ragioni genetiche in merito rivelate dagli stessi pentiti, sia pure - si è detto - con diversità narrative comprensibili, del resto assumibili quali sintomi di genuinità, escludenti ipotesi di accordi fraudolenti.

E tuttavia il secondo giudice credeva, in esito a rinnovato ed approfondito riesame della materia, imposto anche dalle numerose e sottili critiche delle difese, di riguardare sotto luce in parte originale le dichiarazioni dei due principali collaboratori (il BUSCETTA ed il CONTORNO), ponendo in dubbio il quadro genetico della c.d. guerra di mafia, descritto specialmente dal primo, con la sottostante antitesi mafia-buona, mafia-cattiva, di cui rifiutava il fondamento storico-logico. Ravvisava, invero, in quella narrazione soprattutto

lo sforzo della minimizzazione, se non proprio dell'occultamento, di gravi responsabilità personali o di gruppi amici (ad esempio, del gruppo BONTATE-INZERILLO), alla cui iniziativa, legata al ruolo predominante esercitato nel traffico degli stupefacenti, ed ai connessi, prodromici effetti di conflittualità interna a "cosa nostra", faceva risalire - in conformità anche al precitato rapporto di polizia del 13.7.82 - il progetto di sterminio di cosche contrapposte (i corleonesi ed i loro alleati), quale conseguenza di una appropriazione di fondi comuni, loro contestata, progetto cui conseguiva la reazione cruenta degli avversari, nel frattempo avvertiti del piano ordito a loro danno, e che così davano inizio alla lunga stagione di morte, che ne doveva decretare il trionfo, pur con momentanei rovesci.

Cogliendo, in tal senso, reticenze e menzogne dei dichiaranti (ovvero delle fonti primarie da essi poste in campo, BADALAMENTI GAETANO e SALAMONE ANTONIO nel caso di BUSCETTA), la Corte ne traeva motivo non per revocare in dubbio la loro

attendibilità complessiva, ma per diversamente delineare la matrice e gli schieramenti effettivi di tale conflitto (peraltro caratterizzati non dallo scontro frontale tra cosche, ma da divisioni trasversali esistenti nei vari gruppi). E li interpretava come esito e manifestazione di contrapposte violenze riferibili all'una o all'altra delle alleanze confliggenti, piuttosto che come dimostrazione del soverchiante ed incontrastato prevalere delle c.d. "cosche vincenti" (o mafia cattiva, secondo le prospettazioni del BUSCETTA) su quelle "presenti" (o mafia buona, secondo la stessa fonte).

Ciò, in definitiva, portava i giudici di secondo grado ad assegnare allo stesso BUSCETTA (ma l'archetipo di valutazione era esteso ad altre fonti propalatorie) diversi livelli di attendibilità: rilevante ed affidabile quanto alla descrizione generale della organizzazione mafiosa, alla sua articolazione funzionale nei vari gradi operativi, alla composizione personale dei raggruppamenti territoriali, ai legami di vertice;

Arden

abbisognevole, invece, di particolare oculatezza valutativa, soprattutto per emendarne interessate reticenze o mirati indirizzi fuorvianti, in relazione ai fatti di sangue ricadenti nella c.d. guerra di mafia ed alle connesse responsabilità individuali, ovvero in rapporto agli omicidi di pubblici funzionari.

Pertanto, pur concordando con il primo giudice quanto alla visione unitaria o verticistica di "cosa nostra" (ed in tale ambito le lotte intestine erano considerate sviluppo inevitabile di contrapposizioni interne ai fini di conseguire l'ambita supremazia, concettualmente non ostative della ravvisata concentrazione piramidale), e pur condividendone il pensiero circa la esistenza e le funzioni - di raccordo, direttive e punitive - della c.d. commissione (o "cupola"), la Corte di secondo grado riteneva di accertare la responsabilità dei componenti di tale organismo, in relazione ai delitti contro la vita, non già con mero ed automatico riferimento alla qualità rivestita ovvero con assiomatico criterio di

necessario ed inevitabile assenso, da parte di ciascuno, ad ogni deliberazione di rilevante portata. Ma pur ponendo il generale principio della corresponsabilità per le decisioni adottate e dell'irrilevanza del dissenso individuale non accompagnato da aperta sconfessione e dall'abbandono della organizzazione (tenuto conto della preventiva accettazione del deliberato, per effetto dello stesso inserimento nell'organo direttivo e del conseguente assenso prestato alle sue regole), sottolineava l'esigenza dello accertamento concreto, quantomeno, della personale partecipazione alla riunione deliberativa, affinché lo interessato potesse esercitarvi un utile dissenso, e perciò della dimostrazione di un apporto apprezzabile al momento decisionale.

Made

Ma, soprattutto, rilevava la Corte la necessità che la valutazione degli enunciati criteri di responsabilità individuale fosse preceduta - quale antecedente logico indeclinabile, alla stregua della mutata visione della guerra di mafia - dall'individuazione di un interesse effettivo della

organizzazione mafiosa, intesa nel suo complesso, alla deliberazione ed esecuzione di ciascuno degli omicidi trattati nel procedimento, interesse dunque riconducibile collettivamente all'organo societario supremo, deputato alla sua vigile tutela - fra altri compiti istituzionali - ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti, salvo, poi, l'accertamento di personali responsabilità.

E proprio sul versante della preliminare ricerca dello specifico interesse collettivo, la Corte operava un netto distacco dai convincimenti del giudice precedente, muovendo da una autonoma lettura delle acquisite risultanze, in parte imposta dalle accertate reticenze o menzogne presenti nei racconti di alcuni pentiti, in parte suggerita dalla delineazione di moventi diversi per numerosi omicidi. Tali moventi venivano ricondotti non già ad unitaria, onnicomprensiva e prefissata strategia (in definitiva ritenuta poco credibile, in numerosi casi, per il concreto appuramento di motivazioni specifiche e particolari o per l'evidente sproporzione tra il modesto ruolo della

Handwritten signature

vittima e la gravità della punizione inflitta
ovvero tra il labile vincolo di parentele con il
CONTORNO o con il BUSCETTA e la feroce eliminazione
del soggetto coinvolto), bensì alla configurazione
di diversi e più incisivi ruoli svolti dagli uccisi
nelle vicende di mafia e nelle connesse, cruenti
contrapposizioni, complessivamente caratterizzate
da comportamenti anche reattivi dello schieramento
già ruotante attorno al BONTATE ed all'INZERILLO
(vedasi l'omicidio di GRAVINO MICHELE, avvenuto
il 7.1.82).

Con particolare riferimento ai delitti contro
pubblici ufficiali e funzionari, ma anche, più in
generale, per altri delitti contro la vita, la
Corte poneva in dubbio il criterio, recepito dal
primo giudice, per cui ogni crimine di rilevante
portata fosse attuabile soltanto con il consenso
preventivo e collettivo della "commissione".
Rilevava, anche sulla base di esempi concreti, la
possibilità di deviazioni da tale regola (estratta
dalle dichiarazioni dei collaboranti e pur
affermata in linea di massima), attesa la

prospettabilità di una variegata casistica di finalità operative, non esclusa quella di far ricadere su gruppi avversi la responsabilità di un grave fatto. Da qui, secondo la Corte dell'appello, la necessità, ma anche la difficoltà, del rintraccio di uno scopo comune, riferibile con certezza all'associazione nella sua globalità, quale condizione preliminare per l'attribuzione di precise responsabilità alla "commissione" ed ai suoi singoli componenti.

Procedendo su tale linea interpretativa, il secondo giudice riteneva, con riferimento agli omicidi che saranno poi oggetto di ricorso del Procuratore Generale di Palermo, di escludere quello interesse comune nei fatti riguardanti, ad esempio, l'uccisione del dr. GIULIANO, la c.d. "strage della Circonvallazione", l'eccidio di via Carini, l'assassinio dell'agente di P.S. CALOGERO ZUCCHETTO, per ciascuno dei quali riteneva di individuare moventi particolari, riconnessi piuttosto a ragioni del traffico degli stupefacenti ed a condotte facenti capo a gruppi interessati in

tale commercio (al gruppo RICCOBONO, ad esempio, per le due stragi del giugno e del settembre 1982, poi verosimilmente seguite dallo sterminio dei suoi componenti, ipotizzato quale reazione della organizzazione alle improvvise iniziative così assunte).

Con riserva di migliore illustrazione dei criteri utilizzati dalla Corte in relazione ad ognuno dei delitti predetti (si rinvia alla esposizione dei motivi del ricorso del P.G. di Palermo, come in appresso), si può riassuntivamente dire che, a giudizio dello stesso giudice di secondo grado, restavano ascritti alla commissione (e per essa ai soli GRECO MICHELE e RIINA SALVATORE) i pochi omicidi superiormente indicati ed il tentato omicidio del CONTORNO, mentre sul piano soggettivo era confermata la estraneità ai fatti del CALO', del BRUSCA, del GERACI, del MADONIA, ritenuti a vario titolo indifferenti all'interesse scatenante. A carico di costoro erano mantenute le sole imputazioni per reati associativi, al pari di altri componenti, di secondo rango, dello stesso

Sei Arden

organismo; l'assoluzione integrale del PROVENZANO, sempre in tema di omicidi, era poi giustificata dal ruolo di semplice gestore degli affari economici della cosca, attribuitogli in contrapposizione a quello decisionale assunto dal RIINA in seno alla commissione.

Notevoli convergenze si registravano, invece, nelle opinioni dei due giudici del merito riguardo agli omicidi ascritti alla cosca di Corso dei Mille, la cui genesi e fisionomia, attinenti soprattutto ai momenti esecutivi, erano concordemente valutate, con riferimento determinante alle propalazioni del CALZETTA e di SINAGRA VINCENZO (classe 1956), salve talune difformità, discendenti da più penetrante verifica delle fonti da parte del secondo giudice. Analoghe impostazioni, e statuizioni coincidenti, era dato cogliere nelle due sentenze di merito in materia di reati associativi e per quelli concernenti gli stupefacenti, oltreché per reati minori, salve le già precisate divergenze su aspetti secondari dei profili giuridici, in entrambe prospettandosi l'attendibilità complessiva

A handwritten signature in dark ink, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be 'G. Mader'.

delle numerose ed incrociate fonti propalatorie, peraltro sussidiate da riscontri oggettivi, quali sequestri di droghe in più occasioni ed in diversi luoghi, e scoperte di raffinerie clandestine.

IV - LE TEMATICHE PRINCIPALI DEI RICORSI PER

CASSAZIONE

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello hanno proposto ricorsi gli imputati in epigrafe, nei confronti di numerosi dei quali, oltreché nei riguardi di altri, ha pure proposto impugnazione il Procuratore Generale di Palermo. Va segnalato, tuttavia, che parecchi ricorrenti imputati non hanno depositato motivi, ovvero la loro impugnazione è risultata inammissibile per altre cause, come meglio si dirà. Il P.G., a sua volta, ha coltivato il ricorso, con regolari motivi, soltanto nei confronti di 128 imputati.

A. Nell'impossibilità e nell'inopportunità, nella presente sede espositiva, di analitiche rassegne delle motivazioni contenute nei singoli ricorsi (ma ciò sarà fatto in prosieguo), è utile, tuttavia,

far cenno di quelle di comune interesse, che toccano punti della decisione collettivamente pertinenti a gruppi di imputati, e che saranno oggetto di cumulative considerazioni da parte di questa Corte regolatrice.

a) - In tema di questioni preliminari, è stata rinnovata da molti ricorrenti l'eccezione di nullità dell'istruzione formale, e degli atti conseguenti e successivi, per dedotta violazione del principio di monocraticità del giudice, perché espletata da più magistrati nella sua interezza, ancorché su delega del capo dell'ufficio, ma al di fuori del caso di avocazione, e di rinnovata delega anche plurima ai sensi dell'art. 17 disp. regolam. del C.P.P. del 1930, norma vanamente richiamata, dunque, dal giudice del dibattimento per la reiezione dell'eccezione tempestivamente formulata.

E' stata pure riproposta la doglianza di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio (e degli atti successivi) per irregolare deposito degli atti istruttori - furono depositate copie fotostatiche,

anche illeggibili, e non gli originali - deposito avvenuto, oltretutto, in forma monca, perché non comprensivo degli atti stralciati e di quelli pervenuti in ufficio dopo la scadenza del termine di cui all'art. 372 del predetto codice.

Del pari, è stata variamente sottolineata, anche sul piano della dedotta illegittimità costituzionale, la impossibilità di svolgere una adeguata difesa nei vari stati o gradi del giudizio, per l'esiguità dei termini normativi o prorogati, rispetto all'eccezionale complessità del procedimento.

b) - Corali, insistite, variegate sono state le critiche mosse dagli imputati circa la valutazione delle fonti propalatorie raccolte nel procedimento, critiche ed assunti riassumibili nelle seguenti enunciazioni, che di fatto esauriscono il contenuto generale dei ricorsi in materia:

- sono nulle le dichiarazioni rese dal CONTORNO, nel dibattimento di 1° grado, in stretto ed incomprensibile dialetto, impeditivo di tempestive valutazioni e confutazioni, a nulla rilevando la

successiva interpretazione in lingua italiana,
tardivamente intervenuta;

- sono nulle le dichiarazioni - confessorie ed
accusatorie - rese dal MARINO MANNOIA FRANCESCO e
poi introdotte nel giudizio di appello, perché
rilasciate in altra sede processuale dapprima al
giudice istruttore, poi allo stesso magistrato,
divenuto P.M., secondo le regole del nuovo rito
processuale, che non ne avrebbe consentito
l'utilizzazione in questo procedimento, ormai
pervenuto al grado d'appello, risultando così
viziata la conferma datane in detta medesima sede
dal proponente, peraltro in modo sommario ed
onnicomprensivo;

- v'è stata illogicità e manifesta contraddizione
nello accredito globale delle chiamate, almeno
sui punti nodali del procedimento, malgrado le
menzogne, le reticenze, le insufficienze e le
smentite accertate dalla stessa sentenza di
secondo grado a carico di ciascuna fonte (tali da
incrinare o da svilirne decisamente il contenuto e
l'attendibilità del dichiarante), del resto

Handwritten signature

raramente verificata sul piano intrinseco o approfondita nelle varie componenti;

- è stato sostanzialmente invertito il doveroso ed essenziale criterio di valutazione della chiamata in reità o in correità, dato rappresentativo di natura indiziaria e di per sé sprovvisto di sufficiente efficacia probatoria, elevato dal giudice di secondo grado al livello di elemento sufficiente per la ricostruzione del fatto, se non contraddetto da altra fonte o non ritrattato in modo esauriente;

- è stata negletta la portata innovativa dell'art. 192 del vigente codice di procedura penale, e del suo terzo comma in particolare, che esprime una regola legale inderogabile nella specifica materia, e si è riaffermato, per contro, il principio del libero convincimento del giudice, nella sua più illimitata portata di criterio di giudizio insuscettibile di restrizione normativa, e ciò in dispregio del chiaro disposto della nuova disciplina, che se tale principio ha conservato per lo apprezzamento della prova, tuttavia ne ha

SS Malcu

notevolmente ridotto il raggio di azione vincolandolo con la regola del comma terzo della norma in questione;

- è stato violato il criterio che individua in elementi di prova estrinseca e cioè in dati storici esterni alla propalazione, i coefficienti di riscontro di questa stessa, arbitrariamente ritenuti sostituibili da altri di ordine logico - deduttivo, al più afferenti alla sola attendibilità intrinseca;

- è stato inesattamente affermato che la concordanza reciproca tra dichiarazioni autonome costituisce riscontro incrociato, con palese violazione del principio per cui il riscontro, confermativo dell'attendibilità di una chiamata in correità, deve essere costituito da elemento certo, in grado di integrare la portata probatoria di quella asseveranda, che non potrebbe ricevere eguale effetto da altro elemento della stessa natura e parimenti monco; la c.d. "convergenza del molteplice" è ammissibile alla sola condizione della previa verifica positiva di almeno parte

M. M. M.

degli elementi in comparazione, pena lo scadimento nella c.d. "circolarità della prova"; e comunque, il criterio della pluralità delle fonti, quale garanzia di reciproco riscontro, è stato nella fattispecie disatteso quantomeno nella mancata verifica dell'autonomia genetica di ciascuna fonte, risultando dagli atti la provenienza da unica matrice di polizia delle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO e quella temporalmente successiva delle propalazioni del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, del resto modellate sulle precedenti, ampiamente pubblicizzate ed allo stesso MARINO MANNOIA già personalmente note per la sua partecipazione al dibattimento di primo grado, in cui quelle erano state rese;

- inoltre, la sentenza di secondo grado ha di fatto abbandonato, nell'esame delle singole posizioni, il criterio programmatico - valutativo da essa stessa preannunciato - ed ancorato alla necessità del cauto utilizzo della propalazione nel contesto di ogni altra emergenza processuale - finendo con il collegare le statuizioni di colpevolezza alla

sola fonte apparente, ancorché inficiata o compromessa da risultanze contrarie, intrinseche o esterne;

- è stato dal giudice ritenuto sostanzialmente soddisfatto l'obbligo del riscontro, se positivamente acquisito in ordine alle circostanze del fatto narrate dal propalante o alla personale partecipazione dello stesso dichiarante, con pretermissione della necessità dell'ulteriore riscontro riguardo alla partecipazione di ogni soggetto accusato;

- non sono state verificate le fonti primarie delle rivelazioni versate nel procedimento, per lo più "de relato", donde la loro inutilizzabilità, né, ancora, è stata controllata in modo approfondito la condizione primaria dell'autonomia genetica delle voci propalatorie del BUSCETTA come del CONTORNO, del CALDERONE e del MARINO MANNOIA, la terza dichiaratamente nutrita da confidenze fatte dal fratello GIUSEPPE, ucciso nel 1978, e successivamente da quella di un cugino, la quarta emersa, addirittura, soltanto dopo l'esaurimento

S. M. S.

della prima fase dibattimentale, nel cui corso l'imputato aveva avuto modo di apprendere la totalità delle rivelazioni altrui - escluso il CALDERONE - così potendo adattarvi le proprie;

- è stata illogicamente sopravvalutata l'importanza di avvenute ricognizioni fotografiche da parte dei "pentiti", spesso assunte a comprova di coeve propalazioni accusatorie a carico di soggetti effigiati, specie in materia di reati associati, in nulla asseverate, in realtà, da pregressa conoscenza personale, irrilevante - anche se effettiva - ai fini della prova delle ascritte condotte.

c) - Alla stregua di tali censure e di altre omologhe, gli imputati ricorrenti hanno denunciato il difetto e la contraddittorietà di motivazione presenti nell'impugnata sentenza, al cui sforzo ricostruttivo hanno assegnato, al più, la valenza di possibile ipotesi esplicativa dei fatti oggettivamente accertati, non escludente altro diverso contenuto.

Tra l'altro, anche con richiamo a precedenti

sentenze di questa Corte Suprema, è stato da taluni censurata la visione, nuova ed inusuale, del fenomeno mafioso, o almeno di quello oggetto del procedimento, quale insieme di cosche territorialmente distinte, ma ricomprese gerarchicamente in strutture unificanti, sino al massimo livello dirigente (la "commissione"); e si è affermato essere questa la conseguenza dell'acritica e non giustificata accettazione delle propalazioni dei vari collaboranti, poi refluita, ancora, nella valutazione dei reati attribuiti, con automatico meccanismo traslativo, ai membri del supposto direttorio centrale.

Coerentemente, è stata criticata la riconduzione della realtà criminale mafiosa nello schema di una unica organizzazione (dove la contestazione di ciascun imputato, in linea di massima, di un unico ed onnicomprensivo addebito associativo, anche imprecisato nei riferimenti locali e temporali), trattandosi, secondo i ricorrenti, di assunto confliggente con la verità storica, imperniata sulla pluralità di bande autonomamente operanti e

spesso in contrasto tra di loro. Né è mancata, da parte di taluni (ad esempio, il RIINA), la denuncia della natura puramente congetturale della individuata causa scatenante della guerra di mafia (il c.d. complotto BONTATE - INZERILLO), pur sostituita a quella difforme (il disegno egemonico dei corleonesi) configurata dal giudice precedente sulla base di propalazioni poi ritenute parzialmente inattendibili da quello di appello.

d) - La più parte dei ricorrenti imputati ha censurato, con motivi di natura personale integranti le esposizioni di comune interesse superiormente riferite, la ritenuta affiliazione singola alla associazione, generalmente denunciando difetti di motivazione e travisamenti di fatto a sostegno delle doglianze formulate. Tra l'altro, è stato dedotto che la qualificazione di "uomo d'onore", attribuita a molti dai c.d. pentiti e dalla Corte assunta a dimostrazione dell'ingresso degli accusati nella struttura mafiosa, sottintende non correttamente una responsabilità per "tipo di autore", che pone gli imputati nella impossibilità

Sc. M. S. L.

di difendersi su circostanze concrete.

Critiche di analogo tenore, ma ovviamente dimensionate alla natura dei reati ascritti e ritenuti, oltreché alla ricostruzione dei relativi fatti, sono state espresse dai ricorrenti imputati dei reati minori (furti, rapine, estorsioni etc.), che hanno sollevato parimenti il problema della valutazione dei collaboranti, tema fondamentale in ogni ambito del procedimento.

e) - Con riferimento agli stessi reati associativi, sono state comunemente proposte doglianze su specifici profili giuridici.

Si è censurata, in particolare, la ritenuta autonomia reciproca fra associazione di tipo mafioso ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, (con esclusione del dedotto concorso formale - *rectius*, concorso apparente di norme - ed irrogazione di duplice sanzione), pur in presenza di articolazione operativa sostanzialmente unica, essenzialmente destinata al procacciamento ed alla successiva elaborazione e rivendita di sostanze stupefacenti, ciò costituendo concretamente



l'oggetto principale, fra quelli normativamente possibili, dell'associazione mafiosa.

E' stata pure criticata, quanto al reato associativo di tipo mafioso, la ritenuta sufficienza della mera adesione al gruppo, ai fini della sussistenza del delitto, per il quale è invece richiesta la prestazione di un contributo causale anche minimo, purché apprezzabile, al raggiungimento degli scopi comuni.

Sotto altro aspetto, ed in relazione alla introduzione della figura criminosa di cui all'art. 416 bis C.P., con effetti dal 29.9.82, si è lamentata l'omessa verifica, caso per caso, dei requisiti di condotta prescritti dalla nuova ipotesi, rispetto a quelli precedentemente disciplinati dall'art. 416, e della permanenza del vincolo associativo posteriormente a tale data.

Con riferimento, poi, ai casi di intervenuta carcerazione dello associato, si è lamentato il mancato riconoscimento della interruzione forzata del rapporto associativo, deducendosi anche la carente verifica della protrazione di questo stesso

rapporto nella condizione detentiva oltre il limite temporale predetto, ai fini della concreta configurazione del nuovo reato, essendo illegittime le mere presunzioni di una permanente stabilità della partecipazione.

Un rilievo formulato da molti ricorrenti riguarda le circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis succitato ed ai commi quarto e quinto dell'art. 75 legge 685/75. L'applicazione di tali aggravanti è stata denunciata come illegittima, alla stregua delle intervenute sostituzioni del comma primo dell'art. 59 C.P., nonché dell'art. 118 dello stesso codice, in forza degli artt. 1 e 3 della legge 7.2.90 nr. 19, i quali dispongono che le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell'agente se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, e che le circostanze inerenti alla persona del colpevole siano valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. Ci si è doluti, in sostanza, che la Corte di secondo grado abbia omissis l'esame

Mader

delle condizioni legittimanti individualmente l'applicazione di dette circostanze.

f) - Molto diffuse, in materia di trattamento sanzionatorio, sono state le censure concernenti la determinazione della pena, il diniego pressoché generalizzato delle circostanze attenuanti generiche ovvero, in taluni casi, di quella della minima partecipazione, lamentandosi l'omessa indicazione delle ragioni individualmente inducenti alle assunte determinazioni.

Altrettanto frequenti sono state le doglianze in tema di misure di sicurezza, applicate ai sensi dell'art. 417 C.P. per i reati di associazione per delinquere e di tipo mafioso, senza il previo ed individuale accertamento - si è sostenuto - della qualità di persona socialmente pericolosa, a tenore dell'art. 31, secondo comma della legge 10.10.86 nr. 663; e da taluni si è altresì denunciata l'illegittimità dell'applicazione della misura della libertà vigilata, unitamente a quella detentiva.

g) - Alcuni ricorrenti hanno riproposto la

questione della loro condanna al risarcimento dei danni ed alle spese in favore di enti pubblici (lo Stato, la Regione siciliana, il Comune di Palermo), in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati associativi (di tipo mafioso e per traffico di stupefacenti), assumendo il difetto di legittimazione attiva e l'inesistenza di danno diretto in capo a dette parti civili.

h) - Sul piano delle posizioni individuali, è utile ricordare, almeno con riferimento ai fatti di maggiore rilevanza, che ampie censure sono state formulate dagli imputati condannati per i reati di omicidio.

Così GRECO MICHELE ha lamentato violazione di legge e difetto di motivazione, oltreché sui temi di comune interesse, sulle seguenti, specifiche circostanze:

non fu indicato dal DI CRISTINA quale membro della supposta - e comunque inesistente - "cupola"; dopo il delitto BONTATE si ritirò nei propri fondi, disinteressandosi di altro; negli stessi atti processuali manca il richiamo ad aspetti operativi

della carica di capo della commissione, attribuitagli dai collaboranti e peraltro connotata, nelle stesse parole di costoro, da aspetti di rappresentanza formale, anche per il difetto di prove sulla personale partecipazione a deliberazioni di morte; l'assoluzione dai reati concernenti gli stupefacenti ne dimostra la estraneità alle ragioni realmente determinative, secondo la stessa sentenza impugnata, della c.d. guerra di mafia, ed agli omicidi che ne seguirono.

Similmente il RIINA, premessa la nota critica alla valutazione dei "pentiti", anche per quanto attiene alla pretesa unitarietà dell'organizzazione mafiosa ed alla esistenza di un organo di vertice, ha censurato la natura puramente congetturale delle sue ritenute responsabilità, fatte discendere, con inammissibile automatismo, dall'attribuita, e peraltro denegata, partecipazione alla "commissione", comunque fondata su propalazioni incerte e contraddittorie, e peraltro compromesse dall'affermazione del MARINO MANNOIA, secondo cui

la c.d. guerra di mafia non fu che una lunga
sequela di vendette personali; ed analoghe censure
ha altresì formulato quanto ai reati associativi.

PULLARA' GIOVAN BATTISTA, condannato per il
quadruplici omicidio di TERESI, di DI FRANCO e dei
due FEDERICO, ha denunciato difetto di motivazione
e travisamento di fatto nella valutazione delle
discordi dichiarazioni propalatorie del CONTORNO
e del MARINO MANNOIA (le prime a lui favorevoli e
le seconde sfavorevoli), nonché dell'attribuita
prevalenza a queste ultime, pur caratterizzate da
lacune e salti logici su vari punti della
ricostruzione del fatto, oltreché dall'indicato
movente - del tutto inesistente, secondo la stessa
motivazione, nei riguardi almeno del DI FRANCO e
dei due FEDERICO -, non bastando all'uopo
l'ascritta assunzione della qualità di capo
provvisorio della "famiglia" di S. Maria del Gesù,
già comandata dall'ucciso STEFANO BONTATE, qualità
del resto comune a LO IACONO PIETRO, imputato
dello stesso reato, ma poi ampiamente assolto.

CUCUZZA SALVATORE, BUFFA VINCENZO e LUCCHESI

GIUSEPPE, a carico dei quali è residuata, in esito al giudizio di appello, la condanna per il solo tentato omicidio in persona di CONTORNO SALVATORE (oltreché per reati associativi), hanno denunciato difetto di motivazione e travisamento di fatto in ordine alla positiva valutazione delle accuse loro rivolte dalla parte lesa, il cui mendacio in ordine ad altri punti dello stesso fatto è pur emerso chiaramente, per essere recepito dalla stessa sentenza; il secondo, in particolare, ha denunciato l'artificiosità della ascritta funzione di vedetta (da un balcone avrebbe seguito e diretto le fasi dello scontro), per la ragione obiettiva della lontananza dell'abitazione dal luogo del fatto. E tutti hanno denunciato, peraltro, la mancata verifica della possibilità concreta che il denunciante, per vendetta, li avesse maliziosamente menzionati quali esecutori al posto dei veri responsabili.

Con complesse motivazioni, il SANTAPAOLA ha censurato per difetto logico e malgoverno delle regole processuali il giudizio di responsabilità

in ordine alla c.d. strage della Circonvallazione, pretesamente eseguita da ignoti anche su mandato suo e del RICCOBONO, deducendo ancora l'omessa valutazione di circostanze di fatto (la prevalente presenza di cosche palermitane nella consumazione del fatto, l'esistenza di una pluralità di cosche catanesi eventualmente collaboranti, la inesistenza, per contro, di elementi indiziari univocamente riconducenti alla presenza sicura di una di queste, l'inaccertato movente specifico), che, congiunte alle discordi e peraltro non riscontrate dichiarazioni dei pentiti, farebbero emergere vizi motivazionali cospicui e, al contempo, l'accreditamento di una ipotesi ricostruttiva difforme.

BRUNO FRANCESCO condannato quale concorrente materiale nella esecuzione dell'omicidio di GALLINA STEFANO (e del tentato omicidio di SIMONETTA MARIA), ha ripercorso le varie fasi dell'iter argomentativo dell'impugnata sentenza, che ha specificamente censurato nella parte relativa alla valutazione dei testi a discarico BIONDO e VITALE

(disattesi malgrado la genericità e la imprecisione di quelli contrari), della stessa parte lesa SIMONETTA, sostanzialmente a lui favorevole, e del teste d'accusa TAORMINA, sulla cui scorta si è pervenuti alla condanna, grazie alla confusione da costui fatta tra l'autovettura effettivamente coinvolta nel fatto dai veri responsabili (identificata dal teste LI CASTRI attraverso gli estremi di targa e poi rinvenuta bruciata a breve distanza dal luogo: si trattava di una Alfa Romeo Giulietta di color giallino) e quella di pertinenza del deducente (una Alfa Romeo Giulia 1300), forse transitante nei pressi, ma estranea al fatto. Coerentemente, il deducente ha censurato anche altri argomenti accessori di accusa, quali la protratta irreperibilità, il preteso nascondimento e la successiva riverniciatura della sua vettura, posti dalla Corte d'Assise d'Appello a sostegno concorrente della pronuncia.

In ordine al folto gruppo degli omicidi ritenuti a carico di membri della cosca di Corso dei Mille (SINAGRA VINCENZO detto "tempesta" classe 1952,

SINAGRA ANTONIO, SENAPA PIETRO, SPADARO FRANCESCO, ROTOLO SALVATORE, MANISCALCO SALVATORE, MARCHESE ANTONINO, VERNENGO PIETRO), va innanzitutto ricordata, per la singolarità nel vasto panorama di critiche diversamente incentrate, la doglianza di nullità della sentenza di primo grado, e degli atti successivi, promossa dallo stesso MARCHESE sul rilievo dell'avvenuto espletamento di attività dibattimentali nell'udienza del 23.3.86, tenutasi malgrado il suo assoluto e manifestato impedimento a comparire ed il negato consenso alla regolare prosecuzione.

Anche per questi reati, i ricorrenti hanno assunto posizioni comuni nella denuncia di gravi errori motivazionali circa la attendibilità delle fonti utilizzate (il CALZETTA e SINAGRA VINCENZO classe 1956), dolendosi che l'evidente inaffidabilità intrinseca di costoro, trapelata anche attraverso il manifestato sentimento di odio e di vendetta per gli incolpati, l'accertato mendacio di varie parti delle propalazioni, lo stesso giudizio critico espresso dai giudici sull'equilibrio mentale e

sulle doti di moralità dei dichiaranti, l'atteggiamento incerto e contraddittorio da costoro spesso assunto (ad esempio, le ritrattazioni del SINAGRA, ritenuto inattendibile in altra sede processuale), la sostanziale inesistenza di riscontri anche per le personali responsabilità ascritte ai vari imputati, abbiano alla fine condotto alla contraddittoria conclusione del generale accredito di tali chiamate, (salve le parti risultate non veritiere o comunque esaurientemente ritrattate), con il connesso pericolo di erigere il propalatore al rango di incensurabile arbitro delle sorti di ciascun incolpato. Le stesse censure, sono state espresse con particolare vigore rispetto alla fonte SINAGRA, sul rilievo che tale fonte si sarebbe dichiaratamente nutrita, in buona parte, di confidenze asseritamente provenienti dal cugino omonimo ("il tempesta"), e, dunque, costituirebbe ancor più nitida indicazione "de relato", smentita e contraddetta dal preteso referente.

A tali doglianze i predetti ricorrenti hanno

accompagnato ulteriori ed individuali censure di difetto di motivazione, anche per omessa considerazione degli argomenti di difesa esposti nei vari gradi di merito.

La ritenuta credibilità complessiva di SINAGRA VINCENZO classe 1956 è stata pure criticata sotto analoghi aspetti dai ricorrenti condannati per i reati contro il patrimonio, rispetto ai quali la stessa fonte ha costituito, unitamente all'altro collaborante DI MARCO, la prova prevalente dei fatti, ed in riferimento ad alcune rapine, si è aggiunto che tale prova non ha retto al confronto con le deposizioni delle parti lese.

B. Il ricorso del Procuratore Generale, complessivamente coltivato, come si è detto, nei confronti di 128 imputati, ha proposto varie questioni, talune di comune interesse, altre delimitate a singoli soggetti.

a) - Così, nei riguardi dei soli BAGARELLA LEOLUCA e LEGGIO LUCIANO, condannati per i reati di associazione per delinquere, è stato dedotto difetto di motivazione per l'esclusa protrazione

del vincolo mafioso oltre la data del 29.9.82, a cagione del loro stato detentivo, in teoria non impeditivo, secondo il ricorrente, della permanente associazione, attesa la loro qualità di capi di cosche ed il mantenimento in carcere di condotte chiaramente rivelatrici in tal senso.

Nei confronti dei soli DI PACE GIUSEPPE, LIPARI GIUSEPPE, SALVO IGNAZIO e TERESI FRANCESCO, è stata lamentata la concessione delle attenuanti generiche, basata su motivazioni inconsistenti e di puro stile, avulse da riferimenti fattuali specifici e talvolta in contrasto interno con la argomentazione giustificativa della condanna.

Di analogo tenore la censura riguardante la misura della pena, formulata nei confronti di 18 imputati (GAETA GIUSEPPE, SCADUTO GIOVANNI, GERACI ANTONINO, BAGARELLA LEOLUCA, LIPARI GIUSEPPE, SALVO IGNAZIO, TINNIRELLO GAETANO, TINNIRELLO LORENZO, GRAZIOLI SERGIO, PIPITONE ANGELO ANTONIO, LA MOLINARA GUERINO, MUTOLO GASPARE, MUTOLO GIOVANNI, VERNENGO RUGGERO, ZANCA CARMELO, SAVOCA GIUSEPPE, SPADARO TOMMASO, MADONIA FRANCESCO), e che ha assunto la

violazione dell'obbligo di motivazione, per la mancata giustificazione di comminatorie minime o prossime al minimo edittale, irrogate ad esponenti di primo piano di cosche mafiose o di gruppi impegnati nel traffico della droga. Ed anzi nei confronti di SAVOCA GIUSEPPE e SPADARO TOMMASO è stata denunciata l'irrogazione di una pena inferiore al minimo legale, nonché, riguardo al MADONIA, l'immotivata esclusione dell'aggravante di cui al comma terzo dell'art. 75 della legge sugli stupefacenti.

Questione di largo interesse è stata proposta, sub specie di violazione della legge penale sostanziale, (art. 81 cpv C.P.) nei confronti di 71 imputati (indicati nominativamente nelle pagg. 156 e 159 dei motivi del ricorso), che beneficiarono, in sede di condanna per vari delitti, dell'istituto della continuazione, anche tra reati associativi (semplice, di tipo mafioso o finalizzati al traffico di stupefacenti) e reati effettivamente consumati in esecuzione di fini collettivi. Richiamandosi al concetto tradizionale

di unico disegno criminoso, e facendo leva su un ragguardevole indirizzo giurisprudenziale, il ricorrente P.G. ha sostenuto la inconfigurabilità della continuazione fra reati associativi e reati-scopo - e ciò in contrasto con il difforme avviso della Corte di secondo grado - peraltro denunciando, in aggiunta, l'inosservanza concreta del criterio programmatico delineato dalla stessa Corte, concernente la verifica individuale delle ragioni di fatto eventualmente legittimanti il riconoscimento dell'identità del disegno criminoso.

b) - Con separati motivi, formulati singolarmente nei confronti di 44 imputati (BATTAGLIA ANTONIO, BATTAGLIA GIUSEPPE, BISCONTI ANTONIO, BRUNO FRANCESCO, BRUSCA BERNARDO, BUSCEMI SALVATORE, CASELLA GIUSEPPE, CIULLA CESARE, CIULLA SALVATORE, CIULLA GIOVANNI, DI CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, DI FRESCO ONOFRIO, DI SALVO NICOLA, FASCELLA ANTONINO, FAZIO SALVATORE, GRAVIANO BENEDETTO, GRAVIANO FILIPPO, GRAVIANO GIUSEPPE, GRECO MICHELE, GRECO SALVATORE, GUTTADAURO GIUSEPPE, INCHIAPPA

G. Mader

GIOVAN BATTISTA, LA ROSA ANTONINO, MESSINA EDOARDO,
MADONIA GIUSEPPE, MARCHESE SANTO, MOTISI IGNAZIO,
OLIVERI GIOVANNI, PATRICOLA STEFANO, PRESTI FILIPPO
GIOVANNI, SCAVONE GAETANO, SORESI GIUSEPPE, SPADARO
VINCENZO, TAGLIAVIA PIETRO, TINNIRELLO ANTONINO,
TINNIRELLO BENEDETTO, TINNIRELLO GIUSEPPE, URSO
GIUSEPPE, VERNENGO COSIMO, VERNENGO GIUSEPPE,
VERNENGO RUGGERO, ZANCA GIOVANNI, ZANCA ONOFRIO),
assolti da tutti o parte dei reati ascritti, il
P.G. ricorrente ha denunciato difetto di
motivazione e travisamento di fatti in ordine alle
statuite assoluzioni (per lo più concernenti reati
associativi), lamentando l'omessa considerazione e
l'erronea valutazione di elementi di colpevolezza
(dichiarazioni plurime di collaboranti, riscontri
oggettivi e situazioni personali) a ciascuno
pertinenti.

c) - Infine, con esposizione dettagliate, sulle
quali è opportuno un cenno meno sommario, che potrà
giovare per una migliore comprensione dei fatti
e, specularmente, degli assunti difensivi, il
ricorrente P.G. ha proposto doglianze avverso

le statuizioni di assoluzione per vari reati contro la vita, articolandole come segue e premettendo, quanto alle responsabilità dei membri della "commissione" (della quale ha dato per incontrovertibile la esistenza, la composizione e le funzioni, quali accertate nei giudizi di merito), la sufficienza della qualità rivestita per la refluenza su ciascuno della responsabilità delle decisioni assunte collegialmente, necessariamente presupponenti il consenso totalitario ovvero l'irrilevanza del dissenso individuale, fisiologicamente assorbito nella obbligatorietà - per tutti - dell'accettazione del deliberato. Pertanto, muovendo dalle premesse teoriche poste dal secondo giudice, ancorché non portate - a suo giudizio - alle naturali conseguenze logiche, il ricorrente ha affermato la superfluità di ulteriori elementi di collegamento di ciascun membro con il singolo delitto approvato, sotto l'aspetto concorsuale morale, essendo immedesimata la compartecipazione nella più ampia circostanza costituita dalla carica rivestita che, come tale, è

M. M. M.

rivelatrice di un consenso indefettibile, anche in assenza di un parere effettivo o, addirittura, in caso di volontà contraria.

Tanto più cogente tale criterio si appaleserebbe ineludibile nella fattispecie, in quanto all'interno della commissione si era compattato un gruppo prevalente imperniato sui corleonesi RIINA e PROVENZANO, con larghe adesioni nella famiglia di Ciaculli, capeggiata dai GRECO ed in altre alleate, gruppo che, eliminati ormai gli avversari BONTATE ed INZERILLO, non poteva non contare sulla unanimità dei consensi, ancorché talvolta ed individualmente non espressi in modo esplicito e formale, e comunque sempre seguiti, senza alcuna efficace opposizione, dalle feroci esecuzioni delle decisioni assunte.

In tale ambito, ha ritenuto ancora il deducente P.G., non avrebbe senso logico la statuizione di colpevolezza delimitata ai soli GRECO MICHELE e RIINA, e soltanto per alcuni delitti, una volta riconosciuta la riconducibilità dei fatti imputati all'unitaria "guerra di mafia", deliberata dalla

commissione nella sua intierezza, non importa se per spontanea iniziativa o per reazione al complotto ordito dal BONTATE e dallo INZERILLO per affari di droga.

Su tali presupposti logico-storici, il P.G. ha denunciato per difetto di motivazione e per violazioni di legge le totalitarie assoluzioni largite o confermate dal secondo giudice, per delitti contro la vita, al CALO', al PROVENZANO, a BRUSCA BERNARDO, a MADONIA FRANCESCO (salvo lo stralcio disposto per quest'ultimo relativamente al delitto BASILE) ed a GERACI ANTONINO, (Nenè) sulla base di una ritenuta non partecipazione alle concrete decisioni della commissione, di cui erano membri; ed ha, peraltro, lamentato l'omessa deliberazione di varie circostanze di fatto invece attestanti la presenza effettiva dei predetti alle sedute dell'organismo ed il loro interesse all'assunzione delle deliberazioni di morte, al pari degli altri membri eminenti.

Così ampliata ed individuata, preliminarmente, la schiera dei responsabili a pari titolo, nella

qualità spiegata, e perciò nella medesima veste di istigatori e di determinatori al compimento di delitti, il ricorrente P.G. ha proposto specifiche impugnazioni nei confronti dei sunnominati soggetti e per i fatti appresso indicati, antepoendo alle motivazioni particolari una generale censura sulla metodologia valutativa seguita dal secondo giudice riguardo a tali reati, che, già considerati dalla Corte d'Assise di primo grado quali preordinate tappe attuative della strategia annientatrice seguita dalla commissione verso le cosche avversarie ed i loro alleati (compresi il BUSCETTA, il CONTORNO, MARCHESE PIETRO e GRECO GIOVANNI, detto "Giovannello"), sono stati riferiti dal secondo giudice a motivazioni diverse, ovviamente seguite da statuizioni conclusive coerenti, e ciò su basi meramente congetturali, illogicamente allontanantesi, senza conforto oggettivo, dal criterio rettilineo e globalmente esplicativo osservato nel precedente giudizio, che era stato poggiato sulle plurime fonti rivelatrici. Dunque, nella soggetta materia, il ricorso è stato

SSM

proposto:

- nei confronti del RIINA e del PROVENZANO, già condannati in primo grado, e degli appellati GRECO MICHELE, BRUSCA BERNARDO, CALO' e MADONIA FRANCESCO, relativamente all'omicidio di DI CRISTINA GIUSEPPE, ed ai reati accessori e connessi. Al riguardo si è lamentata la pretermissione di elementi sintomatici della responsabilità dei gruppi palermitani nell'esecuzione del fatto, avvenuto nel capoluogo regionale, certamente con il consenso preventivo della commissione ed allo scopo, verosimilmente, di punire la vittima per la parte da lui avuta nel precedente omicidio di tale MADONIA FRANCESCO, capo di una cosca locale, delitto sgradito ai corleonesi e nel quale essi avevano ritenuto coinvolto anche BADALAMENTI GAETANO, all'uopo deposto dalla carica di capo della commissione;

- nei confronti del PROVENZANO, del CALO' e del BRUSCA, relativamente agli omicidi di BONTATE STEFANO e di INZERILLO SALVATORE, ed in reati connessi, oltreché per l'uccisione - contemporanea

- di TERESI GIROLAMO, del DI FRANCO, dei due FEDERICO e per quella successiva di D'AGOSTINO EMANUELE, ed ancora per il tentato omicidio di CONTORNO SALVATORE e di FOGLIETTA GIUSEPPE, già ritenuti a carico di GRECO MICHELE e del RIINA, perché ricondotti anche dal secondo giudice a certa responsabilità della commissione, dunque estensibile, alla stregua degli enunciati concetti di pari correttezza, agli imputati verso i quali l'impugnazione è stata proposta, (senza la precisazione, è opportuno notarlo, che dal delitto concernente il D'AGOSTINO sono stati assolti in appello tutti coloro che ne erano stati imputati pagg. 1081 - 1082 della sentenza);

- nei confronti di GRECO MICHELE, di BRUSCA BERNARDO, di RIINA, di PROVENZANO BERNARDO, del CALO', relativamente all'omicidio di DI NOTO FRANCESCO, ed ai reati connessi, certamente riferibili alla "commissione" dato lo spessore mafioso della vittima, già capo della cosca di Corso dei Mille e fedele amico di BONTATE e dell'INZERILLO, elementi orientativi questi,

illogicamente svalutati a favore di causali alternative puramente congetturali;

- nei confronti dei predetti GRECO, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO', relativamente all'omicidio di GNOFFO IGNAZIO, al tentato omicidio di PILLITTERI CARMELA ed ai reati connessi, dai quali gli imputati, raggiunti da consistenti elementi di reità, sono stati contraddittoriamente assolti sulla semplice supposizione di una eccessività della punizione inflitta rispetto al torto addebitato alla vittima (l'aver eluso una "convocazione", avanti alla commissione, per rendere conto della sua vicinanza al BONTATE), che invece poteva ben appalesarsi, nell'ottica mafiosa, come meritevole della sanzione estrema;

- nei confronti dei medesimi imputati in ordine agli omicidi di BADALAMENTI ANTONINO e di GALLINA STEFANO e del tentato omicidio di SIMONETTA MARIA (moglie del GALLINA), fatti consumati con una stessa arma verso soggetti appartenenti alla schiera di parenti od amici di BADALAMENTI GAETANO, naturali destinatari dell'offesa portata dai

50 Maler

residuo nucleo GRADO in terra di Spagna;

- nei confronti degli stessi imputati, relativamente all'uccisione di RUGNETTA ANTONINO, ed ai reati connessi, da cui sono stati assolti in grado d'appello per considerazioni consimili a quelle concernenti i delitti MAFARA e GRADO (la causale alternativa, legata al preteso impossessamento di droga da parte del CONTORNO) contro l'evidenza probatoria, invece conclamante la vera ragione dell'omicidio, già individuata negli stretti rapporti tra la vittima e lo stesso CONTORNO e nel tentativo di ottenere dal primo notizie per la localizzazione del rifugio del secondo, tenacemente ricercato dai killers della "commissione";

- nei confronti degli stessi imputati, relativamente agli omicidi di MANDALA' PIETRO, MAZZOLA EMANUELE, TERESI FRANCESCO PAOLO, IENNA MICHELE, GRADO ANTONINO, DI FRESCO GIOVANNI, D'AGOSTINO IGNAZIO, DI FRESCO FRANCESCO, MANDALA' FRANCESCO, CORSINO SALVATORE, BELLINI CALOGERO, SPITALIERI SALVATORE, nonché nei riguardi di

Handwritten signature

corleonesi contro l'entourage del vecchio nemico, nel frattempo espatriato; da qui, ad avviso del ricorrente P.G., la logica chiave di lettura dei fatti, riconducibili a decisione della commissione, come era stato ritenuto anche dalla Corte d'Assise di primo grado, apparendo per contro irrilevante l'argomento svalutativo usato dal secondo giudice ed incentrato sulla vecchia animosità intercorsa tra i due BADALAMENTI, in realtà superata da intervenuta pacificazione, alla cui stregua ANTONINO, e le persone a lui vicine, erano caduti sotto il sospetto dell'organismo centrale, timoroso di un loro apporto al paventato piano di riscossa da parte del cugino Gaetano.

A tali fatti deve ritenersi altresì legato l'omicidio di BADALAMENTI SILVIO, (nipote di BADALAMENTI GAETANO), in ordine al quale il ricorso del P.G. è stato proposto nei confronti degli stessi imputati nonché di MADONIA FRANCESCO, sulla base degli stessi argomenti critici;

- nei confronti degli stessi imputati, eccetto il MADONIA, relativamente agli omicidi di MAFARA

GIOVANNI, MAFARA FRANCESCO, GRADO ANTONINO, ed ai reati connessi, già ritenuti in primo grado a carico di taluni di essi, venendone poi tutti assolti per una ipotizzata alternativa causale, fondata sulle vicende connesse all'indebito prelievo di un ingente quantitativo di droga dal deposito comune da parte del CONTORNO, con l'aiuto degli alleati e cugini GRADO, collegati ai MAFARA; circostanze, queste, di cui il ricorrente ha lamentato l'accredito erroneo da parte del secondo giudice - con il conseguente smantellamento della tesi accusatoria - sulla sola base di ipotesi non riscontrate, contro le quali si ergevano solidi elementi di risulta, non considerati nel loro valore probatorio e da cui si poteva trarre invece l'argomentata conclusione che l'assassinio del GRADO era stato decretato dalla commissione per il rifiuto opposto della vittima alla richiesta consegna del parente e che analoga punizione era stata altresì decisa nei confronti dei MAFARA e di altri vicini al CONTORNO, tanto da determinare - circostanza pacificamente accertata - la fuga del

MADONIA FRANCESCO, limitatamente al solo omicidio BELLINI, essendo le vittime tutte parenti o amici del CONTORNO o dei cugini GRADO, e risultando conseguentemente i reati legati da unica matrice deliberativa, oltreché dalla identità delle armi usate nei molteplici episodi, prove certe, dunque, dell'inserimento di tutti in uno stesso quadro di sterminio, decretato dalla commissione verso il CONTORNO ed i suoi alleati, reali o potenziali; di talché, secondo il ricorrente P.G., sarebbe illogica ed immotivata la contraria opinione della Corte di secondo grado, basata sulla ricerca di ipotetici ed indimostranti moventi alternativi e stimolata soltanto da una ingenuamente creduta sproporzione fra tali e tanti delitti ed i ruoli secondari, marginali o comunque irrilevanti attribuiti agli uccisi;

- nei confronti del PROVENZANO, del BRUSCA e del CALO', relativamente all'omicidio di MARCHESE PIETRO ed al tentato omicidio (rectius: lesioni aggravate) in danno di CAMPORA DOMENICO; e nei confronti degli stessi imputati, nonché del GRECO

e del RIINA, relativamente agli omicidi di ROMANO PIETRO e di SPICA ANTONINO; per la prima parte, il ricorrente ha richiamato i criteri di pari responsabilità dei membri della "cupola", essendo già stati condannati per gli stessi fatti il GRECO ed il RIINA, a loro volta ricorrenti, mentre per gli altri due omicidi ha lamentato difetto di motivazione ed inadeguato apprezzamento in ordine allo stretto legame (tra l'altro attestato dalla comune fuga all'estero, sventuratamente per essi interrotta in Svizzera, ove furono arrestati per essere poi ricondotti in Italia) esistito tra il MARCHESE PIETRO, il GRECO GIOVANNELLO e lo SPICA, tra l'altro denotante eguale militanza nel conflitto di mafia e la similarità di persecuzione da parte delle cosche "vincenti" donde la riferibilità del triplice omicidio ad una comune matrice deliberativa, escludente possibili alternative, ipoteticamente avanzate dalla Corte di secondo grado addirittura con travisamento di risultanze processuali, nella parte, ad esempio, supponente la causale dell'omicidio SPICA in una

Spica

rapina del tutto estranea al contesto mafioso ed avvenuta, peraltro, dopo l'inizio della persecuzione a suo danno;

- nei confronti del GRECO, del RIINA, del PROVENZANO, del BRUSCA e del CALO', relativamente agli omicidi di GRECO SALVATORE (padre di GRECO GIOVANNELLO), di CINA' GIACOMO e di PESCO VINCENZO, ed ai tentati omicidi di GRECO ANGELO e di GRECO GIUSEPPE (fratelli dello stesso GRECO GIOVANNELLO), riconducibili, ad avviso del ricorrente, alla fuga del congiunto all'estero ed alla necessità, nell'ottica dei persecutori, di eliminare trasversalmente ogni suo potenziale referente in Sicilia; da qui l'eliminazione del padre, del CINA', cognato dello stesso SALVATORE GRECO, del PESCO, cognato del nonno di "Giovannello" e quella tentata dei fratelli, seguita poco dopo dall'esodo da Ciaculli degli altri familiari e dalla devastazione della loro casa, così emergendone la causale certa, anche per l'assenza di altre almeno indiziarie, comunque asseverata pure dal MARINO MANNOIA, e peraltro illogicamente rifiutata dal

secondo giudice sulla sola base di congetturazioni
diversive;

- nei confronti dei predetti imputati, nonché di
MADONIA FRANCESCO, relativamente agli omicidi di
FICANO GASPARE e FICANO MICHELE, GENOVA GIUSEPPE,
D'AMICO ANTONINO e ORAZIO, AMODEO PAOLO, BUSCETTA
VINCENZO e BENEDETTO, AMODEO GIOVANNI, ed ai reati
connessi, delitti tutti conseguenti alla c.d.
"tuffiata di Ciaculli" (tentato omicidio di GRECO
GIUSEPPE "scarpazzedda", attribuito a GRECO
"Giovannello"), la cui unica matrice, ad avviso
del ricorrente, è attestata non soltanto dalla
cronologia ravvicinata al fatto genetico, bensì
dall'uso di una stessa arma in ben sei degli
omicidi anzidetti e dall'appartenenza delle vittime
a contesti familiari, parentali o amicali facenti
capo al BUSCETTA ed allo stesso GRECO "Giovannello"
e cioè, in definitiva, alle cosche perdenti; donde
la naturale conducenza alla responsabilità del
gruppo avverso, radicato nel funzionamento della
"commissione", e lo speculare errore logico
compiuto dal secondo giudice, attardatosi

Greco

inutilmente nella ricerca di una matrice ascrivibile alla sola irata reazione di GRECO GIUSEPPE, ignara la commissione o con il mero consenso passivo di questa stessa, ovvero con ratifica successiva, ma agevolmente prevedibile, trattandosi di condotte assolutamente equivalenti - alla stregua di concetti già esposti - al consenso preventivo e di rafforzamento anche di iniziativa singola;

- nei confronti dei predetti imputati, ed inoltre del MADONIA e di GERACI ANTONINO (Nenè), relativamente all'omicidio del dr. GIULIANO, ed ai reati connessi, lamentandosi in particolare modo dal ricorrente - in aggiunta ai rilievi comuni concernenti il dolo dei membri della commissione ed i relativi risvolti psicologici - il difetto di motivazione logica in ordine alla individuazione della causale: questa è stata posta dal secondo giudice in un contesto dubitativo, comunque agganciato ai traffici di stupefacenti e semmai preferibilmente conducente a responsabilità del gruppo BONTATE - INZERILLO - MAFARA, contro

l'evidenza di un delitto consumato nell'anno 1979, e cioè in periodo di pace mafiosa, in cui più organizzazioni distinte si occupavano esclusivamente di stupefacenti (certamente non oggetto di monopolio del gruppo anzidetto), e tutte erano oggetto delle pluridirezionali indagini del funzionario, la cui solerte attività costituiva, dunque, un pericolo per l'intera consorteria; da qui l'interesse collettivo alla sua uccisione, logicamente conducente alla commissione, senza il cui consenso, del resto, non sarebbe stato possibile un crimine di tale rilevanza, tanto più che il RIINA ed il PROVENZANO erano stati direttamente colpiti dalla scoperta del c.d. "covo di via Pecori Giraldi", dovuta proprio all'acume del funzionario, con conseguente sequestro di droga e di altro; anche CALO', i cui uomini erano all'epoca inseriti nei traffici del BONTATE, era stato indirettamente danneggiato dal sequestro di due valigie contenenti 500.000 dollari, eseguito all'aeroporto di Punta Raisi, sempre ad iniziativa del dr. GIULIANO;

SSM

- nei confronti del GRECO, del RIINA, del
PROVENZANO, del BRUSCA e del CALO', relativamente
ai fatti di cui alla c.d. "strage della
Circonvallazione", per i quali è stato condannato
il solo SANTAPAOLA BENEDETTO, a sua volta
ricorrente; viene censurata dal P.G. l'attribuita
matrice degli omicidi relativi alla sola iniziativa
del SANTAPAOLA stesso e del gruppo RICCOBONO,
alleati nel traffico di stupefacenti ed
interessati, direttamente o indirettamente,
all'eliminazione di FERLITO ALFIO, avversario
soprattutto del primo nella mafia catanese; e tale
collegamento si reggerebbe sulla sola base di mere
ipotesi non persuasivamente legate alla ben nota
teoria del preteso impossessamento di droga da un
deposito comune da parte del CONTORNO e del
FERLITO; del tutto irrazionale poi appariva
l'assunto che il clamoroso episodio (ben 5
morti, di cui tre carabinieri di scorta) potesse
aver avuto luogo senza la preventiva approvazione
della commissione, di cui RICCOBONO faceva parte,
salva "ratifica" successiva, poiché esso poggiava

Handwritten signature/initials

sul nulla probatorio e decisamente era contrastato, fra l'altro, non solo dall'uso di armi già impiegate in delitti (BONTATE, INZERILLO, CONTORNO) sicuramente ascritti alla commissione ed interessanti l'intera organizzazione mafiosa, del resto soggetta nel suo complesso alle negative reazioni prevedibilmente innescate dalla feroce strage, ma anche e soprattutto dal significato convergente delle telefonate effettuate subito dopo il fatto da tale LICCIARDELLO GIUSEPPE (uomo del SANTAPAOLA e del CAMPANELLA CALOGERO, altro imputato nel presente procedimento) ad organi di polizia, contenenti chiare allusioni alle responsabilità della "direzione dei lavori" sedente in Palermo; vi era poi la smentita proveniente in definitiva, dalla vera causale già individuata in primo grado, riconnessa ai gravissimi contrasti tra il SANTAPAOLA ed il FERLITO, testimoniata da feroci scontri tra le rispettive bande avvenuti in Catania e peraltro riproducenti, a livello locale, la divisione tra cosche vincenti, cui era legato il primo, e quelle perdenti, alle

Giuseppe Licciar dello

quali il FERLITO era dimostratamente vicino;

- nei confronti dei predetti imputati, relativamente all'omicidio del prof. PAOLO GIACCONE, attribuito dal secondo giudice alla sola cosca di Corso dei Mille, lamentandosi dal ricorrente P.G. che non sia stato tenuto conto delle indicazioni fornite dal MARINO MANNOIA, che aveva esplicitamente parlato di deliberazione del delitto da parte della commissione, della portata rilevante, inoltre, del fatto di omicidio, consumato per la prima volta in persona di un perito giudiziario, e dell'uso specifico dello stesso caricatore, inserito nell'arma, che era stato già utilizzato nelle uccisioni di VINCENZO e BENEDETTO BUSCETTA, ricomprese nei numerosi delitti conseguenti alla "tuffiata di Ciaculli";

- nei confronti dei predetti imputati, ed altresì di MADONIA FRANCESCO, relativamente all'omicidio di ZUCCHETTO CALOGERO, ed ai reati connessi, dolendosi il ricorrente P.G. che all'accertata presenza dell'ucciso sul luogo dell'omicidio dei coniugi DALLA CHIESA e dell'agente RUSSO, subito dopo

tale fatto, il giudice di secondo grado abbia legato riflessioni ed ipotesi inutili ed inconcludenti sulle relative ragioni e sulle attività successive del giovane agente di P.G., per giungere a conclusioni fuorvianti circa le motivazioni dello omicidio, con indebita ed illogica svalutazione di risultanze positive, provenienti dai "pentiti", CALZETTA e MARINO MANNOIA e valorizzate dal primo giudice, che già avevano indicato il movente nella attività investigativa svolta dall'ucciso sul conto della cosca di Ciaculli e nel contributo decisivo da lui dato nell'arresto di MONTALTO SALVATORE, avvenuto appena 7 giorni prima dell'omicidio;

- nei confronti dei predetti imputati, ed inoltre del SANTAPAOLA, relativamente agli omicidi del generale DALLA CHIESA, della moglie EMANUELA SETTI CARRARO, dell'agente RUSSO, ed ai reati connessi, anche per questo capo criticandosi dal ricorrente l'uso "disinvolto" di ipotesi e di supposizioni (anche sotto forma di supervalutazione del depistaggio attuato da GIUSEPPE SPINONI onde far

ricadere la responsabilità sul SANTAPAOLA e su tale ALVARO, ritenuto dal P.G. semplice caso di mitomania) per giungere a un risultato - l'ipotizzata responsabilità del gruppo RICCOBONO - in contrasto con gli elementi positivi (le rivelazioni dei pentiti e l'identità delle armi usate, risultate per quelle adoperate nella strage della Circonvallazione ed in altri delitti ascritti alla commissione) che già avevano indotto il primo giudice al convincimento di colpevolezza, anche se soltanto nei riguardi di alcuni fra gli imputati; ed all'uopo il ricorrente P.G., premessa l'esclusione di "piste misteriose" nel tragico fatto, - e ciò in sostanziale concordia con la sentenza impugnata, che era pervenuta ad analoga conclusione circa talune vicende concernenti alcuni collaboratori e la stessa residenza del prefetto ucciso - ha lamentato ancora l'inadeguata valutazione delle rivendicazioni telefoniche pervenute, in duplice occasione, ad organi di stampa sulla c.d. "operazione Carlo Alberto" (nella prima telefonata, ignoti parlavano di operazione in

M. P. M. P.

corso, nella seconda, eseguita subito dopo l'agguato di via Carini, si diceva che l'operazione era "conclusa"); tali telefonate erano unite da evidente nesso logico e strategico e erano connotate da note fortemente provocatorie, denotanti l'iniziativa scaturente da un contropotere erettosi a sfida di quello dello Stato; senza dire della nessuna plausibilità che un delitto di tale e tanta gravità, veramente eccezionale per la statura del bersaglio colpito e per ogni altra intuitiva implicazione, potesse essere commesso nell'abitato di Palermo senza il preventivo consenso della commissione; altro travisamento il secondo giudice avrebbe compiuto non considerando che nella strage furono adoperati, fra altre armi, il kalashinkov abitualmente usato da GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", il che denotava chiaramente il concorso dei vertici dell'organizzazione criminale, e quello (successivamente non più comparso in Palermo) in possesso della mafia catanese, già destinato all'uccisione del FERLITO, il che era

Scarpazzedda

ulteriore riprova della combinata azione delittuosa tra palermitani e catanesi nell'una e nell'altra strage, in esecuzione di analoghe direttive di vertice; infine, la pubblica accusa ha censurato la dedotta illogicità della motivazione della sentenza in punto di movente (che la Corte d'Assise di Appello ha ricondotto al gruppo RICCOBONO, ciò arguendo anche dalla successiva eliminazione della cosca di costoro, quale reazione per la sua temeraria iniziativa), rilevando innanzitutto la natura puramente congetturale di questo sterminio, di cui non si è avuta prova alcuna, e la convergenza, per contro, di specifici interessi della stessa organizzazione mafiosa e di contigui gruppi imprenditoriali catanesi, alla eliminazione di avversario annunciatosi agguerrito e tenace;

- nei confronti di SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO, relativamente all'omicidio di TAGLIAVIA GIOACCHINO, ed ai reati connessi, lamentando il ricorrente P.G. la contraddizione logica consistita nell'aver ritenuto il giudice di secondo grado credibili ed attendibili le accuse del SINAGRA, e

nell'averne per contro ipotizzato che i due imputati, nel prelevare la vittima designata per condurla sul luogo della successiva uccisione, non fossero a conoscenza del destino riservatole dal MARCHESE FILIPPO; l'ipotesi appariva del tutto inconsistente alla stregua del ruolo di ordinari esecutori di omicidi assunto dai due nell'ambito delle cosca di appartenenza, e dell'ovvia certezza che essi ben sapessero delle intenzioni del loro capo;

- nei confronti del solo SPADARO VINCENZO, in ordine all'omicidio di ORAZIO FIORENTINO, ed ai reati connessi, per difetto di motivazione e vizio logico in ordine alla esclusa responsabilità morale nella determinazione della decisione omicidiaria, risalente al MARCHESE FILIPPO, di cui era consigliere, ed al quale si era rivolto per chiedere la punizione del FIORENTINO, dovendosi escludere che non potesse conoscere quale esito ne sarebbe derivato, attesi i rapporti di confidenza con il capo;

- nei confronti dei predetti SENAPA PIETRO e

SPADARO FRANCESCO, relativamente all'omicidio di
PATRICOLA FRANCESCO, ed ai reati connessi,
denunciando il ricorrente P.G. l'erroneo
apprezzamento della causale (già riferita dai
"pentiti" SINAGRA VINCENZO, CALZETTA e MARINO
MANNOIA alla vicinanza del figlio della vittima a
ROMANO GIUSEPPE, detto l'americano, nemico delle
cosche vincenti ed al rifiuto del padre FRANCESCO
di consegnarlo alla "giustizia" mafiosa); tale
causale era stata ingiustificatamente svalutata dai
giudici del merito sotto il solo aspetto
congetturale della sproporzione rispetto
all'evento omicidiario, e ciò malgrado lo stesso
SINAGRA avesse riferito di aver udito personalmente
MARCHESE FILIPPO impartire l'ordine di uccisione ed
avesse altresì precisato le modalità di esecuzione,
restando così frutto di travisamento l'ulteriore
motivo di dubbio del giudice dell'appello, secondo
cui la materiale soppressione potrebbe essere
stata opera di altri;

- nei confronti di SINAGRA VINCENZO (classe 1952),
ROTOLO SALVATORE e TINNIRELLO GAETANO,

relativamente all'omicidio di RAGONA PIETRO, ed ai reati connessi, denunciando il ricorrente P.G. la contraddizione logica tra l'attendibilità conferita dalla Corte di secondo grado delle dichiarazioni accusatorie di SINAGRA VINCENZO (classe 1956) circa il movente e gli autori dell'omicidio (il TINNIRELLO quale mandante) e le conclusioni dubitative assunte, nutrite di perplessità ingiustificate, ed ingiustificate perché contrarie alle risultanze certe sulla adeguatezza della causale indicata, sul ruolo effettivo degli esecutori materiali e sulla consapevolezza nel TINNIRELLO della sorte decretata per il RAGONA.

d) - E' utile, comunque, rammentare che, avanti a questa Corte di Cassazione, i rappresentanti della pubblica accusa hanno concluso per il rigetto di parte dei motivi di ricorso proposti dal P.G. di Palermo, per taluni limitatamente ad alcuni imputati, come sarà meglio chiarito in prosieguo.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80
(registro generale n. 23501/91)

VOL. II

MOTIVI DELLA DECISIONE

Inammissibilità dei ricorsi del P.G. e degli imputati

Le questioni preliminari

La valutazione dei collaboratori

L'organizzazione piramidale delle associazioni mafiose
e il ruolo della "cupola"

Il ricorso del P.G. sui vari omicidi

I soggetti destinatari degli annullamenti

Il ricorso del P.G. per l'omicidio Tagliavia

Le parti non accolte del ricorso del P.G.



- MOTIVI DELLA DECISIONE -

INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI DEL PROC. GEN.
DELLA C.A.

Il ricorso del Procuratore Generale, già dichiarato inammissibile per rinuncia, con ordinanza 11.10.91 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nei confronti di ARCOLEO VINCENZO, BISCONTI PIETRO, CANCELLIERE LEOPOLDO, CIRIMINNA SALVATORE, D'ANGELO SALVATORE, DI PACE GIOVANNI, GRECO NICOLO', LABRUZZO MARIO, LAURICELLA CALOGERO, LUCCHESI ANTONINO, PACE GIUSEPPE, PACE STEFANO, PACE VINCENZO, PRESTIFILIPPO GIROLAMO, PROFETA SALVATORE, PROVENZANO SALVATORE, VERNENGO LUIGI, deve avere la stessa sorte, altresì, nei confronti di ABBATE GIOVANNI, ABBATE MARIO, ADELFINO FRANCESCO, ADELFINO GIOVANNI, ADELFINO MARIO, ADELFINO SALVATORE, AGATE MARIANO, ALBERTI GERLANDO n. nel 1927, ALIOTO GIOACCHINO, ARGANO FILIPPO, ARGANO

M. Alcega

MISTRETTA ROSARIO, MONDINO MICHELE, MONTALTO
GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, NANGANO GIUSEPPE,
NANIA FILIPPO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI n. nel 1927,
PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO, PRESTIFILIPPO
NICOLA, PROCIDA SALVATORE, PULLARA' GIOVAN
BATTISTA, RANCADORE GIUSEPPE, RIINA GIACOMO,
RIZZUTO SALVATORE, SAVOCA VINCENZO, SCRIMA
FRANCESCO, SPADARO GIUSEPPE, TAORMINA GIOVANNI,
TERESI GIOVANNI, VASSALLO ANDREA SALVATORE,
VERNENGO GIUSEPPE n. nel 1935, VESSICHELLI ANTONIO,
ZANCA GIOVANNI n. nel 1941, ZANCA GIUSEPPE, per
mancata presentazione dei motivi.

Altrettanto deve essere dichiarato inammissibile
nei confronti di CAMPANELLA ATTILIO, MATRANGA
GIOACCHINO, RANDAZZO VINCENZO VITO e ZARCONI
GIOVANNI, perché l'impugnazione è stata proposta
fuori termine, e nei confronti di SPADARO TOMMASO e
SAVOCA GIUSEPPE, perché i motivi non furono
proposti in appello (vedasi il certificato in data
7.10.91 della cancelleria della Corte d'Assise di
Appello di Palermo, nonché, in relazione a SPADARO
TOMMASO ed a SAVOCA GIUSEPPE, la richiesta

dibattimentale del Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, senz'altro fondata).

INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI DI ALCUNI IMPUTATI

Vanno pure dichiarati inammissibili i ricorsi di:
ANSELMO VINCENZO, CONTORNO ANTONINO, DATTILO
SEBASTIANO, DE RIZ PIETRO LUIGI, DI FRESCO ONOFRIO,
FAIA SALVATORE, FASCELLA PIERO, GAMMINO GIOACCHINO,
MANGIONE ANTONINO, MONDINO MICHELE, MUTOLO
GIOVANNI, PERINA GIOVANNI, TRAPANI NICOLO', per
omessa enunciazione dei motivi;
di FERRERA FRANCESCO, perché proposto fuori
termine; all'imputato contumace, infatti,
l'estratto di sentenza di appello fu notificato, ai
sensi dell'art. 170 C.P.P (1930) il giorno 29.1.91,
data del deposito dell'avviso in cancelleria; di
tale deposito fu dato avviso al difensore di
ufficio, avv. MISTRETTA (in quanto il difensore di
fiducia era iscritto in un foro diverso da quello
in cui aveva sede l'ufficio precedente) il 30.1.91,
sicché il termine per la dichiarazione di ricorso
scadeva il 2.2.91 (sabato). La proposizione

GASPARE, BALDI GIUSEPPE, BISCONTI LUDOVICO, BONICA
MARCELLO, BONURA FRANCESCO, BRONZINI ALESSANDRO
UMBERTO, BRUSCA GIOVANNI, BUFFA FRANCESCO, CALAMIA
GIUSEPPE, CAMPANELLA CALOGERO, CANCELLIERE
DOMENICO, CAPIZZI BENEDETTO, CASTIGLIONE GIROLAMO,
CHIARACANE SALVATORE, CILLARI ANTONINO, CILLARI
GIOACCHINO, CORALLO GIOVANNI, CORONA ORAZIO,
CRISTALDI VENERANDO, CUSIMANO GIOVANNI, D'ANGELO
GIUSEPPE, DAVI' SALVATORE, DI GAETANO GIOVANNI, DI
PASQUALE GIOVANNI, DI PIERI PIETRO, DI TRAPANI
DIEGO, FAIA SALVATORE, FARAONE NICOLA, FASCELLA
PIETRO, FEDERICO DOMENICO, GRECO GIUSEPPE n. nel
1954, GRECO GIUSEPPE n. nel 1958, GRECO IGNAZIO, LA
ROSA GIOVANNI, LA VARDERA PIETRO, LEGGIO GIUSEPPE,
LO CASCIO GASPARE n. nel 1942, LO CASCIO GIOVANNI,
LO IACONO ANDREA, LO IACONO ANTONINO, LO IACONO
GIOVANNI, LO PRESTI SALVATORE, MADONIA SALVATORE
MARIO, MAGLIOZZO TOMMASO, MAGLIOZZO VITTORIO,
MARCHESE GIUSEPPE, MARCHESE ROSARIO, MARCHESE
SALVINO, MARCHESE VINCENZO, MARTELLO BIAGIO,
MARTELLO MARIO, MARTELLO UGO, MAUGERI NICOLO',
MILANO NUNZIO, MILANO SALVATORE, MINEO SETTIMO,

Maler

dell'impugnazione, invece, è avvenuta soltanto in data 4.2.91 e perciò tardivamente, a nulla rilevando che vi sia stato nuovo avviso di deposito, notificato il 31.1.91 all'avv. VIANELLO perché tale nuovo avviso non era dovuto, stante la regolarità del precedente avviso all'avv. MISTRETTA e il conseguente verificarsi della decadenza; di MESSINA PIETRO e MATRANGA GIOVANNI, perché i motivi non sono stati presentati nel termine di legge;

e quelli di CRISTALDI VENERANDO, DI SALVO NICOLA, GRECO GIOVANNI, PALMOS FOTIOS e TINNIRELLO BENEDETTO, perché proposti da difensori non muniti di specifico mandato e gli imputati, contumaci, non hanno proposto personale impugnazione;

quelli di BIONDO SALVATORE, CIULLA CESARE e LUPO GIUSEPPE, perché proposti da difensori di imputati contumaci, sprovvisti di specifico mandato ed inoltre non sono stati presentati motivi;

quello di GRECO SALVATORE, poiché la dichiarazione di impugnazione è stata sottoscritta da soggetto non legittimato (la moglie).

Anche queste altre cause di inammissibilità risultano del pari dal precitato certificato della cancelleria della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, mentre per GRECO SALVATORE, la inammissibilità deriva dall'esame diretto della dichiarazione di ricorso.

Per ragioni di sede va qui dichiarata anche l'inammissibilità dei ricorsi di VESSICHELLI ANTONIO e di D'ANGELO MARIO, per genericità dei motivi enunciati, che nel caso del primo sono stati limitati alla mera affermazione della estraneità ai fatti ritenuti, senza ulteriori specificazioni; e, per il secondo, allo assunto, non altrimenti spiegato, di errore di diritto in cui il giudice di secondo grado sarebbe incorso nel rigettare il motivo di appello proposto dalla parte avverso la sentenza della Corte d'Assise, che aveva disatteso la eccezione di incompetenza territoriale. Al riguardo non è inopportuno ricordare che il secondo giudice aveva chiarito le ragioni della propria decisione (la connessione tra i reati ascritti, ex artt. 71 e 74 legge 685/75, consumati in Roma

Palermo

in concorso con tali RAPISARDA e SERRA, e quello associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, rubricato a carico di detti RAPISARDA e SERRA, nonché di altri, a suo tempo rimesso dal G.I. del Tribunale di Roma alla competenza della A.G. di Palermo). Contro tali ragioni, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto esplicitare i motivi della censura, la cui enunciazione specifica è invece mancata, a nulla rilevando sotto tale aspetto, il mero richiamo al luogo di commissione dei reati, che la stessa sentenza ha pacificamente indicato in Roma (pag. 2454). Né la suddetta genericità può essere superata dalle precisazioni fatte nei motivi aggiunti urtandovi il principio secondo il quale la proponibilità di motivi aggiunti è subordinata alla specificità di quelli principali.

Palermo

LE QUESTIONI PRELIMINARI E GENERALI

Procedendo, ora, all'esame delle questioni di comune rilievo secondo l'ordine logico, è appena il caso di avvertire che le considerazioni seguenti,

si intenderanno integrative di quelle altre pertinenti a ciascuna posizione individuale, senza necessità di indicare nominativamente, in questa parte, i ricorrenti che hanno proposto censure negli specifici ambiti o che sono altrimenti interessati alle relative soluzioni.

Attenzione prioritaria deve essere data alla riproposta eccezione di nullità dell'istruzione formale per avvenuto espletamento, di fatto, dei relativi atti, ad opera di un "pool" di giudici istruttori, all'uopo delegati dal consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, formale assegnatario del procedimento, per legittima autoattribuzione. Tanto avrebbe comportato la violazione sia del principio di monocraticità del G.I., essendo stata la delega conferita anche congiuntamente, sia del concorrente principio che normalmente cumula nello stesso unico magistrato istruttore la raccolta delle prove e la funzione valutativa di queste stesse, quale esito finale dell'espletata istruzione. Diversamente opinando, secondo i ricorrenti, emergerebbe un profilo di

Palermo

contrasto con l'art. 25, primo comma della Costituzione.

Premesso che chiaramente non appare proposta la questione di legittimità costituzionale, onde questa Corte è chiamata solo a una verifica incidentale, si osserva che, pur risultando che la censura sia centrata nella denuncia dell'errore compiuto dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ravvisato nella specie un caso di avocazione, disciplinato dall'art. 17 R.D. 28.5.31 nr. 603 (disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale del 1930), mentre trattavasi, come sopra precisato, di autoassegnazione con successiva delega a più giudici dello stesso ufficio per l'espletamento di atti istruttori, il riferimento alla disposizione citata torna egualmente utile per una corretta visione della questione, nella quale resta assorbita, senza conseguenza alcuna, l'inesattezza della citazione normativa.

Va esclusa, innanzitutto, l'eventuale incidenza della surrichiamata norma costituzionale (art. 25

comma primo) che, nel proclamare l'inviolabile principio della soggezione al giudice naturale precostituito per legge, fa certamente riferimento non alla persona del magistrato o dei magistrati in servizio presso un ufficio giudiziario, ma all'ufficio stesso, impersonalmente inteso come centro di funzioni e di competenze: sicché l'ulteriore disciplina della ripartizione dei compiti all'interno di un medesimo ufficio servito da più magistrati, ad opera di quello che lo dirige, fa capo ordinariamente a una fonte normativa di rango inferiore (la legge ordinaria di natura processuale), la cui violazione può dar corpo a una nullità, se ed in quanto prevista e con gli effetti determinati dalla stessa fonte.

Nella fattispecie, indiscussa essendo la competenza per materia e per territorio dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, la questione resta egualmente regolata dall'art. 17 precitato, che designa un insieme di poteri del capo dell'ufficio istruzione, fra i quali sono agevolmente riconducibili quelli esercitati nel

Palermo

presente procedimento, non dissimili dagli omologhi consentiti in caso di avocazione e, dunque, tanto più esercitabili nel caso di una formale ed originaria autoattribuzione del procedimento stesso.

In effetti, il Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo è rimasto sempre titolare della istruzione formale "de quo", conservando permanentemente i relativi poteri-doveri, compreso quello della decisione terminale (è pacifico che egli solo pronunciò, sottoscrivendola, la sentenza - ordinanza di rinvio a giudizio).

A nulla rileva che, data l'inusitata complessità dell'istruzione, i relativi atti fossero delegati a più giudici istruttori, trattandosi di facoltà espressamente consentita dall'art. 17 della citata norma regolamentare, nei confronti - letteralmente - di "altro degli istruttori", espressione questa agevolmente dilatabile, per l'eadem ratio, nei riguardi di una pluralità di istruttori; per tutti profilandosi, difatti, un ruolo meramente esecutorio delle disposizioni del capo

dell'ufficio, unico titolare, a doppio titolo (per la funzione e per l'autoattribuzione) e senza soluzione di continuità, della specifica istruzione.

Né rileva che gli atti delegati esaurissero, di fatto, l'intera gamma degli adempimenti istruttori (ma non risulta che il titolare non ne compisse personalmente), ciò non mutando la natura giuridica della delega interinale e parziale, né incidendo sui poteri permanenti dell'assegnatario, suscettibili di esprimersi - eventualmente - con la revoca di tali limitate competenze, assimilabili, per titolo e contenuto, alle delegazioni di cui all'art. 296 secondo comma C.P.P. (1930). E non può neppure avere rilievo che i compiti delegati potessero essere espletati, se del caso, anche congiuntamente da parte degli istruttori incaricati, ciò non comportando, comunque, la illegittimità dell'atto così raccolto, per l'inesistenza di una sanzione ad hoc e per l'agevole riconducibilità dell'atto stesso a soggetti comunque abilitati, anche individualmente,

M. R. S.

al relativo espletamento.

Né giova alla tesi dei ricorrenti l'intervenuta separazione tra l'effettiva raccolta della prova - cui provvidero, si è detto, i magistrati delegati - e la valutazione dei relativi risultati, effettuata dal solo consigliere istruttore. Già può osservarsi, in linea generale, che l'anteatto sistema processuale non disponeva per la fase istruttoria, diversamente che per quella dibattimentale, l'immutabilità del giudice nelle funzioni di acquisizione e di deliberazione della prova, potendo il G.I. cessare in qualsiasi momento dalla istruzione assegnatagli, per una pluralità di possibili cause, con la piena conservazione degli atti sino a quel momento espletati, e dunque liberamente utilizzabili dal successore, anche soltanto ai fini della pronuncia della sentenza di proscioglimento o dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

A ciò si aggiunge, a ulteriore conferma della debolezza della censura, che per un verso il Consigliere Istruttore usò di fatto del potere di

avocazione, sempre esercitabile, sostituendosi ai precedenti magistrati nel compito della decisione terminale. E per altro verso esercitò appieno, una volta cessata la delega conferita per la raccolta degli atti, il potere decisorio derivantegli dalla carica e dall'originaria assegnazione a sé medesimo del procedimento, potere sempre mantenuto ed in grado di garantire anche nella fattispecie, la funzione monocratica dell'istruttore certamente non compromessa dalla legittima delega ad altri per il compimento di parte dell'istruzione.

Nella stessa direzione va peraltro anche il rilievo che, a tutto concedere, la eventuale violazione delle regole poste dall'art. 17 succitato, che è norma regolamentare di organizzazione interna, non potrebbe giammai dar luogo alla nullità ex art. 185 nr. 1 C.P.P. (1930), la quale attiene strettamente all'inosservanza delle disposizioni concernenti la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario e non riguarda, dunque, le strutturazioni gerarchiche dei compiti affidati ai

M. L.

singoli magistrati, ritualmente nominati e capaci, all'interno dell'ufficio.

In tali termini ha ragionato soprattutto l'ordinanza 24.2.86 con la quale la Corte d'Assise di Palermo rigettava le eccezioni proposte in materia, risolvendo correttamente le questioni, che anche in questa sede vanno poste sotto gli stessi angoli visuali, con reiezione delle doglianze mosse nei motivi di ricorso.

Ad analoghe conclusioni occorre pervenire in ordine alle censure ed alle eccezioni di nullità prospettate, sotto vari profili, per la dedotta violazione dell'art. 372 C.P.P. (1930) e di ogni altra disposizione dello stesso codice prescrivente termini temporali per il concreto esercizio di attività difensive (ad esempio: quelli per la presentazione dei motivi di impugnazione).

A tutte è di comune fondamento l'assunto per cui l'eccezionale ampiezza del procedimento si sarebbe posta in irrimediabile contrasto con detti termini, assolutamente esigui rispetto alle necessità concrete quand'anche prorogati dal giudice ove

possibile, e ciò avrebbe comportato lesioni reali del diritto di difesa, con risvolti di illegittimità costituzionale, anche qui non elevati dai ricorrenti alla consistenza di una formale eccezione.

A tali argomenti è possibile rispondere, senza necessità di analitiche confutazioni, che non si scorge alcun contrasto tra le norme processuali di cui trattasi - se considerate nella loro portata astratta e generale, come deve essere fatto in una ipotetica deliberazione di un dubbio di legittimità costituzionale - e disposizioni specifiche della carta costituzionale, quale quella di cui all'art. 24, le prime attenendo a ragionevoli modalità disciplinatrici dell'esercizio del diritto certamente garantito dall'altra. Inconvenienti pratici che si potrebbero eventualmente verificare in determinati procedimenti, o che si fossero davvero realizzati nella fattispecie, non potrebbero portare a conclusioni diverse, neppure sotto l'aspetto di nullità processuali (dato il rispetto indiscusso delle prescrizioni normative,

M. L.

quali risultano dalla legge ordinaria) e resterebbero forzatamente confinati nell'area delle circostanze giuridicamente e formalmente irrilevanti.

Assorbente comunque di ogni altro rilievo è il fatto che, con riferimento alla realtà delle cose, nessun ricorrente ha potuto dedurre pregiudizio concreto ed effettivo derivante dalle anomalie denunciate, ed anzi l'ampiezza delle difese realmente esperite attraverso i canali consentiti (basti pensare alla qualità ed alla quantità delle deduzioni, delle memorie, dei motivi di impugnazione formulati in ogni stato e grado) garantisce del contrario, talché la proposizione di censure, mantenute sul piano meramente formale, si scontra fatalmente con le decisive confutazioni che, allo stesso livello, è necessario formulare nei termini or ora precisati.

Ciò vale anche per l'ampiezza della proroga accordata dal G.I. ai sensi dell'art. 372, terzo comma, del predetto codice, che i ricorrenti hanno qualificato non proporzionata, per difetto, alla

quantità e complessità degli atti depositati, e che ha invece rappresentato una discrezionale valutazione dello stesso giudice, sfuggente ad ogni ordine di censure.

Del resto, è appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale già ha, con sentenza nr. 16 del 29 gennaio - 4.2.70, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 C.P.P. (1930), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ed eguale dichiarazione di non fondatezza ha, ancora, pronunciato con sentenza nr. 112 del 6.5.76, con riferimento allo stesso art. 372, nella parte in cui concede al difensore dell'imputato un termine di 5 giorni, prorogabile una sola volta, per presentare istanze e memorie.

In relazione alla medesima norma ed agli ulteriori profili di doglianza, è opportuno sottolineare in breve - ed in sostanziale concordia con le pregresse considerazioni dei giudici del merito, correttamente motivate - le seguenti ulteriori considerazioni:

- è irrilevante che, in sede di deposito degli atti istruttori, fossero posti a disposizione delle parti non gli originali - separatamente custoditi per intuitive ragioni di sicurezza - ma copie, autentiche o no, la cui conformità di contenuto agli atti corrispondenti, quand'anche non espressamente attestata, era deducibile implicitamente dalla promanazione dallo stesso ufficio giudiziario. Si aggiunga che rimaneva ferma, in ogni caso, la possibilità di confronto con gli originali, in caso di dubbio o di sospetto; e soprattutto che non risulta che una qualsiasi copia depositata sia stata poi riscontrata difforme dall'atto effettivamente raccolto, come dimostra l'assoluta mancanza di doglianze in tal senso;

- è parimenti irrilevante che talune copie fossero - come assunto da alcuni ricorrenti - scarsamente leggibili o addirittura illeggibili, data la possibilità di immediata sostituzione con altre chiaramente decifrabili, a semplice richiesta di parte. Dunque l'inconveniente materiale, se

effettivamente sussistito, non aveva alcuna idoneità alla lesione del diritto di difesa. E peraltro le censure di parte non sono andate al di là del dato meramente formale, senza concretarsi in specifiche allegazioni di pregiudizio effettivo; - né miglior fondamento ha la protesta circa il mancato deposito di atti separati nel corso dell'istruzione, per decisione insindacabile del magistrato procedente. Ché, anzi, proprio la disposta separazione, e l'implicita attinenza, dei relativi atti, a fatti che in ipotesi potevano essere qualificati diversi, a carico dei medesimi imputati, ne vietavano la divulgazione nella sede processuale impropria (qual era divenuta la originaria), a tutela del segreto istruttorio costituitosi in quella diversamente formata.

Ed in ogni caso, non è stato neppure dedotto che gli atti separati contenessero elementi utili ai fini del presente procedimento e che ne sia derivato occultamento, ancorché involontario, di prove in questo utilizzabili.

La denuncia, infine, dell'omesso deposito di atti

pervenuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 372, terzo comma, ma di cui non è stata precisata la data dell'arrivo presso l'ufficio istruzione, va egualmente disattesa. Di tale denuncia invero, non si rinviene traccia alcuna nell'ordinanza predetta della Corte d'Assise e nella sentenza di secondo grado, e ciò è altamente significativo sul piano probatorio posto che entrambi gli atti succitati risultano eccezionalmente meticolosi nella enunciazione di tutte le eccezioni proposte. Di qui due inequivocabili conseguenze.

La prima è l'induzione certa che la doglianza sia stata formulata per la prima volta, nei motivi di ricorso, con conseguente inammissibilità. E la seconda è che, anche ad ammettere che la nullità denunciata si sia verificata (ma l'argomento ora proposto sarebbe in ogni caso generico, per mancata indicazione degli atti che si dice siano stati compiuti o raccolti nel periodo compreso tra il deposito degli atti e l'ordinanza di rinvio a giudizio), se ne dovrebbe riconoscere la avvenuta

sanatoria ai sensi del comma terzo dell'art. 185 C.P.P. (1930), per la ragione che la nullità in oggetto è attinente all'istruzione e non risulta essere stata dedotta prima del completamento delle formalità di apertura del dibattimento.

Quanto, poi, alle dichiarazioni rese in sede extraprocessuale dal MARINO MANNOIA e dal CONTORNO, e quindi introdotte in questo processo nel grado dell'appello, si osserva, riguardo a quelle del primo, che la peculiare qualità della fonte, imputato nello stesso processo, ne consentiva appieno l'utilizzazione, non soltanto attraverso l'acquisizione ex art. 466 C.P.P. (1930) e la successiva lettura, ma, soprattutto, con l'utilizzazione dello strumento della conferma integrale datane dallo stesso interessato mercé l'interrogatorio di cui all'art. 518 dello stesso codice. Tale atto, infatti, come ha esattamente osservato anche la sentenza impugnata alle pagg. 719 e 720, è fisiologico strumento del dibattimento d'appello e quindi il più appropriato per l'inserimento, nel processo, di dichiarazioni

Mannoia

verbali che l'imputato si apprestava a rendere, anche a modifica eventuale di quelle fornite in primo grado.

Tanto assorbe ogni altra questione sollevata al riguardo (in particolare dal ricorrente CALO' nei motivi aggiunti), specie con riferimento al rito (di cui al nuovo codice) con il quale parte di tali dichiarazioni fu inizialmente raccolta in separato procedimento, e che, secondo il ricorrente, ne avrebbe impedito l'utilizzazione in questo.

Né ha pregio, ancora, la denuncia di nullità ex art. 466 bis C.P.P. (1930), elevata sul rilievo dell'omessa lettura di tali dichiarazioni (pagg. 13 e 14 dei motivi aggiunti del CALO'), proprio perché, trattandosi di atti non depositati ai sensi dell'art. 372 C.P.P. (1930), non alla norma predetta può farsi capo per evincerne eventuali violazioni, ma semmai al combinato disposto dagli artt. 466, 475 nr. 3 C.P.P. (1930); e, comunque, la pretesa di non introducibilità delle dichiarazioni medesime in questo procedimento, almeno per la

parte raccolta con il nuovo rito, non ha base normativa, postoché il divieto adombrato potrebbe avere giustificazione rispetto ad altro procedimento pure soggetto allo stesso rito, ma non rispetto a quello presente, che soggiace alle regole dell'abrogata procedura, salve le espresse eccezioni; fermo rimanendo, in ogni caso, l'assorbimento di ogni questione nel già ricordato rinnovato interrogatorio reso dall'imputato.

Altrettanto, in breve, può dirsi per le dichiarazioni del CALDERONE che, rese in separata sede, sono state confermate nel dibattimento dal dichiarante, nei modi processualmente consentiti, che ne hanno determinata la legittima acquisizione e l'utilizzabilità ai fini della decisione, senza limitazione alcuna.

Per concludere sul tema, e facendo riferimento alla eccezione di nullità riproposta dallo stesso CALO' nei motivi aggiunti riguardo ad altri atti provenienti da separati procedimenti, ed in questo introdotti e utilizzati senza previa lettura, si deve dire che la censura è generica ed

inammissibile, non essendo stata fornita indicazione alcuna di tali atti.

Vanno egualmente rigettate le censure avverso quella parte della sentenza impugnata che ha giudicato sprovviste di fondamento le eccezioni di nullità da vari appellanti formulate, riguardo all'uso del dialetto da parte del CONTORNO, nelle dichiarazioni rese in Corte d'Assise.

Da tale uso, asseritamente impeditivo dell'esatta conoscenza delle cose dette, sarebbe derivato serio pregiudizio per le ragioni delle difese, impossibilitate ad un effettivo contraddittorio, tanto più che l'imputato ritenne in sede di appello, e dopo che era stata effettuata la interpretazione dell'interrogatorio precedente, di opporre rifiuto a dare risposte a nuove domande.

Si osserva, in contrario che l'eventuale violazione dei commi secondo e terzo dell'art. 137 C.P.P. (1930), sull'asserito supposto che il CONTORNO era perfettamente in grado di esprimersi in lingua italiana, nulla dice per la corretta soluzione del problema. Esso è stato esattamente sciolto dai

giudici di merito sul fondamentale rilievo che di tali dichiarazioni il presidente della Corte - investito della funzione di vigilanza circa la loro fedele riproduzione nel processo verbale di dibattimento, ai sensi dell'art. 495 V.C.P.P., fece personale versione in lingua italiana, in ossequio al disposto di cui al comma primo dell'art. 137 succitato, così ponendo ogni interessato nelle condizioni di muovere al dichiarante, per suo mezzo e sulla base della verbalizzazione ufficiale, le domande e le contestazioni del caso. La successiva, formale interpretazione ha attestato, come risulta dagli atti, la correttezza di quella versione. E, difatti, non sono state elevate doglianze di sorta al riguardo, sicché alle parti è mancata la possibilità di denunciare un effettivo nocumento alle loro ragioni.

Ne consegue che la censura espressa è ristretta al solo dato formale, risultando priva di serio contenuto. Né, d'altronde, può ritenersi irregolare il metodo usato da quel presidente, postoché l'obbligo di nominare un interprete non può dirsi

assoluto quando non si tratti di "dialetto non facilmente intellegibile" (art. 326 C.P.P. 1930).
E nel contesto ambientale specifico non poteva certamente dirsi non facilmente intellegibile il dialetto palermitano usato dal CONTORNO.

In tema di competenza per territorio, è stata da taluni ricorrenti contestata - con riproposizione di censure ed eccezioni già prodotte nei precedenti gradi - la competenza dell'A.G. di Palermo, sul rilievo della consumazione in luoghi diversi dei reati rispettivamente ascritti.

Con riserva di migliori approfondimenti per situazioni specifiche, di cui si dirà in seguito, va rilevata l'infondatezza di tali doglianze, che muovono da distinti supporti (l'inefficacia della ritenuta connessione con i fatti oggetto del procedimento già pendente in Palermo; l'autonomia delle singole aggregazioni mafiose; l'assoluzione dal reato associativo in alcuni casi), efficacemente contraddetti dalle osservazioni contenute nella sentenza di appello (pagg. 588 - 591), alla cui stregua si desume:

- che plurimi conflitti di competenza, denunciati con particolare riferimento ad imputazioni concernenti reati di traffico di stupefacenti (commessi in luoghi diversi), sono stati costantemente risolti da questa Corte di Cassazione con attribuzione all'autorità giudiziaria di Palermo, chiamata a conoscere del fenomeno associativo, le cui principali condotte sono state ivi consumate, con effetti attrattivi, per connessione, rispetto ad altre contestazioni;

- che la ravvisata aggregazione unitaria di più cosche ha dato luogo alla concentrazione, delle condotte animatrici, in unica e complessa imputazione, presupponente quale centro principale d'azione la zona di Palermo;

- che l'assoluzione dal reato associativo, ottenuta nel giudizio di primo grado, non fa decadere il vincolo della connessione che da essi si irradiava ad altre imputazioni riunite, per il principio della perpetuatio jurisdictionis.

In linea generale, la verifica logica e giuridica di tali proposizioni non può che condurre alla

loro approvazione, con rigetto conseguente degli opposti assunti, indubbia essendo l'influenza orientatrice del rapporto di connessione, che interessa la più parte degli episodi delittuosi in discussione, indirizzandoli verso la città di Palermo, vero epicentro della struttura associativa, oltreché della maggior parte dei delitti di sangue.

Pure la regolarità formale e sostanziale delle contestazioni di accusa ha costituito oggetto di plurime lagnanze, che hanno rappresentato l'imprecisione, di dette contestazioni ovvero la mancata indicazione - rispetto ai reati associativi e per quelli concernenti il traffico di stupefacenti - di circostanze modali, locali e temporali, atte a definire compiutamente il fatto ascritto ed a consentire, singolarmente, l'effettivo esercizio della difesa.

Qui ragionando in termini generali, e facendo doverosa riserva di esame particolareggiato per singoli posizioni che ne abbisognassero, va osservato che eccezioni consimili erano state

proposte sin dagli atti preliminari al giudizio di primo grado, sub specie di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per mancata contestazione del fatto in senso sostanziale, ed avevano formato oggetto della precitata ordinanza 24.2.86 della Corte d'Assise, che le aveva disattese sull'esatto rilievo di una loro fondata deducibilità ai sensi dell'art. 374 C.P.P. (1930), soltanto ove dalla pretesa omissione fosse derivata l'impossibilità di conoscere il fatto ascritto e di approntare la conseguente difesa (concetto, peraltro, confermato dall'art. 412 dello stesso codice, in tema di nullità del decreto di citazione).

Ipotesi del genere fu esclusa dalla Corte di primo grado, che, integrando le contestazioni formulate con le motivazioni contenute nei mandati di cattura o con le precisazioni contestative presenti nei verbali di interrogatorio, concluse che in ciascun caso il fatto imputato era stato portato a sostanziale conoscenza dell'interessato, che aveva potuto, così, esporre le proprie ragioni sin dal periodo istruttorio, a nulla

rilevando l'eventuale difetto di indicazioni per elementi secondari della fattispecie.

Così debitamente disattese nel primo giudizio, le questioni di cui trattasi presentano ancora minore spessore logico e di contenuto in questa sede, dal momento che le motivazioni di condanna intervenute nei gradi precedenti non hanno potuto avere funzione ulteriormente individuatrice del concreto fatto ritenuto, nell'ambito della già sufficiente formulazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Né possono sorreggere le critiche esposte, in modo diretto o indiretto, i rilievi che, in materia di reati concernenti gli stupefacenti, sia stata ritenuta la esistenza - in luogo della unitaria associazione contestata - di minori aggregazioni singolarmente operanti o che in taluni casi, la contestazione del reato associativo di tipo mafioso o in materia di stupefacenti sia sfociata in una condanna per i reati di ricettazione o di favoreggiamento o, comunque, di titolo diverso.

Ad ogni critica danno efficace risposta le pagg.

811 - 813 della sentenza, per quanto riguarda il primo profilo, sottolineando giustamente che la sostanziale correttezza della contestazione non può essere influenzata dalle variazioni sempre possibili, anche in sede decisoria, nella composizione numerica e soggettiva della associazione, restando immutato a carico dell'imputato il nucleo del fatto, indipendentemente dal novero dei presunti associati, purché, beninteso, il numero di questi non scenda al di sotto della soglia minima o l'eventuale eliminazione di alcuni di essi non produca stravolgimento decisivo.

Diversamente opinando, come ha giustamente rilevato la sentenza impugnata, sorgerebbe la necessità di reiterate e formalistiche contestazioni secondo il verificarsi di tali mutamenti, il che, oltretutto, non sarebbe più possibile dopo la chiusura della fase istruttoria ovvero dopo il giudizio di primo grado, sempreché in questo sia possibile esercitare la facoltà di cui agli artt. 444 e 445 C.P.P. (del 1930, limitatamente, beninteso, ai

procedimenti soggetti al vecchio rito).

Del resto, l'eventuale riduzione della contestata associazione in una compagine più ristretta numericamente, non aggiunge elementi contestativi prima sconosciuti all'imputato, ma ne elimina alcuni già noti, così restando intatta la concreta possibilità di difesa. Ciò vale, ovviamente, anche per le ravvisate associazioni di tipo mafioso, secondo il generale principio che nel più è contenuto il meno.

Sotto il secondo profilo, che, peraltro, attiene più esattamente alla denunciata violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, va del pari confermata la giustezza in fatto ed in diritto delle osservazioni contenute nella gravata sentenza (pagg. 788 ss., 824 ss.), che hanno legate le derubricazioni di cui trattasi non già a mutamenti peggiorativi dei fatti originariamente contestati (rimasti integri quali piattaforme devolute alla cognizione del giudice), ma a diverse e più favorevoli qualificazioni giuridiche, semmai raggiunte mercé

l'eliminazione di elementi di fatto, e non con la introduzione di elementi nuovi, precedentemente non contestati. Sicché, anche in tali ipotesi, il rispetto del diritto di tempestiva difesa, in esse egualmente prioritario, è stato pienamente assicurato.

Alla stregua di quanto precede, i motivi di ricorso concernenti le materie trattate vanno rigettati.

LE TEMATICHE GENERALI SOSTANZIALI

Passando alle questioni di diritto sostanziale di comune interesse, che attengono prevalentemente, ma non esclusivamente, ai reati associativi, ed ai molteplici aspetti che li caratterizzano, vanno poste e risolte alcune problematiche generali, sulle quali le soluzioni prospettate nella sentenza impugnata risultano pienamente condivisibili.

a) - Innanzi tutto, l'autonomia reciproca tra il reato di cui all'art. 416 bis e quello di cui all'art. 75 legge 685/75 - negata da molti ricorrenti sull'assunto di un concorso formale tra

i due reati (più esattamente concorso apparente di norme), donde l'assorbimento dell'uno nell'altro, sia pure con proposte difformi e contraddittorie (taluni hanno sostenuto lo assorbimento della dell'associazione concernente gli stupefacenti in quello di tipo mafioso, altri il fenomeno inverso) e con utilizzazione di una qualsiasi soluzione unificante (art. 15, 81 prima parte e 84 C.P.) - è stata dal giudice di secondo grado affermata in linea di fatto, con accertamenti di merito debitamente motivati (pag. 803 ss. della sentenza), che ha portato alla individuazione di distinte associazioni, l'una di tipo mafioso a carattere federalistico-verticistico raggruppante l'intera massa degli associati ad essa aderenti, ancorché suddivisi in articolazioni territoriali, le altre dedite al traffico di stupefacenti, fruenti di libertà operativa e soggettivamente differenziate dallo schema strutturale della prima, perché escludenti molti degli associati mafiosi e, per concorso, comprendenti persone non aderenti all'organizzazione mafiosa.

Sono state così delineate entità diverse, neppure coincidenti soggettivamente, ed ontologicamente distinte, ciascuna producente fenomeni criminosi propri, sicché il prospettato concorso formale, di reati, (nel senso più tecnico di concorso apparente di norma) ovviamente presupponente una identità organizzativa a plurima offensività criminosa solo formale, e perciò stesso sussunta in una sola delle concorrenti fattispecie normative, si scontra con il diverso accertamento operato dalla Corte in fatto, non rivedibile in questa sede, secondo cui alla diversità delle aggregazioni in parola corrispondevano soltanto il contributo logistico e la sorveglianza di quella mafiosa sulle altre. Tanto realizza, com'è stato coerentemente ed esattamente ritenuto nella sentenza, ipotesi di concorso materiale di reati, con ovvia inflizione di una doppia pena.

b) - Nell'ambito, poi, dell'ipotesi associativa di tipo mafioso, la sentenza ha correttamente posto il principio (comunque già affermato dalla più autorevole giurisprudenza e dalla dottrina

prevalente) dell'assorbimento del reato di associazione per delinquere semplice in quello ex art. 416 bis, al cospetto di condotta connotata dai requisiti delineati da tale ultima norma, ma già realizzata anteriormente alla sua entrata in vigore (29.9.82) ed in seguito perdurata.

Infondate risultano le critiche che, sulla deduzione di una operata retroattività della nuova e più grave norma rispetto a condotte anteriori, hanno denunciato la violazione dell'art. 2 comma terzo C.P.. Sotto un profilo preliminare non può sfuggire infatti che la soluzione adottata nella fattispecie, ed ormai generalmente impostasi, realizza un evidente vantaggio per il condannato in punto di pena, sicché verrebbe in discussione lo stesso interesse alla proposizione della censura, a nulla rilevando sul piano della valutazione astratta, l'occasionale applicabilità di provvedimenti indulgenziali al reato ex art. 416 C.P. e non a quello di cui al successivo articolo, provvedimento che, in ogni caso, riguarderebbe una pena che, nella soluzione

preferita, non viene addirittura applicata.

A parte ciò è chiaro che non di retroattività si tratta nel caso ipotizzato, ma di nuova specificante qualificazione di una medesima condotta, omogenea nel contenuto, protratta a cavallo di due norme disciplinatrici, non suscettibile di frazionamento temporale e perciò interamente ricadente in quella di contenuto specializzante, che la descrive più compiutamente e la reprime con una sanzione che tiene conto dei connotati peculiari della condotta evidenziati nella norma più recente.

Piuttosto, la nuova qualificazione ha creato problemi di prova che, in una complessa e variegata casistica, la sentenza ha parimenti e puntualmente affrontato adottando, anche qui, soluzioni correttamente motivate, del resto facilitate dall'ovvia ed incontrastata constatazione che il fenomeno mafioso, quale tipizzato nella nuova disciplina (essa stessa frutto di radicate esperienze storiche e sociologiche), era già una realtà operante anteriormente nelle stesse forme,

donde l'indiscussa identità e omogeneità di condotte, prima della data surricordata e dopo, senza necessità, dunque, di una specifica verifica in ordine alle caratterizzazioni fattuali richieste dalla nuova norma, pacificamente preesistenti.

c) - Su tale presupposto, è stato agevole anche enucleare le regole della prova circa la permanenza del vincolo associativo dopo il 29.9.82, in disaccordo con l'assunto dei ricorrenti i quali hanno avanzato, e lo ripetono in questa sede, l'assunto che la prova della suddetta permanenza sia ascritta ad onere della pubblica accusa, in dipendenza della configurazione della nuova figura delittuosa, in ciò muovendo da alcune pronunzie di questa Corte di legittimità ed, in definitiva, denunciando, al riguardo, la concreta carenza di iniziative probatorie da parte del P.M..

Esattamente la sentenza ha replicato (pagg. 757 - 759) che, nel contesto di una condotta immutata ed omogenea come sopra delineata, il pur indispensabile adempimento probatorio può essere

condotto con procedimento logico-indiziario, che fra l'altro valorizzi il dato di fatto della estrema difficoltà del recesso da una pregressa partecipazione associativa, senza il concorso di particolari condizioni, quali la dissociazione a rischio della vita (secondo il giuramento prestato), la estromissione, la duratura detenzione e simili. Da ciò derivando almeno una presunzione semplice, nel difetto di indizi contrari, di una continuazione del vincolo, che, unitamente ad ogni altra risultanza conforme anche indiretta o puramente deduttiva, consenta di ritenere accertato il dato fattuale.

Tale opinione deve essere condivisa innanzitutto per il rilievo che, diversamente ritenendo, sorgerebbe la necessità, in genere per ogni reato associativo, della continua, quotidiana prova del mantenimento del vincolo, il che è manifestamente antigiuridico, e perché, ancora, il semplice mutamento del nomen juris di una realtà criminale preesistente, e già da allora fornita dei requisiti descritti dalla nuova disciplina - come

nella fattispecie -, non pone logicamente alcuna esigenza di una rinnovata e rigorosa prova di appartenenza, proprio per la stabile continuatività della stessa realtà di fatto. Tale esigenza, al contrario, emergerebbe qualora si ritenga che il nuovo modello criminoso abbia apportato modificazioni strutturali rispetto al fenomeno associativo di fatto già in atto, nelle componenti soggettivi od oggettive, il che imporrebbe una serie di accertamenti per verificarne la applicabilità al concreto.

d) - Ed al proposito della più appariscente tra le possibili cause di risoluzione del rapporto associativo (l'intervenuta detenzione del partecipe), la sentenza di secondo grado, parzialmente modificando il criterio orientativo del primo giudice, che a circostanza siffatta aveva attribuito valore assoluto ed inconfutabile, appunto nel senso risolutivo se intervenuta anteriormente alla data precisata, con ovvia esclusione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis, ha diversamente enunciato il

criterio, più corretto perché più realistico, dell'accertamento, caso per caso, dell'efficacia rescindente della carcerazione, con rifiuto delle impostazioni aprioristiche - quali sollecitate, in senso incrociato, dalla pubblica accusa e dalle difese - non resistenti ad alcuna verifica pratica e neppure al vaglio concettuale, attesa la riscontrata possibilità che lo stato detentivo possa o non incidere, a seconda dei casi, sul mantenimento del vincolo.

Tale criterio, di sicura valenza razionale, non può che essere approvato, con rigetto delle censure variamente formulate, che hanno il torto insuperabile di riproporre schemi apodittici e presuntivi, sconfessati da una lunga e consolidata esperienza concreta.

e) - Altro problema è, ovviamente, quello dell'effettivo peso probatorio che debbono avere gli elementi che, in costanza di restrizione carceraria, sono idonei a fornire la dimostrazione della permanenza della partecipazione associativa. E qui si versa indubbiamente nella materia della

valutazione di fatto.

Ma è sul concetto di partecipazione alla associazione di tipo mafioso che si sono levate generalizzate critiche, riguardanti tanto la qualificazione di "uomo d'onore" attribuita da alcuni propalanti, tra cui il MARINO MANNOIA, a parecchi imputati (nella quale i ricorrenti hanno visto soltanto una classificazione di ordine etico, al più significativa adesione ai postulati di una certa ideologia mafiosa, ma priva di riscontri di comportamenti contributivi alla vita ed all'origine di un qualche gruppo di associazione mafiosa), quanto la configurazione dell'effettivo ruolo minimo richiesto per la concretizzazione di quel "far parte" (di una associazione di tipo mafioso), che il primo comma dell'art. 416 bis letteralmente individua quale condotta tipica - l'altra prevista riguarda la promozione, la direzione e l'organizzazione dell'associazione - integrata, naturalmente dalle aggravanti di cui ai commi quarto, quinto e sesto. Si è sostenuto, a tale riguardo, che una semplice adesione, priva di

efficacia causale sull'indispensabile "agire mafioso" e, quindi, sul conseguimento degli scopi associativi, potrebbe concretare ipotesi di appartenenza senza partecipazione, priva di rilievo penale, mentre la partecipazione potrebbe o non supporre la appartenenza, a seconda che il concorso del partecipe sia interno all'organizzazione o esterno ad essa. In definitiva, per dirla con le parole di un difensore, nell'appartenenza il centro di gravità è l'associazione, che opera autonomamente, senza giovare di un apporto contributivo dell'associato, mentre nella partecipazione il centro di gravità è l'individuo partecipe, che deve essere inserito organicamente nella associazione e deve fornirle anche un minimo apporto causale.

Il vizio della sentenza, secondo le censure qui riassunte, sarebbe consistito nell'omessa distinzione tra appartenenza e partecipazione e perciò nella carente verifica individuale circa l'estremo partecipativo indispensabile.

Trattasi, per il vero, di critiche già contenute

nei motivi di appello, di cui la sentenza impugnata ha fatto espressa menzione nella pagg. 743 e segg. (dopo aver trattato in quelle precedenti del problema della prova per lo specifico reato), dando risposte che sono passate attraverso la puntualizzazione, in fatto, del concetto di "uomo d'onore", significativo non già di una semplice adesione morale, ma addirittura, di una formale affiliazione alla cosca mercé apposito rito (la c.d. "legalizzazione"), della coeva ed assoluta accettazione delle regole dell'agire mafioso e della messa a disposizione del sodalizio di ogni energia o risorsa personale per qualsiasi richiesto impiego criminale, nell'ambito delle finalità di quella.

In ciò, la sentenza ha ravvisato non soltanto l'accertata "appartenenza" alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato viene ad appartenere anche sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del

contributo causale che, seppure mancante nel caso della semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece, nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale, anche mercé l'aumento numerico dei suoi membri.

Non sembra discutibile l'esattezza di tale nozione, che unisce alla semplice appartenenza l'effettivo far parte della associazione, appunto nella direzione, e con l'intenzione, di sposarne regole e finalità, di ampliarne la sfera di influenza, di favorirne le realizzazioni delittuose, e ciò non con atteggiamento passivo ed improduttivo, ma con la permanente, e sempre utilizzabile, offerta di contributo anche materiale, già di per sé potenziatrice dell'operatività complessiva della cosca.

Né occorre, a tal fine, che ogni partecipe si renda protagonista di ogni singolo atto di esercizio della condotta mafiosa. E' la

associazione, nel suo insieme, che deve concretare gli estremi della fattispecie penale, realizzando i fatti di cui al comma terzo dell'art. 416 bis, con i mezzi e nelle forme ivi previste, bastando per il partecipe l'appartenenza come sopra qualificata, con la consapevolezza (ed in ciò consiste il dolo richiesto, diverso da quello proprio delle ipotesi associative di cui agli artt. 304, 305, 416 C.P.) che l'associazione agisce o agirà similmente, grazie anche al suo apporto, del resto non necessariamente di tipo predeterminato e dunque possibile con modalità eterogenee (cfr. pag. 775 della sentenza impugnata).

Il discorso è pertinente, naturalmente, anche alle partecipazioni non introdotte con rituali affiliazioni, nonché ai c.d. concorsi esterni di pari contenuto, che in realtà non sono inquadrabili nella ipotesi della compartecipazione ai sensi dell'art. 110 C.P., postoché, ove concretantisi in sistematico e continuativo appoggio nel conseguimento degli scopi associativi, sono essi stessi condotte di

partecipazione, in nulla dissimili dalle altre concorrenti, restando così limitate le configurazioni di ricettazioni, di favoreggiamento e simili ai soli comportamenti adiuvanti di carattere saltuario ed episodico.

Deriva da quanto precisato che la distinzione tra appartenenza e partecipazione (resta naturalmente esclusa dall'arco dell'illecito la mera adesione ideale), pur teoricamente configurabile, è stata dalla Corte di merito superata e ritenuta evanescente a una rigida verifica, con valutazioni in fatto, correttamente motivate, che hanno peraltro assegnato agli imputati nel procedimento, nella più parte dei casi, specifici contributi eccedenti il già sufficiente impegno alle prestazioni richieste o esigibili, come risulterà meglio dall'esame delle posizioni individuali.

f) - Sulle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., le censure sono state, sostanzialmente, di duplice ordine. Per un lato si è dedotto il difetto di motivazione sulla ritenuta sussistenza in capo ai singoli ricorrenti

e, per altro verso è stata sostenuta la violazione della legge 7.2.90 nr. 19, nei termini superiormente esposti.

Quest'ultimo profilo può essere agevolmente disatteso, poiché, contrariamente all'assunto, risulta che la Corte d'Assise di Appello si è data carico della questione, pur senza nominare espressamente gli estremi della novella normativa, giudicando inverosimile ed irrealistico, alla stregua di considerazioni generali sul fenomeno mafioso, che dei partecipanti alla associazione potessero non conoscere la disponibilità di armi a questa facente capo, ed eventualmente da essi stessi impiegabili, e prospettando in alternativa l'ignoranza dovuta a colpa (pag. 775 della sentenza impugnata).

L'articolazione dei ricorsi in senso esattamente corrispondente al secondo dei due commi sostituiti al primo comma dell'art. 59 C.P., in forza dell'art. 1 della legge predetta, dimostra in modo lampante che la Corte di secondo grado ha inteso riferirsi proprio al novum jus nel porre quella

considerazione.

Il rilievo della Corte di merito del resto appare corroborato sul piano dell'accettabilità logica, da quelle altre osservazioni incentrate, per un verso, sul principio che in tanto l'associazione può ritenersi armata, in quanto il possesso delle armi sia accertato anche soltanto nei confronti di taluno fra i partecipi, con estensibilità agli altri se scienti o ignoranti per colpa (il che è postulato di evidente esattezza), e per altro verso sul dato storico, o di comune esperienza, che lega normalmente il possesso di armi alla vita stessa dell'organizzazione mafiosa (riguardata anche nelle singole entità territoriali), che di esse si avvale necessariamente quale mezzo più efficace per realizzare di fatto la forza di intimidazione e per determinare le condizioni di assoggettamenti e di omertà; la cronaca criminale si incarica quotidianamente di darne la più suadente dimostrazione anche se, ovviamente, sul piano strutturale l'aggravante non va confusa, malgrado la costante ricorrenza, con l'elemento

costitutivo del reato.

Resta così dimostrata la legalità e il fondamento razionale delle considerazioni svolte dal secondo giudice, che altrettanto inattaccabili si appalesano quanto all'aggravante di cui al comma sesto dello stesso art. 416 bis, in cui è stata ravvisata con indiscutibile aderenza alla realtà delle cose, una connotazione ricorrente, ancorché non necessariamente indefettibile, del sodalizio mafioso (la specifica finalizzazione alla gestione o al controllo di attività economiche con reimpiego di proventi illeciti). E proprio per i suoi caratteri tale notazione può sfuggire difficilmente alla percezione ed alla consapevolezza dei singoli partecipi, indipendentemente dai vari livelli di contributo operativo, anche perché detti livelli sono tutti convergenti, comunque, nel piano di infiltrazione violenta nelle articolazioni, anche economiche, della società civile.

Prospettare, pertanto, in tale contesto, situazioni di soggettiva ignoranza, o di carente prova

specifica sul necessario dolo, senza adduzione, per di più, di argomenti logico-fattuali idonei ad affievolire le ben radicate osservazioni del collegio, appare, in definitiva, una forzatura dialettica palesemente non accettabile, almeno nei termini generali di cui si discute, salva la separata considerazione - quando necessario - di doglianze individuali di altro tenore.

g) - Maggior spessore, in apparenza, presentano le censure, pressoché generalizzate, concernenti il diniego delle attenuanti generiche e le misure delle pene, poiché la sentenza generalmente non abbonda di notazioni specifiche dedicate per le singole posizioni alle decisioni assunte in materia; il che alimenta il dubbio che non sia stato dato corso all'onere di discriminare le posizioni soggettive per i profili propri di ciascuna di esse (in relazione ai criteri di cui al secondo comma ed al nr. 3 del primo comma dell'art. 133 C.P.), e che possa non essere sufficiente, il sistematico richiamo alla segnalata gravità dei fenomeni criminosi in esame ed alla capacità a

delinquere registrata dalla quasi totalità degli imputati.

Ma, a ben vedere, tali critiche hanno colto soltanto l'aspetto superficiale della motivazione, cui può muoversi, in realtà, soltanto il rilievo di essere stata parsimoniosa, dal punto di vista letterale, nell'esporre le ragioni profonde della linea logica seguita quando ha condensato l'analisi del ruolo di ciascun imputato.

Circa la misure delle pene, va, innanzitutto, rilevato che i relativi computi sono stati generalmente basati sul minimo edittale, sicché le sanzioni complessive, non sono che il frutto delle meccaniche applicazioni delle aggravanti ritenute; e le stesse pene dell'ergastolo, comminate per gli omicidi, rappresentano soltanto la sanzione prevista dalla legge, in presenza dell'aggravante della premeditazione e di altre volgenti al medesimo risultato. Sicché, per questa parte, rimane ben poco spazio, dal punto di vista formale-normativo, all'ingresso delle doglianze anche perché, laddove risultava non immediato il

Arnes

collegamento con i riferimenti di ordine generale e con quelli vincolati, gli scostamenti dal minimo edittale, sono stati appropriatamente considerati e ricondotti alle particolari situazioni in esame.

In verità, è stato il diniego delle attenuanti generiche, a bloccare in radice il giuoco delle valenze con le aggravanti e a determinare la severità delle sanzioni inflitte ed è qui, dunque, che sta il vero nocciolo del contendere.

Ed a proposito va preliminarmente considerato che la concessione di dette attenuanti risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo, dev'essere bensì motivato, ma nei limiti in cui possa comunque emergere in misura sufficiente il suo pensiero circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato (per il concorso di fattori non espressamente considerati nelle previsioni di aggravanti o di attenuanti specifiche) ed alla personalità globale del reo, come desumibile da circostanze varie anche estranee alla figura delittuosa ed al più

attinenti a graduazioni calibrate in riferimento al dato soggettivo che la sorregge. La motivazione del diniego può anche ricavarsi attraverso il confronto dei punti in cui si esprime il diniego con le considerazioni, espresse, poste a fondamento, per altri casi della disposta concessione, poiché gli elementi meritori, che qui figurano, attraverso i contrasti ed i silenzi sottolineati appaiono essere stati ritenuti esclusi per le situazioni individuali negativamente risolte.

Tale comparazione è perfettamente possibile nella fattispecie, in cui le motivazioni rese per i pochi imputati, che dette attenuanti hanno ottenuto, ne menzionano esplicitamente le ragioni, indicando contributi positivi ed altre situazioni favorevolmente valutabili, che hanno condotto ad apprezzamenti mitigativi della pena. Tutto ciò, infatti, appare subito aver costituito nel contesto della motivazione una deroga al giudizio pesantemente negativo, generalmente coinvolgente i reati ascritti ed i loro autori, con riferimento

altresì alla matrice genetica, ai gravissimi aspetti di antisocialità dei crimini di tal genere, alla particolare abiezione insita nella loro consumazione, alle condotte processuali ispirate ad oltranzismo difensivo; tutte note, queste, ripetutamente sottolineate nella sentenza sicché esse, nel raffronto con le diverse e numericamente scarse posizioni in cui il beneficio è stato accordato, forniscono in ogni caso per via tacita, ma chiara, come si diceva, le ragioni sostanziali del diniego, attraverso la tecnica della contrapposizione di punti della sentenza specularmente antitetici, gli uni chiaramente manifestati, gli altri agevolmente decifrabili nel segno contrario.

Non era indispensabile, dunque, che la Corte d'Assise di Appello indicasse per ciascun imputato, in modo diffuso, le ragioni inducenti al rigetto delle richieste formulate sul punto. A tutti invero si attagliava la generale valutazione di immeritevolezza per le spiegate valutazioni. Né era necessario che, per tutti o per taluni, si

indugiasse su altri aspetti, tra quelli numerosi indicati nell'art. 133 C.P., idonei potenzialmente a volgere il giudizio in altro senso, specie per qualità o condizioni personali. Manifesta risulta infatti, la scelta discrezionale preferenzialmente orientata verso gli indici valorizzati, assorbente di ogni diverso o contrario parametro. E ciò non significa difetto di motivazione, giacché, come è costante orientamento della giurisprudenza, la concessione o il diniego delle generiche deve essere giustificata soprattutto con la indicazione del criterio valutativo ritenuto in concreto prevalente, tra quelli potenzialmente concorrenti o confliggenti.

Le censure esposte vanno, pertanto, rigettate.

h) - Trattandosi di motivo di ricorso concernente un folto gruppo di imputati, (quelli indicati nelle pagg. 156 - 159 dei motivi di ricorso e nel dispositivo della presente sentenza, parte IV lettera A), e, comunque, riguardante una questione di generale interesse, conviene in questa parte esaminare la doglianza del ricorrente P.G.,

sinteticamente illustrata in pagine precedenti, avverso il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati associativi e reati-scopo (o reati-mezzo), criticato oltretutto sul piano teorico, altresì su quello del difetto di motivazione, giacché nei vari casi non si sarebbe dato conto, da parte del giudice di secondo grado, del raggiunto convincimento circa l'identità del disegno criminoso.

L'analisi può dirsi facilitata dalle conclusioni rassegnate, in sede dibattimentale, dal P.G. d'udienza, che ha chiesto il rigetto del motivo, per infondatezza, sotto un duplice profilo. E questa Corte regolatrice non può che aderire al parere espresso (salvo diverso avviso per casi individuali), innanzitutto rilevando - senza necessità di individuale dettaglio - che l'applicazione dell'istituto nei casi contestati è avvenuta ognora con il sussidio di motivazioni stringate, ma esaurienti, del resto non abbisognavoli di sovrabbondante considerazioni, per l'intuitiva correlazione tra i fatti contestati e

la agevole riconducibilità ad unica matrice progettuale.

Sul piano del diritto, premesso che la Corte d'Assise d'Appello non ha ritenuto di affermare un criterio generale di orientamento sul problema specifico (pag. 766 della sentenza), limitandosi a indicare la possibilità della continuazione (anche tra i reati associativi eterogenei, peraltro) e rimettendo la soluzione pratica all'esame delle singole fattispecie contestate, è sufficiente rilevare, per disattenderla, che l'opinione del ricorrente P.G. muove da posizioni che risalgono a remoti indirizzi della dottrina e, soprattutto, della giurisprudenza, ma che recentemente risultano essere state rimesse con esito modificativo, in virtù del diverso significato, attribuito all'espressione "medesimo disegno criminoso". Senza necessità di nutrire citazioni giurisprudenziali, basta dire che, attualmente, il medesimo disegno criminoso è prevalentemente visto non già come ideazione definita, precisa e dettagliata, ma come generico programma unitario di

intenzioni, che consideri le singole violazioni via via consumate, anche solo in linea di massima come genericamente incluse nelle linee fondamentali della preventiva rappresentazione (cfr., fra tutte, Cass. sez. I[^] 5.3.90, Bettoni, in giust. pen. 1991, II, 53, 63).

Questa accentuata soggettivazione della fattispecie, con spostamento del punto di gravità verso l'intenzione complessiva (escluso, naturalmente, il mero, generico ed indeterminato proposito di violare la legge quale che ne sia l'occasione) piuttosto che verso l'ideazione determinata, ha consentito la configurabilità della continuazione tra il delitto di associazione per delinquere (ed altri consimili) e quelli che costituiscono espressione e realizzazione del programma criminoso del sodalizio, a condizione che vengano di volta in volta accertate la esistenza di un unico, sia pure generico, programma di intenzione, coevo alla associazione, e la partecipazione ad esso dell'agente. Si tratta, naturalmente, di accertamento in fatto che, se

debitamente motivato (come nelle fattispecie), si sottrae al giudizio di legittimità.

i) - Sulle misure di sicurezza, già obbligatoriamente imposte per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis, in forza dell'art. 417 dello stesso codice penale, le critiche di più ricorrenti, come detto in narrativa, hanno seguito un duplice indirizzo: si è lamentata l'omessa osservanza dell'art. 31 della legge 10.10.86 nr. 663, per cui, abrogato l'art. 204 C.P., tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento della pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto; ed è stata censurata, quando disposta, l'applicazione di una ulteriore misura di sicurezza (la libertà vigilata), discrezionalmente ordinata dal giudice di merito.

Entrambe le critiche non hanno fondamento.

In ordine alla prima, è agevole osservare che l'osservanza dell'art. 31 precitato, per quanto non formalmente affermata nelle due sentenze di merito, risulta attestata dalla qualificazione di pericolosità sociale attribuita ogni volta

all'imputato sottoposto alla misura di sicurezza, sia pure con proposizioni stringate, ma chiaramente integrate dall'esame diffuso dedicato alle imputazioni riguardanti i reati associativi, dal quale esame quella qualificazione risulta vieppiù asseverata. Ed è chiaro, altresì, che valutazione del genere non avrebbe avuto ragion d'essere, se il giudice del merito avesse ritenuto di attenersi esclusivamente al disposto dell'art. 417 C.P., che detta misura disponeva - si ripete - obbligatoriamente, senza necessità di ulteriori disamine.

Riguardo alla libertà vigilata, i giudici hanno debitamente chiarito, dissipando ogni possibilità di equivoco, di aver fatto uso della facoltà discrezionale di cui all'ultimo comma dell'art. 230 C.P. e di avere, perciò, disposto la misura di sicurezza quando ritenuta necessaria, sul doppio presupposto, naturalmente, dell'accertata pericolosità sociale e della disposta assegnazione ad una casa di lavoro. La durata della misura è stata determinata, per ciascun caso, ai sensi

dell'art. 228 quinto comma dello stesso codice ovvero - ricorrendone lo estremo - secondo il disposto dell'art. 230 primo comma, nr. 1; la legittimità di una misura duplice, nei casi indicati, appare fuori discussione, alla stregua del chiaro significato del precitato art. 230 ultimo comma.

Salve le successive competenze del magistrato di sorveglianza, le censure esposte in tema debbono essere rigettate; e qui va confermato, infine, che per parecchi imputati, che pure presentavano le condizioni richieste per l'assoggettamento, la libertà vigilata è stata espressamente esclusa, a seguito della valutazione discrezionale singolarmente eseguita.

1) - Un cenno particolare va dedicato, infine, all'aggravante di cui all'art. 7 legge 31.5.65 nr. 575, sostituito dall'art. 18 legge 13.9.82 nr. 646, contestata a molti degli imputati dei reati di associazione per delinquere (capo 1) e di associazione di tipo mafioso (capo 10), quando già sottoposti, con provvedimento definitivo a misura

di prevenzione (anzitutto, beninteso, alla consumazione dei reati).

La norma è stata modificata con l'art. 6 del D.L. 13.5.91 nr. 152 (convertito nella legge 12.7.91 nr. 203), alla cui stregua l'aggravante è configurabile soltanto nel caso di reato commesso durante il periodo previsto di applicazione definitiva della misura e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata la esecuzione.

Di tale modificazione non ha potuto, ovviamente, tener conto la sentenza di appello, né la questione risulta sollevata nei motivi del ricorso dei condannati, uno soltanto dei quali, per il vero, ne ha fatto menzione.

Nondimeno, questa Corte regolatrice deve obbligatoriamente farsene carico, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, C.P., quella recentemente introdotta essendo indubbiamente una disposizione più favorevole al reo.

Dagli atti, ed in particolare dalle sentenze di primo e di secondo grado, non è dato desumere, per ciascun interessato, quali siano stati i periodi

previsti di applicazione ed effettiva esecuzione, della misura di prevenzione a ciascuno pertinente, sicché manca la stessa possibilità di fissare, individualmente, il presupposto di fatto legittimante, ora, l'aggravante di cui trattasi. E pertanto, senza necessità di disporre annullamenti con rinvio, questa stessa Corte di Cassazione ritiene di poter procedere, ai sensi dell'art. 538 C.P.P. (1930), all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Per le parti pertinenti e nei confronti dei soggetti interessati, pertanto viene disposta la integrale eliminazione degli aumenti di pena dipendenti dall'aggravante "de qua". Per l'intera misura quando chiaramente desumibile dal tenore delle motivazioni, e nella misura forfettaria di mesi due di reclusione negli altri casi, sempreché - nell'una e nelle altre situazioni - risulti certo che la circostanza in discorso abbia effettivamente determinato un aumento della pena-base o di quella già risultante dalla applicazione di altre aggravanti.

Secondo tali criteri, dunque, vanno eliminate: la pena di mesi due di reclusione, per ciascuno, nei confronti di AGATE MARIANO, BAGARELLA LEOLUCA, DAVI' SALVATORE, DI CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, GRECO GIUSEPPE nato nel 1958, LO VERDE GIOVANNI, LO IACONO PIETRO, MONTALTO SALVATORE, MUTOLO GASPARE, SPADARO TOMMASO, SORCE VINCENZO, SPINA RAFFAELE, TINNIRELLO LORENZO; quella di mesi quattro di reclusione, nei confronti di LIPARI GIOVANNI; quella di mesi sei di reclusione, nei confronti di ADELFO FRANCESCO, ALBERTI GERLANDO n. 1927 (senjor), CILLARI GIOACCHINO, CUSIMANO GIOVANNI, GRADO GAETANO, MAGLIOZZO TOMMASO, NANGANO GIUSEPPE, NANIA FILIPPO, SAVOCA GIUSEPPE, SCRIMA FRANCESCO e TAGLIAVIA PIETRO; quella di mesi otto di reclusione, nei confronti di SPADARO VINCENZO; quella di mesi nove di reclusione nei confronti di PEDONE MICHELANGELO; quella di un anno di reclusione, nei confronti di MADONIA FRANCESCO, PROVENZANO BERNARDO, TERESI GIOVANNI e TINNIRELLO GAETANO.

LA VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI

Ma, senza dubbio, la questione di maggiore delicatezza, e di più largo interesse nel procedimento, concerne la valutazione delle fonti accusatorie (i c.d. "pentiti", impropriamente parlando), le cui rivelazioni hanno costituito l'innegabile asse portante dell'impianto accusatorio, non restandone escluso alcuno degli ambiti contestativi in cui esso si articola.

La materia ha costituito oggetto di ampie considerazioni da parte delle Corti di merito, e quella di Assise di Appello le ha dedicato le pagg. da 597 a 730 della sentenza, comprendenti, oltreché valutazioni generali del problema e dei principi generali coinvolgivi, esami particolareggiati delle fonti principali (BUSCETTA, CONTORNO, SINAGRA VINCENZO, CALZETTA, DI MARCO, CALDERONE, MARINO MANNOIA), anche e soprattutto per una giusta collocazione di ciascuna nell'ambito dei fenomeni criminosi sottoposti al giudizio e per una conseguente, più efficace ricerca di criteri od argomenti di attendibilità complessiva.

Funzione integrativa deve poi riconoscersi alle ulteriori analisi compiute dai giudici di appello in ordine alla "metodologia della prova" concernente, rispettivamente, le fattispecie associative mafiose (pagg. 738 - 747) e quelle in materia di stupefacenti (pagg. 815 - 816), nonché alla ricostruzione degli avvenimenti della "guerra di mafia" (pagg. 826 - 937), nelle quali parti sono state formulate ulteriori osservazioni sul tema specifico.

Le conclusioni raggiunte e le contrapposte censure dei ricorrenti (queste muoventi da vari angoli visuali, in forme e con argomenti di vario contenuto, ancorché raggruppabili in categorie concettuali comuni) sono già state oggetto di sintetica rappresentazione nella parte espositiva - narrativa della presente sentenza e ad esse conviene fare riferimento per la migliore comprensione di quanto segue.

1 - Si è rimproverato al giudice, di appello, innanzitutto e soprattutto, la violazione di legge, consistente nell'aver egli posto il principio

del libero convincimento, sia pure basato sulla giustificata e coordinata visione del complesso delle risultanze, quale regola incondizionata del giudizio, insofferente di qualsiasi restrizione, con ciò disapplicando la norma dell'art. 192 del N.C.P.P., carica di una portata fortemente innovativa nel senso di imporre una pesante restrizione al libero convincimento in quanto che obbliga il giudice alla ricerca di riscontri esterni che confermino le dichiarazioni (accusatorie o anche scagionanti, è stato sottolineato) del chiamante in correttezza, o di un imputato in posizione, assimilata. Di talché solo l'esistenza di tali riscontri farebbe assurgere le dichiarazioni al rango di prova, con l'ulteriore effetto che, ristretto in tali sensi il libero convincimento, mercé l'introduzione, appunto, di una indeclinabile regola di giudizio, il suo ambito resterebbe delimitato alla valenza effettiva del riscontro ottenuto, e cioè alla valutazione della efficacia integrativa a questo attribuibile ai fini della complessiva convalida

della chiamata. Insomma il nuovo del sistema consisterebbe nell'introduzione, con efficacia immediata, del principio della libertà di prova, secondo il concetto testè accennato, e non della libertà dalla prova, che comporta, invece lo svincolo totale dalla regola che impone di legare indissolubilmente la chiamata alla necessità del riscontro confermativo.

Ne resterebbe così confermato, per implicito, un divieto di utilizzabilità della chiamata (di ritenerla, cioè, tamquam non esset) quando manchi o non sia indicato e valutato il riscontro esterno, e ciò varrebbe anche per le chiamate aggiuntive di altri dichiaranti perché ciascuna di esse ha bisogno, come la prima, della quale ha la stessa natura, del riscontro esterno, altrimenti si realizza la circolarità di prove delle quali ognuna inefficace a sorreggere l'altra.

2 - Ad avviso di questa Corte regolatrice le suesposte censure appaiono manifestamente eccentriche, rispetto all'effettivo discorso condotto dalla sentenza impugnata, e, nel loro

nucleo ricostruttivo dei principi giuridici, mostrano di accentuare in misura esorbitante il significato precettivo riduttivo dei canoni entro i quali il legislatore ha ritenuto dovesse mantenersi il ragionamento del giudice, nell'accertamento del fatto, per essere considerato formalmente corretto e sostanzialmente convincente ed esaustivo ai fini dell'affermazione di responsabilità.

Per quanto riguarda il primo aspetto non può essere enfatizzato il rilievo della sentenza in ordine al carattere non innovativo dell'art. 192 N.C.P.P. poiché tale affermazione va letta per quello che essa effettivamente è.

La sentenza ha affermato, sostanzialmente cose diverse. Essa ha inteso dire, dopo schematico riassunto della specifica problematica e delle antitetiche soluzioni prospettate nel processo dalla pubblica accusa e dalle difese (l'una favorevole all'utilizzo incondizionato della fonte propalatoria, valutata quale prova, le altre contrarie a qualsiasi esito del genere, anche al cospetto di una pluralità di fonti consimili,

quando non riscontrate, singulatim, da dato obiettivo) che, in tanto l'art. 192 non può dirsi innovativo in materia, in quanto modellato su anteatte linee giurisprudenziali, ben note, che sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca già postulavano la necessità dal riscontro alle parole del collaborante, negando l'apprezzabilità di queste stesse, isolatamente considerate. La sentenza ha poi aggiunto che il libero convincimento del giudice (comunque, indispensabilmente legittimato dalla coeva considerazione degli altri elementi di prova) resta intatto ed incondizionato non nella pretesa di prescindere dal procedimento acquisitivo ora prescritto (la raccolta necessaria del riscontro - v. pagg. 615 e segg. -), ma nel potere di conoscere di qualsiasi riscontro, e cioè nella possibilità di apprezzare quale riscontro ogni elemento in grado di conferire attendibilità alla dichiarazione del proponente, valutandone liberamente il significato e la portata, pur nei binari tracciati dai tradizionali criteri di razionalità e di

plausibilità, non esclusi l'uso di consolidate massime di esperienze od il ricorso a criteri di logica indiziaria (pagg. 601 - 602). Ed in tale ambito la sentenza ha ricordato, fra l'altro, che riscontro ad una dichiarazione può essere altra dichiarazione della stessa natura, e di eguale contenuto, sicché la "convergenza del molteplice" viene ad acquistare quella consistenza di prova in grado di sorreggere una pronuncia di condanna.

E' pertanto il discorso ulteriore rispetto al collegamento con le elaborazioni giurisprudenziali anteatte, l'effettivo contenuto della parte della motivazione in esame e questa parte contiene la ricostruzione che la Corte di merito ha ritenuto di fare con riferimento alla nuova disciplina delle prove applicabili anche nel presente processo, nel punto specifico relativo alle chiamate di correo (singole o plurime e, se plurime, contemporanee o scaglionate nel tempo).

3 - Sotto il secondo profilo, che attiene più propriamente alla critica delle ricordate generali scelte di principio che definiscono la posizione

assunta sul piano giuridico dalla sentenza impugnata, la ricostruzione dello stesso dettato legislativo offerta dai ricorsi degli imputati appare non conforme alla mens legis in alcuni punti chiave.

Le drastiche affermazioni riduttive, che si riconducono chiaramente all'orientamento più rigido tra quelli segnati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, sono già state ridimensionate dalla recente sentenza del 18.2.90 nr. 4 (ric. Belli, in Giurisprudenza italiana, 1990, II, 145 segg.) con la quale le SSUUPP di questa Corte, riconfermando una linea già tratteggiata con la precedente sentenza del 18.2.88, ricorrente GRECO, in Giustizia penale, 1989, III, 155 segg.), hanno espresso una interpretazione che segna numerosi punti di distacco dall'orientamento più rigido, enunciando principi sui quali è ricalcata conformemente la scelta della sentenza impugnata. Non è senza importanza che la ricostruzione dei ricorrenti risulta via via sempre più criticata anche dall'elaborazione dottrinale più recente che

ha messo a confronto le riscontrate divergenze della giurisprudenza più riduttiva con i vari modelli di forme dell'argomentazione probatoria.

Nel solco della scelta operata dalle SSUU occorre solo aggiungere alcune altre osservazioni per dare conto dell'adesione alla interpretazione meno restrittiva del comma terzo dell'art. 192 N.C.P.P..

Anzitutto rimane ai margini dell'analisi ricostruttiva quella parte delle censure la quale mira a tenere separato il problema dei riscontri di conferma del fatto storico delittuoso, da quello relativo ai riscontri che possono convalidare la riferibilità dell'accaduto alla specifica persona chiamata in correità. La questione vera è un'altra ed è quella di vedere in che misura anche un riscontro della verità del fatto storico, o di una sua circostanza, possa conseguire il valore di elemento che confermi l'asserito collegamento, del fatto storico, al chiamato in correità.

Ne deriva che l'analisi ricostruttiva della portata dell'art. 192 N.C.P.P. coinvolge i riscontri relativi al fatto storico sempre ed unicamente

sotto il profilo della loro utilizzabilità per trarne argomento di conferma dell'accusa soggettiva; la valutazione di tali riscontri, quindi, si pone sullo stesso piano di quella degli elementi probatori che hanno ad oggetto specificamente le azioni e i comportamenti del chiamato in correità.

Per il resto non appare persuasivo il filo conduttore generale delle censure, secondo il quale il contenuto innovativo dell'art. 192 in esame si risolve nel valorizzare solo i riscontri oggettivi, o altrimenti detti reali, della partecipazione del chiamato, nel rendere inutili le ulteriori chiamate di correo in quanto darebbero luogo alla circolarità della prova, nel preteso risultato, conseguente, che anche i riscontri utilizzabili debbono avere un grado di certezza e non di sola possibilità (con assimilazione, quindi, alla disciplina degli indizi), nell'individuare, infine, nella natura logica del riscontro, un limite insuperabile all'area dei riscontri utilizzabili. Indubbiamente la disposizione dell'art. 192

N.C.P.P. e lo rilevavano già le SSUUPP nella sentenza del 1990, ha introdotto delle innovazioni limitative, a garanzia della corretta argomentazione in materia di prove, con il chiaro intento di segnare, non tanto correzioni di percorso rispetto alla elaborazione dei principi che era stata fatta nel silenzio del codice abrogato, ma una precisazione normativa in ordine alla parte di tale elaborazione che doveva assumere i contorni di certezza rispetto alle oscillazioni giurisprudenziali sempre possibili nella mancanza di una apposita disciplina normativa. Sono limitativi infatti sia il vincolo posto, alla valutazione degli indizi, nel senso prescelto e tradotto nel canone di misura degli indizi di cui al comma 2, sia la regola di cui ai commi 3 e 4 che obbliga a valutare la dichiarazione di parte su fatti altrui, unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano la validità.

4 - Il contenuto innovativo, però, non può dirsi solo di segno riduttivo, se si fanno emergere anche i canoni, di segno estensivo dei poteri del

giudice, che sono espressi nelle stesse disposizioni normative di nuova introduzione.

L'articolo in esame anzitutto: al comma 3, ha dato una originale definizione della fonte - già qualificata, in varie epoche e sedi, quale prova, o indizio, o addirittura, quale semplice notitia criminis - qualificandola elemento di prova, come si deduce dalla espressione "altri elementi di prova" che immediatamente ne segue la menzione, e l'ha fatta partecipare, normativamente, e a pieno titolo della natura di prova, e cioè di prova rappresentativa, sebbene non abbia inciso sulla caratteristica che possa essere inficiata e compromessa da una parzialità contenutistica ("elemento" di prova), che attiene soprattutto alla credibilità concettualmente dubitativa, abbisognevole di rinforzo e di riscontro con altri consonanti elementi di prova per poter esplicitare l'efficacia dimostrativa propria della prova. Argomento in tal senso è anche la collocazione nella sede delle disposizioni generali sulle prove (tit. I libro III).

Ne consegue che, per un verso, la norma ha rivalutato la chiamata in correità, rispetto alle acquisizioni giurisprudenziali anteriori, elevandola al ruolo di "elemento di prova", sicché è stato eliminato ogni residuo dubbio sulla sua utilizzabilità, ma il conferimento di un rango importante ne ha ridotta la distanza - anche sul piano della concreta valutabilità - dalla testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante, che può ben essere omologo, e cioè elemento di prova della stessa specie.

Ed invero l'espressione "altri elementi di prova" non deve intendersi per "elementi di prova di specie diversa", la parola "altri" significando inequivocabilmente elementi aggiuntivi, in senso quantitativo, ed evidente essendo che, ove per "altri" si fosse voluto esclusivamente intendere "diversi", il legislatore non avrebbe mancato di usare l'aggettivazione pertinente, potendo peraltro raggiungere il medesimo risultato con la soppressione della stessa parola "altri", che

avrebbe al contempo poi dequalificato la chiamata in correità.

À questo punto già emergono, per contrapposizione al comma 2, sia la differenza tra il settore probatorio, costituito dagli elementi indiziari, e quello riempito, invece, dagli elementi che ruotano attorno alla chiamata di correo, sia il tipo di rapporto di interazione che, eventualmente, viene a stabilirsi tra i due gruppi di acquisizioni.

Ove, infatti, le acquisizioni vadano ad integrare solo l'uno o l'altro dei due settori in valutazione, si offre all'osservazione subito la maggiore apertura del terzo comma, giacché agli indizi è riservato un modulo di valutazione indiretta, qual'è quella che il giudice va a effettuare, a posteriori, nel momento successivo del loro inserimento tra i dati suscettibili di fornire contributi probatori. E tale modulo è del tipo non solo statisticamente vincolato ma anche legato a una formula predeterminata, che abbassa notevolmente il grado significativo dell'elemento indiziario. Il valore è infatti raggiunto solo se

gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.

A confronto, il comma terzo non pone né limiti quantitativi né qualitativi al grado significativo della chiamata di correo e, testualmente, non esclude, dai dati con possibile valore confermativo, le successive chiamate fatte da soggetti diversi dall'autore della prima.

La esclusione non si può indurre, neppure sul piano logico-sistematico, se si riflette che le più recenti analisi nel tema dell'applicazione, alla disposizione del comma in esame, dei modelli speculativi dell'argomentazione probatoria, hanno evidenziato che la struttura sintattica della formula legislativa eleva anche le chiamate successive alla prima a termini di confronto dialettico, al fine di trovare ragioni per convalidarne l'attendibilità intrinseca e, per conseguenza, porta a dover concludere che le ulteriori chiamate vanno sicuramente a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro diverso elemento di riscontro. La struttura sintattica, in altre parole, pone il centro della

norma nella prima dichiarazione accusatoria del
correo e nella sua attendibilità intrinseca, e
attorno a questi dati fa poi ruotare tutti gli
altri elementi di acquisizione successiva, anche
laddove non è apprezzabile la frazione di tempo
della successione (chiamate contemporanee). E',
dunque, nello svolgimento concreto di tale opera di
raffronto che può assumere peso l'accertamento, a
posteriori e non aprioristico, che una ulteriore
chiamata riveli, nella sostanza, un contenuto
meramente ripetitivo anzi ricopiativo, della prima
narrazione, si da manifestarsi come proveniente non
da una fonte conoscitiva distinta ma sempre, e
solo, dalla prima, e, perciò, incapace come tale di
offrire alternative in senso confermativo o in
senso negativo.

Quando, invece, alla base delle accuse riguardanti
un coimputato o un imputato di reati connessi o
collegati, non compaiono solo elementi indiziari ma
fa il suo ingresso anche la chiamata di correo,
allora è sempre la struttura sintattica del comma
terzo a disporre lo spostamento degli elementi

indiziari affiorati, dall'area del canone valutativo legato alla formula predeterminata, del comma secondo in quella, più elastica, del canone valutativo riservato alla chiamata di correo (comma terzo).

5 - Corollario delle premesse ora fatte è che restano liberamente utilizzabili, in funzione di riscontro, elementi di qualsiasi tipo, purché in grado di confermare la dichiarazione accusatoria - come, del resto, ha già da tempo stabilito la giurisprudenza di questa Corte regolatrice - e che metro di apprezzamento, in materia, resta la libera indagine del giudice, non soggetta a canoni interpretativi speciali, una volta osservato il limite precettivo della comparata e congiunta valutazione della dichiarazione con l'elemento di conforto e con ogni altra emergenza atta a sostenere, e, si badi bene, anche a confutarne, il risultato (v. pag. 617 della sentenza).

E sulle stesse premesse si basa l'affermazione già fatta in giurisprudenza che, ove il riscontro consista in altra e consimile accusa, non è

necessario pretendere (contrariamente allo assunto di taluni ricorrenti, che indicano quale requisito del riscontro la sua assoluta certezza) che questa abbia già avuto, a sua volta, il beneficio della convalida a mezzo di altro elemento ad essa esterno, giacché è evidente che, in tal caso, si avrebbe già la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione e di verifica.

Naturale sviluppo è l'affermazione che la dichiarazione assunta a riscontro di altra a carico, non deve avere necessariamente anch'essa portata esplicitamente accusatoria, giacché anche un elemento a contenuto difensivo può fornire, nel raffronto dialettico a cui è assoggettato, argomenti e nuclei di fatto in grado di confermare l'accusa. Il che trova supporto nel rilievo che anche le dichiarazioni a contenuto e funzione difensiva non si sottraggono al comune regime valutativo, non ponendo la norma, al riguardo, distinzione alcuna ed essa regolando uniformemente la materia, pur suscettibile di scomposizioni in

argomenti probatori funzionalmente diretti a finalità contrapposte.

La mancanza di specifiche restrizioni, poi, consente di aggiungere, che l'indicazione al plurale degli altri elementi di prova non impone la pluralità dei riscontri data l'indeterminatezza dell'aggettivo "altri". La norma perciò è tutta bilanciata sull'obbligo della considerazione unitaria degli elementi emersi, con la conseguenza che lo stesso pacifico criterio che distingue l'approfondimento accertativo, riguardante l'attendibilità intrinseca da quello relativo all'attendibilità estrinseca, non può sottrarsi al criterio della congiunta analisi, sicché sarebbe inesatto attribuire al primo esame, se di esito incerto o contraddittorio, valenza esclusiva, a priori, del confronto con ulteriori elementi, proprio perché dal coevo apprezzamento della attendibilità estrinseca potrebbero derivare elementi di conferma in grado di bilanciare le risultanze del primo approccio. In tale senso spinge, del resto, anche il rilievo che

l'articolazione del comma terzo in esame mostra di indirizzarsi nella direzione di una limitazione della rilevanza dell'esame di credibilità intrinseca, mettendo in evidenza, la sola necessità della valutazione unitaria degli elementi di prova, ai fini dell'accertamento di attendibilità. Quello che appare, dunque, rafforzato e accentuato è l'obbligo ambivalente del giudice di esplorare con minuziosa puntigliosità tutti i dati che offrono materia di analisi e di confronto e di muoversi con estrema e cauta prudenza nel loro coordinato apprezzamento. La pur accertata coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, infatti, non può essere, di per sé, sufficiente all'accredito globale della dichiarazione di accusa, trattandosi dell'incontro di elementi provvisti - ciascuno - di efficacia probatoria insufficiente, ed il vuoto verso la certezza potendo essere colmato, oltreché dalla fusione di entrambe, dalla esistenza di ulteriori connotazioni di garanzia che, emarginando il temuto pericolo della mera "circolarità della prova",

possono offrire il ragionevole convincimento della verità delle cose rivelate.

Trattasi, appunto dei noti requisiti della contestualità, dell'autonomia, dell'accertata sconoscenza dell'una fonte rispetto alle parole dell'altra, della convergenza almeno sostanziale delle dichiarazioni, tanto più cospicua e probatoriamente rilevante quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi, anche ciò notevolmente contribuendo a far regredire a livelli insignificanti le probabilità di un errato accreditamento a discorsi frutto di mere invenzioni.

Ci si muove, insomma, nel rispetto del terzo comma dell'art. 192, se si assume a canone direttivo il principio per cui la pluralità di dichiarazioni convergenti in tanto può portare alla conferma dell'attendibilità dell'una per opera dell'altra, in quanto tale conferma derivi anche dalla esclusione di fattori accidentali, o peggio manipolatori, eventualmente produttori una coincidenza soltanto fittizia. Di qui la necessità

che l'accredito finale del riscontro reciproco (o incrociato) passi preliminarmente attraverso gli accertamenti garantistici di cui sopra.

Ostacolo insuperabile alla complessa operazione comparativa ed accertativa rimane, naturalmente, l'inaffidabilità intrinseca conclamata dei dichiaranti (emblematico il caso SPINONI), da cui resterebbe compromesso anche quel livello di credibilità potenziale, che la legge assegna, all'elemento in parola, in ragione della sua natura. Ma ove si trattasse di affidabilità dubbia o, per meglio dire, di affidabilità limitata soltanto a parti del discorso propositivo, l'effetto probatorio, discendente dall'integrazione di dichiarazioni autonome, sarebbe innegabile, specie se specificamente cadente su quelle medesime parti.

6 - A tale interpretazione conferiscono significativo supporto proprio le altre norme, del N.C.P.P., richiamate analiticamente in alcune censure più articolate e che, in una linea di continuità con una disciplina additiva

dell'originario sistema, disciplinativo delle acquisizioni rappresentative, del codice abrogato (artt. 367 secondo, 214, 514 terzo, 557 secondo e 306 primo), regolano oggi l'attività di formazione del materiale probatorio e (artt. 90 I, 410 I, 65 I, 294 IV, 364 V, 86 II e 421 II) sono volte ad assicurare il controllo dialettico delle singole acquisizioni, in via immediata e diretta, già nell'istruttoria dibattimentale nella quale prende vita il serrato confronto delle parti in conflitto. Nella stessa direzione confermativa possono richiamarsi, peraltro, anche le altre disposizioni che consentono alle parti stesse di derogare allo ordine stabilito normativamente per le assunzioni (art. 496 II) e al giudice di inserire nel confronto dialettico il suo stesso intervento di ufficio (art. 506 I e 507 N.C.P.P.).

Poiché tali norme non possono essere prese in considerazione separatamente e fuori da un logico collegamento con la disposizione chiave che presiede allo svolgimento del vaglio indiretto effettuato dal giudice in sede di decisione, e

soprattutto perché la struttura dello scontro dialettico in sede istruttoria, per definizione, costituisce la ipostatizzazione della divaricazione obbligata tra l'opera di accumulo degli elementi di accusa e quella di accumulo degli elementi che sono funzionali alla demolizione del valore di carico dei primi, il risultato interpretativo sembra obbligato nel senso che il riferimento, delle disposizioni richiamate, agli elementi di prova, che le parti possono o debbono offrire nello svolgimento del rispettivo ruolo, non possono essere identificati né con i soli elementi di prova a contenuto accusatorio né con i soli elementi assolutamente oggettivi o reali. Ne rimarrebbero travolti irrimediabilmente tutti quegli elementi che hanno la funzionalità all'approntamento di valori indizianti o gli stessi elementi di contorno del comportamento dell'accusato o dei suoi accusatori, con il sacrificio irrazionale del principio della libertà della difesa come dell'accusa.

Il corollario è, dunque, che nell'art. 192 è

racchiusa la chiave normativa diretta ad ampliare e ad estendere l'area degli elementi probatori, mentre, viceversa, non sono le altre norme indicate a restringere la portata della norma centrale del sistema valutativo delle prove.

7 - Illuminante è nella stessa direzione la recente sottolineatura del collegamento che si pone, necessariamente, per l'art. 192, anche con il modulo dell'esame incrociato e con il potere di contestazione della verità narrativa del dichiarante, che sono stati estesi dall'art. 210 N.C.P.P. alle modalità di escussione dei coimputati o delle persone imputate di reati connessi o collegati. Il fatto che tale estensione sia rimasta esclusa solo nella fase delle sommarie informazioni, quando è ancora limitato il raggio dell'analisi decisoria, spinge decisamente a dare credito al rilievo che l'elemento di prova chiamato a riscontro non può essere ridotto in uno spazio ristretto ma occupa una varietà molto graduata e variegata di situazioni e non può non comprendere anche le successive chiamate.

Ricostruita nei termini sopra indicati, la norma del comma terzo dell'art. 192 si pone in coerenza, a differenza che nella interpretazione rigida, e perciò costretta nella rilevanza dei soli dati assolutamente oggettivi o reali, con le indicazioni provenienti dalle esperienze di altri ordinamenti esterni, nel cui specchio, per riconoscimento generale e degli stessi lavori preparatori, si è mossa l'azione riformatrice. In dette esperienze esterne è un dato consolidato, come emerge da recentissime autorevolissime rassegne comparative, che sono valorizzabili, in termini di efficaci riscontri della rapportabilità di un fatto delittuoso al soggetto accusato (le corroborations delle accomplice evidences o deposizioni del complice) - e sempre a titolo esemplificativo - le analisi scientifiche di cose connesse con il delitto, le ammissioni dell'accusato, i comportamenti del medesimo sia anteriori che successivi al reato tali da destare sospetti o inspiegabili, le contraddizioni nelle quali l'accusato sia incorso, le sue dichiarazioni false

o menzognere, la fuga dopo il delitto, la partecipazione dell'accusato agli atti preparatori del delitto, la prossimità dell'accusato al luogo dove è stato commesso il delitto accompagnata da circostanze inusuali, l'associazione con persone coinvolte con modalità tali da suggerire la partecipazione congiunta al delitto, il possesso di strumenti probabilmente usati per commettere il reato, la non spiegabile disponibilità dei frutti del delitto, la deposizione di altri complici. E altre se ne possono aggiungere sia in base ad una più minuziosa rassegna della esperienza giurisprudenziale interna e comparata sia procedendo per assimilazione o scorporazione e sottodistinzione, delle ipotesi generali, in sottoipotesi aventi gli stessi elementi costitutivi.

Come si può notare gli elementi di riscontro coprono un'area indefinita e vastissima.

L'esemplificazione di cui innanzi comunque è già sufficiente per individuare non solo altri elementi oggettivi ma anche elementi di contenuto diverso,

come gli esperimenti giudiziari, l'anomalia del comportamento dell'indiziato nel momento del delitto rispetto al comportamento consueto, l'assenza dal luogo di lavoro e la mancanza di una indicazione precisa che escluda la presenza sul luogo del delitto e così via. L'esemplificazione rivela ancora un altro aspetto importante segnalando che tutti gli elementi in essa compresi, anche quelli attinenti al fatto storico, hanno potenziale capacità a rivelare collegamenti del fatto con il soggetto accusato.

Alla luce di ciò la stessa questione di un limite insuperabile alla utilizzabilità dei riscontri, che viene comunemente indicato, dall'orientamento prevalente, nel carattere logico del riscontro stesso, appare essere sopravvalutata più del necessario. Il riscontro logico, infatti, se viene svolto all'interno della struttura della chiamata di correo e rapportato, quindi, al giudizio di attendibilità intrinseca, si risolve nella verifica che nella narrazione del dichiarante non vi siano richiami a dati tra loro contraddittori ovvero non

vi siano richiami a circostanze che non sono recepite come fatti esterni ma sono solo il frutto di svolgimenti deduttivi del dichiarante da un dato interno, vale a dire una valutazione dello stesso dichiarante. Il disinteresse del dichiarante, l'assenza di rancori e di inimicizie o di motivi di vendetta e rivalsa, la speranza di benefici, la suggestione o l'indirizzamento degli inquirenti, il desiderio di protagonismo si collocano più propriamente all'esterno e si connotano come fatti o circostanze di fatto. Il logico che caratterizza l'operazione di riscontro interno non sembra essere altro, dunque, se non la correttezza dal punto di vista della ragione, della correlazione tra i fatti o elementi di fatto resi noti dal dichiarante. Questo contenuto non si trasforma neppure se si trasferisce il riscontro logico all'esterno del racconto e lo si riferisce a ciascuna delle circostanze corroborative del tipo di quelle sopra elencate, comparse in maniera isolata o combinata. E ne è riconferma il rilievo fatto a proposito delle condizioni soggettive del dichiarante.

M. Valeri

Il riscontro logico, nel senso in cui viene inteso nella comune accezione, appare pertanto di difficile, rarissima, se non impossibile individuazione in concreto.

A descriverne la struttura si arriva a stabilire che esso consiste nel collegamento di un dato percepito effettivamente dal dichiarante o acquisito a mezzo di uno degli strumenti istruttori previsti, con una mera deduzione del dichiarante come si è detto, ovvero, nel caso del riscontro esterno, con una mera operazione di pura deduzione di una circostanza da uno dei dati oggetto della suddetta acquisizione. Il riscontro logico vero e proprio è precisamente il dato, la circostanza, il fatto congetturale, ipotizzati per ideazione dal giudice al di fuori di una valida regola di esperienza o di una regolare consequenzialità di alta probabilità statistica.

Ma ridotta nei suddetti termini la modalità argomentativa del giudice, il riscontro logico si rivela per quello che è, appartiene già all'area dell'insufficienza razionale o della astrazione non

giustificata, ovvero ancora della forzatura del significato di uno o più dati acquisiti.

Rimane perciò confermato che il profilo più verosimile, che può assumere il cosiddetto riscontro logico sembra essere quello di una estrema debolezza dell'operazione di collegamento di un dato acquisito al risultato deduttivo ovvero della irrazionalità del racconto argomentativo o ancora della scarsa capacità, della correlazione accolta, a fornire un supporto probatorio, o addirittura la sua insofferenza con una ipotesi ricostruttiva semplice, lineare e aderente al senso comune. La vicinanza è chiara alla situazione nella quale appare che la ricostruzione nella sua globalità manca di persuasività o presenta segni evidenti di aperto distacco, del percorso argomentativo, dalla realtà e dai canoni logici.

E del pari rimane chiarito un ulteriore punto di contrasto, che è segnalato dalla rassegna dello orientamento che viene indicato come più restrittivo.

Anche la contrapposizione tra riscontri oggettivi e

quelli che sono contenuto di acquisizioni testimoniali o similari, non passa attraverso la contrapposizione tra riscontro-fatto e rilievo di puro valore logico, ma tra fatti acquisiti direttamente (sequestro armi, analisi scientifiche, possesso dei frutti del reato e simili), e acquisizioni indirette accusatorie (rapporti, informazioni, esperimenti giudiziali, le stesse successive chiamate in correità e simili).

9 - Di recente è stata anche sottolineata l'importanza del collegamento logico-sistematico con l'art. 546 N.C.P.P., ai fini di definire l'esatto contenuto del comma terzo dell'art. 192. Se, infatti, il rendiconto del giudice del merito in ordine alla ricostruzione del fatto da lui ritenuta attendibile, deve comprendere, per il disposto vincolante dell'art. 546, sia il vaglio positivo che quello negativo delle prove confluite negli atti del processo, a tale regola non possono rimanere estranei gli elementi di prova indicati nell'art. 192 e nelle altre ricordate disposizioni che regolano l'istruzione dibattimentale. E ciò

perché la già rilevata collocazione dell'art. 192 nella sede della disciplina generale delle prove è fortemente sintomatica nel senso che il rendiconto argomentativo della decisione che si va ad adottare non può che avere ad oggetto tutta la gamma delle acquisizioni di cui si è arricchita la piattaforma da assoggettare all'analisi comparativa e critica e, quindi, nel senso che si realizza il progressivo scivolamento anche degli elementi probatori verso il livello di prova del fatto.

Il significato specifico del terzo comma dell'art. 192, dunque, si viene definitivamente precisando non nel senso di una deroga o di una restrizione quantitativa dello spazio del libero convincimento, riaffermato a chiare note nel comma primo, ma in sintonia con esso. Al pari del canone che presiede all'attività di valutazione del settore degli indizi, se non intrecciato con quello della chiamata di correo, il comma terzo (e con esso il quarto) indica un terzo criterio argomentativo, che deve essere seguito dal giudice nel portare avanti l'operazione intellettuale di valutazione della

chiamata in correità. Al primo criterio che è quello, riflesso anche nelle lettere c) ed e) dell'art. 606 N.C.P.P., di rispondenza della motivazione al principio di razionalità dell'argomentazione probatoria, e al secondo che indirizza in senso negativo la valutazione degli indizi che non siano gravi precisi e concordanti, si aggiunge quello dell'obbligo di confrontare, secondo lo schema più classico del modello dialettico, la dichiarazione della parte su fatti altrui con gli altri elementi acquisiti aventi valore probatorio, quale che sia il numero e la natura specifica di essi.

Si deve riconoscere, perciò, in definitiva, che il terzo comma in esame si manifesta, come norma volta, alla pari del primo e del secondo, non a porre divieti di utilizzazione, neppure per implicito, né a indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie ma solo a predeterminare tre percorsi, di senso obbligato, allo svolgimento dell'argomentazione probatoria onde facilitarne l'accertamento della correttezza

logica e della completezza dell'analisi.

Il nucleo centrale della disciplina normativa della chiamata di correo, come di tutte le altre acquisizioni, risulta spostata dal piano procedimentale delle acquisizioni. In questo piano assume rilevanza la diversa forza rappresentativa di ogni acquisizione, che è nella natura delle cose ed è stata alla base della graduazione operata dalla ricerca, sviluppatasi nel vigore del codice abrogato, di prove dirette e indirette da un lato, e di prove storiche e prove critiche dall'altro, e, nell'intreccio tra le due distinzioni, di prova scientifica, prova per testi, indizio, sospetto, ipotesi abduktiva. La disciplina è stata collocata, come acutamente ha evidenziato la dottrina più recente, nel piano della valutazione critica nella sede deliberante, nel quale piano assume preponderanza, in via generalizzata, la correttezza logica del ragionamento valutativo nel rispetto dei tre criteri indicati nell'art. 192.

I canoni tradizionalmente indicativi di vizi di legittimità della motivazione (indicazione di

so, Anal

ragioni che non si completano ma si elidono a vicenda, analisi parziale delle risultanze processuali ordinarie, fondamento sull'affermazione di un fatto o di una circostanza decisivi che invece non risultano o sono contraddetti dai dati raccolti) continuano a operare nell'area adiacente ai suddetti tre canoni.

10 - La sentenza impugnata non si è sostanzialmente discostata dai principi e dai criteri applicativi sopra riassunti. Ricondotto il problema del puro riscontro logico nei termini estremamente ridotti sopra visti, rimane infatti svuotato di qualsiasi importanza pratica l'inciso con il quale la sentenza impugnata si è letteralmente spinta a concedere che il riscontro può essere anche quello logico. L'affermazione, eccentrica nel panorama complessivo del sistema che sembra essere stato configurato dalla stessa sentenza assume, per quel che si è precisato, il profilo di un elemento discorsivo pleonastico, mentre la questione si sposta sul terreno concreto della verifica, caso per caso, se sia mai stata

Handwritten signature

riconosciuta la veridicità di una dichiarazione accusatoria resa in sé isolatamente e creduta sulla base di rilievi parziali o illogici o avulsi dalla realtà processuale.

Per il resto, la sentenza appare inappuntabile anche nell'affermata frazionabilità della chiamata in correità, nel senso della limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte, senza estensione alle altre; e ciò sulla base del principio che non l'attendibilità complessiva deve essere provata, per inferirne la comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questa può e deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria di quelle non comprovate o, peggio, smentite con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti.

In questo modo si è salvaguardata, anche a maggiore garanzia dell'accusato, quella duttilità di giudizio, che muove dalla plausibilissima, eventuale coesistenza, in un medesimo soggetto dichiarante, di verità e di menzogne, anche

involontarie, talché l'indagine del giudice deve obbligatoriamente darsi carico di operare la separazione dell'una dalle altre, osservando costantemente il parametro della razionalità della libera valutazione.

Coerentemente, la Corte di Assise di Appello si è prefissa alcuni canoni del procedimento valutativo, raccomandando a sé medesima l'opportuna cautela nella considerazione delle diverse fonti propalatorie, ed in particolare di quelle sospette perché tendenzialmente portatrici di scopi di vendetta, tracciando una varietà tipologica-soggettiva dei c.d. "pentiti" ed approntando, in parallelo, una gamma di adeguati riscontri. Tra questi una doverosa preferenza è stata accordata, in armonia ad un ben noto tracciato giurisprudenziale, al personale coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualità di protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità generale.

In tale ambito, la Corte di secondo grado si è

correttamente preoccupata di accertare la genuinità delle numerose dichiarazioni utilizzate, in relazione alla proposta ipotesi di collusioni fraudatorie all'origine di tutte (ipotesi largamente e variamente caldeggiata dalle difese anche nei motivi di appello), prospettandosi innanzi tutto una serie di possibili fattori, anche involontari, di inquinamento collettivo o comunque in grado, sul piano astratto, di far ricondurre le pur distinte, ed apparentemente autonome, dichiarazioni propalatorie ad unica e fuorviante matrice (pagg. 604 - 608 della sentenza).

Ma la consistenza del sospetto non è andata al di là della mera ipotesi di lavoro, per l'accertata inesistenza di elementi di fatto di segno contrario o diverso e per la constatata prova - di contro - della derivazione originale, anche nel contenuto, di ciascuna dichiarazione dal proprio autore, come desumibile dalla diversità delle fonti informative da ciascuno utilizzate e dalla conseguenti, inevitabili discordanze riscontrate

tra le varie propalazioni su alcuni punti, attestative delle reciproche autonomie e del resto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi (pagg. 606 - 609).

La Corte di merito si è posta anche il quesito se non vi fossero ragioni preliminari e trancianti per ritenere inattendibili a priori le dichiarazioni del MARINO MANNOIA e del CALDERONE, in quanto formulate dopo la definizione del giudizio di primo grado (in cui il primo, imputato, era stato presente), e quindi dopo la pubblicazione ufficiale di quelle degli altri collaboranti, di cui avevano potuto conoscere il dettaglio, adattandovi - secondo i rilievi delle difese - le proprie, dunque irrimediabilmente inficiate da questo difetto d'origine e come tali inutilizzabili in assoluto.

La sentenza ha però ragionevolmente risposto (pagg. 716 e segg.) con argomentazioni di merito, sottolineando in concreto la spontaneità del nuovo atteggiamento processuale del MARINO MANNOIA, spontaneità confermata dalla confessione di

personali responsabilità sino a quel momento tenacemente negate con qualche speranza di essere creduto, e riscontrando nelle dichiarazioni rese tardivamente elementi di novità e di originalità rispetto alle altre e precedenti propalazioni. Di qui ha tratto il ragionevole convincimento che le caratteristiche con cui le dichiarazioni si presentavano ne confermavano la originalità del contenuto.

A tali inappuntabili ed incensurabili considerazioni (analoghe a quelle formulate per CALDERONE) la sentenza impugnata mostra di avere aggiunto, in linea di principio, che non necessariamente ed inevitabilmente la conoscenza pubblica di dichiarazioni già agli atti deve significare lo screditamento aprioristico di altre successive, provenienti da soggetti diversi. Già la mera circostanza della successione temporale di più dichiarazioni nulla dice a tale riguardo, non potendosi ricavare alcun elemento di serio sospetto sulla attendibilità di quelle posteriori alla prima, se non nel concorso di altri e

De Amadei

comprovati elementi, che depongano nel senso del recepimento manipolatorio di questa sulle altre. Ma la certezza della "contaminatio" non può desumersi, con effetto automatico, neppure dalla accertata conoscenza delle prime propalazioni, poiché ciò non è di ostacolo assoluto, astrattamente parlando, all'accredito delle originalità di quelle successive, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio di informazioni proprio del dichiarante può essere accertata - sul piano soggettivo, come su quello oggettivo - in vario modo e con i normali strumenti dell'indagine penale, come lo è stata nei casi in discorso, in cui, oltretutto, il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano, è risultato indubbio, con implicazioni probatorie di tutta evidenza.

11 - La sentenza impugnata si sottrae a censura anche nei punti relativi a due ulteriori profili di rilevante importanza.

Il primo riguarda soprattutto il particolare

settore di analisi dei delitti ascritti alla
cosca di Corso dei Mille e le plurime chiamate
in correità (o in reità) formulate dal SINAGRA
per ciascun reato. Al riguardo si era posto con
particolare evidenza il quesito se e in quale
misura l'ottenuto riscontro sul fatto potesse
dispiegare effetti verso ciascuno degli accusati o
se fosse necessaria altresì una individuale ed
ulteriore verifica, ai sensi del comma terzo
dell'art. 192 C.P.P., per ognuno dei soggetti
coinvolti. L'altro profilo attiene, invece, alla
valutazione della c.d. chiamata "de relato", nel
cui novero rientrerebbero quelle versate nel
procedimento ad opera dei maggiori collaboranti,
tutti sedicenti portatori di notizie apprese da
altri soggetti.

Sul primo punto risulta che la sentenza impugnata
si è venuta a collocare sostanzialmente nella linea
del principio enunciato più sopra, nella
ricostruzione della portata innovativa dell'art.
192 N.C.P.P., secondo il quale la questione dei
rapporti tra i riscontri del fatto e i riscontri



della colpa dell'accusato si riduce alla verifica del necessario valore dei primi anche nella seconda direzione che è centrale.

La sentenza ha affermato infatti il rifiuto della sola credibilità complessiva, della dichiarazione, per traslazione dell'accertata verifica parziale, e ha riconosciuto (pag. 621 della sentenza) la fondatezza del rilievo difensivo (ritenuto ovvio nei rilievi sull'art. 192) secondo cui "il riscontro sul fatto storico, per esempio su un episodio di omicidio, si pone su un piano comunque diverso rispetto all'ulteriore riscontro quanto alle persone degli imputati che asseritamente ne sarebbero stati i protagonisti", ben prospettandosi l'eventualità che il pentito, veritiero sul fatto, non lo fosse sulle persone da lui accusate. Non è vero, dunque, che il secondo giudice abbia eluso lo specifico problema, che anzi ha risolto nella giusta direzione, includendolo, al pari di ogni altro analogo, nella prospettiva del ragionato accertamento giudiziale, non prescindente dalla necessità del riscontro, ma

libero nella valutazione dell'esame comparativo.

La questione che rimane sul punto è quella del controllo logico dell'applicazione concreta della regola, dovendosi vedere se nell'analisi delle posizioni individuali, la Corte abbia poi tenuto realmente conto dell'enunciato criterio: e questo si vedrà nelle relative sedi.

Per l'istante, appare corretta anche l'osservazione specifica che l'ulteriore riscontro individualizzante deve tener conto dell'esito positivo di quello afferente al fatto, perché, se non altro, rafforzativo della attendibilità intrinseca del dichiarante, destinata inevitabilmente a proiettarsi in senso favorevole sul secondo esame, che può dunque prospettarsi anche in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo.

Se è vero, difatti, che l'attendibilità intrinseca e quella estrinseca vanno poste sul piano di un reciproco bilanciamento (e, dunque, tanto maggiore e più agevolmente ottenibile è l'accredito dell'una, in funzione del più convincente

accertamento dell'altra), è intuitivo che all'ottenuto riscontro sul fatto possa seguire quella sui protagonisti indicati in termini valorizzanti anche elementi indiretti, purché esterni e provvisti di complementare efficacia probatoria.

La sentenza non appare viziata neppure per quanto riguarda la posizione assunta in ordine alle cosiddette chiamate "de relato". Due punti meritano di essere sottolineati in via preliminare, così come ha fatto la sentenza (pagg. 623, 638, 658, 673).

Anzitutto solo ad una visione superficiale può dirsi che sia venuta in emersione la questione delle acquisizioni de relato.

Ed invero l'attribuzione delle dichiarazioni almeno del BUSCETTA e del CONTORNO non alle cognizioni personali dei deducenti, ricavate dal profondo inserimento nel tessuto mafioso, ma alle rivelazioni dei referenti da essi menzionati (GAETANO BADALAMENTI ed ANGELO SALOMONE per l'uno, BONTATE STEFANO e TERESI GEROLAMO per l'altro),

S. S. M. M. M.

non è stata accolta dalla sentenza di merito nei termini nei quali era stata rappresentata. Vale a dire la Corte di merito non ha accettato la versione dell'aver saputo "da altri", ma ha visto tale riferimento alla informativa avuta da terzi quale artificiosa intermediazione da entrambi i pentiti escogitata al fine di non far apparire un loro stretto coinvolgimento nei fatti narrati, rispetto ai quali, altrimenti, sarebbe stato ben difficile giustificare il dovizioso patrimonio informativo, da ciascuno posseduto, se non con l'aperta confessione della personale partecipazione. La Corte di merito ha quindi demolito in fatto la natura "de relato" delle dichiarazioni in questione.

In secondo luogo va sottolineato che la questione non è rilevante in punto di diritto perché il disposto dell'art. 195 N.C.P.P. cui i ricorrenti si affidano, è estraneo ai procedimenti soggetti al vecchio rito, giacché esso non è compreso tra le disposizioni immediatamente applicabili (artt. 245 e 250 disp. trans.).

Se è così ne rimangono in radice svuotate e assorbite automaticamente le eccezioni di inammissibilità e di inutilizzabilità che, ai sensi dei commi primo e terzo, del citato art. 195 N.C.P.P., taluni ricorrenti hanno avanzato in ordine alle dichiarazioni in discorso, e ad ogni altra dello stesso tenore a prescindere dalla loro effettiva natura di cui si è fatta precisazione più sopra. Basta appena rammentare sul punto di diritto che nel codice di procedura penale del 1930 non esisteva disposizione alcuna di corrispondente contenuto, anche se un orientamento giurisprudenziale riteneva necessario l'accertamento dell'attendibilità non soltanto del dichiarante (quando imputato o coimputato), ma anche della fonte da lui utilizzata, e comunque l'escussione, se possibile, di quella primigenia.

Il richiamo all'art. 195 succitato, d'altra parte appare inesatto, anche sotto un altro profilo, ancora più risolutivo, dal momento che la disposizione riguarda la testimonianza indiretta, e cioè le dichiarazioni "de relato" provenienti dal

50/10/195

soggetto processuale tecnicamente rivestito della qualità di teste, e non le dichiarazioni rese da imputati o coimputati, che vanno ricondotte, pertanto, nella generale orbita di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192, quanto alla valutabilità ai fini della prova. In definitiva, la testimonianza indiretta, pur circondata dalle cautele e dalle sanzioni processuali espressamente previste, deve pur sempre collocarsi nel novero delle prove di primo rango e pienamente rappresentative, il che giustifica l'adozione di prudenziali misure di ammissibilità e di utilizzabilità.

12 - La sentenza impugnata resiste anche alle specifiche censure con le quali si denunciano pretese contraddizioni o travisamenti nella applicazione pratica dei principi enunciati, specialmente in relazione alla valutazione concreta di attendibilità di collaboranti. A questo specifico aspetto, molto complesso, la Corte di secondo grado ha dedicato le pagg. da 625 a 720, assoggettando a minuziose analisi le varie fonti

ed approdando a conclusioni in parte divergenti da quelle del primo giudice, sulle quali si può esprimere un giudizio di generale accettabilità. Ed invero con più realistica e penetrante indagine, e perseguendo il programmato scopo di emendare le varie propalazioni dal peso di reticenze, imprecisioni e menzogne denunciate ed accertabili, il secondo giudice ha potuto distinguere, per ciascuna, le parti veridiche da quelle inverosimili, ciò facendo con argomentate considerazioni, nelle quali si è riflesso il vaglio di merito approfondito, sempre sorretto da un non contestabile criterio di logica ragionalità, di cui si è fatto uso altresì nella soluzione, ogni volta, di contrasti narrativi emergenti dallo accostamento delle varie fonti.

E' del tutto evidente che questa materia sfugge completamente al sindacato di legittimità, né può essere qualificata vizio logico l'attribuita credibilità a parti delle dichiarazioni rese da quei collaboranti (il BUSCETTA ed il CONTORNO, in particolare), riscontrati falsi, almeno

obiettivamente, per altre affermazioni.

Il frazionamento valutativo in questi sensi - sul che si sono appuntate le maggiori critiche - non è che conseguenza dello assunto principio del riscontro della dichiarazione nei vari punti, e del corollario dell'inesstensibilità a tutta la narrativa, del giudizio (positivo o negativo) raggiunto su singole proposizioni. In ciò si è iscritto il compito giudiziale di sceverare il vero dal falso, e quello complementare di spiegare attendibilmente le ragioni della reticenza e della menzogna, allo scopo di stabilire se, pure con tali appesantimenti, le parti valide potessero essere congruamente apprezzate. Questa fatica si è mantenuta sul piano della legittimità, nella osservanza concreta dei principi enunciati in materia, mentre le motivazioni di supporto sono rimaste evidentemente confinate nei limiti del merito.

La conseguenza è che sono insindacabili i risultati raggiunti, in linea di fatto, in esito ai riscontri effettuati, anche motivatamente ritratti dalla

convergenza di più fonti propalatorie autonome, la cui integrazione è stata giudicata idonea - non senza ragione - ad una spiegazione complessiva degli avvenimenti, la cui "concatenazione cronologica e logica offre spesso la dimostrazione di fatti che, non nella visione di insieme, ma isolatamente esaminati, resterebbero del tutto privi di univoco significato" (pag. 623 della sentenza impugnata): come dimostra la sequenza dei fatti tragici della c.d. guerra di mafia, la cui corretta lettura sarebbe impossibile ove si prescindesse dalla complessiva ricostruzione resa possibile dalle parole dei c.d. "pentiti".

L'ORGANIZZAZIONE PIRAMIDALE DELLE ASSOCIAZIONI

MAFIOSE E IL RUOLO DELLA "CUPOLA"

Si viene a questo punto a toccare due eminenti aspetti dell'accertamento di fatto: il primo che concerne la stessa esistenza di una organizzazione piramidale delle aggregazioni mafiose (almeno di quelle considerate nel presente procedimento) e per essa dell'organo centrale denominato "commissione"

Alv

o "cupola"; il secondo, conseguente alla risposta positiva al primo specificamente centrato nella individuazione delle specifiche funzioni di "governo" effettivo, con compiti anche punitivi, e della relativa estensione territoriale.

Il primo accertamento, secondo la sentenza non specificamente aggredito nei motivi di appello da una parte degli imputati (pagg. 722-728), è stato censurato davanti a questa Corte regolatrice da più ricorrenti, che ne hanno segnalato la contrarietà, oltreché a numerosi precedenti di giudici di merito e ad indagini storico-sociologiche, allo stesso rapporto di P.G. in data 13.7.82 (c.d. "dei 162"), prima pietra di questo procedimento. E' stata segnalata anche la divergenza con alcuni pronunciati di questa stessa Corte di legittimità (tra cui la sentenza di questa I sezione in data 23.11.88, imputato FARINELLA ed altri), costantemente ravvisanti nel fenomeno di criminalità mafiosa - ed altresì in altri episodi di delinquenza a diffusione territoriale - la coesistenza di cosche

autonomamente operanti in ambiti locali propri, spesso in conflitto tra di loro ed in relazione alle quali, rimanendo a parlare di mafia siciliana, la c.d. "cupola" opererebbe, o avrebbe operato, al più, quale semplice organo di collegamento e coordinamento, con il compito ulteriore di assicurare il rispetto del codice mafioso.

Ma si tratta di censure irrilevanti sul piano giuridico, sia perché quelle decisioni anteriori restano limitate alle regiudicande risolte, e non potrebbero aver alcun effetto preclusivo o soltanto dimostrativo in questa sede, rappresentando valutazioni pertinenti alle fattispecie esaminate, sia perché - soprattutto - in questo procedimento, e per la realtà criminosa che ne è oggetto, il competente giudice del merito ha proceduto legittimamente ad autonomo apprezzamento del materiale di prova - tra l'altro acquisito in grande parte dopo la compilazione dell'anzidetto rapporto di polizia, raggiungendo motivatamente accertamenti in fatto parzialmente diversi, che certamente questa Corte regolatrice non può

sindacare soltanto perché divergenti da statuizioni, parimenti in fatto, stabilite da altri giudici in diverse sedi, sia pure in materie consimili. Né possono essere ritenuti argomenti logici, utilizzabili quali manifestazioni di incongruenza interna alla motivazione resa, quelli derivanti dalle indubbie lotte intestine o dall'accertata iniziativa di singoli nel compimento di gravi reati (rientranti - secondo la stessa concezione - nelle competenze deliberative della "cupola"), postoché anche di queste apparenti dissonanze il giudice di appello si è occupato, riconducendole ad evenienze patologiche, nel più ampio quadro della guerra di mafia, rispetto al sistema fisiologico centrato sul ruolo immanente e strategico della "commissione" (vedansi, in particolare le pagg. 732 - 737 della sentenza impugnata).

Quanto al ruolo dell'organismo di vertice racchiuso già nel significato semantico di "cupola" (molto più incisivo di quello espresso dal termine "commissione"), esso risulta definito e accertato

significativamente anche in quei precedenti giudiziari sopra richiamati.

La Corte d'Assise di Appello di Palermo ha lungamente motivato, descrivendone funzioni e composizioni, queste mutevoli nelle varie epoche, e delineando, in forma particolareggiata, la qualità e l'estensione territoriale e soggettiva del potere assunto nell'ambito della guerra di mafia e le degenerazioni che ne conseguirono, anche ai fini dello accertamento delle personali responsabilità dei singoli membri, riscontrate alla luce dei principi penali generali.

Al tema è stata collegata, inevitabilmente nella ricostruzione generale degli avvenimenti, la paziente e diffusa analisi (pagg. 826 - 938) dei fatti accertati, e delle conseguenze logiche che ne sono desumibili, in ordine ai prodromi, alle cause scatenanti, allo svolgimento, agli eventi più eclatanti del lungo e sanguinoso conflitto appunto definito, con espressione onnicomprensiva di facile intelligibilità, "la guerra di mafia"; che costituisce capitolo fondamentale nella storia

SSM

del procedimento, e della impressionante e straripante teoria di omicidi che vi sono trattati, nella quale il vaglio di merito del giudice di secondo grado si è particolarmente esercitato con piena coerenza logica.

La migliore conferma di ciò proviene del resto dalle stesse difese, che se ne sono avvalse per opporsi al ricorso del Procuratore Generale, propugnante sostanzialmente il ritorno alle posizioni delineate nella sentenza di primo grado.

L'ampia e penetrante ricostruzione operata dalla Corte del merito toglie, dunque, fondamento a quelle posizioni difensive (del RIINA, ad esempio), che si sono specificate rispetto alla generalità, muovendo il rilievo che la nuova visione dei fatti, pur pregevole nella parziale demolizione di quella precedente, rappresenterebbe null'altro che una sia pure notevole ipotesi ricostruttiva.

Questa censura specifica infatti va respinta decisamente se non altro alla luce delle certezze raggiunte dallo stesso giudice di secondo grado in esito al rinnovato esame delle risultanze

processuali (pagg. 874, 882, 902, 912, 933 - 937),
che ha costituito, secondo la sua globale
valutazione, la base portante non di mere, ancorché
qualificate e verosimili congetture, ma di un
maturato e convinto accertamento di un fatto
storicamente collocato in un determinato momento,
motivatamente raggiunto ed elevato a chiave di
lettura insostituibile delle complesse vicende di
cui trattasi.

Reietti, dunque, teoremi di varia estrazione ed
affidata al discrezionale apprezzamento del merito,
qui insindacabile, la ridefinizione probatoria dei
presupposti storico-fattuali, da cui tali vicende
presero le mosse e che ne rappresentano la spiegata
ed imprescindibile genesi, la Corte dell'appello ha
impostato e risolto la problematica di duplice
ordine che, secondo una ovvia cadenza logica, ne
seguiva in rapporto alle funzioni accertate in capo
alla commissione (pagg. 940 e segg.). Nel solco
del temperamento apportato alla ipotesi formulata
dal giudice di primo grado, con riferimento al
diverso livello degli interessi per i quali il

"governo" veniva attivato, ha delineato - innanzitutto - un criterio di riferibilità del singolo delitto di sangue (e, naturalmente, dei reati connessi) a deliberazione autorizzativa, esplicita o tacita, dello stesso organismo (con rifiuto, si è detto, di un principio di generale e quasi automatica riferibilità).

Indi ha fissato, per la misura del comportamento interno della commissione, ed in relazione ovvia ai soli delitti a questa ascrivibili in esito al primo esame, precisi parametri di riferimento ai fini dell'accertamento delle responsabilità individuali.

Tale complessa valutazione, ruotante attorno a considerazioni prevalentemente di merito, anche se non disgiunte da rilievi in diritto, soprattutto per la seconda parte, è stata oggetto di ricorsi contrapposti (del P.G. e degli imputati), nei termini chiariti in narrativa, che possono essere raggruppati e congiuntamente esaminati, come segue.

Va premesso, a chiarimento definitivo della materia, che non può più essere posto in

discussione, siccome questione esclusivamente di fatto, il criterio individuato (pagg. 953 e segg.) di attribuzione alla commissione dei soli delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico di comune rilievo (un interesse, cioè, dell'intera organizzazione mafiosa), desumibile da un contesto probatorio di sicura affidabilità ed in grado di esprimere una certa causale, riconducibile senza perplessità alle funzioni "tutorie" di tale organismo.

Vanno pertanto assoggettate al sindacato di legittimità soltanto quelle parti della motivazione che, per taluni dei delitti in questione dovessero risultare essersi discostate senza ragione dai principi enunciati ovvero dovessero mostrarsi comunque affette da vistose cadute di razionalità e da travisamenti evidenti. Le contestazioni basate, invece, sulla sola lettura divergente - per difforme apprezzamento - di fatti e circostanze dovranno essere disattese, siccome incidenti su questioni di merito.

E poiché, riguardo a questa prima parte, sembrano

prevalenti le doglianze del P.G., che ha censurato l'assoluzione applicata in secondo grado a tutti gli imputati per oltre 40 fatti di omicidio, di cui taluni plurimi (le questioni concernenti gli omicidi attribuiti alla cosca di Corso dei Mille saranno esaminate successivamente), ad esse va data prioritaria attenzione, con l'inserimento - quando possibile ed opportuno - dell'esame delle doglianze dei ricorrenti imputati concernenti gli stessi temi.

IL RICORSO DEL P.G. SUI VARI OMICIDI

a) - Orbene, relativamente al delitto in persona del dr. BORIS GIULIANO, le censure sembrano fondate. Con lunga motivazione (pagg. 150 e segg), la sentenza impugnata ha esaminato la rosa delle possibili causali, individuando come certa quella riconducente all'attività svolta dal funzionario nel campo della repressione dei traffici di droga - tra cui il sequestro di due valige contenenti 500.000 dollari statunitensi, avvenuto all'aeroporto di Palermo - traffici facenti capi

soprattutto al duo BONTATE - INZERILLO. Da ciò ha argomentato l'estraneità della commissione alla consumazione del pur clamoroso delitto (susceptibile di scatenare la reazione delle forze dell'ordine contro la organizzazione mafiosa), semmai attuato con il suo solo consenso passivo.

Il P.G. ricorrente ha opposto due fondamentali obiezioni, in punto di incompletezza e di travisamento del fatto: l'una fondata sulla generalità (e non sulla settorialità asseritamente monopolistica) degli interessi colpiti della attività indagativa del funzionario, che già aveva condotto altre operazioni di polizia risoltesi in danno anche di gruppi diversi da quello BONTATE - INZERILLO - MAFARA (pagg. 88 - 90 del ricorso), donde l'accumularsi nei suoi confronti di timori e di risentimenti da parte di un fronte mafioso, molto esteso e articolato rappresentato nella commissione e di ciò appunto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto; l'altra incentrata sul valore giuridico, a torto trascurato, del consenso "tacito o passivo" con il

quale la commissione avrebbe secondato la consumazione del crimine, altrimenti inattuabile per la sua eccezionalità e per gli intuitivi effetti controproducenti, come del resto dimostrato dalla successiva assenza di sanzioni "disciplinari" a carico degli autori (il delitto fu commesso il 21.7.79).

Entrambi i profili sono fondati. La sentenza impugnata, per il vero, presenta il vizio logico e motivazionale di aver accentrato la iniziativa del crimine nel solo gruppo BONTATE - INZERILLO - MAFARA, certamente e duramente colpito dall'attività del dr. GIULIANO, trascurando l'esame del possibile ed anzi probabile concorso di altri gruppi (fra cui quello dei corleonesi, pure danneggiato dalle indagini del funzionario, ad esempio nella scoperta del "covo di via Pecori Giraldi"), rappresentati in commissione e qui verosimilmente, interpreti del comune risentimento e del diffuso timore che le perduranti indagini approdassero ad ulteriori traguardi.

E' rimasto così inesplorato ed emarginato

ingiustificatamente un importante versante di prova che, sul sotteso supposto di un ampio schieramento avverso al funzionario, avrebbe potuto fondatamente, accreditare l'ipotesi di una decisione collegiale a monte del delitto, specie se combinata alla rilevanza straordinaria di tale evento ed alla successiva assenza di punizioni, dato - questo - ordinariamente significativo, secondo i pentiti, di un preventivo assenso della "cupola".

Altra carenza di motivazione, in correlazione questa volta con i criteri giuridici di base enunciati dalla stessa sentenza va poi ravvisata nella ritenuta (implicitamente) irrilevanza del "consenso tacito o passivo", (pag. 1524), nella specie prospettato a carico dello stesso organismo, sia pure in termini ipotetici, e peraltro non escluso con certezza. Già questa prospettazione in forma indecisa aggiunge ulteriore vizio alla motivazione, che avrebbe dovuto meglio definire il contesto, accertando nel merito se si trattasse di consenso preventivo o successivo (al delitto)

e, nella prima ipotesi, se ne fosse certo o non il radicamento in capo alla commissione. Ed invero, qualora si fosse data risposta positiva al quesito, sarebbe conseguentemente sorto l'ineludibile esigenza di calibrare esattamente, sulla scorta dei dati fattuali, la portata del consenso tacito, innanzitutto per verificarne la possibile sua identità con quello passivo (di cui peraltro non risulta essere stata ricercata e offerta una chiara definizione), o non piuttosto trasmodante nell'area di un vero e proprio accordo o nell'altra, carica di subdole ma pur sempre significative sottigliezze, della funzione istigativa o rafforzativa rispetto al delitto da altri eventualmente progettato.

Sin d'ora può dirsi che, se per consenso tacito si intende l'approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di una iniziativa altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi, esercita, se è consentita la trasposizione di termini dell'ordinamento giuridico statale nel terreno della criminalità, il "potere-

Arred
ly

dovere", di esaminarla e di delibarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di interdirne eventualmente l'attuazione, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza, tale consenso non si sottrae - all'evidenza - alla categoria degli atti concorsuali (art. 110 C.P.), nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva.

Esso contiene i necessari elementi del dolo e dell'efficienza causale rispetto all'evento che viene realizzato, salva la prova contraria e concreta della inesistenza di un nesso causale per l'inefficacia del rafforzamento rispetto all'altrui volontà, se capace comunque di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto.

Certo è che, sugli aspetti trattati, è mancata una compiuta risposta da parte della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, e ciò induce all'annullamento della sentenza sui capi in oggetto (64 - 67) - nei confronti dei soggetti appresso indicati - con

rinvio per nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte.

b) - Ad analoga conclusione occorre pervenire in relazione all'omicidio di DI CRISTINA GIUSEPPE (capi 60 - 62), consumato il 30.5.78, per il quale erano stati condannati in primo grado il RIINA ed il PROVENZANO, successivamente assolti.

Dopo aver individuato la causale del delitto nelle ritenute responsabilità del DI CRISTINA nella uccisione di tale FRANCESCO MADONIA, boss della provincia di Enna, già legato a LEGGIO LUCIANO (ex capo dei corleonesi), ed aver accertato il concorso del gruppo palermitano nell'omicidio, peraltro avvenuto proprio a Palermo e certamente con attività preparatorie riferibili alle cosche locali, la sentenza ha ritenuto di circoscrivere le connesse responsabilità, peraltro neppure certe, ai soli "corleonesi"; e pur giudicando "assai rilevanti" (pag. 990) i dati indiziari acquisiti a carico della commissione, per lo spessore dell'ucciso, a sua volta grosso esponente di associazione mafiosa, e per l'assenza di reazioni

al delitto, ha ritenuto di poter dubitare della responsabilità dell'organismo centrale, o della sua componente più attiva e spietata potendosi ammettere che solo dopo l'assassinio questo ne approvasse l'esecuzione (ratifica successiva).

Ora, pur dovendosi convenire con il secondo giudice sulla giuridica irrilevanza della ratifica post-factum, in nessun modo riconducibile ad una forma qualsiasi di concorso ante-factum, la decisione assunta appare monca e censurabile nell'omessa considerazione di alcuni punti, potenzialmente e significativamente idonei ad un orientamento diverso.

Ed invero, l'alternativa, dubitativamente risolta (a prescindere dalla formula terminale di ampia assoluzione, imposta dal nuovo rito) se si trattasse di consenso anteriore o posteriore (al delitto), non sembra abbia tenuto conto, innanzitutto, della epoca del delitto, in cui vigeva la "pax mafiosa" ed i compiti istituzionali della commissione, o dei suoi componenti di punta, tra cui le preventive deliberazioni di

delitti "eccellenti", non erano ancora turbati e stravolti dall'insorgere di fenomeni straordinari (quale la guerra di mafia, posteriore di qualche anno), che dovevano favorire, in seguito, l'infittirsi di anomale deviazioni dalle regole del codice mafioso ed il progressivo esautoramento del potere effettivo dell'organismo, in favore di gruppi emergenti con mire egemoniche. Da ciò, dunque, la affievolita possibilità, che il delitto "de quo" potesse essere stato concepito ed attuato al di fuori della sfera di azione della commissione.

Di più, è certo che dopo l'omicidio del MADONIA, ma prima di quello in persona del DI CRISTINA, lo stesso BADALAMENTI GAETANO, allora capo della commissione, era stato rimosso dalla carica perché sospettato di complicità nel primo delitto ed anche il BONTATE era stato posto "sotto processo" con eguale addebito, dal quale aveva potuto salvarsi dopo accanita difesa davanti all'organismo di vertice.

Più o meno nello stesso torno di tempo, il DI

CRISTINA era stato oggetto di un attentato, al quale era scampato fortunatamente, dando poi inizio a rivelazioni ai carabinieri contro i corleonesi. Sicché anche per questa sorta di collaborazione, ancorché ispirata a fini particolari di autodifesa e in parte calunniosa (come ritenuto in seguito), poteva aver eccitato contro di sé il risentimento della commissione.

Comunque, appare illogico e contraddittorio scindere il legame che verosimilmente si prospetta tra le sanzioni adottate a carico del BADALAMENTI, e quelle tentate verso il BONTATE, per un verso, e la cruenta punizione eseguita contro il DI CRISTINA, per altro verso, tutte originate, secondo le cognizioni, da una stessa colpa - reale o presunta - e tutte verosimilmente deliberate, deve coerentemente ritenersi, da uno stesso "giudice", quello medesimo, cioè, certamente attivatosi nei primi due casi.

Tali rilievi, che non possono disgiungersi dallo spessore criminale della vittima e dal ruolo rilevante da lui ricoperto nell'organizzazione,

E. M. M.

sono stati trascurati o sottovalutati nella analisi della Corte di Palermo, come ha giustamente lamentato il ricorrente P.G., ond'è che anche sui capi relativi devesi far luogo ad annullamento con rinvio, nei riguardi degli imputati appresso indicati.

c) - Per quanto attiene all'omicidio di GNOFFO IGNAZIO, e al tentato omicidio di PILLITTERI CARMELA (capi 98 e 100), la ragione del dubbio espresso dalla Corte di secondo grado è risultata basata sulla ritenuta inaffidabilità delle parole del BUSCETTA che, descrivendo i forti vincoli di amicizia e di alleanza tra l'ucciso e STEFANO BONTATE, aveva indicato il motivo scatenante del delitto nel rifiuto opposto dalla vittima agli inviti del CALO' di presentarsi davanti alla commissione, e nella asserita sproporzione tra la "colpa" indicata e la gravità della punizione inflitta. Ma, contraddittoriamente, lo stesso giudice ha poi finito con l'accedere al riconoscimento della esistenza di uno stretto legame tra GNOFFO e BONTATE, giovandosi soprattutto

delle rivelazioni conformi del MARINO MANNOIA (pag. 1110), che tale vincolo aveva sottolineato sino a indicare nel primo un fidato killer alle dipendenze del secondo, al cui complotto contro i corleonesi avrebbe partecipato, sicché, in tale prospettiva, anche la mancata comparizione avanti alla commissione avrebbe potuto assumere (per l'entità delle colpe tacitamente contestategli e di cui lo GNOFFO avrebbe dovuto rispondere) la connotazione di una grave infrazione, punibile anche con la morte (pag. 1109).

Orbene, poste tali premesse, la Corte si è fermata senza proseguire, come il canone di completezza argomentativa imponeva, in un discorso logico coerente e ha ripiegato contraddittoriamente nell'evocata "possibilità" (a pag. 1110) che l'uccisione dell'uomo, ed il tentato omicidio della moglie che con lui si trovava, fossero invece opera del BONTATE, a causa di un qualcerto "disturbo" rimasto a livello di ipotesi che sarebbe stato arrecato dalla vittima al suo piano. Il che ha concretato il palese errore metodologico di



contrapporre, ad elementi certi, solo delle semplici possibilità ipotetiche, per di più contraddittorie rispetto al filo logico seguito e del tutto sprovviste di un qualsiasi sostegno razionale.

E' necessario, dunque, l'annullamento con rinvio, anche per tale delitto affinché il nuovo giudice valuti con ordinata razionalità il materiale di accusa.

d) - Alla stessa conclusione occorre pervenire per quanto concerne gli omicidi di ROMANO PIETRO (capi 182, 182) e di SPICA ANTONINO (capi da 183 a 185), ed i reati connessi.

Le relative vicende, per quanto risulta dalle ampie descrizioni contenute nelle pagg. 1325 - 1350, sono strettamente connesse a quelle di MARCHESE PIETRO, perseguitato dalla "cupola" perché ritenuto transfuga nello schieramento avverso, costretto ad una improvvisa fuga in Svizzera, assieme al predetto SPICA ed a "Giovannello" GRECO, e, poi, assassinato il 25.2.82, nella casa circondariale di Palermo, ad opera di sicari, agenti su mandato

del RIINA e di MICHELE GRECO, già condannati in entrambi i gradi del merito.

Separatamente saranno esaminati i ricorsi di questi ultimi due per tale omicidio, e saranno chiarite le ragioni del rigetto.

Per quanto interessa in questa sede, è utile ricordare che la soppressione del ROMANO avvenuta il 14.3.82, nella concomitanza dell'attentato contro lo SPICA, che era in compagnia sua, e la successiva uccisione dello SPICA stesso (14.4.82), seguirono di poco quella del MARCHESE, a conferma di un legame personale, specificamente specchiantesi nell'attività persecutoria che, medio tempore, si era già accanita contro la convivente del secondo, torturata e violentata da ignoti emissari, di ben chiara estrazione, perché rivelasse la destinazione ed il nascondiglio dei fuggitivi.

Le forti ragioni militanti per l'individuazione di una unica volontà programmatrice dello annientamento delle tre vite (quella del ROMANO soltanto casualmente sacrificata), già identificata

compiutamente nel caso del MARCHESE, e la cadenza ravvicinata dei tre omicidi - gli ultimi due, si ripete, intenzionalmente diretti contro lo SPICA, raggiunto nel secondo episodio, dopo essere accidentalmente scampato al primo, in cui rimase vittima il suo accompagnatore - non sono sfuggite all'esame della Corte di Palermo che ne ha fatto oggetto di una indagine (pagg. 1345 e segg.) conclusa con un giudizio di apparente riferibilità delle uccisioni ad una unica strategia di eliminazione del "padrino", cioè del MARCHESE, e del gregario.

E tuttavia la Corte ha ritenuto di dover dubitare dell'esattezza di un risultato siffatto, sotto un duplice profilo argomentativo: perché trascorse un notevole intervallo di tempo tra l'arresto del MARCHESE e di Giovannello GRECO (avvenuto a Zurigo nel giugno 1981, assieme a quello dello stesso SPICA) e l'uccisione di quest'ultimo, segno presumibile di un cessato interesse della mafia alla sua persona, una volta catturato il "padrino" (pag. 1347); e perché non si poteva escludere una

diversa causale della morte, agganciabile ad una clamorosa rapina compiuta dallo SPICA e dal ROMANO, pochi giorni prima della uccisione di costui, in concorso con altri.

Ma trattasi, anche qui, di un errore metodologico consistito nel contrapporre a solidi elementi di prova, nei sensi precisati, semplici congetture, la prima addirittura vanificata dallo stesso giudice di secondo grado, che ha espressamente riconosciuto (pag. 1348) la possibilità che, per comodità o per convenienza strategica, l'uccisione dello SPICA fosse differita nel tempo, possibilmente dopo quella, di prioritaria importanza, stabilita per il MARCHESE. E si può aggiungere che anche nel caso del "padrino", trascorse un certo tempo tra la cattura e l'uccisione, certamente in ragione di segreti disegni del direttorio mafioso (anche, si dice, per non coinvolgere il ROTOLO, difatti scarcerato appena 2 giorni prima del fatto), senza che da ciò potesse derivare ombra alcuna per l'identificazione del gruppo mandante.

SPICA

La supposizione, poi, di una possibile e diversa eziologia causale (la rapina) è del tutto priva di un qualsiasi sostegno probatorio, ammesso pure che tale reato avesse avuto realmente luogo ad opera, tra altri, del ROMANO e dello SPICA, risultando del tutto carente ed inesplorata la congetturata trama di una ritorsione vendicativa ad opera di ignoti, per ragioni neppure immaginabili e che avrebbero dovuto essere, ipoteticamente, talmente gravi da determinare una duplice morte, a breve distanza di tempo l'una dall'altra.

Di più: l'alternativa ipotizzata è in contrasto con una circostanza affermata nella stessa sentenza, ma di cui non è stato apprezzato il grave valore sintomatico e logico, secondo cui, dopo l'omicidio del MARCHESE, lo SPICA si recò a Palermo (da alcuni mesi viveva in Lombardia) per accertarsi se perdurasse la situazione di pericolo per sé stesso; ed il riscontro fu affermativo al punto da indurlo a procacciarsi falsi documenti, sollecitando l'interessamento dell'amico ROMANO, per poter espatriare in tutta fretta (pagg. 1345 -

Se Male

1346). Questa risultanza non è stata adeguatamente considerata nel suo specifico significato di incombente pericolo, direttamente accertato dallo SPICA nell'ambiente naturale e certamente refluento anche nella posizione del ROMANO (che aveva aiutato lo SPICA), ed il giudice ha dunque ragionato contraddittoriamente nel ritenere possibili, come sopra si è riportato, il cessato interesse della commissione alla persona del giovane e la riferibilità della morte a causa estranea al contesto di mafia.

Il giudice di rinvio dovrà farsi carico del compito di procedere ad una logica e coerente trattazione degli elementi esaminati, per un esaustivo giudizio di merito.

e) - In relazione all'assoluzione concessa agli imputati indicati come mandanti dell'omicidio del prof. PAOLO GIACCONE (capi 218 - 219), fatto cui la sentenza impugnata ha dedicato le pagg. 1577 - 1607, il ricorso del P.G. ha lamentato la riduttiva ed inesatta valutazione espletata dalla Corte di secondo grado circa il tenore letterale

E. Male

di alcune parole del MARINO MANNOIA - che aveva riferito della deliberazione di morte assunta dalla commissione in via preventiva, su "infuocata" pressione di FILIPPO MARCHESE, interessato ad una perizia giudiziaria affidata al docente e di cui costui non aveva voluto mutare il testo, sfavorevole ad un nipote del boss.

La Corte dell'Appello ha pure dedotto l'omessa considerazione della identità del caricatore inserito nell'arma impiegata nell'omicidio, risultato per quello adoperato negli omicidi di BUSCETTA VINCENZO e BUSCETTA BENEDETTO, seguiti alla nota "tuffata di Ciaculli".

Ferma ogni altra parte delle diffusa motivazione, di cui dovrà essere separatamente saggiata la validità alla luce del ricorso di ROTOLO SALVATORE, ritenuto dai giudici esecutore materiale del fatto, e perciò limitando ora l'esame ai soli aspetti coinvolti nel ricorso del P.G., riguardanti i supposti mandanti, si osserva che la Corte d'Assise d'Appello ha compiutamente esaminato lo elemento indiziario connesso all'identità di quel

caricatore, dandone ragionata spiegazione, con riferimento ad alcune circostanze (l'interscambio di strumenti offensivi nell'ambito di più cosche) ritenute per nulla denotanti interventi decisori dall'alto. E questa valutazione sembra persuasiva se si riflette che, relativamente agli omicidi dei due BUSCETTA, è stata raggiunta la conclusione dubitativa riguardo agli esecutori materiali ed ai mandanti, - per la quale come si vedrà, la impugnazione del P.G. deve essere rigettata - sicché la riscontrata identità dell'oggetto non si presta ad alcun rilievo utile.

Fondate, invece, sono le altre censure, appuntate sulla riduttiva valutazione delle parole del MARINO MANNOIA, non correttamente ritenute generiche malgrado la precisa ed inequivoca formulazione, sicuramente prospettante una deliberazione preventiva della commissione e, di certo, in linea con l'importanza del delitto, destinato a colpire un rappresentante del mondo accademico, per di più collaboratore usuale degli uffici giudiziari, e con la causale

me

individuata. E del pari sono puntuali le critiche che fanno perno sull'omessa definizione del tipo di consenso che, malgrado tutto, la sentenza ha attribuito allo ambiente mafioso, e perciò in primis alla commissione, in ordine alla realizzazione del fatto, e che mai è stato ritirato; si prospetta così l'addebito della già vista mancanza di scelta nella vasta gamma teorica oscillante dal consenso preventivo ed efficiente a quello successivo ed irrilevante, sino alla ratifica posteriore.

Orbene, a parte l'inesattezza di aver agganciato tale incertezza alle parole del MARINO MANNOIA, letteralmente suonanti in senso difforme, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto comunque verificare - positivamente, negativamente o attraverso l'accertamento di un dubbio insuperabile l'atteggiamento psicologico dei membri dell'organismo rispetto al fatto, senza cadere, comunque, nell'equivoco giuridico (pag. 1606) di ritenere irrilevante il consenso preventivo non accompagnato da forme esplicite di istigazione al

delitto o di rafforzamento della volontà omicida altrui. Non si vede, difatti, come la "rimozione di un ostacolo riposto nelle perverse regole della mafia" (nel che, letteralmente secondo la sentenza impugnata, sarebbe consistito il consenso inefficiente) possa considerarsi sterile rispetto al delitto successivamente commesso, essendo evidente che dallo omesso divieto e dalla speculare implicita autorizzazione dello organo "competente" il soggetto interessato all'esecuzione non poté che ricevere decisiva spinta al delitto, che in diversa ipotesi, verosimilmente, non avrebbe compiuto, in osservanza delle regole mafiose. Salva prova contraria - come già si è rilevato a proposito dell'omicidio GIULIANO - il contributo della commissione alla formazione della determinazione individuale non può porsi in dubbio in tali casi, secondo ordinari criteri di valutazione logica e di esperienza concreta. Per tali ragioni, anche sui capi relativi va pronunciato lo annullamento con rinvio.

f) - Va parimenti accolto il ricorso del P.G.

relativamente ai capi da 202 a 208, concernenti la c.d. "strage della Circonvallazione", nella quale rimasero uccisi il detenuto FERLITO ALFIO, i carabinieri di scorta FRANZOLIN SILVANO, RAITI SALVATORE, DI BARCA LUIGI e l'autista privato DI LAVORE GIUSEPPE. Per questi reati, è stato condannato nel doppio grado di merito SANTAPAOLA BENEDETTO, mentre in primo grado lo furono altresì GRECO MICHELE, il RIINA ed il PROVENZANO, successivamente assolti, nonché GRECO GIUSEPPE e RICCOBONO ROSARIO, nei cui confronti il giudizio è stato separato in appello.

E' pure ricorrente il SANTAPAOLA, le cui doglianze, per quanto si dirà in seguito, sono da rigettare, senza che ne occorra, comunque, la contestuale considerazione in questa sede, il cui tema, scaturente sull'impugnazione della pubblica accusa, appare autonomo e riguarda, appunto, il coinvolgimento della commissione, indipendentemente dall'eventuale apporto, in sede decisionale od esecutiva, di altri.

Il lungo esame (pagg. 1527 - 1576) compiuto dalla

sentenza di secondo grado sulle circostanze del gravissimo episodio - già prospettantesi come fatto di eccezionale rilievo, sfuggente al mero ambito locale per la complessa organizzazione materiale e per la entità delle conseguenze - ha portato a ritenere verificata, alla stregua di molteplici elementi, l'ipotesi di un coagulo di forze eterogenee (catanesi e palermitani), ispirato dal comune interesse alla soppressione del FERLITO, nemico del SANTAPAOLA e, di riflesso, del RICCOBONO, alleato del boss catanese nel commercio di stupefacenti.

Tuttavia, la Corte del merito ha ritenuto predominanti il concorso e l'interesse dei palermitani, ed in particolare del gruppo RICCOBONO, nel cui territorio il fatto ebbe luogo, con uso di armi già impiegate in precedenti episodi (gli omicidi BONTATE ed INZERILLO, il tentato omicidio CONTORNO, la sparatoria contro i vetri blindati della gioielleria Contino) ascrivibili alle cosche dominanti in Palermo.

In dipendenza la sentenza ha ritenuto credibile

l'individuazione di una causale specifica in un antefatto narrato dal pentito TOTTA, a cui dire da un comune deposito palermitano era stato sottratto un notevolissimo quantitativo di droga, ad opera del CONTORNO, parte della quale sarebbe, poi, refluita nel possesso del FERLITO, operante nel milanese. Da qui l'interesse degli stessi palermitani alla punizione dei colpevoli, con l'aiuto del SANTAPAOLA, comunque interessato alla eliminazione del FERLITO, suo acerrimo avversario nel governo della mafia catanese.

Così pure è stata ritenuta, insufficiente la prova del coinvolgimento della commissione, malgrado la particolare gravità del misfatto ed il complesso degli altri indizi legittimanti l'opposta opinione, a cagione soprattutto della individuata causale (pag. 1566), denotante un interesse lesivo non dell'intera organizzazione mafiosa, ma di singoli gruppi. Si è considerato che questi fossero abilitati ad una propria reazione, essendo possibile rappresentare al più, da parte dell'organo direttivo, una manifestazione anche

preventiva di un generico sostegno morale, senz'altra interferenza nelle decisioni altrui.


Come si è visto, il ricorso del P.G. si è articolato in una serie di censure che, valorizzando in contrapposizione le premesse dell'accusa, la cui validità ha trovato riconoscimento nella stessa sentenza impugnata, hanno portato la critica sulla natura puramente congetturale dell'individuata causale, neppure storicamente comprovata, e semmai riferibile non ad un deposito comune generale, ma a quello del gruppo MAFARA - GRADO, già emerso a proposito degli omicidi dei RUGNETTA, MAFARA e GRADO, nel quale non è dimostrato che il RICCOBONO avesse interessi, come non è provato, comunque, che il FERLITO avesse fruito di parte del materiale pretesamente sottratto dallo stesso deposito.

Ha contestato il ricorrente P.G., inoltre, che le organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti godessero di illimitata autonomia sino al punto di concepire ed attuare delitti di tale portata, senza preventiva consultazione della commissione ed

ha giudicato inverosimile che la strage, certamente ricadente in ambito mafioso, sia pura a livello di interna patologia conflittuale, potesse aver luogo senza la prevista autorizzazione della cupola, del resto attestata dalla mancanza di reazioni interne al fatto, la supposta scomparsa del gruppo RICCOBONO dovendosi collegare, secondo la stessa sentenza ad altri eventi.

Ha lamentato, infine, il P.G. la scarsa attenzione prestata all'eloquente significato dell'uso di armi già impiegate in precedenti delitti rapportati dallo stesso giudice a responsabilità della cupola, e poi nuovamente usate nella successiva strage di via Carini.

Osserva questa Corte regolatrice che le minuziose disamine della sentenza e quelle non meno dettagliate del ricorso hanno dato vita a notevoli contrapposizioni su molti dei numerosi passaggi ricostruttivi, coinvolgendo anche disparità di vedute sull'apprezzamento valutativo, che non possono essere esaminate nella presente sede e saranno perciò oggetto di deliberazione nel



giudizio di rinvio.

Il preannunciato annullamento può fondarsi su linee fondamentali del seguente tenore:

- la causale individuata nei termini surriferiti è intrinsecamente debole e congetturale (a prescindere dalla contestata - dal P.G. - veridicità delle parole del TOTTA in ordine alla riferita sottrazione di stupefacenti, da parte del CONTORNO, dal deposito comune), perché in ogni caso, non è stato debitamente chiarito se si trattasse di deposito comune a tutte le organizzazioni operanti in tale materia, ovvero di deposito gestito dal gruppo MAFARA - GRADO, con eventuali ma imprecisate cointeressenze di altri gruppi, come si afferma in altra parte della sentenza (pagg. 1241 - 1242, a proposito degli omicidi di MAFARA FRANCESCO e di GRADO ANTONINO). Nella prima ipotesi la globalità degli interessi colpiti accrediterebbe vieppiù l'assunto di un intervento decisivo della commissione, del che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto, isolando il solo movente del RICCOBONO.

Nella seconda ipotesi, si sarebbe dovuto dimostrare la cointeressenza dello stesso imputato nella gestione del deposito MAFARA - GRADO, e ciò non è stato fatto, risultando l'ipotesi, peraltro, scarsamente attendibile sia per la comprovata autonomia del gruppo RICCOBONO nel commercio degli stupefacenti, sia per la pregressa contiguità del MAFARA e del GRADO al BONTATE, dal quale, invece, il boss palermitano si era progressivamente distaccato per avvicinarsi alle cosche che, nella guerra di mafia, stavano emergendo in posizione dominante pur mantenendo egli, come afferma la sentenza, una posizione di sostanziale ambiguità; - il dato oggettivo inerente alla identità delle armi è stato illogicamente svalutato, con considerazioni poco incisive e monche, sostanzialmente esauritesi nella ventilata possibilità di un loro impiego promiscuo, non necessariamente ad opera di stessi soggetti o di stessi gruppi, con implicito accenno anche ad eventualità di un interscambio nell'ambito di uno stesso fronte mafioso. Ma se vera tale

grazie

possibilità, non è stato congruamente spiegato come mezzi offensivi di superlativa qualità, tanto da essere impiegati in alcuni e precedenti delitti di grande rilievo, potessero essere messi a disposizione, senza ordine della commissione, di un gruppo, quello del RICCOBONO, non sicuramente schierato dalla stessa parte, e potessero permanere nelle stesse mani, pur dopo l'eccidio consumato, sino ad essere impiegati in quello successivo, ed ancor più grave, di via Carini, senza il perdurante e consapevole consenso della stessa organizzazione.

Giacché ove l'assenso non fosse sussistito e non fosse stato preventivamente mirato al compimento dei due misfatti, dalla sentenza impugnata attribuiti alla stessa mano esecutiva, sarebbe logico supporre che da parte degli autori del prestito sarebbe stata subito reclamata la restituzione delle armi almeno dopo il primo fatto: e di ciò la Corte di secondo grado non ha tenuto conto alcuno;

- la ritenuta autonomia reattiva dei singoli gruppi

SS. MM. LL.

dediti al traffico di stupefacenti, a tutela di propri interessi particolari, contrasta con il rilievo che, nella fattispecie, non rimase sacrificata soltanto la vita di un mafioso di alto livello, ma addirittura furono soppresse quelle di tre appartenenti alle forze dell'ordine, del resto agevolmente pronosticabili quali vittime immancabili della progettata strage, tenuto conto delle studiate modalità realizzative, con intuitivi riflessi in punto di energica e pesante risposta da parte dello Stato, di portata globale e dunque involgente l'interesse dell'intera organizzazione mafiosa. Certamente la sentenza impugnata ha mostrato una vistosa lacuna logica nella pretermissione di un rilievo siffatto, in grado di svolgere influenza orientatrice nell'individuazione di più elevate responsabilità;

- ferma rimanendo l'accertata responsabilità del RICCOBONO e dei suoi, anche per ragioni di territorialità, il secondo giudice ha, pure per il caso in esame, mal posto il problema della definizione dell'atteggiamento dei membri della

"cupola" rispetto al truce episodio, quanto non ha escluso che la generale approvazione del fatto attestata dalla mancanza di reazione, da parte del vertice, potesse assumere forme penalmente irrilevanti, quali la ratifica successiva o la manifestazione preventiva di un generico sostegno morale (pag. 1568), scevra di interferenze concausali sul piano dell'ideazione e del consenso deliberativo.

Già la mancata separazione e l'omessa scelta fra la ratifica posteriore e il sostegno preventivo si traduce in un vizio motivazionale, non trattandosi affatto di forme equipollenti, come già si è rilevato a proposito di altri eventi di omicidio.

Se poi, come è consentito desumere dalla stessa pagina, il preventivo e generico sostegno morale dovesse identificarsi in una "mera permissività", ne risulterebbe ancor più irrobustito il concetto già svolto, che muove dal constatato ed evidente rapporto di causalità ravvisabile tra la rimozione del noto divieto (ed in cui non può non consistere

la "permissività" che la determina) e l'esecuzione del delitto, in tanto possibile, secondo le regole interne, in quanto indirettamente autorizzato attraverso la concessione del permesso. Ciò significa che non è coerentemente ravvisabile in capo alla commissione ed ai suoi membri, secondo gli accertamenti di fatto ritenuti in sentenza e perciò in relazione ai poteri ad essi demandati, altro atteggiamento preventivo, "cognita re", se non quello dell'approvazione penalmente rilevante o del divieto manifesto.

Alla stregua di quanto precede, e salva la successiva identificazione dei soggetti da assoggettare al nuovo esame in sede di rinvio, devesi pronunciare l'annullamento della sentenza sui capi sopra precisati.

g) - In relazione agli omicidi del prefetto di Palermo, generale CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, della moglie EMANUELA SETTI CARRARO e dell'agente di P.S. RUSSO DOMENICO (capi da 225 a 231), cui la sentenza ha dedicato ampio spazio (pagg. 1608 - 1735), con minuziose repliche da parte del ricorrente

P.G., si osserva innanzitutto che non hanno interesse in questa sede le contrapposizioni vertenti sulla esclusa esistenza di un coinvolgimento di apparati statali (su questo, peraltro, le valutazioni sono concordi sostanzialmente), sulla natura, spontanea o provocata, del noto depistaggio attuato da SPINONI GIUSEPPE nella fase iniziale delle indagini, sui risvolti connessi alla presenza, sul posto dell'agguato (via Carini), dell'agente di P.S. CALOGERO ZUCCHETTO, tra i primi accorsi, ed a sua volta vittima, qualche mese dopo, di mano assassina non identificata. Le relative questioni, in breve, non esulano dalla sfera degli apprezzamenti di merito ed hanno, in definitiva, scarsa importanza rispetto al tema qui in esame che attiene alle supposte responsabilità della commissione, quale mandante, ed ai vizi logici e motivazionali che, secondo il ricorrente P.G., si coglierebbero nella sentenza a tale riguardo.


Neppure le considerazioni pertinenti alla c.d. "operazione Carlo Alberto" (le due telefonate

anonime giunte a quotidiani locali a cavallo dell'eccidio, la prima preannunciante iniziative criminose contro il nuovo prefetto, la seconda confermativa della conclusione dell'"operazione"), per quanto oggetto di difformi valutazioni nella sentenza e nel ricorso, rispettivamente non si sottraggono alla stessa catalogazione e presentano, perciò, limitato rilievo ai fini del decidere, anche perché l'inclusione del tragico fatto nel novero dei delitti maturati nel contesto della criminalità mafiosa è affermata da entrambi i giudici di merito.

Risultano pertinenti e fondate, invece, le critiche del ricorrente P.G. avverso quelle parti della motivazione che, valutando la portata di un elemento obiettivo e certo (l'identità delle armi usate nello eccidio, quelle stesse impiegate nella precedente strage della Circonvallazione ed in parte usate anche in altre imprese criminali contro la vita, ascritte alla commissione) ne hanno piegato il significato verso ipotesi congetturali ingiustificatamente divergenti da quella

collegabile, secondo una logica lineare, alla più accreditabile delle causali, l'impegno manifesto del nuovo prefetto nella lotta alla mafia, accompagnato dalla facile prevedibilità di reazioni a tutto campo da parte degli organi repressivi in caso di suo assassinio. Considerazioni, queste, riconducenti facilmente ad una matrice programmatica e decisionale di generale autorità e di indiscusso potere, che, giusta gli schemi di fatto accertati, sarebbe arduo non identificare nella commissione di Palermo, vertice supremo dell'aggregazione mafiosa.

L'eccezionale statura del bersaglio attinto, la vastità e intensità dell'impegno dimostrato nei compiti assunti, l'entità delle pressioni a monte del delitto e la gravità delle reazioni, in ogni direzione, che ne seguirono, conclamano l'evidenza di un rapporto di proporzionalità tra la vittima e il livello della determinazione omicida, in cui alla straordinaria rilevanza del primo termine non poteva che corrispondere una decisione assunta al più alto livello decisionale,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. M. M.', is written vertically on the right side of the page, overlapping the text of the second paragraph.

il solo in grado di maturare e di deliberare, da una posizione non soggetta a controllo e quindi, senza debolezze o tentennamenti (una volta non accertate, come risulta in sentenza, interferenze di più alto livello istituzionale o imprenditoriale), un delitto di tale gravità e spessore, foriero di risvolti controproducenti di intuitiva evidenza.

Ciò è tanto vero che la stessa sentenza impugnata (pag. 1698) ha dovuto riconoscere, esaminando l'ipotesi di una posizione autonoma e dissidente di FILIPPO MARCHESE rispetto al delitto, che "sarebbe davvero assurdo supporre che un pur impazzito MARCHESE potesse aver assunto iniziative non autorizzate": e non si vede perché altrettanto non dovesse valere per il RICCOBONO o per qualsiasi altro sospetto di iniziativa individuale. Sulla stessa linea appare apodittico ed irrazionale l'altro argomento opposto alla configurabilità di una responsabilità della commissione. E' assunto che questa non avrebbe mai lasciato la propria firma, sull'eccidio, realizzandolo o facendolo

M. M. M.

realizzare con mezzi offensivi già noti agli organi investigativi, a causa dell'impiego in precedenti misfatti, e che ne avrebbero permesso l'agevole attribuzione anche del nuovo episodio a sua responsabilità.

Ma allora assume rilevanza anche la circostanza che eguale preoccupazione la "cupola" avrebbe dovuto mostrare, e non mostrò, per i precedenti episodi di omicidi (consumati o tentati come quello del CONTORNO) ed in ogni caso per quelli consecutivi al primo. Almeno per questi si profilava come certa la stessa ragione di cautela, che invece è stata del tutto negletta, come è ampiamente dimostrato. Senza dire che, negli anni 1981 e 1982, i membri della "cupola" non avevano ragione di eccessivi timori nei sensi indicati, verosimilmente perché era allora impossibile prevedere che indagini successive, materiate anche delle rivelazioni di "pentiti" in quel tempo impronosticabili, avrebbero portato in superficie quei rapporti di identità soggettiva e materiale che sono divenuti oggetto del presente processo.

E stride palesemente con un criterio di comune razionalità, anche alla stregua di già acquisite notizie, il dilemma che la Corte di Palermo (dopo ampia analisi, e conseguente esclusione, di ipotesi ulteriori ed alternative) ha posto all'inizio del ragionamento conclusivo (pag. 1722): la teorica configurabilità sia di iniziative del gruppo mafioso dominante, arroccato nel governo della commissione (e spalleggiato da quelli alleati) sia di contrapposta iniziativa della fazione opposta e perdente, ansiosa di un vendicativo riscatto, con il contestuale disegno di far ricadere ogni responsabilità sullo schieramento avverso.

Ma questa stessa posizione ambigua, ed astrattamente aperta a soluzioni antitetiche, non ha tenuto conto che le armi impiegate non potevano in nessun caso essere transitate al gruppo perdente (che in precedenza ne era stato vittima), dopo essere state detenute dalla commissione, dalla quale il gruppo suddetto era stato di fatto eliminato, ed essere poi pervenute, certamente con il consenso del precedente detentore, nelle mani

g. m. m.

del RICCOBONO, servitosene, secondo la sentenza, per la strage della Circonvallazione di appena 3 mesi prima. Sicché, a dare un qualsiasi sostegno al dilemma prospettato, occorrerebbe pensare che lo stesso RICCOBONO, mantenendo il possesso degli stessi mezzi (magari contro la intuibile, contraria pretesa della commissione, ove questa non avesse consentito quella strage), li impiegasse a favore dei perdenti, per lo scopo delineato, con un radicale e repentino capovolgimento di alleanze. Ma ciò si tradurrebbe in una supposizione del tutto sfornita di un qualsiasi supporto probatorio e contrastante, peraltro, con l'ovvia considerazione che il FERLITO era amico dei perdenti medesimi (il che attesta la collocazione del RICCOBONO nel campo avverso) e che il perdurante possesso delle armi da parte di costui ne dimostrerebbe la permanente alleanza con i gruppi vincenti rimasti padroni della commissione.

Né la sentenza, che pur ha dovuto preliminarmente prendere atto di questi intuitivi rilievi (pag. 1732), ha saputo fornire risposta congrua, usando

per il vero il debole e controvertibile argomento, sopra segnalato, circa la supposta improbabilità di una chiara "firma" dell'eccidio ed ulteriormente argomentando (pag. 1734) per una teorica disponibilità del RICCOBONO al doppio giuoco, a favore dell'una come dell'altra parte dello schieramento mafioso in quel momento in atto. Deduzione, questa ultima, in partenza screditata dalla natura puramente congetturale attribuitale dallo stesso giudice di secondo grado, assolutamente inidonea ad una comparazione con gli avversi elementi di fatto sul terreno della concretezza dialettica.

In definitiva, resterebbe a sostegno del dubbio sposato dalla sentenza impugnata solo l'asserita eliminazione del gruppo RICCOBONO, che dicesi avvenuta nell'autunno-inverno di quello stesso anno 1982, sulla quale, peraltro, non v'è prova esauriente ed anzi restano vaste zone d'ombra, che riguardano la stessa verifica storica del fatto e, naturalmente, le ragioni vere del supposto sterminio.

A questo livello informativo, il collegamento con la strage di via Carini, sotto il profilo della esemplare punizione inflitta al gruppo RICCOBONO a sanzione di iniziative, come quella dell'eccidio del generale, assunte senza o contro il volere della "cupola", può anche essere affacciato quale possibile ipotesi esplicativa, ma, appunto, in via di mera indiziarità e non con forza logica in grado di assorbire esaurientemente i superiori e contrapposti rilievi, sino al punto di proporre tale ipotesi quale unica spiegazione possibile dei fatti.

Imponendosi, dunque, l'annullamento anche sui capi precisati, sarà compito del giudice di rinvio valorizzare e coordinare organicamente e razionalmente le varie risultanze, nei termini sopra illustrati dando la giusta attenzione a quelle concernenti le armi, stabilendo se e quali contrapposti elementi ne possano attutire o incrementare il significato accusatorio.

Per quanto si dirà in seguito, gli altri motivi di ricorso del P.G. concernenti gli omicidi ed i reati

Espresso

connessi (eccezion fatta per quelli già sanzionati nei gradi di merito a carico di taluni esponenti della "commissione" e di altri, per i quali è necessaria altra e separata analisi) non meritano accoglimento. Sicché, a questo punto, può essere posto e risolto il problema della individuazione dei soggetti imputati nei cui confronti i disposti annullamenti con rinvio debbono intendersi operanti.

I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI ANNULLAMENTI

Come risulta dalla parte narrativa, lo stesso ricorrente P.G. ha indicato per ciascuno dei fatti relativi i soggetti da sottoporre a nuovo esame, raggruppandoli sulla base dell'elemento base comune della ritenuta qualità di membri effettivi e dominanti della commissione (accertamento di fatto raggiunto sulla base di indicazioni ritenute di solida attendibilità), come tali necessariamente corresponsabili delle decisioni assunte per la salvaguardia degli interessi rappresentati.

I motivi esposti risultano corredati di schede

individuali (pagg. 19 - 26), nelle quali i presupposti assunti trovano una persuasiva illustrazione, preceduta da un ampio capitolo (pagg. 1 - 18) dedicato al delicato ed importante tema delle forme di dolo necessarie e sufficienti per la riconducibilità di ogni delitto ascritto alla individuale responsabilità di ciascun membro della commissione.

Al riguardo questa Corte di legittimità si è posta il quesito se gli annullamenti come sopra disposti in accoglimento del ricorso del P.G. ne comportino automaticamente gli effetti riguardo agli imputati indicati dallo stesso ricorrente, ovvero se, per questa parte, sia necessaria una ulteriore deliberazione delle doglianze, al fine di valutarne la correttezza rispetto alle motivazioni poste dalla sentenza gravata a discarico di taluno dei predetti (il CALO', il PROVENZANO, il BRUSCA, il MADONIA, il GERACI, come dalle pagg. 1461 -1489) e rispetto, altresì, alle avverse deduzioni presenti nei ricorsi di chi (GRECO MICHELE, RIINA) è stato già condannato nei giudizi di merito per la

g. Avallone

ritenuta qualità di componente dell'organismo.

La soluzione del quesito nel senso della necessità di una ulteriore valutazione a livelli personali è imposta dal rilievo che le considerazioni come sopra svolte, e poste a fondamento degli annullamenti, hanno riguardato soprattutto il profilo del legame ravvisato tra l'organo deliberante e i delitti, ma non hanno toccato in maniera risolutiva anche il problema, successivo e conseguente, della specifica individuazione dei membri cui far risalire, caso per caso le correlative responsabilità personali.

Non a caso, del resto, il ricorso della pubblica accusa si è articolato nella duplice direzione or ora cennata, ponendo a complemento delle doglianze concernenti il primo profilo quelle altre attinenti al secondo, di cui, appunto, occorre accertare la fondatezza, ai fini della corretta precisazione dei soggetti passivi dei statuiti annullamenti.

Il GRECO ed il RIINA sono già stati ritenuti in sentenza i principali protagonisti, i più attivi e in posizione di imposta supremazia in seno alla

E. M. M. M.

commissione, il primo per la carica ricoperta, a nulla rilevando che, con il progressivo prevalere dei corleonesi, il potere effettivo si spostasse verso il RIINA, di cui rimase fedele alleato, unendo la propria volontà, riflessa negli atti deliberativi, a quella, anche prevalente, dell'altro. Del resto, le considerazioni del rigetto che, sulla medesima base argomentativa, saranno formulate sui ricorsi dei due imputati, serviranno a integrare e completare i rilievi che sono rilevanti in questa parte dell'analisi.

Quanto al CALO', la sentenza di secondo grado, modificando la opinione della prima, che lo aveva sostanzialmente riconosciuto estraneo alla strategia di morte facente capo alla commissione sedente in Palermo, risiedendo egli stabilmente in Roma, lo ha definito (pag. 1469) uno dei più attivi sostenitori della strategia dei corleonesi, uso a frequentare, con regolari viaggi nel capoluogo siciliano, gli ambienti nevralgici della organizzazione, e direttamente cointeressato alle questioni legate allo scoppio ed allo sviluppo

Handwritten signature


della guerra di mafia, rivestendo egli, inoltre, la carica di capo della "famiglia" di Porta Nuova.

Né sono mancate, nel complesso, le menzioni di ripetute e concordi rivelazioni di collaboranti (TOTTA, MARINO MANNOIA) sul ruolo assai importante ricoperto dall'imputato nella risistemazione degli assetti mafiosi a seguito di quelle vicende cruente, che videro uno dei suoi uomini (LO PRESTI GAETANO) implicato nell'omicidio in carcere di MARCHESE PIETRO. E nei suoi confronti, oltreché del RIINA, il BONTATE aveva concepito il noto complotto, vero e proprio attacco preventivo destinato a sconvolgere i piani egemonici nutriti dagli avversari, tra i quali appunto il CALO' appariva occupare un ruolo eminente, donde il posto d'onore riservatogli nella schiera dei soggetti da eliminare.

Sicché, al tirar delle somme, la sentenza non ha potuto non constatare l'esistenza "di un quadro indiziario gravemente destinato a convergere sulla responsabilità del CALO'"; e, ciò nonostante, ha creduto di poter superare il dubbio circa le

ascritte responsabilità, quale membro della commissione, sulla base del solo rilievo, censurabilmente congetturale e meramente possibilistico, di una sua non escludibile indifferenza agli sviluppi della faida, poiché la prima fase del complotto del BONTATE, pur architettato ai danni suoi e del RIINA, era stata poi realizzata, in forma di tentativo non riuscito, soltanto riguardo a quest'ultimo.

Ma l'errore di motivazione è evidente. Si è contrapposta una semplice supposizione, non altrimenti argomentata, al cumulo degli elementi certi raccolti a carico, la cui gravità è stata espressamente riconosciuta; e lo si è fatto sulla base di parole del MARINO MANNOIA (pag. 1475), secondo cui quel tentativo fallì per aver il RIINA disertato l'appuntamento datogli dal BONTATE (o da chi per lui), dal che la Corte di secondo grado ha arbitrariamente derivato che non anche il CALO' fosse l'obiettivo di questa prima fase. Cosa che le parole del collaborante non autorizzavano a ritenere, sicché, si è aggiunta illazione ad



illazione ancora meno giustificata, e si è pervenuti a un risultato che appare logicamente debole e si pone certamente in contrasto con l'antecedente assunto (pag. 1469) di un solidale ed attivo sostegno dato dall'imputato ai disegni dei corleonesi, "magna pars" della commissione.

Tanto basta per ritenere intrinsecamente viziata la scagionante motivazione, così devolvendosi al giudice di rinvio la posizione "de qua", in relazione agli annullamenti che precedono.

Sul PROVENZANO, ha ritenuto il secondo giudice di pervenire a soluzione analoga a quella adottata per il CALO' (entrambi gli imputati, si ricorda, erano stati condannati in primo grado per concorso morale in molti omicidi, quali mandanti), sulla base, essenzialmente, della ritenuta alternatività con il RIINA - essendo entrambi rappresentanti della cosca corleonese - nelle partecipazioni alle sedute della commissione, il che, tra altro, ha dato pretesto a ciascuno dei due imputati per sostenere la dubbiozza complessiva delle risultanze

specifiche, non orientabili sicuramente verso l'uno o l'altro in relazione a ciascun delitto attribuibile alla commissione, incerta essendo la personale presenza nella relativa riunione. Questo nodo, peraltro, è stato sciolto dal giudice con l'assegnazione allo stesso RIINA dell'effettivo potere monopolistico circa gli argomenti cadenti nella guerra di mafia e nelle connesse strategie, e ciò per concorde assunto di tutte le fonti escusse, e con l'attribuzione al PROVENZANO del ruolo, piuttosto, defilato di gestore degli affari economici della famiglia (pag. 1465).

Così statuendo, la Corte di secondo grado ha disatteso il contrapposto e globale assunto dell'accusa (per cui la rappresentativa a pari titolo degli interessi della famiglia, concretamente esercitabile dall'uno e dall'altro con effetti equipollenti, non poteva che sottintendere comunanza piena di propositi e di volontà, indipendentemente da chi ne fosse stato l'apparente portatore), ritenendo non provato l'assunto (pag. 1462), anche per l'inesistenza di

elementi direttamente coinvolgenti il PROVENZANO.

Ha obiettato il ricorrente P.G., innanzi tutto, che la pretesa "alternatività" è stato frutto di un errore interpretativo delle parole del MARINO MANNOIA (secondo la sentenza impugnata, del CALDERONE), che intendeva, invece, affermare il concetto opposto, così come avevano fatto il BUSCETTA ed il CONTORNO; aggiungendo, poi, che la doppia rappresentanza della famiglia, eventualmente esercitata in forma disgiunta, non faceva venir meno l'apporto concorrente e continuativo nel medesimo e unico polo delinquenziale sottostante, apporto riflesso dalle volontà risultate sempre concordi e solidali (salva prova contraria) dei due rappresentanti, anche se formalmente la manifestazione ne veniva fatta da uno solo di essi nella alternanza delle presenze.

Trattasi di doglianza fondata, se non per il dedotto travisamento delle affermazioni del MARINO MANNOIA (o del CALDERONE), che potrebbe rappresentare questione di merito, di certo per l'omessa considerazione di quelle del BUSCETTA e

del CONTORNO, nei termini riportati nel motivo di ricorso (pag. 23); ma, soprattutto, appare intrinsecamente viziato il sostanziale rigetto, per asserito difetto di prova, del principale argomento accusatorio che in realtà non abbisognava di specifico ed ulteriore supporto probatorio, una volta stabilito e ritenuto come il PROVENZANO, al pari del RIINA, rappresentasse a pieno titolo la cosca dei corleonesi, fosse perfettamente immerso nelle vicende del suo mondo, e ne conoscesse, come non poteva non conoscere, situazioni ed evoluzioni. Di qui la mancanza di qualsiasi incertezza sul fatto che egli operasse in perfetta armonia con il co-rappresentante, condividendone propositi e strategie nel perseguimento di scopi evidentemente comuni, perché radicati nell'unica entità di interessi da entrambi patrocinata. Né poteva trascurarsi un altro dato confermativo di tale difetto di incertezza, giacché, il livello criminale dell'imputato, non inferiore, secondo le risultanze, a quello del collega, doveva condurre inevitabilmente a non legittimare la supposizione

Sc. M. M. M.

di un ruolo subordinato, o limitato esclusivamente alla cura di altri e secondari affari, che postulasse poi l'esigenza di una dimostrazione in positivo di atti specifici di coinvolgimento nella strategia conflittuale.

Anche per questa parte, dunque, occorrerà rimettere al giudice di rinvio, per gli annullamenti di cui sopra, la rinnovata ed esaustiva considerazione della materia, ai fini dell'accertamento delle responsabilità personali anche del PROVENZANO.

Analogha conclusione deve essere assunta riguardo a BRUSCA BERNARDO, di cui la sentenza di secondo grado ha accertato la partecipazione alla commissione e l'incontrovertibile schieramento dalla parte dei corleonesi (pag. 1477), dubitando tuttavia di un suo effettivo ed attivo inserimento nelle vicende della guerra di mafia, non attestato da alcuna fonte processuale, così come ambigua era rimasta la posizione del SALAMONE, vero capo della cosca di S. Giuseppe Iato, riparato all'estero, di cui lo stesso BRUSCA aveva interinalmente occupato il posto, mantenendo - unitamente al suo

S. M. M.

rappresentato - atteggiamenti di inerte neutralità. Ma già l'esposizione del dubbio in termini siffatti appare in contrasto con la preliminare e ripetuta affermazione, in fatto indubitabile, dell'aperta confluenza del BRUSCA nel fronte variegato facente capo ai corleonesi e che, nella commissione, aveva raggiunto il ruolo predominante più volte rimarcato.

Del resto, la stessa posizione da lui, e dai suoi, assunta in occasione dell'uccisione del BONTATE e di altri, come dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ricordate nella sentenza impugnata (pag. 1481) e nei motivi di ricorso (pag. 22), denoterebbe, al di là della formale astensione, un sostanziale consenso ad operazioni sia pure derivanti da iniziative altrui, ma passate al vaglio della commissione anche attraverso tali forme di assenso implicito, da valutarsi giuridicamente alla luce delle particolari regole di funzionamento dell'organismo, e di formazione di una volontà comune al suo interno.

Sc. M. Allen

Scarso rilievo può avere, in tale contesto, che al BRUSCA, o alla sua famiglia, non sia stata fatta risalire, provatamente, alcuna iniziativa, autonoma ed evidente, nel campo che qui interessa; ed è certamente travisante e viziata la argomentazione, che a tale risultanza si è agganciata, per escludere, anche dubitativamente, responsabilità personali invece doverosamente valutabili nel più ampio contesto della partecipazione, comunque provvista di un contributo efficiente alle deliberazioni della commissione, secondo le regole a queste applicabili.

A questa carenza motivazionale dovrà porre rimedio il giudice di rinvio, in ordine a tutti gli annullamenti di cui sopra, anche nei confronti di BRUSCA BERNARDO.

MADONIA FRANCESCO, secondo il ricorso del P.G., risulterebbe coinvolto nei soli omicidi del DI CRISTINA e del dr. GIULIANO (tra quelli oggetto degli statuiti annullamenti), consumati anteriormente ad una sua lunga detenzione, iniziata nel novembre 1980. La sentenza (pagg. 1485 - 1489)

non si è data carico del particolare esame della condotta del prevenuto in relazione ai due omicidi (verosimilmente per le pronuncie assolutorie adottate nei confronti di tutti gli imputati), preferendo dare attenzione al periodo successivo alla detenzione (cessata nel novembre 1982) nel quale ricadevano altri fatti egualmente ascritti, in concorso, al MADONIA e ad altri.

Per questa parte, la Corte di secondo grado ha adottato delle motivazioni non dissimili da quelle riguardanti il BRUSCA, constatando lo schieramento dello imputato a favore del RIINA (suo "padrino"), ma l'assenza di utili riscontri quanto ad un suo effettivo coinvolgimento nella strategia della guerra di mafia, pur essendo certa la sua partecipazione alla commissione, quale capo della famiglia di BUSCETTA (nella sua detenzione, il posto fu interinalmente occupato dal figlio Francesco) ed essendo egli imputato quale mandante, dell'uccisione del capitano dei carabinieri EMANUELE BASILE, fatto separato, com'è noto, nel giudizio di appello.

Se, dunque, per i due omicidi sopraindicati si è ritenuto doveroso l'annullamento della sentenza impugnata in punto di responsabilità della commissione, è giocoforza estenderne gli effetti al MADONIA, a cagione del vuoto motivazionale che al riguardo si coglie nella sentenza medesima, e sarà compito del giudice di rinvio l'accertamento di eventuali responsabilità del medesimo discendenti dalla qualità di membro della commissione.

Per il solo delitto GIULIANO risulta coinvolta la posizione dell'anziano GERACI ANTONINO, detto Nenè, la cui qualità di membro della commissione cessò anteriormente allo scoppio della guerra di mafia (pag. 1483); la sentenza impugnata non ne ha valutato eventuali condotte rilevanti per tale delitto, per l'assorbente ragione logica dell'assoluzione concessa a tutti gli imputati, in relazione alla ritenuta non riferibilità del fatto di sangue a una deliberazione della commissione allora in carica.

Poiché come si è detto sopra, questa opinione è



stata ritenuta immotivata e monca, donde il disposto annullamento, i conseguenti effetti si riversano anche sul GERACI, la cui partecipazione eventuale al delitto, quale mandante membro della commissione, dovrà costituire oggetto di esauriente riesame da parte del giudice di rinvio.

E' del tutto ovvio, infine, che l'annullamento disposto per la strage di via Carini (DALLA CHIESA + 2) concerne anche SANTAPAOLA BENEDETTO, non membro della "cupola" ma che, secondo l'accusa, avrebbe, pienamente collaborato al fatto.

Per analogia di materia ed unitarietà di trattazione, conviene ora esaminare le doglianze del P.G. riguardanti gli stessi PROVENZANO, BRUSCA e CALO', quanto ai capi 81 e 82 (omicidio di BONTATE STEFANO), da 83 a 86 (omicidio di INZERILLO SALVATORE), 101 e 105 (omicidi tentati di CONTORNO SALVATORE e FOGLIETTA SALVATORE), 168 e 169 (omicidio di MARCHESE PIETRO), 89 e 90 (quadruplici omicidio di TERESI GIROLAMO, FEDERICO ANGELO, FEDERICO SALVATORE e DI FRANCO GIUSEPPE).

Trattasi, come si ricorda, di reati contro la vita,

e di altri connessi, dai quali gli imputati BRUSCA e CALO' erano stati assolti sin dal primo giudizio, nel quale aveva invece riportato condanna il PROVENZANO, peraltro anch'egli assolto in grado di appello, in cui l'assoluzione restava confermata per gli altri due, pur nella ribadita appartenenza dei reati al novero di quelli collegabili ad interventi decisionali della commissione, tanto che ne è derivata condanna a carico del GRECO MICHELE e del RIINA, come già precisato.

La ristretta rosa degli imputati, qui oggetto di considerazione, conseguiva da un approfondito esame delle contestazioni d'accusa, inizialmente mosse a più ampio ventaglio, verso soggetti (nella ritenuta qualità, per ciascuno, di membro della stessa commissione), per molti dei quali l'addebito cadeva sin dal primo grado, per l'accertata estraneità effettiva, residuandone appunto la configurazione di un ridotto nucleo di soggetti (quelli summenzionati ed altri, come GIUSEPPE MARCHESE, ROSARIO RICCOBONO, il SALAMONE, GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", nei cui confronti è stata disposta

M. Valeri

la separazione del giudizio), realmente investiti di funzioni strategiche e deliberanti nel contesto, fra l'altro, della c.d. guerra di mafia.

Come si è visto innanzi, motivazioni particolari, di cui si è fatta succinta rassegna, hanno condotto i giudici (di primo grado o di appello) alla estromissione anche del PROVENZANO, del CALO' e del BRUSCA dal novero dei responsabili degli omicidi ora in esame - sempre nella qualità spiegata - ferma restandone la definizione di autorevoli ed influenti membri del ristretto direttorio.

Ma queste motivazioni sono state riscontrate carenti, in relazione agli omicidi per i quali è stato disposto lo annullamento, e per essi si è considerato da questa Corte di legittimità, come ai vizi motivazionali concernenti il collegamento tra i fatti e la volontà dell'organismo e dei suoi componenti, siano stati aggiunti quelli individualmente afferenti allo specifico problema della partecipazione concorrente di taluni membri (ed anche del PROVENZANO, del BRUSCA e del CALO')

Pravali

alle relative deliberazioni, in forme dolose concorsualmente rilevanti.

Consequenzialmente, i rilievi già espletati da questa Corte non possono che proiettarsi, con identità di contenuto, per quegli altri eventi criminosi (quelli sopra indicati), rispetto ai quali il collegamento con la commissione è già stato positivamente accertato dal giudice di merito, che per essi ha, difatti, già condannato i massimi esponenti dell'organismo di vertice, sicché resta soltanto da accertare se la corresponsabilità sia estensibile ai tre imputati di cui si tratta.

Pertanto, le motivazioni individuali rassegnate dal secondo giudice, e già riscontrate viziate, debbono intendersi egualmente censurabili per questo secondo aspetto, con ovvio annullamento dei capi che hanno statuito o confermato le assoluzioni dei tre imputati in relazione ai capi predetti.

E' appena il caso di aggiungere, a questo punto, che la materia è stata delibata da questa Corte regolatrice anche tenendo presente, come sarà meglio chiarito in seguito, il contenuto dei



ricorsi separatamente prodotti dal GRECO e dal RIINA avverso le condanne loro inflitte nei termini riferiti e la cui infondatezza sarà motivata nell'apposita sede. Non si è proceduto a congiunta e contestuale trattazione delle doglianze variamente proposte, dal momento che quelle dei suddetti imputati prospettano angolazioni di tipo personalistico o riguardanti temi generali (la credibilità dei pentiti, l'esistenza stessa della commissione, la c.d. guerra di mafia) scarsamente incidenti sulle valutazioni particolari strumentali al thema decidendum delineato nella impugnazione del P.G..

SPADARO

IL RICORSO DEL P.G. PER L'OMICIDIO TAGLIAVIA

Infine, allo scopo di completare l'esame delle doglianze del P.G., suscettibili di accoglimento in materia di omicidi consumati o tentati (e reati connessi) va portata l'attenzione sui capi da 124 a 126, concernenti l'uccisione di TAGLIAVIA GIOACCHINO, dal quale gli imputati SINAGRA PIETRO e SPADARO FRANCESCO sono stati assolti (cfr. 1794 -

1800 della sentenza), ferma l'accertata loro responsabilità nel sequestro materiale della vittima, cui il boss MARCHESE FILIPPO intendeva contestare la consumazione di rapine a danno di persone da lui "protette".

Come si ricava, in particolare, dalla pag. 1800, la ragione essenziale della assoluzione è stata di ordine squisitamente soggettivo, dubitandosi dalla Corte del merito - in via, peraltro, possibilistica - che gli autori del prelievo e della consegna (al MARCHESE) del TAGLIAVIA conoscessero le vere intenzioni nutrite dal vertice della cosca nei confronti di costui.

Fondatamente il ricorrente P.G. ha lamentato l'intrinseca debolezza dell'ipotizzato motivo scagionante, non soltanto per la natura meramente congetturale, sprovvista di qualsiasi aggancio probatorio, ma per la contrarietà palese alla parte attiva avuta dagli imputati nelle operazioni propedeutiche all'omicidio (la ricerca ed il sequestro della vittima, appunto), ed ai trascorsi, anche omicidiari, che li legavano al clan di

Espresso

Corso dei Mille, nel quale erano profondamente radicati, divenendone nel tempo elementi di punta per i fatti di sangue e certamente conoscendone ramificazioni, penetrazioni illecite e metodi repressivi anche nei confronti dei turbatori dell'ordine imposto.

Dunque, se dai fatti accertati dovevansi trarre deduzioni per la ricerca del dolo, sembra che quelle estratte dal secondo giudice siano state del tutto divergenti dalle premesse, di cui rappresentano uno sviluppo distorto e monco, carente, cioè, del necessario collegamento con la personalità degli imputati e con le abitudini criminali che li caratterizzavano in seno al sodalizio.

Il conseguente annullamento per vizio logico va, pertanto, pronunciato nei confronti di entrambi.

LE PARTI NON ACCOLTE DEL RICORSO DEL P.G.

Il ricorso del P.G., sempre per la materia degli omicidi e reati connessi, va rigettato per ogni altro capo, fatta eccezione per il 170, concernente

le lesioni personali aggravate in danno di CAMFORA DOMENICO, ai sensi degli artt. 61 nr. 5 e 11, 112 nr. 1, 577, 582 C.P. (così derubricata in appello l'imputazione di tentato omicidio, connessa all'omicidio di MARCHESE PIETRO), che sono estinte per effetto di amnistia di cui al D.P.R. 16.12.86 nr. 865, artt. 1 e 3 lett. c), u.p., non trattandosi nella specie di aggravanti ad effetto speciale. Ma la conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio, non essendo stato il reato contestato altresì a GRECO MICHELE, deve essere assunta nei soli confronti del RIINA, per il quale, comunque, rimane assorbita nella inflitta pena dell'ergastolo la questione della eliminazione della pena corrispondente al capo suddetto.

In definitiva, la plurima impugnazione proposta ha inteso sottoporre a questa Corte, per la parte residua qui in discussione, delle letture diverse di episodi omicidiari lungamente ed ampiamente esaminati dal secondo giudice, con argomentazioni logiche ed esaurienti in fatto, che trovano, pur

nella varietà dei casi trattati, origine comune nelle premesse ricostruttive della guerra di mafia e nella rinnovata e più riduttiva valutazione delle fonti BUSCETTA e CONTORNO, che costituiscono, come già si è detto altrove, la parte della motivazione in cui più decisamente la Corte di Assise di Appello si è distaccata dalle valutazioni del primo giudice (si richiamano, al proposito, le pagg. 826 - 937 della seconda sentenza).

Si è rilevato nelle pagine precedenti che l'intera materia rappresenta il risultato di uno sforzo interpretativo necessariamente transitato attraverso analisi e considerazioni valutative non riesaminabili in questa sede, anche perché non oggetto di censure specifiche da parte dello stesso P.M., che ha, per vero, criticato le motivazioni adottate dalla Corte per ciascun delitto (sotto l'essenziale profilo, soprattutto, del movente individuato ogni volta), senza tuttavia investire quelle di ordine generale, poste a premessa delle singole deliberazioni secondo le pagine succitate, e nelle quali è stato ampiamente

spiegato perché, per ragioni fondamentali comuni, è stata esclusa l'includibilità generalizzata degli omicidi trattati in uno schema dialettico comunque riconducente alla commissione regionale.

Fatta questa doverosa precisazione, si osserva quanto segue:

- In relazione all'omicidio di DI NOTO FRANCESCO (e reati connessi), la sentenza di appello, confermando assoluzioni già stabilite in primo grado, ha ritenuto non identificabile un chiaro movente, pur trattandosi di delitto di stampo mafioso, prospettandosi con buona equivalenza tanto l'ipotesi di una iniziativa partita dal gruppo dei "vincenti", intesa a punire nel DI NOTO persona già vicina al BONTATE ed essa stessa esponente di vertice della cosca di Corso dei Mille (prima di MARCHESE FILIPPO), quanto quella opposta, accreditata dalla improvvisa, subitanea partenza da Palermo (lo stesso giorno) di MARCHESE PIETRO, dello SPICA e di GIOVANNELLO GRECO, notoriamente militanti nelle cosche perdenti. Ognuna di tali ipotesi è stata debitamente vagliata, con esito

incerto, dal momento che il DI NOTO non aveva assunto uno schieramento certo nel conflitto in atto ed anzi appariva defilato dalle contese tra cosche; sicché la doglianza del ricorrente P.G., intesa ad una maggiore valorizzazione degli elementi deponenti in senso colpevolistico (soprattutto l'antico legame con il BONTATE), peraltro già considerati dal giudice di secondo grado nei vari risvolti, e ad una svalutazione, per contro, della contrapposta ipotesi di una vendetta di ex amici per un supposto o reale tradimento, non riesce a far emergere travisamenti o cadute di razionalità o contraddizioni intrinseche, e ciò ne impone il rigetto.

- In relazione agli omicidi di BADALAMENTI ANTONIO e di BADALAMENTI SILVIO, il nocciolo della motivazione (pagg. 1172 e segg., 1425 e segg. della sentenza impugnata) si basa sul dubbio inquadramento dei fatti nella c.d. strategia di annientamento ascritta ai "vincenti" (e perciò alla commissione che, sostanzialmente era venuta a modellarsi sui loro interessi), dal momento che

g. M. Valeri

il primo ucciso era stato, anzi, antagonista del cugino Gaetano, amico del BONTATE, il cui posto aveva occupato al vertice della famiglia di Cinisi, alleata ai corleonesi; sicché, secondo il gioco delle alleanze allora in atto, sarebbe stato più logico riferire il delitto allo schieramento dei perdenti, a nulla rilevando, poi, che una stessa arma avesse provocato la morte di BADALAMENTI ANTONINO, di GALLINA STEFANO e di tale IMPASTATO LUIGI, tutti appartenenti alla medesima cosca di Cinisi essendone inaccertata la provenienza e la detenzione. Queste logiche valutazioni non possono dirsi seriamente infirmate dal rilievo del ricorrente, secondo cui i due cugini BADALAMENTI avrebbero, in un secondo momento, ristabilito buoni rapporti, giacché la circostanza, comunque considerata dalla Corte di secondo grado, non è stata ritenuta tale da dissipare il dubbio e da orientare decisamente il giudizio, il che rappresenta argomento di merito qui insindacabile. Ed eguale conclusione, in sostanza, è stata raggiunta circa l'omicidio di

BADALAMENTI STEFANO, la cui vicenda si è rivelata ancor più povera di elementi probatori, al cui difetto il ricorrente P.G. ha creduto di supplire soltanto con argomenti vagamente indiziari, che non vanno, in sostanza, oltre l'appartenenza al clan di Cinisi, ritenuta inadeguata ed insufficiente dal secondo giudice.

- In relazione all'omicidio di GALLINA STEFANO (per la cui esecuzione materiale, attribuita a BRUNO FRANCESCO, è stato proposto separato ricorso dell'imputato), l'impugnazione del P.G. si è fondata sulla stabilita appartenenza alla "famiglia" anzidetta e sull'uso d'arma mortale impiegata altresì nelle uccisioni di BADALAMENTI ANTONINO e dell'IMPASTATO.

Si tratta, all'evidenza, di elementi di fatto ampiamente valutati dalla Corte del merito, e di cui si pretende dal ricorrente P.G. rinnovata considerazione, che non trova, però, appoggio in vizi di legittimità, sostenendosi in sostanza significazioni probatorie che, sulla base degli stessi elementi e con motivazioni complete, il

giudice del merito ha escluso.

- In relazione agli omicidi di MAFARA GIOVANNI, MAFARA FRANCESCO, GRADO ANTONINO e reati connessi, la Corte di secondo grado, rilevata la concomitanza dei tre fatti (tutti avvenuti il 14.10.81, quasi contemporaneamente) e stabilirne la riferibilità ad una unica causale, ha escluso che questa potesse consistere nell'ipotizzato rifiuto del GRADO di consegnare il cugino CONTORNO ai suoi avversari, dato il coinvolgimento dei due MAFARA, e di MAFARA GIOVANNI in particolare, estranei a questioni di faida; ed ha, conseguentemente, ricercato ed individuato altro movente (che riemergerà anche nei delitti RUGNETTA e FERLITO), discendente dalle note rivelazioni del TOTTA, secondo cui il CONTORNO stesso, nell'atto di allontanarsi da Palermo dopo l'attentato alla sua persona, per rifugiarsi a Roma, aveva sottratto da un deposito comune della mafia, gestito dai GRADO - MAFARA, un ingente quantitativo di stupefacenti, in parte poi pervenuto nel possesso del FERLITO, arrestato proprio mentre lo

stava trasportando nel milanese, unitamente ad altri affiliati catanesi (pag. 1241). Su tale base, ritenuta attendibile per la confluenza di plurime circostanze, in grado di spiegarla e di trarne, a loro volta, valida collocazione nell'articolata ricostruzione delle vicende, la Corte del merito ha rifiutato l'ipotesi, del resto non suffragata da altri elementi, di una comune decisione della "cupola" quale fatto causale del triplice delitto, rilevando piuttosto l'interesse di una o più persone - non dell'intera collettività mafiosa - a misure repressive, e precisamente dei soggetti danneggiati dalla sottrazione operata dal CONTORNO.

Il ricorso del P.G. parte, innanzitutto, dalla contestazione della veridicità delle rivelazioni del TOTTA, che ha posto in dubbio, qualificando come ipotesi incoerenti le contrapposte opinioni della Corte del merito sull'attendibilità della fonte. Ma qui si verte, chiaramente, su questione di fatto, riproposta come tale dal ricorrente P.G., anche nell'assunto ulteriore, e rinnovato, della

Escluso

individuabilità del movente nel rifiuto del GRADO di consegnare il CONTORNO, movente che, già si è visto, la Corte suddetta ha ritenuto improponibile per varie ragioni, tra cui l'estraneità dei MAFARA ai conflitti in atto, conseguendone dunque la necessità del reperimento di uno, diverso, capace di spiegare anche la loro morte. Né giova la pretesa del ricorrente P.G. di accumunare anche gli stessi MAFARA nel fronte perdente (gli amici dello ucciso BONTATE), al pari del GRADO, per estendere a tutti la causale sostenuta, poiché lo sforzo dialettico in tale direzione non potrebbe che concretarsi in una lettura degli atti di per sé non irragionevole, ma fatalmente in contrasto con quella, completa e altrettanto plausibile, preferita discrezionalmente dal secondo giudice.

Handwritten signature or initials

- In relazione all'omicidio di RUGNETTA ANTONINO (per il quale sono stati presentati anche ricorsi degli imputati condannati quali esecutori materiali e di cui si dirà in prosieguo) le considerazioni di questa Corte regolatrice si pongono sullo stesso

piano, essendo parimenti indirizzate le censure del P.G. a una ricerca in fatto di una credibile causale quale chiave interpretativa di eventuali ed altre responsabilità: che sono state nella fattispecie negate dal giudice del merito per il ritenuto interesse non dell'organizzazione, nella sua globalità, ma di singoli gruppi alla ricerca spasmodica del CONTORNO, quale abusivo detentore del materiale sottratto dal deposito comune; le conclusioni, pertanto, non possono essere diverse da quelle superiormente rappresentate.

- In relazione agli omicidi di MANDALA' PIETRO e di altre 11 persone (capi da 137 a 140; da 156 a 166; da 173 a 179; da 186 a 187; da 255 a 256; pagg. da 1287 a 1314 della sentenza impugnata), ricompresi nella c.d. "strategia della terra bruciata", che sarebbe stata promossa dalla commissione allo scopo di isolare anche logisticamente il CONTORNO, uccidendone parenti ed amici, ha ritenuto la Corte del merito di poter dubitare di tali assiomatici presupposti, nell'ambito della rinnovata e più ampia ricostruzione degli

avvenimenti della c.d. guerra di mafia, previa rassegna ed analisi degli elementi di colpevolezza desunti soprattutto dalle propalazioni di pentiti e dalle perizie balistiche, riscontranti l'uso di una stessa arma in tre dei delitti in questione. E così ha raggiunto, la motivata conclusione che né il ruolo, per lo più insignificante, degli uccisi, né i rapporti di parentela o di amicizia, a volte vaghi, con il CONTORNO, né la sequenza temporale sui fatti - alcuni commessi addirittura dopo che lo stesso CONTORNO era stato arrestato, donde la palese inutilità di uccisioni trasversali - giustificano la supposta ed unitaria strategia annientatrice. Di qui il giustificato dubbio sulle vere ragioni dei singoli episodi.

Anche in questo caso, e forse ancor più che per altri capi del ricorso, il ricorrente P.G. ha opposto rilievi sostanzialmente di merito, stimando congetturali ed ipotetiche le considerazioni alternative della Corte di secondo grado e pretendendo una più approfondita valorizzazione

del materiale di accusa. In realtà, le critiche formulate non hanno potuto dedurre omissioni e travisamenti, o vizi logici, e lo stesso assunto di una complessiva debolezza argomentativa della motivazione non esce dai confini di una critica in fatto dallo apprezzamento di merito, che si ritrova nella sentenza impugnata e che validamente si regge su alcune riflessioni non agevolmente rifiutabili, quali l'assoluta genericità del preteso vincolo tra alcuni degli uccisi ed il CONTORNO e la verificata circostanza, nettamente contrastante rispetto alla tesi di accusa, della esecuzione di più delitti dopo l'arresto del medesimo fuggitivo.

In questo contesto, l'elemento obiettivo della identità dell'arma usata in tre delitti poco giova all'assunto del ricorrente P.G., essendo rimasto ignoto il dato primario concernente l'identificazione del soggetto detentore.

E neppure il riesame dei singoli episodi in discorso (pagg. 64 - 73 dei motivi) ha posto alla luce vizi specifici della motivazione della

SSA Valenti

sentenza, dato che le censure del P.G. si riducono a riproporre per ciascuno dei fatti stessi la tesi dell'assenza di una causale valida diversa da quella ipotizzata dall'accusa; il che ha scarso rilievo, giacché, al limite, la difficoltà di configurare moventi diversi plausibili non può significare automatico e definitivo accredito di quello congetturato su basi intrinsecamente fragili, e come tale privo di quella robustezza che deve essere il principale puntello di una qualsiasi causale, nel senso che la rappresenti quale spiegazione attendibile del fatto.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato anche per questa parte.

- In relazione agli omicidi consumati di GRECO SALVATORE, CINA' GIACOMO e PESCO VINCENZO e tentati di GRECO ANGELO e GRECO GIUSEPPE, e ai reati connessi, la Corte di secondo grado ne ha ritenuto incontestabile il legame con la persecuzione attuata nei confronti di "Giovannello" GRECO (di cui SALVATORE GRECO era padre, GRECO ANGELO e GRECO GIUSEPPE fratelli, gli altri due uccisi parenti più

S. Salvatore

o meno prossimi), in relazione alla posizione di uomo di punta da lui assunta nell'ambito dei "perdenti": ed il fatto, indirettamente, conferma la complessiva validità della ricostruzione delle vicende conflittuali di cui il processo si è alimentato, ed anche delle narrazioni offerte dai collaboranti, almeno nelle linee fondamentali concernenti i contrapposti schieramenti, dopo la rottura della pace "mafiosa" che aveva contraddistinto, almeno in superficie, il periodo precedente.

Ma ha ritenuto, altresì, la Corte di secondo grado l'incertezza derivativa dei primi due omicidi e dei due tentati omicidi (fuori discussione ponendosi quello del PESCO, avvenuto 8 mesi dopo e chiaramente non collegato ai primi fatti), sia per la collocazione temporale, tardiva rispetto alla prima e più cruenta fase della guerra di mafia, sia per la qualità soggettiva dei bersagli, che non rivelava ragioni non personalmente di persecuzione (a differenza, per esempio, di MARCHESE PIETRO), sia per altre circostanze, tutte oggetto di

Ed. M. Celli

diffusa analisi e, dunque, tali - complessivamente
valutate e congiunte alle altre - da legittimarne
ampie perplessità sulla riconducibilità degli
eventi a decisioni della commissione, piuttosto
che ad iniziative individuali, in ispecie DI GRECO
GIUSEPPE "scarpazzedda", avversario personale di
"Giovannello" (dal quale subiva un attentato nel
dicembre 1982, nella c.d. "tuffiata di Ciaculli"
forse anche per vendetta), ed intenzionato ad
affermare un proprio assoluto dominio nella borgata
di Ciaculli, in cui anche la famiglia di GRECO
SALVATORE viveva, dovendosene poi allontanare, dopo
i fatti in esame.

Il ricorrente P.G. ha sostanzialmente lamentato una
svalutazione logica degli elementi d'accusa (era
risultato, fra l'altro, che una stessa arma aveva
provocato la morte di GRECO SALVATORE e di GRADO
ANTONINO), deducendo l'impossibilità di configurare
realisticamente moventi diversi da quello posto a
base dell'accusa.

Ancora una volta, si deve osservare che il ricorso
non ha potuto indicare vizi di legittimità, dal

momento che ogni elemento dell'accusa (ivi compreso quello attinente all'identità dell'arma) è stato scrupolosamente vagliato dal secondo giudice che ha posto anche in rilievo la diversità, in punto di legittime deduzioni, tra i fatti di cui trattasi, certamente correlati a una vendetta trasversale, e l'omicidio di PIETRO MARCHESE, protagonista attivo della guerra di mafia e, dunque, diretto bersaglio della determinazioni strategiche della commissione. Né, peraltro, l'alternativa causale indicata nella sentenza impugnata offre profili di pura congetturalità, come ha detto il ricorrente P.G., essendo invece noti ed accertati gli aspri contrasti personali e di potere tra GRECO GIUSEPPE e GRECO "Giovannello", (la "tufiata" del successivo dicembre ne è comprova evidente, né può essere escluso che l'attentatore nutrisse anche propositi di ritorsione per l'omicidio del padre, probabilmente da lui addebitato all'avversario), ed essendo il primo incline a violente iniziative personali, come dimostrato dagli eccidi vendicativi da lui posti in atto dopo la stessa "tufiata" nei

S. M. M. M.

riguardi di persone legate - effettivamente o solo presuntivamente al "Giovannello".

Non si esce, dunque, dall'ambito di confliggenti valutazioni in fatto degli stessi elementi, di cui quella scelta dalla Corte di secondo grado appare frutto di discrezionale ma plausibile delibazione, come tale insindacabile.

- In relazione agli omicidi di FICANO GASPARE, FICANO MICHELE, GENOVA GIUSEPPE, D'AMICO ANTONINO e ORAZIO, AMODEO PAOLO, AMODEO GIOVANNI, BUSCETTA VINCENZO e BENEDETTO (ed ai reati connessi), la Corte del merito ne ha ritenuta indubbia la ricollegabilità alla predetta "tuffiata" ed alla immediata reazione dello "scarpazzedda" (la più parte degli omicidi ebbe luogo nello stesso giorno od in giorni successivi), attesa la folgorante rapidità della vendetta, indirizzata significativamente verso persone variamente legate all'attentatore, evidentemente riconosciuto, ed al BUSCETTA, probabilmente ispiratore del fatto, ed essendo, ancora, l'unitarietà della strage attestata dal rilievo, qui di certo valore

Palmer

concorrente, dell'unicità dell'arma impiegata in più fatti risalenti allo stesso GIUSEPPE GRECO.

Il coinvolgimento della commissione, propugnato dall'accusa, è stato invece revocato in dubbio (pagg. 1412 - 1416), sia per la parzialità del bersaglio attinto (gli uccisi furono colpiti non come "perdenti", ma soltanto perché parenti o amici del GRECO e del BUSCETTA), sia per il termine ristretto in cui il massacro fu compiuto, scarsamente compatibile con l'ipotesi di una mediata e congiunta deliberazione da parte dell'organismo di vertice, sia per la personalità di GRECO GIUSEPPE, portato, per temperamento, a reazioni incontrollate del genere.

Nel contesto di tale valutazione, il giudice del merito ha valutato anche i principali argomenti di accusa (l'esecuzione dei delitti in più punti della città, presumibilmente con il consenso delle cosche controllanti i singoli territori, ed i frenetici conciliaboli tra i membri del clan di Corso dei Mille, subito dopo l'attentato), escludendone il significato di elementi deponenti univocamente per

Malu

una generale mobilitazione delle forze "vincenti";
per iniziativa e sotto la guida della commissione;
ed attribuendo ad entrambi portata ristretta e
controvertibile.

Così ha prospettato per il primo la possibile
deroga, data l'eccezionalità della provocazione, a
regole ordinarie, meglio osservabili nei casi di
interventi meno frettolosi, e per il secondo la
provata delimitazione delle concitate consultazioni
a persone amiche del GRECO, neppure presenti in
commissione, perciò desumendone la sola circostanza
di reazioni emotive alla notizia dell'accaduto,
senza ulteriori amplificazioni in più alta sede
decisoria.

Il ricorso del P.G. non ha individuato travisamenti
o vizi intrinseci nella razionalità della
decisione, lamentando, invece, lo scarso rilievo
probatorio che sarebbe stato riservato dalla Corte
di secondo grado a taluni aspetti (il
coinvolgimento passivo ed indiretto del BUSCETTA,
la utilizzabilità del dominio della commissione sul
territorio a fronte della circostanza che teatro

M. Taluni

dei delitti furono luoghi diversi, le frenetiche consultazioni succedute all'attentato), meglio valorizzabili in chiave accusatoria riguardo ai membri della commissione. Si controverte, allora, sulla valutazione di merito, essendo certo che gli elementi rappresentati sono stati considerati dal giudice dell'appello, insieme ad ogni altro pertinente alla vicenda, dando luogo a una motivazione esauriente e completa, nel cui ambito la scelta di quelli ritenuti prevalenti e, comunque, il peso maggiore o minore attribuito a ciascuno di quelli valutati hanno rappresentato il contenuto proprio dell'apprezzamento discrezionale, ma giustificato, incensurabile nella sede di legittimità.

- In relazione all'omicidio dell'agente di P.S. CALOGERO ZUCCHETTO, la Corte del merito ha operato, in sostanziale conformità con le deduzioni del primo giudice, una lunga disamina dei fatti, passando poi in rassegna le diverse causali ipotizzabili in rapporto alla poliedrica personalità dell'ucciso (ritenuto investigatore

capace ma dai comportamenti eterodossi), non escluse quelle collegabili alla sua presenza sul luogo della strage di via Carini, subito dopo il compimento del tragico agguato.

In esito a tale complessa e comparata indagine, la Corte di Appello ha concluso per la riferibilità del fatto alle attività ufficiali della vittima (ancorché svolte - si è detto - in forme inusuali), escludendo comunque un certo collegamento con la cattura di MONTALTO SALVATORE, personaggio di spicco della locale mafia, alla quale aveva collaborato decisamente. Da qui il motivato dubbio sugli interventi deliberativi della commissione e la prospettazione, per contro, di altri possibili moventi, desumibili anche dalle modalità dell'uccisione, eseguita avanti ad un bar della città, in cui verosimilmente la vittima attendeva qualcuno, a seguito di un appuntamento-trappola.

A fronte di tale conclusione dubitativa, frutto di una articolata delibazione analitica, ramificata in molteplici direzioni, il ricorrente P.G. si è

richiamato alla semplicità lineare della tesi accusatoria (il pericolo per la mafia rappresentato dal solerte ed informato agente), definendo inutili e sterili le sottili disquisizioni della sentenza impugnata, in contrasto anche con le pur scarse indicazioni dei collaboranti, unanimi nel rapportare la morte all'impegno dimostrato dalla vittima contro la mafia, in particolare nell'arresto del MONTALTO.

Ma giova dire che tali risultanze, lungi dall'essere trascurate, sono state debitamente tenute in conto dalla Corte d'Appello (pagg. 1746 e segg.), che ha sottolineato, fra l'altro, l'incomprensibilità di una reazione collettiva (della cupola) scattata soltanto dopo l'arresto del MONTALTO - neppure figura di grossissimo calibro nel panorama mafioso - quando lo ZUCCHETTO aveva già per lungo tempo collaborato a delicate indagini nello stesso settore (la zona di Ciaculli). E la Corte ha fornito, poi, motivazioni aggiuntive di varia indole a corredo della ritenuta incidenza di una causale diversa, raccordata, come detto, alle

L. M. M. M.

modalità dall'esecuzione, certamente diverse da quelle tipiche degli agguati mafiosi, e meglio riconducenti a motivazioni particolari, tradottesi nello apprestamento dell'inganno definitivo (l'appuntamento presso il bar COLLICA).

Gli argomenti critici presenti nel ricorso investono, ancora una volta, la congruità della valutazione data agli elementi di prova disponibili; sicché, esclusa ogni ipotesi di travisamento o di vizio di contraddizione o di contrasto con la logica comune, è agevole constatare che il contrasto rimane confinato nel campo del merito, che non ha ingresso avanti a questo giudice di legittimità.

- In relazione all'omicidio di FIorentino ORAZIO (ricadente nel diverso ambito della cosca di Corso dei Mille), il ricorso del P.G. nei confronti di SPADARO VINCENZO deve essere rigettato, in conformità alla richiesta oralmente avanzata dalla pubblica accusa nel dibattimento avanti a questa Corte regolatrice.

Al riguardo la sentenza d'appello ha congruamente

spiegato, giustificando l'assoluzione confermata, che lo SPADARO ben si attivò nel prospettare al capo MARCHESE FILIPPO il desiderio del FIORENTINO - peraltro manifestato quasi in termini ricattatori - di essere ammesso al lucroso commercio della droga esercitato dalla cosca, riferendone verosimilmente anche la forma tracotante, ma non è certo che ciò facesse allo scopo di provocare la decisione omicida effettivamente assunta dal MARCHESE, o comunque la intuisse come certa ed inevitabile conseguenza del proprio dire. Ed in effetti il dubbio è legittimato dalle stesse parole del pentito SINAGRA VINCENZO che, nel narrare il fatto, come riferitogli dal cugino omonimo ("tempesta"), non accennò a pressioni dello SPADARO allo scopo di indurre il MARCHESE alla deliberazione di morte (così afferma la sentenza impugnata), sicché la ipotesi di un suo concorso morale, pur prospettabile quale ipotesi di lavoro, non ha ricevuto il conforto di alcuna prova suadente, essendo il MARCHESE, peraltro, capo autorevole ed uso ad assumere autonomamente

g. M. Valeri

decisioni importanti.

- In relazione all'omicidio di PATRICOLA FRANCESCO (imputati SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO), la Corte di Palermo ha ritenuto incerta la causale delineata dall'accusa (il rifiuto della vittima di consegnare il figlio STEFANO a MARCHESE FILIPPO che intendeva "interrogarlo", con risvolti facilmente intuibili), essendo rimasta ignota la ragione del desiderato "interrogatorio", né potendosi supporre che il risentimento del capo-cosca potesse legarsi all'amicizia del giovane con ROMANO PIETRO (detto "l'americano"), coinvolto, quale aggressore, nella "tuffiata" di Ciaculli (Natale del 1982), essendo il delitto ben anteriore (12.10.81) a tale ultimo fatto, e dunque dovendosi ricercare altra ragione dell'ipotizzato malanimo del MARCHESE.

Ha opposto il ricorrente P.G. il vizio logico dell'exasperata ed improduttiva ricerca dello specifico movente, attesoché le fonti confidenziali sono state unanimi nel riferire l'omicidio al rifiuto cennato, potendosi ben supporre, d'altronde, che lo STEFANO fosse pericolosamente

Senapa Pietro

legato al ROMANO ancor prima dello attentato a GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda".

Ma queste critiche non colgono nel segno, postoché la Corte di Palermo non ha inteso porre in dubbio, nel caso specifico, la genuinità dei collaboranti (il SINAGRA ed il CALZETTA), ma ha creduto di verificarne la completa attendibilità con la adeguatezza della causale riferita, in vista anche di una certa proporzionalità tra la "colpa" della vittima - e, conseguentemente, di suo figlio - e l'entità della punizione inflitta. Il tutto nell'ottica - beninteso - dell'accertamento della responsabilità non del solo MARCHESE, ma di quella, riflessa dei due sicari indicati. Ed è proprio in punto di movente adeguato che la tesi accusatoria ha mostrato una intrinseca debolezza, essendo stato accertato, fra l'altro, che il ROMANO, all'epoca dimorante all'estero, comparve sulla scena della faida soltanto in occasione della tufiata di Ciaculli (pag. 1830), sicché la supposizione di una grave mancanza del giovane STEFANO sotto forma di una sospetta frequentazione con lo stesso

Palermo

ROMANO, non può ragionevolmente essere posta all'inizio della catena causale, che avrebbe portato, poi, alla morte del padre: né, d'altra parte, è stata comunque identificata una qualche altra circostanza similmente efficiente, che potesse dare ragione del fatto, appunto sotto il profilo imprescindibile di un movente adeguato o credibile.

Si verte, chiaramente, in tema di stretta valutazione di merito, né può essere ritenuto vizio di legittimità - come sembrerebbe assumere il ricorrente P.G. - lo scrupolo della Corte di Appello di unire alle rivelazioni dei "pentiti" la ricerca di una ragione esplicativa globalmente asseverante (il movente), secondo una prassi, del resto, da essa osservata nell'ambito del procedimento.

- In relazione all'omicidio di RAGONA PIETRO, va innanzi tutto ricordato che, in sede dibattimentale, la pubblica accusa ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. di Palermo, relativamente all'imputato TINNIRELLO GAETANO,

merito P.G.

insistendo per lo accoglimento nei confronti di
ROTOLO SALVATORE e di SINAGRA VINCENZO; ma tali
conclusioni possono essera accolte limitatamente
allo stesso TINNIRELLO, essendo evidente, in ogni
caso, la mancanza del nesso causale tra la parte
assegnatagli nel quadro dell'episodio delittuoso
(egli avrebbe indicato agli esecutori materiali
SINAGRA VINCENZO "tempesta" e ROTOLO la vittima
designata, peraltro già nota al primo) ed il
compimento effettivo del delitto, cui i due
avrebbero proceduto con previa e certa
individuazione del bersaglio in base alle pregresse
cognizioni di esso SINAGRA, rivelandosi dunque
inutile ed improduttiva la coeva indicazione del
TINNIRELLO.

Nei confronti degli altri due imputati, la Corte di
Palermo ha ritenuto insufficiente la sola
dichiarazione del pentito SINAGRA, a cui dire il
delitto gli sarebbe stato confessato dal cugino,
non risultando univocamente certa l'indicata
causale (il MARCHESE si sarebbe così vendicato per
dei furti di materiali commessi nei suoi cantieri

S. Marchese

dal RAGONA), postoché, dopo essere stato allontanato da una stalla di cui gratuitamente fruiva, l'ucciso aveva trovato ricetto per i propri animali in altro locale contiguo a quello di tale FIUMEFREDDO FRANCESCO PAOLO, imparentato con la famiglia MARCHESE, che certamente non ne avrebbe consentito la presenza qualora lo stesso RAGONA si fosse davvero attirato il risentimento di MARCHESE FILIPPO. Di qui ogni lecito dubbio sul vero ed ignoto movente del delitto, peraltro refluento sul contenuto di verità del racconto del SINAGRA, che aveva già prospettato la narrazione del cugino non come resoconto di un fatto già avvenuto, ma quale preannuncio di un fatto da compiere, donde le aggiuntive e non chiarite perplessità sulla vera matrice del delitto.

Ha opposto il ricorrente P.G. che una motivazione siffatta sarebbe accettabile alla sola condizione che il FIUMEFREDDO fosse realmente informato del malanimo del MARCHESE verso il RAGONA, non potendosi escludere una ipotesi contraria; lamentando inoltre che era stato enfatizzato in

S. Sinagra

senso meramente possibilistico, e non di pratica e imminente realizzabilità, il preannuncio del delitto, dato dal "tempesta" al cugino omonimo. Ma non è dato cogliere nelle formulate censure la denuncia di uno specifico vizio di legittimità, sotto l'aspetto di una scoordinata e viziata motivazione (non è il caso, invero, di parlare di travisamento), postoché il dato fondamentale da cui è derivata l'assoluzione (l'incertezza della causale appresa, de relato, dal pentito) risulta fondato su un acquisito elemento di fatto - la ospitalità concessa dal FIUMEFREDDO - accompagnato dalla realistica ed implicita osservazione che costui, dati gli stretti rapporti con il MARCHESE, non ne avrebbe certamente ignorato il risentimento verso il RAGONA, se effettivamente sussistente. Deduzione, questa, non contestabile attraverso le congetturali proposizioni del ricorrente P.G. e peraltro fondata su esperienze concrete, che danno certezza alla facile comunicabilità, all'interno di un gruppo mafioso, delle amicizie o delle inimicizie coltivate dal vertice, specie se di

SSM

entità tale da determinare - secondo la stessa tesi di accusa - una sanzione comunque grave, quale l'uccisione.

Il dubbio formulato dalla Corte dell'appello - che ne conferma il cauto apprezzamento del merito in presenza di una propalazione isolata e non concorde con le altre risultanze, in armonia con i premessi principi generali - risulta così logicamente e plausibilmente motivato, tanto più se correlato alla forma soltanto preventiva della confidenza che, a dire del pentito, il cugino gli avrebbe fatto. Non si esce, anche qui, dai limiti della diversa valutazione del fatto.

A conclusione dell'esame delle doglianze del ricorrente P.G. in tema di delitti contro la vita, è appena il caso di aggiungere, rispetto agli imputati PROVENZANO, BRUSCA e CALO', che il motivo concernente l'omicidio di D'AGOSTINO EMANUELE, (considerato congiuntamente a quelli di TERESI GIROLAMO, DI FRANCO GIUSEPPE, FEDERICO SALVATORE, FEDERICO ANGELO - pag. 37 dei motivi) va senz'altro rigettato, postoché per l'indicato omicidio sono

l'Arduo

già stati assolti, sin dal primo grado, il GRECO MICHELE ed il RIINA - nei cui confronti non è stato prodotto ricorso del P.G., per questa parte - attesa la ritenuta estraneità della "cupola" al fatto. Tale statuizione non può che proiettare i suoi effetti nei confronti dei predetti tre imputati, verso i quali il dedotto titolo di responsabilità si fonda, appunto, sulla qualità di componenti della stessa commissione.

SSM Valent

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

SENTENZA 30 gennaio 1992 N. 80
(registro generale n. 23501/91)

VOL. III

MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli annullamenti per delitti su ricorsi
degli imputati

GLI ANNULLAMENTI PER DELITTI SU RICORSI

DEGLI IMPUTATI

Passando, ora, all'esame dei ricorsi proposti dagli imputati, reputasi dare prioritaria attenzione a quelli proposti da soggetti condannati per delitti contro la vita, prescindendosi da un rigoroso ordine alfabetico, del resto impossibile per la complessità e la varietà dei temi coinvolti ordine che potrà, invece, essere osservato nell'esame delle doglianze degli imputati condannati per reati diversi, (ovvero di quelli concernenti reati residui di soggetti condannati per reati contro la vita) nei cui rispettivi ambiti sarà anche possibile valutare, quando formulate, quelle contrapposte del ricorrente P.G..

L'esame dei ricorsi concernenti imputati condannati per uno stesso delitto potrà, poi, essere espletato congiuntamente, attesa la comunanza delle questioni, quando ciò risulterà opportuno e conveniente per l'economia processuale.

Secondo l'ordine logico, deve farsi luogo, innanzitutto, alla deliberazione di motivi

suscettibili di accoglimento, che importano l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.

Il ricorso di BRUNO FRANCESCO (unico imputato condannato per lo omicidio consumato di GALLINA STEFANO) e tentato di SIMONETTA MARIA, rientra tra questi, per quanto riguarda la ritenuta partecipazione materiale al delitto (capi 131 - 133), essendo egli stato assolto dai reati associativi di cui ai capi 1 e 10. Anzi, proprio l'assoluzione così ottenuta ha costituito uno dei capisaldi del ricorso, lamentandosi il logico contrasto tra la statuizione assolutoria e la coeva condanna, oltreché l'incompleto e carente esame dell'alibi dedotto (teste BIONDO e VITALE) e dei testi presenti al fatto, alla cui stregua sarebbe risultata certa la diversità tra la vettura usata dai veri responsabili (una Alfa Romeo Giulietta di color giallino) e quella di proprietà del deducente (Alfa Romeo Giulia 1300), individuata dal carabiniere TAORMINA in un punto non proprio immediatamente vicino a quello del tragico agguato.

g7
M...

La sentenza impugnata ha lungamente esaminato la vicenda (pagg. 1183 e segg.), innanzitutto stabilendo l'effettiva diversità tra le due autovetture nel senso assunto dall'imputato, e comunque confermando la presenza sul posto di quella del BRUNO, appunto vista dal carabiniere, che poi si dette al suo inseguimento.

Sicché la confutazione dell'alibi (secondo cui il ricorrente si trovava, in quel momento, in tutt'altro posto) ne è uscita convincentemente motivata, insieme al negativo accertamento che la vettura potesse essere stata affidata ad altra persona.

Non si è nascosta la Corte dell'appello (pag. 1196) la circostanza che il contatto visivo certo, tale da consentire il rilevamento del numero di targa, fu stabilito dal TAORMINA, rispetto alla vettura dell'imputato, in un momento successivo a quello in cui il suo primo sospetto era stato suscitato dalla strana manovra di una vettura, in prossimità del luogo della sparatoria, da lui identificata per quella poi inseguita, ma che

avrebbe potuto essere diversa, stante l'intervallo temporale, sia pure non eccessivo, tra il primo avvertimento ed il successivo contatto.

Ma ogni ragione di perplessità è stata decisamente fugata in base alla considerazione dello stesso comportamento dell'imputato che, prima ancora di essere ricercato dai carabinieri dopo la segnalazione del TAORMINA, si era eclissato - rimanendo poi latitante per lungo tempo - ed aveva altresì provveduto all'occultamento della sua vettura. In tali fatti (disinvoltamente passati sotto silenzio nelle difese dell'imputato) il secondo giudice ha ravvisato, con logica piana difficilmente contestabile, la riprova del consapevole coinvolgimento nel fatto di omicidio, almeno nel senso della reale vicinanza al luogo del delitto in quel momento. Secondo la Corte del merito che il fatto non fosse estraneo all'interessato era rafforzato anche dal rilievo che egli era stato tanto chiaramente messo sull'avviso dal percepito inseguimento del TAORMINA, da indursi ad una immediata



irreperibilità destinata a protrarsi nel tempo.
Né si vedeva come tali comportamenti potessero conciliarsi con l'asserita estraneità, o, addirittura, con l'ignoranza dell'accaduto, secondo l'alibi dedotto, postoché, in tal caso, l'imputato avrebbe fatto tranquillamente ritorno a casa, ove, nel pomeriggio di quello stesso giorno, i carabinieri allertati lo avrebbero certamente reperito, unitamente alla vettura in suo possesso. Se, dunque, la complessiva valutazione dei fatti, data dalla Corte del merito, offre una orditura logica impermeabile a molti rilievi del ricorrente, difatti silente sugli aspetti più vistosi, il vizio logico inducente all'annullamento può rinvenirsi in altri profili, sui quali la sentenza ha mostrato soluzioni di continuità logica, giustamente denunciate.

Non è stato precisato, innanzitutto, quale fosse il ruolo del BRUNO nell'organizzazione del delitto, certamente eseguito al di fuori della sua materiale partecipazione all'azione di fuoco, sicché la Corte del merito ha dovuto

necessariamente ripiegare, ma in via puramente congetturale, sulla rappresentazione di una funzione d'appoggio generico ed imprecisato, perché è certo, oltretutto, che gli assassini fuggirono a bordo della "Giulietta" con la quale erano giunti sul posto, e che il BRUNO non ne coprì la fuga. Sullo specifico punto, il giudice dell'appello è stato costretto ad una serie di ipotesi anche dissonanti tra loro per giungere, infine, alla conclusione, soltanto probabilistica (pagg. 1207 e 1211), che la parte del BRUNO consistesse nella ostruzione della sede stradale, facilitante il compito dei complici; e che, a delitto compiuto, egli fosse stato obbligato, per un imprevisto contrattempo, a mutare il piano originario e ad invertire il senso di marcia, anziché proseguire, secondo il piano, in direzione di Carini. Ma l'uno e l'altro postulato, a ben vedere, non si giovano di un supporto probatorio sufficiente, ed il secondo, addirittura, si adagia su una mera supposizione, in senso forzato, pur di offrire una qualche spiegazione di alcune circostanze

altrimenti non decifrabili.

In definitiva, se la presenza sul posto della vettura del BRUNO può ritenersi certa, con orientamento direzionale verso Carini (ed in tal senso la motivazione della sentenza impugnata è completa e convincente), non ne è stata congruamente dimostrata la connessione con il delitto, non essendo sufficienti le considerazioni congetturali formulate e non potendosi escludere, in via assoluta, la sussistenza di ragioni alternative.

Ma, soprattutto, non è lieve il contrasto tra la condanna per lo omicidio e l'assoluzione dai reati associativi, perché non è dato comprendere come un soggetto riconosciuto estraneo alle cosche potesse ridursi ad un concorso in omicidio mafioso (oltretutto partecipandovi con autovettura propria, facilmente identificabile, circostanza anche questa rimasta sostanzialmente inspiegata, benché intuitivamente non coerente rispetto alle conclusioni raggiunte), né la Corte del merito si è dato carico degli opportuni e necessari

chiarimenti, ritenendo addirittura superflua l'individuazione di una accettabile causale della partecipazione dell'imputato al delitto (pur "maturato in un contesto ambientale a lui estraneo" - pag. 1212), data l'evidenza delle prove raccolte. Evidenza che, giova ripetere, non tocca certamente il supposto concorso materiale, la cui prova, difatti, è stata agganciata soltanto a considerazioni al più probabilistiche e non certe, che avrebbero richiesto quantomeno l'integrazione dell'accertata militanza in organizzazioni mafiose.

Ne è superfluo aggiungere che la fattispecie è carente di ogni altro elemento di prova, e manca qualsiasi indicazione circa un coinvolgimento del BRUNO in frazioni del fatto, anteriori o posteriori al momento dell'uccisione materiale.

Non giova sicuramente al superamento della constatata contraddizione l'ipotesi (pag. 2194) che il concorso nel delitto potesse essere per il BRUNO una sorta di "prova del fuoco", in vista di una successiva affiliazione.



L'argomento, difatti, si prospetta ictu oculi come di pura supposizione, privo di qualsiasi pregio anche sul piano soltanto indiziario, e del tutto inidoneo, insomma, a qualsiasi impiego processuale. Di conseguenza, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio, relativamente ai capi da 131 a 133, con assorbimento del motivo concernente la revoca delle attenuanti generiche e la misura della pena. L'annullamento peraltro va esteso, per intrinseca coerenza, all'assoluzione relativa ai capi 1 e 10, in accoglimento del ricorso del P.G., che dalla partecipazione all'omicidio, accertata nella stessa sentenza, ha tratto l'argomento (più che solido, se vera la premessa) per sostenere la colpevolezza per i reati associativi; sicché è indubbio il rapporto probatorio tra il reato di omicidio e gli altri di associazione. Donde la necessità che il giudice di rinvio proceda a valutazione congiunta delle due imputazioni, con piena libertà di giudizio.

Annullamento va anche disposto, nei confronti del ricorrente SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO

(oltreché, come già si è visto, per l'assoluzione relativa all'omicidio di TAGLIAVIA GIOACCHINO), per l'intervenuta condanna per i capi 127 e 128, riguardanti l'omicidio di FIORENTINO ORAZIO. Ed in tal senso si è posta anche la richiesta formulata dal P.G. di udienza.

La principale critica comunemente rivolta alla sentenza, per quanto riguarda detti capi, rappresenta il difetto logico consistito nell'aver assunto a "riscontro più significativo" (pag. 1811) delle dichiarazioni accusatorie di SINAGRA VINCENZO la circostanza, dallo stesso riferita, di aver udito il suono delle "sirene della polizia", mentre si trovava in un bar di piazza S. Erasmo e di avervi visto contemporaneamente entrare il SINAGRA e lo SPADARO, che il cugino "tempesta" pure presente, gli aveva detto essere appena reduci dal compimento del delitto. Ed il vizio, per l'appunto, andrebbe individuato nella ritenuta coincidenza tra il suono menzionato dal SINAGRA e l'effettivo giungere delle vetture della polizia sul luogo del delitto (arrivo ritardato dall'indugio di alcuni

dei familiari della vittima nel darne notizia alla competente autorità), senza che vi fosse certezza alcuna circa la provenienza del suono udito dall'accusatore, ben attribuibile ad altro mezzo di pubblico soccorso.

Sul fatto, la sentenza impugnata ha esposto una dettagliata e complessa motivazione (pagg. 1801 - 1823), oggetto di diffuse critiche da parte dei ricorrenti, parzialmente condivise, come detto, dal P.G.. Si tratta, per lo più, di sensibili discordanze tra dati di fatto il cui esame è conveniente rimettere al giudice di rinvio.

Per quanto è deducibile e necessario in sede di legittimità, si può osservare che il denunciato vizio sussiste realmente, come si ricava, innanzitutto, dal fatto che il SINAGRA non vide, né poteva vedere dal luogo in cui si trovava, gli automezzi (o lo automezzo) da cui il suono proveniva. Donde la natura puramente congetturale della deduzione che si trattasse di "sirene della polizia", deduzione certamente influenzata dalla

S. Malin

pressoché contestuale indicazione del cugino circa le persone del SENAPA e dellò SPADARO, appena entrati. Sicché l'aver attribuito a un convincimento del tutto soggettivo, senz'altro supporto, il requisito della certezza obiettiva si e' risolto in un errore motivazionale evidente, che va rilevato.

Né appare accettabile la motivazione di ripiego (pag. 1814), per cui la certa concomitanza temporale tra la percezione acustica del SINAGRA, ed il giungere effettivo dei mezzi della polizia sul luogo dell'assassinio fornirebbe la riprova dell'esattezza della sua deduzione. Invero, non può esservi, anzitutto, certezza sul punto, postoché, se è accertabile il momento dell'arrivo degli inquirenti, non lo è quello della percezione del collaborante, da costui collocata a cavallo dell'ingresso nel locale dei due presunti assassini, che è dato individuabile soltanto con una certa approssimazione. In secondo luogo, la sentenza impugnata non ha chiarito se, dal bar di piazza S. Erasmo, fosse percepibile la sirena di un

automezzo diretto verso il luogo (si dice "non lontano" senza ulteriori precisazioni) in cui giaceva il corpo del FIORENTINO e se, per conseguenza, fosse o meno consentita l'ipotesi che proprio da quella parte proveniva il suono ascoltato.

Si è trascurata, infine, la possibilità dialettica che la sirena udita fosse quella di un automezzo di tipo e servizio diversi, possibilità non escludibile "a priori" e perciò meritevole di valutazione nel contesto generale degli elementi acquisiti.

Tanto basta, tenuto conto dell'accertata rilevanza del dato in questione, per disporre, mercé l'annullamento, il riesame sui capi di cui trattasi, al quale provvederà il giudice di rinvio. Sugli altri capi investiti dai ricorsi dei due imputati, si dirà in seguito.


Per completare l'esame dei motivi di ricorsi formulati da imputati, degni di accoglimento, va qui fatta menzione delle doglianze del ricorrente MANISCALCO SALVATORE (condannato per concorso negli

Maniscalco

omicidi di BUSCEMI SALVATORE e di RIZZUTO MATTEO - capi 188 e 191 -, per i reati associativi di cui ai capi 1 e 10 e per il delitto di ricettazione di cui al capo 326), che risultano fondate quantomeno relativamente ai delitti di sangue e a quelli associativi.

Per tali reati, la prova assunta è stata sostanzialmente unica (pagg. 1835 e segg., 3050 e segg.) ed è consistita nella parola di SINAGRA VINCENZO classe 1956, che ha indicato il MANISCALCO come partecipe del duplice omicidio, senz'altro riscontro, da parte del giudice del merito, che la ritenuta appartenenza alla cosca di Corso dei Mille, affermata dal MARINO MANNOIA, a sua volta riscontrata con la stabilita riferita partecipazione al delitto. Esempio palese di irrazionale conduzione della valutazione unitaria con gli altri elementi confermativi.

E' da premettere che si ritiene opportuna, innanzitutto, la separata considerazione della posizione del MANISCALCO, rispetto a quella dei presunti correi indicati dal SINAGRA (i cugini



SINAGRA, il ROTOLO, il SENAPA), ponendosi nei confronti del MANISCALCO problemi specifici, che non riguardano soltanto il riscontro della attendibilità generale dell'accusatore, ma quello particolare relativo alla parte che si riferisce al singolo accusato, riscontro che non può consistere in un elemento collegabile alla partecipazione al delitto solo in via di ipotesi ma deve presentare caratteristiche e significati tali da rivelare almeno un minimo rapporto di causale regolarità con la partecipazione riferita.

Orbene la connotazione ora detta non è offerta dalla accertata appartenenza ad una stessa cosca, nel cui ambito il delitto sia collocabile, giacché la circostanza di per sé si segnala per la estrema genericità e per il difetto di uno stringente dettaglio di correlazione con l'azione omicida specie quando, come nel caso concreto, la supposta associazione non abbia comunque posto in luce un personale interesse al delitto, o, alternativamente, la militanza in un più ristretto novero di soggetti, verosimilmente ed organicamente

incaricati della esecuzione di reati contro la vita, come nel caso, appunto, degli altri coimputati.

A prescindere dal collaterale dubbio sulla certa effettiva corrispondenza del MANISCALCO SALVATORE alla persona indicata dal SINAGRA (dubbio risolto correttamente dalla sentenza impugnata, vanamente censurata sul punto), lo stesso secondo giudice non ha potuto non riconoscere che la colpevolezza dell'imputato è stata esclusivamente basata su elementi ipotetici e sulla "credibilità" dell'accusatore (pag. 1849), in relazione al riconosciuto vincolo associativo, e cioè su un collegamento vago e del tutto forzato nel suo significato.

E ciò tradisce l'effettivo errore motivazionale, che non può non estendersi, d'altronde, ai separati reati associativi, sostenuti anch'essi dalla sola parola del MARINO MANNOIA, per aver la stessa, come si è detto, trovato ancoraggio nello stesso elemento associativo.

Nell'annullamento che deve conseguentemente essere

pronunciato, resta, ovviamente, assorbito il contrapposto ricorso del procuratore generale, che ha censurato la stabilita continuazione tra i reati ritenuti. Su tale questione si dovrà quindi pronunciare il giudice del rinvio, in relazione alle statuizioni che riterrà di assumere sui delitti devoluti.

E' appena il caso di avvertire, infine, che i rilievi precedenti non contraddicono il principio superiormente ribadito in ordine alla "convergenza del molteplice", postoché - come è del tutto chiaro - le dichiarazioni del SINAGRA e del MARINO MANNOIA hanno riguardato nella fattispecie fatti diversi (la partecipazione all'omicidio e l'appartenenza all'associazione, rispettivamente), soltanto vagamente correlabili sul piano dell'argomentazione probatoria e non oggetto di eguali e convergenti affermazioni.

Il ricorso del MANISCALCO, per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione (capo 326), non offre spunti egualmente accoglibili.

Il delitto è derivato da una rapina compiuta il

29.7.82, ai danni di tali QUADRINI LUIGI e SABATINI ELIO, dal cui automezzo era stato sottratto, con minaccia, un carico di scarpe, ad opera di SINAGRA VINCENZO classe 1956 e di altri da lui indicati, con successiva rivendita al MANISCALCO, per pochi milioni di lire (pag. 3446 della sentenza di primo grado). La dovizia e la precisione delle circostanze narrate dal SINAGRA, ricche di dettagli derivabili soltanto da personale conoscenza, hanno convinto i giudici della attendibilità della fonte, indirettamente confermata da DI MARCO SALVATORE che, chiamato direttamente in causa quale coprotagonista, aveva escluso personali responsabilità, dicendosi però informato sulle modalità del fatto e sui nomi dei responsabili, coincidenti con quelli resi noti dall'altro collaborante, che aveva finito, comunque, per riconoscerne la non partecipazione alla rapina, malgrado un pregresso impegno.

Sulla base di queste dichiarazioni, sostanzialmente concordanti (ed a poco valgono gli sforzi dialettici del ricorrente imputato per esasperarne

marginali difformità, motivatamente risolte dalla Corte del merito), è stata ritenuta credibile e riscontrata anche la fonte attributiva del fatto al MANISCALCO, verso il quale si sono appuntate attendibilmente non soltanto la convergente propalazione dei due collaboranti, ma la derivazione dei fatti dalle intraprese condotte contro il patrimonio e attuate da appartenenti alla cosca di Corso dei Mille, nel cui ambito l'imputato certamente si muoveva, affiliato o no che fosse.

Trattasi, del resto, dell'unica accusa elevata contro di lui dal SINAGRA, il che esclude propositi vendicativi o intenti calunniatori in capo al dichiarante, come hanno ragionevolmente ritenuto i giudici del merito, che hanno offerto completa e ragionata valutazione del fatto.

Per questa parte, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

S. Maniscalco

IL RIGETTO DEGLI ALTRI RICORSI DEGLI IMPUTATI DI

DELITTI DI SANGUE

Alla stessa conclusione si deve pervenire anche per gli altri ricorsi degli imputati, sempre in materia di delitti contro la vita.

1 - GRECO MICHELE (condannato per gli omicidi e per tentato omicidio già precisati, ed assolto dai reati in materia di stupefacenti, capi 13 e 22, mentre è stato dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per reati associativi, capi 1 e 10, ai sensi dell'art. 90 C.P.P. 1930) ha dedotto, con motivi principali ed aggiunti, difetto di motivazione sulla ritenuta unitarietà del fenomeno mafioso denominato "cosa nostra", in contrasto con precedenti pronuncie di questa Corte Suprema, nonché sulla stabilita esistenza della "commissione". Lamenta, sul piano personale, la carenza di prova sul preteso ruolo di capo dello stesso organismo e sulla partecipazione ad una qualsiasi deliberazione di morte, tanto che nelle stesse rivelazioni del DI CRISTINA manca ogni

Greco Michele

accenno alla sua persona e, d'altronde, la assoluzione dai reati riguardanti gli stupefacenti ne dimostra l'estraneità alle cause ritenute della guerra di mafia. Lamenta inoltre la brevità dei termini effettivi per l'esercizio del diritto di difesa, deducendo, secondo posizioni comuni ad altri ricorrenti, errori di diritto in materia di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti e l'inesistenza di elementi di riscontro. Infine deduce (motivi aggiunti comuni ad ARGANO GASPARE) il difetto di motivazione sulla protrazione del reato associativo posteriormente al 29.9.82, sull'omessa concessione delle attenuanti generiche e sulle ritenute sussistenza di aggravanti del delitto ex art. 416 bis C.P..

E' evidente il difetto di ogni interesse per quanto attiene ai motivi aggiunti, eccezion fatta per quanto riguarda le attenuanti generiche (relative anche ad altri reati). Ed invero, come detto, non è intervenuta condanna alcuna in ordine ai capi concernenti i reati associativi, poiché le relative condotte sono state ritenute assorbite nel

giudicato di cui alla sentenza 21.12.88 della Corte d'Appello di Messina, concernente sostanzialmente gli stessi fatti, e tale pronuncia non è stata oggetto di specifica impugnazione, evidentemente perché ritenuta dall'imputato a lui favorevole: sicché resta comunque interdetta ogni questione al riguardo, la preclusione trovando radice mediata nel difetto di interesse alla promozione di censure.

Per quanto riguarda, poi, i profili già esaminati in via generale (natura ed organizzazione del fenomeno mafioso, esistenza e funzioni della commissione, questioni riguardanti i termini normativi per l'esercizio della difesa, le attenuanti generiche, la valutazione dei collaboranti), non resta che rifarsi integralmente alle relative osservazioni, che si attagliano anche alla fattispecie, carente di specifici e particolari rilievi per queste parti.


Il dedotto contrasto logico tra le condanne statuite (in materia di delitti contro la vita) e l'assoluzione dai capi 13 e 22, riguardanti gli

stupefacenti, in realtà non sussiste, nulla vietando, in linea concettuale, la configurabilità di responsabilità anche pesanti nel campo dell'associazionismo mafioso (e dei delitti derivati), senza contestuale riferimento a partecipazioni personali ai traffici collegati alle droghe, non necessariamente oggetto esclusivo ed indefettibile delle cosche. Del resto, è dato di fatto acquisito nel procedimento la diversità ontologica tra associazioni di tipo mafioso ed altri finalizzate al traffico di stupefacenti, diversità che non vuol dire, naturalmente, separatezza ed incomunicabilità assolute, essendo al contrario evidenti e provate interferenze reciproche, ma significa autonomia teorica e pratica, sostenuta anche dalla eterogeneità dei fini criminosi, giacché quelli dell'associazione mafiosa, strutturalmente di varia natura, offrono uno scenario complessivo (intuibilmente e potenzialmente foriero di conseguenze perfino omicidiarie), che potrebbe anche escludere scopi di commercio degli stupefacenti, senza, con questo,

Handwritten signature

perdere le caratteristiche intrinseche di facile evoluzione verso forme degenerative, e cruento, di esercizi del potere criminale. Ciò si dice, a tacere dell'irrilevanza di un personale non coinvolgimento nella materia degli stupefacenti, attesa la complessità dei rapporti facenti capo al ricorrente.

Pertinenti, ma sostanzialmente fondate su un riesame di profili di fatto, risultano poi le censure che, senza pretesa di aggancio al singolo delitto ritenuto, hanno globalmente criticato la accertata appartenenza del ricorrente all'organismo di vertice (già, di per sé, revocato in dubbio), la qualità di capo attribuitagli e, soprattutto, la sua effettiva influenza nelle deliberazioni che si pretendono assunte dalla "cupola", semmai rapportabili, lascia intendere il ricorrente, a conflitti instauratosi tra cosche contrapposte, affrontati e risolti per iniziative di gruppi, al di sopra ed al di fuori di un effettivo ruolo collegiale di un organismo di fatto esautorato. In tale ambito, l'imputato ha in particolare lamentato



l'omessa considerazione di fonti processuali che, tacendone o minimizzandone la funzione, lo avrebbero concretamente scagionato, descrivendolo, tra l'altro, come uomo debole e scialbo, volontariamente estromessosi dal contesto mafioso dopo il delitto BONTATE.

Se, così argomentando, si è inteso denunciare un travisamento del fatto (non si sarebbe tenuto conto, soprattutto, delle dichiarazioni a suo tempo rilasciate dal DI CRISTINA ai carabinieri, silenti sul conto del deducente, quasi a significarne l'estraneità al mondo mafioso da lui descritto), se ne deve constatare l'infondatezza, sia per l'intrinseca debolezza (il silenzio non equivale a negazione), sia per l'accertata direzione del risentimento del propalante (il gruppo dei corleonesi LEGGIO, RIINA E PROVENZANO), sia per il tempo in cui il racconto ebbe luogo (anno 1978), quando il ruolo esponenziale del GRECO in seno alla commissione non era ancora assunto in chiara luce ai fastigi del vertice supremo. Si può ancora rilevare, inoltre e decisamente, che il giudice

M. Araluc

di merito ha bensì l'obbligo di valutare le risultanze processuali, anche di discorde tenore, esistenti sui temi principali della regiudicanda, ma non è necessario che si attardi su ognuna di esse, specie se di per sé poco significativa, essenziale essendo che egli ponga in doverosa evidenza i filoni argomentativi in grado di determinarne qualitativamente e quantitativamente, l'iter logico della decisione, previa comparazione anche implicita, se necessario, con quelli discordanti.

Ogni altro rilievo critico si risolve, in realtà, nella riproposizione di eccezioni e discolpe già formulate nei gradi anteriori e quivi ampiamente e ragionevolmente valutati, nell'ambito di un discorso argomentativo imponente, partito dall'esame coordinato della organizzazione mafiosa, e degli organi di raccordo e di conservazione del potere mafioso, e poi pervenuto, come ricordato in altra e precedente parte della presente motivazione, a proposito di episodi indicati come non congruamente esaminati, alla individuazione -

La Motu

caso per caso - degli omicidi collegabili ad interessi strategici generali e, conseguentemente, a deliberati dell'organo supremo, concordatamente preposto alla tutela di interessi siffatti. Orbene, questi primi anelli del ragionamento complessivo seguito dal giudice di appello non hanno trovato nel ricorso particolari accenti critici, se non con riferimento ai cennati aspetti generali. E' quindi sufficiente ricordare che le stesse critiche risultano già confutate agevolmente nelle sedi di merito sulla base di concordi, molteplici ed attendibili (almeno per queste parti) dichiarazioni di collaboranti, oltretutto riscontrate - secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito - da innumerevoli elementi di prova sparsi nel procedimento per singole risultanze, attestanti nel loro insieme uno svolgimento storico dei fatti che nella lettura organica suggerita dai c.d. "pentiti", trovano spiegazione suadente e logica. I successivi passaggi della motivazione, dunque, hanno rappresentato il coerente corollario di tali premesse, dipanandosi (vedansi, in particolare, le

pagg. 1436 - 1450 e 2830 - 2838 della sentenza impugnata) in una serie cospicua di raccordi probatori, che hanno costituito, per la soggetta materia, il fulcro della decisione, mercé la rappresentazione elaborata delle singole fonti, concordi nel dato esposto, alla cui stregua è stato accertato il ruolo effettivamente avuto dall'imputato, quale capo della commissione, nei periodi più acuti della guerra di mafia, con impegno non soltanto personale, ma dell'intera sua "famiglia" (quella di Ciaculli, che spadroneggiò nell'omonimo territorio), decisamente schierata dalla parte dei corleonesi contro le cosche c.d. "perdenti", a riprova di un concorso reale e non soltanto simbolico o nominale - come pretende il ricorrente - nel contesto di quelle torbide e sanguinose vicende; in parte contrassegnate - e ciò conferma il disegno generale delineato dalla Corte di merito - da antitetiche prese di posizioni di due rappresentanti di spicco dello stesso gruppo, GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda", fedele alla linea ufficiale ed esecutore spietato, si è detto, dei

g. Araldu

deliberati Collegiali; e GRECO Giovannello, passato al campo avverso e per questo oggetto di note persecuzioni, oltreché attivo protagonista di clamorose ritorsioni.

L'unanimità delle acquisizioni sul punto ha, dunque, consentito al secondo giudice, in concordanza con il primo, di confutare agevolmente le contrapposte discolpe difensive e di apprezzare negativamente, in questo ambito medesimo, le proposizioni tendenti alla minimizzazione della funzione di capo a favore dell'ipervalutazione di quella effettiva del RIINA o dello stesso "scarpazzedda". La crescente invadenza di costoro, non è stata posta in dubbio e tuttavia, non è stata ritenuta tale da soppiantare integralmente il ruolo e l'autorità del capo, alleato e complice, in condizione, probabilmente, di crescente dipendenza, anche psicologica, nei confronti di esponenti di più spiccata personalità, ma non per questo incapace o inidoneo ad un qualsiasi apporto volitivo e progettuale, del resto immanente nella stessa carica - la più alta - rivestita nello

stesso impegno generale della sua cosca.

E' lecito concludere, pertanto, che la posizione del ricorrente in esame, visitata, in più parti della sentenza impugnata ed esaminata all'interno di una indagine ricostruttiva storico-fattuale di ampio respiro, strutturata su passaggi consequenziali uniti da coerente raccordo interpretativo, non espone vizi di legittimità in grado di menomare l'intervenuta decisione, fondata su valutazione di merito insindacabile.

Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda il ricorso interposto dal P.G. di Palermo riguardo ai predetti capi 13 e 22, con denuncia di travisamento (sub specie di omessa valutazione) di prove decisive, quali le propalazioni accusatorie del MARINO MANNOIA, i consumi rilevanti di energia elettrica nella tenuta Favarella (di proprietà dell'accusato), i numerosi rapporti cartolari con personaggi coinvolti nel traffico di stupefacenti, le rivelazioni del CONTORNO circa una raffineria da lui vista nel medesimo fondo, la rapida crescita delle fortune economiche del GRECO, non

Manolius

giustificata dalla redditività degli agrumeti posseduti.

La doglianza non ha fondamento, poiché risulta (pagg. 2839 - 2943) che la Corte del merito, invece, ha tenuto presenti tutti gli elementi di accusa, anche quelli indicati dal ricorrente, ritenendoli degni della più ampia considerazione e tali da rigenerare i sospetti più gravi, ma, in definitiva, non provvisti della consistenza di prova. Esclusa la rilevanza dei soli consumi elettrici, in quanto i relativi accertamenti riguardano l'anno 1983 (e cioè un periodo in cui, a tutto concedere, l'ipotizzata raffineria pretesamente ubicata nel fondo Favarella non poteva più esistere), sia le dichiarazioni accusatorie succitate, ed anche quella del CALDERONE, sia i rapporti epistolari con GIOVANNI BONTATE e con esponenti napoletani, sono stati dalla Corte d'Appello riferiti ad un arco temporale (anni 1977 - 1978) in cui le originarie attività di contrabbando di tabacchi, esercitate dalle cosche anche in unione a gruppi di altra regione, stavano

Calderone

trasformandosi in più lucrose intraprese nel settore dei traffici di stupefacenti. Epperò questa conversione, accertata per altri esponenti mafiosi, non lo è stata suadentemente per altri gruppi in cui il GRECO poteva essersi inserito e ciò ha determinato, appunto, l'assoluzione impugnata che, per essere fondata non sul dedotto travisamento, ma su interpretazione valutativa delle risultanze, cui il ricorrente ha opposto difforme visione, è insindacabile in questa sede.

Entrambi i ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati.

2 - RIINA SALVATORE, condannato per gli stessi omicidi del GRECO MICHELE, oltreché per tentato omicidio ai danni del CONTORNO e per reati associativi di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 ha, con motivi molto diffusi, redatti separatamente da più difensori, lamentato l'errata valutazione delle fonti accusatorie, nei termini e secondo angolazioni non dissimili da quelle riassunte nella parte espositiva. Ha rinnovato, poi, doglianze analoghe a quelle di GRECO MICHELE in ordine alla

stabilita ricostruzione della guerra di mafia, alla
esistenza della cupola e ad altri presupposti delle
ascritte responsabilità ed ha assunto il totale
difetto di prove quanto ai reati in materia di
stupefacenti. Questi sarebbero stati desunti da
quelli associativi mafiosi con una tipica
operazione di circolarità della prova. Ha dedotto
pure l'erronea qualificazione come associazione a
delinquere di tipo mafioso, anziché per delinquere
semplice, in relazione a varie circostanze
influenti sulla necessaria distinzione, quale il
tempo di consumazione delle condotte addebitate, le
eventuali interruzioni per intervenuta detenzione e
altri simili elementi impeditivi del sorgere delle
fattispecie (vedansi anche i motivi aggiunti).

In particolare, in relazione ai problemi
interpretativi posti dall'art. 192 dell'attuale
codice di procedura penale, il ricorrente ha negato
l'utilizzabilità di chiamate di correo non
riscontrate da elementi esterni e certi (non
bastando quello logico), rinnovando le note censure
in materia di autonomia - da lui contestata - delle



fonti concretamente ritenute utilizzabili; e di queste fonti ha anche denunciato reciproci contrasti, oltrech  interne discordanze, gli uni e le altre risultanti non soltanto in insanabile contraddizione con l'assunto della credibilit  del pentito sino a prova contraria - concetto che sarebbe di per s  gi  palesemente erroneo - ma in conflitto altres  con il pur parziale credito attribuito a ciascuna fonte, a sua volta radicalmente smentito dalle troppe menzogne o inesattezze accertate, e, spesse volte, ancorato - con criterio parimenti erroneo - a mere supposizioni o a convincimenti soggettivi del dichiarante.

Quanto, poi, alle cause ed alla responsabilit  della c.d. guerra di mafia, il ricorrente ne ha censurato la ricostruzione come fondata esclusivamente su considerazioni indiziarie (data la rinuncia a valorizzare gli elementi rappresentativi diretti, e cio  le dichiarazioni dei pentiti che sullo stesso tema erano state tenute presenti dal primo giudice). Tali

S. Valeri

considerazioni, peraltro, sarebbero state espletate con errato criterio metodologico, inficiato dall'omessa ricerca di ogni risultanza all'uopo desumibile dall'intero panorama acquisito, e nel complesso non erano, comunque, affatto idonee - per certezze proprie e per reciproche concordanze - a sorreggere una soluzione meramente congetturale, quale quella configurata (il "complotto" del BONTATE), carente di effettivi agganci tanto in precedenti non prossimi (il sequestro CASSINA, indicato dalla Corte di merito, ma risalente all'anno 1972 ed al quale, comunque, il ricorrente fu estraneo), quanto in altri elementi di riscontro che erano invece inesistenti sul punto. Di qui l'evidente aleatorietà della costruzione, ovvero la mancata dimostrazione del suo fondamento, che trascinerrebbero fatalmente sullo stesso piano di sostanziate inattendibilità la speculare prospettazione delle ritorsioni punitive ideate e organizzate dai membri della commissione, dalle quali sono stati tratti i materiali probatori delle imputazioni di omicidio, anch'esse nella loro



globalità non evidenziando mai quale esecutore materiale, un membro della supposta "famiglia" dei corleonesi.

Procedendo alle valutazioni di tali censure, secondo l'ordine logico, questa Corte regolatrice deve constatare, innanzitutto, che non hanno fondamento le doglianze di ordine generale circa la valutazione dei collaboranti, al cui proposito tornano puntuali le osservazioni già formulate precedentemente in linea di principio e che consentono di riaffermare la correttezza programmatica delle enunciazioni della Corte di secondo grado, sia per quanto attiene al problema della qualità e della consistenza del riscontro indicato nel terzo comma dell'art. 192 del vigente codice di rito sia per quanto attiene alla motivata frazionabilità delle dichiarazioni di cui trattasi, la cui stessa ammissibilità concettuale esclude che la coesistenza di parte veridiche e riscontrate, e di parti non veridiche né riscontrate (in uno stesso contesto probatorio) possa essere di per sé ragione assoluta ed indeclinabile di radicale

SSM

rifiuto del tutto, potendo al contrario profilarsi la possibilità, secondo il prudente apprezzamento del giudice, di distinte e concomitanti valutazioni, quando giustificate dalla completa rassegna di tutti gli elementi orientativi offerti dal processo, condotta con corretto metodo.

Ciò ribadito, e fatto ancora il dovuto rinvio, per quant'altro possa tornare utile, alle richiamate osservazioni di natura generale, occorre portare l'esame sulla dedotta critica in tema di ricostruzione delle cause della guerra di mafia, argomento già affrontato anch'esso in altra parte della presente sentenza, e riemerso nella valutazione della posizione di GRECO MICHELE, che ne aveva fatto oggetto di motivo di doglianza basato, più che sugli aspetti tecnico-motivazionali valorizzati dal ricorrente RIINA, su precedenti storico-giudiziari, che questa Corte Suprema ha stimato di scarsa rilevanza rispetto al presente procedimento.

La rinnovata ed in parte originale critica dello stesso RIINA induce ad ulteriori e più ampie

considerazioni, naturalmente estensibili ad ogni conforme censura di altri ricorrenti.

Un primo rilievo non può non riguardare - già lo si è detto in precedenza - la contraddizione di fondo che affiora subito nelle suddette censure le quali utilizzano le motivazioni della sentenza impugnata, quale giustificato accertamento di fatto, per opporsi al ricorso del P.G. (propugnante la colpevolezza dell'imputato, e di altri, per un numero ben maggiore di delitti contro la vita) e, nel contempo, ne giudicano meramente ipotetica e congetturale l'orditura portante, in relazione ai delitti sanzionati con affermazioni di reità, così qualificando come carente di prova quello stesso accertamento.

A parte ciò l'addebito mosso mostra un altro aspetto della sua infondatezza alla semplice rilettura delle pagine censurate, nelle quali è documentato un chiaro iter logico (del resto partito dall'accettazione di deduzioni difensive, esposte nei motivi di appello, riguardo alla inattendibilità almeno parziale delle dichiarazioni




del BUSCETTA e del CONTORNO), che si è poi snodato attraverso l'esame comparato - dunque, rettamente espletato e non omesso - di ogni risultanza attinente ai rapporti tra le cosche nel periodo critico precedente l'inizio del conflitto. Quel percorso logico parte dall'episodio sintomatico riferito da CHARBEI ERIC (pag. 842), estremamente significativo circa l'attesa, in armi, di una già prevista guerra; passa poi allo accertamento dei prodromi, recenti e meno prossimi, delle situazioni conflittuali emergenti, e continua considerando che tali conflitti già nella deposizione del BADALAMENTI e nei fatti collaterali (l'uccisione del DI CRISTINA, il "processo" del BONTATE) avevano trovato delineazioni di fondo, lasciando intravedere il preannuncio di schieramenti contrapposti, destinati a consolidarsi sulle stesse posizioni (anche con dissapori e conflitti intestini) nella fase cruentissima di lì a poco seguita, che ne doveva dare tragica ed obiettiva conferma. Avendo sulla base di questi rilievi ritenuta non condivisibile l'impostazione concepita

F. Mordani

dal primo giudice quale spiegazione generale degli avvenimenti, la Corte di Assise di Appello ha rinnovato correttamente l'analisi interpretativa finalizzata allo stesso scopo, mercé la individuazione della causa scatenante, autentica scintilla di una esplosione da tempo prevista e temuta, e dunque di consistenza tale da giustificare - su un piano di logica proporzionalità - la reazione del gruppo, o dei gruppi alleati, ben identificabili alla stregua inconfutabile degli avvenimenti successivi. E proprio tali ulteriori sviluppi portavano a convalidare la corrente distinzione tra i perdenti (le vittime) ed i vincitori (gli assassini, a loro volta classificabili in esecutori ed in mandanti), mossi da presumibile desiderio di vendetta, se non autori essi medesimi di iniziativa autonoma in chiave prevaricatrice, come aveva opinato la Corte d'Assise di primo grado.

Premessa, dunque, l'esigenza di una ricerca così indirizzata - e necessitata, ripetesi, dal rifiuto di quella precedentemente svolta in primo grado, ma

A handwritten signature in dark ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'G. Marini'.

ritenuta insufficiente (pag. 881) - il secondo giudice si è mosso sulla traccia dei "bidoni" compiuti dal duo BONTATE-INZERILLO ai danni di altri partecipi al traffico degli stupefacenti, traccia già presente nel rapporto di polizia del 13.7.82, e l'ha ritenuta attendibile per il vaglio di molte fonti rivelatrici (CALZETTA, GASPARINI, TOTTA) deponenti nello stesso senso, e per il riscontro con una pluralità di avvenimenti (pag. 895) di agevole lettura in omogenea direzione.

Esclusa, dunque, la ipotesi di uno scoppio casuale del conflitto e di una sequenza anarcoide ed incontrollata di omicidi successivi, quale frutto di antichi rancori non specificamente finalizzati (e delimitata conseguentemente, ai soli gregari di secondo piano l'affermazione del MARINO MANNOIA, secondo cui "si era finito con lo sparare nel mucchio"), la Corte del merito ha maturato il convincimento del complotto non quale ipotesi in grado di dare una accettabile spiegazione dei fatti, non escludente, sul piano di una medesima congetturalità, costruzioni ipotetiche difformi,

S. P. Mannoia

egualmente attaglibili al corso degli eventi, ma quale unica soluzione rispondente alla "comparazione logica di tutti gli avvenimenti" (sic, a pag. 911). E a tale conclusione di certezza è pervenuto a seguito del minuzioso esame di ogni risultanza utilizzabile, e con valutazioni assai diffuse (è sufficiente, all'uopo, il rinvio alle relative pagine), la cui insindacabilità qui non può essere discussa, ma delle quali è necessario far cenno per evincere il dato - che il ricorrente, a torto, ha detto mancante - della totale rassegna del materiale raccolto ed ovviamente anche di quello denotante il contrasto di interessi tra il gruppo dei corleonesi e quello di BONTATE - INZERILLO, quale ovvia premessa della successiva analisi, che ne ha coagulato la portata indiziaria (se di indizi si deve parlare) in unica direzione interpretativa.

Se queste osservazioni sono doverosamente configurate per rispondere alle sollecitazioni del ricorrente, è nondimeno opportuno osservare che la questione sollevata non ha, in definitiva,

soverchia importanza quanto alla posizione del
ricorrente e per i delitti a lui ascritti in
sentenza, tutti ricadenti nella prima fase della
"guerra di mafia" (la più specificamente connotata
dallo scoppio del già latente conflitto), postoché,
si fosse trattato di complotto del duo BONTATE-
INZERILLO o di altra causa affine, ovvero la
scaturigine della violenta faida risiedesse altrove
o nella stessa mira egemonica dei corleonesi,
comunque quelle morti dovrebbero essere rapportate
agli schieramenti che si erano già delineati,
secondo un criterio di ovvia logicità, una volta
esclusa - a buona ragione - l'idea di matrici
casuali ed irrazionali. Di qui l'ulteriore rilievo
che l'identità e la militanza delle vittime
sarebbero già sufficienti per l'inquadramento dei
carnefici e sono, comunque, di conferma eloquente
alle propalazioni dei pentiti su questi punti.

In questo complessivo quadro, non ha rilevanza che
non siano state accertate responsabilità di membri
della "famiglia" corleonese nell'esecuzione dei
predetti delitti, postoché gli autori materiali

sono rimasti costantemente ignoti, se si fa eccezione per quelli coinvolti nel solo tentato omicidio del CONTORNO. Parimenti non rileva che il RIINA fosse assente nella riunione del 30.4.81, nella villa del RICCOBONO, allorché, dice la sentenza impugnata, si festeggiò l'avvenuta uccisione del BONTATE e quella, preannunciata e prossima, dell'INZERILLO, dal momento che nulla obbligava l'imputato alla partecipazione e la registrata assenza nulla dice a favore o contro di lui. E parimenti, infine non rileva che alla commissione siano rimasti ascritti dal secondo giudice solo pochi delitti contro la vita, in quanto ciò non comporta affatto una svalutazione radicale della funzione, di tale organismo. Non si può infatti convenire con il ricorrente quando pretende di desumere da tale dato la irrimediabile nullificazione della commissione stessa, essendo ispirate a criteri diversi (ed in alcuni casi non condivisi, come si è visto nei casi dei disposti annullamenti), le ragioni delle numerose assoluzioni intervenute, in gran parte, per giunta,

Sc. Valer

indipendenti dalla delineazione della sfera di competenza dell'organismo, strutturalmente delimitata ai soli affari di rilevanza collettiva. Peraltro, la giusta chiave di valutazione della infondatezza delle censure promosse, sul piano del dedotto difetto di motivazione (giacché per le violazioni di legge lamentate si è già detto altrove), si trae soprattutto dalle pagg. 1451 - 1460 della sentenza impugnata, nelle quali il ruolo effettivamente svolto dall'imputato nel contesto mafioso, quale successore del LEGGIO nella direzione della famiglia corleonese, unitamente al PROVENZANO, è persuasivamente descritto sulla base di cospicue e concordi risultanze processuali, ed elevato al rango di protagonismo di assoluto vertice in quelle vicende, specie dopo l'eliminazione (dalla commissione e anche in senso fisico) del polo contrapposto, rappresentato dal BADALAMENTI e, successivamente, dal BONTATE e dallo INZERILLO. Questo è stato, come già nel caso di GRECO MICHELE, il risultato terminale di un coordinato e complesso impegno valutativo,

GG. Napolitano

articolatosi su fonti ed elementi di diversa derivazione, dal cui comparato esame, e dalle concordanze reciproche riscontrate, è stato tratto il motivato convincimento delle responsabilità statuite. Tali responsabilità riguardano, ovviamente, anche gli ascritti addebiti per reati associativi, al cospetto della corposa motivazione esposta nella sentenza impugnata che, mirata alla prova dei delitti di sangue, è inevitabilmente defluita sul delitto associativo di tipo mafioso, quale passaggio intermedio di una più ampia ricostruzione storica.

Per il resto non hanno rilevanza alcuna, realisticamente, le perplessità sollevate riguardo alla qualificazione giuridica dell'associazione, alla esistenza di eventuali cause interruttive del vincolo, all'esistenza di aggravanti ritenute e ad ogni altro problema da chiunque posto in materia. E le ragioni sono facilmente intuibili, se si pensa allo spessore del personaggio, la cui accertata colpevolezza, nei termini giuridici stabiliti, potrebbe avere quale unica alternativa la totale

A handwritten signature in dark ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'G. M. ...'.

assoluzione.

Meno diffuse sono le motivazioni della sentenza impugnata concernenti i reati in materia di droga, ovviamente ascritti al ricorrente nella spiegata qualità di capo della cosca (a proposito della quale, non sembra inopportuno ripetere che il problema della "alternatività" nella rappresentanza all'interno della commissione tocca semmai il PROVENZANO, per le ragioni innanzi chiarite, ma non pone in dubbio il ruolo decisivo congiuntamente o esclusivamente esercitato dall'imputato, nella sentenza impugnata ampiamente argomentato, in perfetta coerenza con le altre acquisizioni). Al tema invero sono dedicate ex professo solo le pagine che vanno da 3405 a 3407.

Ad onta di tale sobrietà, nondimeno non può essere accolta la censura di circolarità della prova (che, al riguardo, sarebbe stata tratta soltanto da quella concernente i reati mafiosi), giacché nella particolare fattispecie si è privilegiato il criterio di valutazione unitaria delle varie e disomogenee imputazioni, La fondatezza delle accuse


è stata ritenuta alla luce di un medesimo contesto di fatti (quelli della "guerra di mafia") e di presupposti (le cause prossime del conflitto), inquadrati nella latente rivalità tra gruppi nel traffico di stupefacenti, scenario di fondo di ogni connessa vicenda, implicante il coinvolgimento di ciascuno nelle relative attività.

Del resto, sarebbe ben difficile separare la collocazione di una cosca in quel conflitto dalla ragione ispiratrice dello stesso scontro. Quella separazione può profilarsi solo ove risultasse fondata l'ipotesi di uno schieramento in mera funzione di alleanze apertamente confliggenti con la detta ragione. Ma non è certamente questo il caso della cosca dei corleonesi, fondamentale polo di riferimento del fronte dei "vincenti".

Comunque, premesse tali considerazioni generali, la Corte di Palermo non ha mancato di addurre elementi specifici, individuati in plurime dichiarazioni di fonti propalatorie (il CONTORNO, il CALDERONE, il BUSCETTA, il MARINO MANNOIA) che, seppure correlate a squarci di condotta da ciascuna narrati per

personale conoscenza, hanno dato nell'insieme, secondo la valutazione del giudice di merito, la prova - riscontrata e riscontrante - dell'inserimento del sodalizio in affari di droga di cospicuo rilievo, il che ne ha consentito la piena integrazione con quelle altre risultanze, direttamente afferenti agli omicidi, che ne hanno ricevuto conferma.

Per concludere, non può pretermettere questa Corte regolatrice, anche per rilevarne l'omissione non casuale che, al riguardo, si coglie nelle doglianze del ricorrente, che la più parte dei delitti contro la vita, sanzionati a suo carico, risulta compiuta - come si è avuto occasione di ricordare più volte - con le stesse armi. E ciò inevitabilmente li affascia nella congiunta riferibilità ad uno stesso progetto ideativo e, verosimilmente, a stesse mani assassine, confermando l'esistenza, a monte, di un centro propulsore, animato da soggetti evidentemente ostili alle vittime, quelli e queste collocabili, dunque, in schieramento opposti. Si tratta di dato di fatto persuasivamente accertato,



e di per sé non oggetto di contestazione, che non soltanto esclude la supposta eterogeneità delle causali di tali delitti, ma ne favorisce logicamente, come bene ha ritenuto il giudice di secondo grado, l'inserimento nel conflitto denominato "guerra di mafia", di cui indirettamente, ma non meno suadentemente, ha riscontrato cause e svolgimento, nei termini appositamente ricostruiti.

E' innegabile, dunque, l'efficacia probatoria che ne è stata correttamente desunta, in un'unione ad ogni altra risultanza, ed in composizione esprime valutazione di fatto, non più rivedibile.

Il ricorso del RIINA, pertanto, deve essere rigettato, salvo quanto già osservato in ordine all'estinzione per intervenuta amnistia del reato di cui al capo 170 (lesioni aggravate in danno di CAMPORA DOMENICO) ed al conseguente annullamento senza rinvio.

3 - SANTAPAOLA BENEDETTO, condannato per i soli omicidi di cui alla c.d. strage della

Circonvallazione, e per i reati connessi (capi da 202 a 208), oltreché per reati associativi, di tipo mafioso e finalizzati al traffico di stupefacenti, di cui ai capi 10, 13, 17 e 22, ha dedotto, violazione di legge in ordine alla valutazione della prova indiziaria, senza rimettere in discussione la delineazione del fatto, e della causale, fatta, in modo difforme da quello prospettato dalla parte nella fattispecie dell'omicidio plurimo, dai giudici del merito. Ha lamentato, ancora, il comune errore di aver ravvisato nella strage un solido collegamento tra catanesi (il suo clan) e palermitani, che, a suo avviso, risulterebbe smentito su due punti essenziali: l'esistenza nel territorio catanese di numerosi sodalizi mafiosi contrapposti, e non soltanto dei due ipotizzati dal giudice del merito come facenti capo, rispettivamente, ad esso deducete ed al FERLITO, e l'accertata inesistenza, invece, di relazioni tra il proprio gruppo ed i "palermitani", secondo i vari rapporti di polizia. Ha lamentato, a sostegno del dedotto travisamento,

S. Nobile

anche l'omesso rilievo della circostanza, emergente "aliunde", per cui nessuna mobilitazione fu attuata in seno al suo gruppo in occasione della strage, anche per questo riferibile ai soli palermitani, i soli, comunque, ad essere coinvolti nella causale individuata. Ed ha denunciato per difetto di motivazione la statuita responsabilità per reati associativi, dolendosi anche della negata unificazione nel vincolo della continuazione dei vari reati, sia soprattutto della omessa considerazione, quanto al reato associativo di tipo mafioso, della improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato (sentenza della Corte d'Appello di Messina del 21.4.86, divenuta irrevocabile il 20.8.87, che ne coprirebbe la condotta sino al 15.11.82).

Il ricorso non ha fondamento.

In relazione all'ascritto concorso nella strage, è dato rilevare che la principale doglianza, volta a sostenere l'esclusione del rapporto conflittuale SANTAPAOLA-FERLITO alla radice del fatto e la coeva supposizione di possibili interventi - semmai

- di altre cosche catanesi, è resistita insuperabilmente sia dall'accertato odio tra i due soggetti, per questioni legate alla supremazia nel mondo malavitoso locale, in una certa misura riecheggianti gli scontri in atto nel capoluogo regionale, sia dalle relazioni rispettivamente mantenute con i protagonisti della faida palermitana, dal SANTAPAOLA con i vincenti, dal FERLITO con i perdenti.

In tal senso, la motivazione della sentenza impugnata è netta, ed è fondata, oltreché su una pluralità di rivelazioni di collaboranti (del CALDERONE soprattutto, ottimo conoscitore della realtà catanese, vedansi le pagg. 1528 e segg.), su accertati rapporti epistolari del FERLITO con il MARCHESE (poi ucciso nel carcere di Palermo) e con "Giovannello" GRECO, per un verso, e su quelli aventi ad oggetto interessi patrimoniali (nel campo degli stupefacenti) correnti tra il gruppo del SANTAPAOLA e quello di RICCOBONO ROSARIO (pagg. 1551 e segg.), nel cui territorio, nella città di Palermo, la strage doveva aver luogo. Dunque, i

precisi agganci dei due gruppi corleonesi con altri di Palermo, secondo alleanze ispirate agli schieramenti determinatisi nel capoluogo, non consentono dubbi sulla identificazione della cosca "esterna" intervenuta nel fatto in funzione attiva, anche perché resiste al vaglio della completezza e della ragionevolezza, l'assunto di un fronte congiunto palermitano - catanese nella preparazione e nella esecuzione del truce episodio (5 morti, di cui tre carabinieri di scorta).

Ed è questo, in buona sostanza, il nocciolo della questione, sul quale il ricorrente ha diffusamente indugiato, al fine di sostenere la riferibilità della "operazione" alla sola iniziativa dei palermitani, all'uopo lamentando omissioni e travisamenti che menomerebbero irreparabilmente l'opposto convincimento della Corte del merito.

Sul punto, per il vero, le opinioni dei giudici dei due gradi del merito non sono state coincidenti (e di ciò cerca di trarre profitto il ricorrente nel prospettare una incertezza di risultanze, inidonea alla costruzione di una causale definitiva, che si

Es. M. S. L.

sarebbe tradotta in difetto argomentativo), giacché la Corte di Assise aveva ravvisato un interesse prevalente dei catanesi del SANTAPAOLA alla soppressione dello odiato rivale, con l'indispensabile aiuto consensuale dei "palermitani", mentre il secondo giudice ha invertito o comunque modificato i termini del problema, assumendo la prevalenza dell'interesse delle cosche palermitani dominanti (si era, ormai, nel giugno 1982, dopo l'esaurimento della prima fase della guerra di mafia), interesse appunto rivolto alla soppressione del FERLITO, in quanto partecipe, o comunque coinvolto, nella nota vicenda della sottrazione di un grosso quantitativo di droga da un deposito comune, ad opera del CONTORNO. In tale contesto, secondo i giudici di secondo grado l'attività partecipativa del SANTAPAOLA sarebbe stata delimitata ad un apporto di informazioni e di mezzi, sussistendo un concomitante suo interesse alla eliminazione del rivale (pagg. 1547-1554).

Orbene, il riesame dei fatti espletato dalla Corte

di Assise di Appello con larghezza di considerazioni, poggiate su puntuali richiami di risultanze processuali, non appare sindacabile in questa sede, sia perché non oggetto di impugnazione o di doglianza per la parte modificativa dell'avviso del precedente giudice (e, semmai, il ricorrente si è doluta per l'omessa estremizzazione della nuova tesi, a suo giudizio dilatabile logicamente sino all'affermazione dell'interesse esclusivo dei palermitani), sia perché sfuggente a censure di legittimità, in quanto sorretto da una adeguata e ragionevole valutazione in linea di fatto.


Ma se la rinnovata, ed in parte originale, interpretazione dell'episodio ha mutato i profili relativi al peso specifico delle varie responsabilità e, per i palermitani (il RICCOBONO, soprattutto) anche la natura del movente, non altrettanto può dirsi per il SANTAPAOLA (dove l'infondatezza delle sue lagnanze sul punto), rispetto al quale, fermo il minor ruolo quantitativo assegnatogli, è rimasta

M. M. M. M. M.

sostanzialmente intatta la causale precedentemente individuata, comunque riconducente a ragioni di strategia criminale interna alla cosca catanese, fisiologicamente mirata al conseguimento di posizioni di supremazia, necessariamente conseguibili con la soppressione del soggetto antagonista.

Se, dunque, non hanno pregio gli ostacoli concettuali frapposti dal ricorrente alla stessa ammissibilità logica di un suo intervento nella vicenda, il problema si riduce alla verifica della bontà razionale delle motivazioni in fatto, per le quali anche il secondo giudice, malgrado le in parte mutate premesse, ha ritenuto provato l'ascritto concorso.

Sul movente particolare già si è detto in sede di constatazione della sua compatibilità anche con il modificato quadro concernente i "palermitani". Per il resto, la Corte di Appello ha utilizzato correttamente le varie e convergenti voci propalatorie (reciprocamente coincidenti quantomeno sul dato del ruolo partecipativo al delitto), il



cui corale assunto è stato riscontrato con le
risultanze oggettive concernenti le armi impiegate.
Si tratta, invero, di quelle stesse già utilizzate
in precedenti delitti ascritti alla "cupola"
palermitana (dove la chiave valutativa incentrata
nel prevalente interesse della mafia locale), ed,
inoltre, di un fucile "Kalashinkov", ritenuto non
appartenente allo stesso gruppo, perché presente
soltanto nelle stragi della Circonvallazione e di
via Carini e non più comparso in vicende
palermitane, e perciò verosimilmente posseduto da
un gruppo esterno intervenuto concorsualmente nei
due fatti, a conferma di un doppio filone di
responsabilità accertato almeno nel primo episodio,
ed inevitabilmente riconducente, secondo
l'indirizzo scaturente dagli altri elementi, ai
catanesi del SANTAPAOLA.

Né giovano al deducente, su questo tema, le pretese
discordanze tra quelle fonti collaboranti ed il
MARINO MANNOIA, che avrebbe ridotto il ruolo dei
catanesi nel quintuplici omicidio alla sola
somministrazione di informazioni sugli spostamenti

S. Mannoia

carcerari del FERLITO. Ed invero, come ha notato esattamente il secondo giudice (pag. 1544), l'apparente dissonanza riguarderebbe, semmai, un più limitato apporto concorsuale del SANTAPAOLA, ma ne conferma la compartecipazione e la concordanza di strategia con i corrispondenti palermitani.

Non giova, ancora, neppure il ricordo delle proteste di CAMPANELLA CALOGERO, elemento di spicco del gruppo SANTAPAOLA, che, a dire del CALDERONE, gli avrebbe espresso il proprio disappunto per aver subito, dopo l'omicidio FERLITO, perquisizioni ed indagini di polizia, senza essere stato preavvertito del fatto dal suo capo, il quale gli aveva, poi, spiegato che non vi era stato il tempo di farlo.

Da tale episodio, difatti, il ricorrente ha tratto argomento per sostenere che, per quello stesso fatto, non si era verificata alcuna mobilitazione tra i catanesi, secondo il racconto del CALDERONE, la cui valutazione positiva in termini di credibilità avrebbe dovuto portare, conseguentemente, alle naturali conclusioni della

R. Calderone

piena ed esclusiva responsabilità dei palermitani. Ma alla rivelazione in oggetto la Corte di secondo grado ha dato, correttamente, significato diverso (pag. 1556), desumendone implicitamente la riprova del concorso, considerando che il concorso stesso era accreditato dalla giustificazione postuma del capo-banda, e ritraendone, poi, la conferma di un apporto limitato, che non aveva richiesto situazione di preallarme, del resto non facilmente attuabile nei tempi brevi imposti dall'improvviso ritrasferimento del FERLITO al carcere di Enna, certamente conosciuto dagli interessati soltanto con breve anticipo.

Resta significativa, poi, la circostanza che nel ricorso, e nei successivi interventi dibattimentali dei difensori, sia stata passata sotto silenzio la accertata presenza di quel secondo fucile Kalashinkov, attribuibile a un gruppo diverso da quelli palermitani, ed in effetti attribuito dalla pubblica accusa, sulla scorta delle rivelazioni del CALDERONE, alla cosca catanese del SANTAPAOLA, da cui era stato destinato, secondo la stessa fonte.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. M. M. M.', is written vertically on the right side of the page, overlapping the text of the second paragraph.

alla uccisione del FERLITO (pagg. 125-126 dei motivi di ricorso del P.G.). Tale assunto, è stato, sostanzialmente condiviso dalla Corte d'Appello che, a proposito della strage di via Carini, ha espressamente menzionato (pag. 1680) la presenza di tale arma, qualificandola come il "Kalashinkov catanese", in ciò ripetendo il conforme apprezzamento già espresso dal giudice di primo grado (cfr. pag. 2389 della sentenza di Corte di Assise).

Si tratta di un rilevante elemento, dal quale pure è stato ricavato il giudizio di colpevolezza, perché confermativo dell'ascritto concorso, già desunto da una pluralità di fonti convergenti, non escluse quelle ufficiali (rapporto dei carabinieri in data 27.7.82 e rapporto in data 7.6.82 della Criminalpol).

La statuita colpevolezza, con i presupposti storico-logici che l'hanno accompagnata, risulta essere così il frutto di una paziente ed attenta valutazione delle risultanze, in grado di assorbire le frazionistiche censure cadenti su singoli punti

dell'intelaiatura motivazionale. Dette censure, in definitiva, si collocano sul terreno della diversa interpretazione del merito. Certo è che, disattese nei termini sopra precisati, le doglianze generali denunciando l'incompatibilità tra la causale ritenuta e la partecipazione del deducente ai fatti, ovvero l'impossibilità di individuare, fra le varie cosche catanesi, quella asseritamente coinvolta nella strage, ogni altra e secondaria censura non lascia emergere vizio alcuno nella impugnata sentenza, per cui se ne impone il rigetto.

A maggior titolo le stesse conclusioni vanno raggiunte per i reati associativi concorrenti e per quelli concernenti il traffico di stupefacenti, per i quali, secondo le motivazioni del secondo giudice, le prove sono addirittura imponenti.

Preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità ex art. 90 C.P.P. (1530) risulta erroneamente promossa, per aver la Corte di secondo grado precisato ampiamente (pagg. 3438, 3440) la diversità del fatto oggetto della succitata

sentenza, riguardante altro giro di criminalità organizzata in Catania con soggetti neppure presenti in questo procedimento, rispetto alle imputazioni qui mosse, concernenti l'inserimento del SANTAPAOLA nell'organizzazione "cosa nostra" ed in particolare nella "famiglia" di Catania, di cui era divenuto, dopo la morte di CALDERONE senior, il capo, entrando poi in contrasto con il FERLITO.

Né hanno pregio, a tale proposito, le critiche del ricorrente, laddove esse ritengono la motivazione siffatta inaccettabile ed illogica, perché tendenzialmente conducente ad analogha incriminabilità separata per ogni organizzazione esistente nell'Isola. In verità la Corte d'Appello, esaminati gli atti, ha stabilito in fatto che l'imputato fu partecipe di due distinti associazioni, una operante in ambito locale, in unione a coimputati che difatti - si è detto - non figurano nel presente procedimento, l'altra avente una più vasta diffusione, identificantesi nel sodalizio qui contestato, ben diverso dalla prima. Il vizio di illogicità denunciato, e collegato al

S. M. M. M.

paventato pericolo di una eccessiva moltiplicazione delle contestazioni non ha pertanto alcun fondamento.

Quanto alla valutazione della prova, le critiche del SANTAPAOLA sono state mantenute, all'evidenza, nei limiti della rilettura di merito, mercé la generalizzata deduzione dell'inesistenza di accuse corpose a suo carico, se non quelle provenienti da "pentiti" inaffidabili a vario titolo. Ma, come ha correttamente osservato la Corte di merito, non sono soltanto queste propalazioni - del resto numerose, concordi e taluna molto qualificata come quella del CALDERONE - il puntello dell'accusa, ma è lo stesso livello di coinvolgimento del soggetto nelle vicende mafiose (è ben difficile ritenere che una accusa imprecisa o, peggio, calunniosa ne potesse indicare il percorso criminale, sino al ruolo di capo-famiglia, con tante e pur significative concordanze) ad accreditare la conclusione finale che ne è stata fatta, non solo con particolare riguardo al reato "de quo", ma già, prima, nello studio delle cause e dei presupposti

G. M. Valeri

delle due stragi del giugno e del settembre 1982. Di qui la deduzione che indipendentemente dalle conclusioni raggiunte per tali delitti multipli, è emerso in forma ben chiara almeno il dato certo della militanza del SANTAPAOLA nella cosca di Catania, in quella posizione dominante, confermata, d'altronde, dalla gravità dello scontro con il FERLITO, e dal livello molto elevato delle ambizioni confliggenti che l'avevano determinato. La sentenza, perciò, appare incensurabile anche per questa parte. E lo è parimenti nella parte in cui ha negato l'applicazione della continuazione ai vari reati ritenuti ed anche rispetto a quello già giudicato (pag. 3340), non essendo stati adottati dall'imputato, a supporto della relativa richiesta, elementi diversi da quello di un generico programma di vita criminale, manifestamente insufficiente e come tale giustamente stimato dalla Corte. Vista sotto questo particolare profilo, anzi, a ragione, la censura al riguardo esposta in ricorso appare addirittura inammissibile, perché carente di motivazione e perciò riducibile alla mera deduzione

SSA

del preteso vizio.

Ha insistito il ricorrente SANTAPAOLA, nella discussione orale, sulla circostanza, peraltro già presente nei motivi scritti, del suo allontanamento dall'Italia a cavallo della strage della Circonvallazione. Naturalmente, il fatto non risulta in modo certo, certa essendo soltanto la latitanza. Ma ove il dedotto espatrio dovesse essere collegato all'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P. risalente alla data del 29.9.82, finendo così per porsi nello stesso alveo di comuni censure circa la prova del mantenimento dell'associazione dopo la stessa data ai fini della configurabilità del nuovo reato, è sufficiente replicare che a parte la carente dimostrazione della su esposta circostanza, difetta soprattutto la prova dell'efficacia interruttiva del vincolo associativo, in quanto l'interruzione non potrebbe giammai collegarsi in via presuntiva ed assertoria al semplice fatto della assenza dal territorio siciliano.

In ordine ai capi relativi ai reati in materia di

stupefacenti, il denunciato difetto di motivazione non può trovare conferma nelle pur succinte esposizioni della sentenza impugnata (pagg. 3342 - 3343). Queste sostanzialmente sono destinate al riepilogo di risultanze variamente sparse in numerosi atti del procedimento, concernenti soprattutto i rapporti con il RICCOBONO e la vasta attività esercitata nello specifico campo anche per mezzo di diramazioni periferiche (i fratelli CANNIZZARO, i fratelli FERRERA etc.), costituenti altrettante posizioni presenti nel procedimento ed ognuno oggetto di particolareggiata motivazione. Trattasi come è evidente, di una motivazione per relationem con rinvio palese alle parti pertinenti, che sono ricorrenti e spaziano dall'analisi delle ammissioni del GASPARINI e del KOH BAK KIN, entrambi apertamente rei confessi sul punto della loro attività di illecita importazione in Italia di ingenti partite di eroina dall'estremo oriente per conto delle famiglie RICCOBONO e SANTAPAOLA, tra di loro strettamente collegate (pag. 796), al procacciamento di navi per i relativi trasporti, ad

Malu

opera dei FERRERA, per finire alle intercettazioni telefoniche dimostranti gli assidui contatti tra esponenti di quelle stesse famiglie a riguardo di tali operazioni, ed a numerosi altri elementi dello stesso genere.

Del resto, l'importante posizione acquisita sul panorama mafioso dal SANTAPAOLA suona come conferma indiretta di tali proposizioni.

La valutazione che di tutto ciò è stata data dalla Corte di merito appare, dunque, congrua ed ispirata a logica piana. Né hanno pregio le censure impostate sulla pretesa assenza di rapporti tra le "famiglie" menzionate, perché esse si pongono contro la realtà storica diversamente accertata (le confessioni e le intercettazioni succitate) o si basano su un preteso difetto di propalazioni accusatorie da parte di altri soggetti coinvolti nel traffico, e così apertamente trascurano, a tacer d'altro, proprio le rivelazioni del GASPARINI e del KOH BAK KIM che attestano esattamente il contrario.

Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.

S. Santapaola


4 - PULLARA' GIOVAN BATTISTA, condannato per il quadruplice omicidio di cui al capo 89 (ai danni di TERESI GIROLAMO, DI FRANCO GIUSEPPE, FEDERICO SALVATORE e FEDERICO ANGELO), oltre che per i reati di cui all'art. 416 bis (capi 1 e 10), di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di commercio di tali prodotti (capi 13 e 22), ha - con plurimi motivi di ricorso - denunciato difetto e contraddittorietà di motivazione circa la statuita (in primo grado) e confermata (in quello successivo) responsabilità per i reati contro la vita.

Il ricorrente critica i diversi punti della ricostruzione effettuata dalla Corte di merito e sottolinea numerose incongruenze o contraddizioni nello apprezzamento delle propalazioni accusatorie, soffermandosi in particolare sul contrasto tra il CONTORNO ed il MARINO MANNOIA in ordine al luogo della consumazione del fatto e in ordine alla ritenuta causale. Lamenta, poi, la natura apodittica dell'attribuita qualità di capo della "famiglia" di S. Maria del Gesù, in sostituzione di



BONTATE STEFANO, da poco assassinato, e l'influenza deviante che avrebbe operato sulla Corte del merito tale erroneo presupposto portandola a ritenerne la corresponsabilità nel quadruplice omicidio. Viene sottolineato anche il contrasto con l'assoluzione largita al coimputato LO IACONO PIETRO, versante in consimile situazione probatoria; e ancora più gradatamente viene denunciato il difetto di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del numero delle persone e sul diniego delle attenuanti generiche.


Del reato associativo di tipo mafioso, il ricorrente ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità ai sensi dell'art. 90 C.P.P. (1930), assumendo la identità della relativa condotta con quella già oggetto della sentenza della Corte di Appello di Firenze del 13.5.85, e comunque affermandone la cessazione alla data del 19.10.81, giorno del suo arresto. Erano inattendibili ed irrilevanti al riguardo i riferimenti posteriori, a tacere che tali riferimenti erano stati valutati con violazione



delle regole di cui all'art. 192 del vigente codice di procedura. Doglianze analoghe, circa la valutazione delle voci propalatorie (BUSCETTA, MARINO MANNOIA, CONIGLIO), ha dedotto circa i reati in materia di stupefacenti.

Il ricorso è infondato in ogni sua parte.

Esaminando, innanzitutto, le censure formulate in ordine al più grave reato, se ne constata la direzione critica verso tre capisaldi della motivazione: la ricostruzione dei movimenti delle vittime nel giorno della loro (contemporanea) scomparsa; il dissidio tra CONTORNO e MARINO MANNOIA in ordine al luogo di commissione del fatto, dal primo identificato nel baglio "Sorci" e dal secondo nel baglio "Bontà", il difetto di prove, e di motivazione, sulla partecipazione al fatto del ricorrente, sotto l'aspetto, anche e soprattutto, della mancata indicazione di un valido movente, nei confronti di tutte le vittime, e della illogica delineazione di un ruolo concorsuale individuato nella "convocazione" dei quattro, vista come "tranello", ruolo che in realtà non poteva



essere ritenuto essendo il ricorrente assunto, per opinione della stessa sentenza, alla carica di capo della stessa famiglia cui anche le vittime appartenevano.

Trattasi, a tutto concedere, di rilievi che apertamente cadono nella sfera del merito, in quanto ripropongono dubbi e perplessità ampiamente fugati nella motivazione della sentenza impugnata (pagg. 1057 e segg.), e che, per il vero, erano già stati rappresentati nei motivi di appello, formando poi oggetto - appunto - di approfondita analisi da parte della Corte di Appello.

Questa si è posta, in effetti, gli interrogativi, nascenti dalle apparenti contraddizioni denunciate dal ricorrente, specie in ordine al contrasto tra i due pentiti e su ogni altra dissonanza emersa circa i movimenti delle quattro vittime (secondo l'accusa radunatesi in ora mattutina, presente il CONTORNO, e quindi avviatesi, a seguito della "convocazione" del PULLARA', verso il baglio Sorci, particolari in parte modificati da altre risultanze). Ne è seguita una accurata valutazione comparativa (pagg. 1070 e

S. P. M. L. U. S.


segg.), partita dalla constatata coincidenza delle fonti certamente sul punto fondamentale dell'attribuibilità del fatto alla guerra di mafia, ed in particolare alla strategia di eliminazione dei seguaci più stretti del BONTATE ed alla speculare identificazione del polo attivamente protagonista. Di qui l'esame condotto nella sentenza impugnata si è soffermato sulla riscontrata autonomia della dichiarazione del MARINO MANNOIA (cui sarebbe stato facile, altrimenti, confermare in toto il CONTORNO), e sul rilievo portante che a tali rivelazioni andava conferita maggiore credibilità, perché nutrite di confidenze allo stesso MANNOIA fatte in momenti successivi da alcuni protagonisti del fatto, e perciò più aderenti agli avvenimenti accaduti, mentre il CONTORNO aveva potuto rivelare, per scienza diretta, le sole fasi anteriori alla partenza dei quattro per l'indicato baglio Sorci. Di guisa che soltanto si poteva supporre, da parte del CONTORNO, lo svolgimento delle fasi successive, e finali, che potevano ben essersi evolute, invece,

S. Mannoia

secondo modalità difformi, fermi restandone i dati iniziali e la matrice causale già indicata.

In questa ottica, la Corte d'Appello ha ritenuto compatibili le due narrazioni, di ognuna delle quali ha affermato la complessiva attendibilità intrinseca, se comparata nelle sfere di autonoma e rispettiva rappresentazione. Ed ha anche spiegato perché la iniziale indicazione del baglio dei Sorci, che le vittime potevano ritenere luogo sicuro ed amico, si atteggiasse nel racconto del CONTORNO quale riferimento credibile, e perché la successiva ed effettiva diversione verso il baglio Bontà (versione MARINO MANNOIA) costituisse il risultato di un cambiamento di programmi, evidentemente non comunicabile al CONTORNO, che non ne fu altrimenti informato.

In questo ragionamento, che contiene un discrezionale apprezzamento dei vari elementi probatori acquisiti, senza alcuna forzatura né logica né sistematica, sono rimaste poi assorbite, trovandovi giusta collocazione esplicativa, le perplessità manifestate in ordine ai movimenti



delle quattro vittime in quella giornata, che, se contrastanti con il discorso del CONTORNO (o, per meglio dire, con le proiezioni deduttive tratte dal pentito dai fatti visti e dalla frasi udite), non lo sono più con la diversa impostazione logica preferita dal giudice del merito, e soprattutto con la versione dell'altro collaborante, una volta accertata la complementarità di entrambe le fonti. L'essenziale risultato conclusivamente raggiunto, insindacabile sul piano del merito ed ineccepibile su quello della razionale coerenza, è stato, dunque, quello della riferibilità di un fatto, anzi dello specifico fatto coordinatamente ricostruito, alle ragioni genetiche peraltro concordemente indicate, già idonee alla individuazione dei soggetti attivi, in relazione ai contrapposti interessi di schieramento.

Si ricorda che per questo quadruplice omicidio è già stata affermata la responsabilità - definitiva, alla stregua della presente sentenza - di GRECO MICHELE e del RIINA, mentre il giudice del rinvio dovrà farsi carico di nuovo esame nei confronti di

altri soggetti facenti parte della commissione.

L'individuale corresponsabilità del PULLARA', argomentata dagli stessi presupposti, ed ancor meglio inquadrata nella carica di "reggente" della famiglia di S. Maria del Gesù, appena assunta anche grazie al significativo intervento del RIINA, (l'assassinio del BONTATE rimontava a poco più di un mese) ha trovato motivato fondamento nella "convocazione" da lui diramata nei confronti delle quattro vittime, secondo le concordi risultanze acquisite, e addirittura nella successiva partecipazione materiale alla soppressione congiunta e contemporanea delle stesse, sviluppo, questo, attestato pure concordemente dalle informazioni dei "pentiti", e del resto perfettamente credibile, dato il quadro complessivo. E' da escludere, pertanto, che la colpevolezza sia stata affermata e confermata soltanto in base a una derivazione puramente logica dall'inserimento in posto di vertice della organizzazione, in chiara sudditanza rispetto ai "vincenti". Tale circostanza al contrario è stata



considerata dalla sentenza impugnata quale prova specifica della causale individuata, comune del resto alla parte conflittuale cui l'imputato aveva palesemente aderito.

Ed è pure da respingere l'obiezione che in quella "convocazione", fisiologicamente effettuata dal capo della famiglia, non potessero nascondersi elementi di inganno, questo essendo consistito, come bene ha spiegato la sentenza, in modalità falsamente rassicurative, quale l'indicazione, come luogo dell'appuntamento, del fidato baglio Sorci, in tal modo rimanendo ben dissimulate le intenzioni già determinate alla rapida e feroce soppressione. Né è vero, per concludere, che sussista la denunciata disparità di trattamento con la posizione di LO IACONO PIETRO, altro reggente della famiglia, e coimputato degli stessi fatti. Per costui, la Corte del merito ha ritenuto (diversamente che per il PULLARA') una insufficienza di elementi probatori, giacché alla parità di posizione organica non sarebbe seguita una convergenza di condotte nel caso concreto, nel

senso di una partecipazione effettiva e concausale, per essere stata la nota "convocazione" iniziativa solitaria dell'altro "reggente" e per non avere lo stesso LO IACONO assunto una parte qualsiasi nella deliberazione dell'omicidio. Anche ad ipotizzare quindi la presenza personale del LO IACONO al materiale compimento del quadruplice omicidio, si sarebbe sempre affacciata l'alternativa congetturabile non superabile di un tentativo di intercessione a favore delle vittime (pagg. 1085 - 1087).

Indipendentemente dal merito di tali valutazioni, che non è qui in discussione, resta solo da constatare come la Corte del merito abbia logicamente distinto tra le due posizioni in discorso, il che ha legittimato le diversità delle statuizioni assunte per l'una e per l'altra.

Sulle doglianze relative alle circostanze aggravanti, si può osservare, quanto alla premeditazione, che giustamente il giudice del merito ne ha ritenuto la sussistenza, in considerazione del quadro complessivo di un plurimo

SP Mordees

delitto, innegabilmente rivelatore, come per ogni altro ascritto alla guerra di mafia, degli estremi della specifica circostanza: e tale valutazione appare di tale evidente ed intuitiva esattezza, da non richiedere altre osservazioni, anche tenuto conto della genericità sostanziale della censura, che ha evitato ogni approccio dialettico sulle ragioni profonde della decisione.

Ciò posto, l'ulteriore rilievo concernente l'aggravante del numero delle persone viene a difettare di interesse. Comunque va rilevato che il fondamento deve essere ravvisato nel numero non soltanto degli autori individuati e condannati, ma altresì di quelli (non pochi, stando ai "pentiti") rimasti ignoti.

In relazione al reato associativo di tipo mafioso, la sentenza impugnata ha dato atto (pagg 3355 e segg.) dell'esistenza di un precedente giudicato, di cui ha riconosciuto l'efficacia assorbente per le condotte anteriori, ma ha posto poi in essere un accurato sforzo accertativo volto alla ricerca di elementi dimostrativi della permanenza del vincolo

Manfredi

in periodi successivi. Su questo modo di argomentare lo stesso ricorrente ha concordato, concentrando la propria critica sui risultati ottenuti, che ritiene viziati da una scarsa attendibilità, oltreché da molteplici violazioni della legge processuale (l'art. 192 del vigente codice di procedura).

Ma, mentre deve respingersi come infondata quest'ultima deduzione, alla luce dei criteri enunciati, di cui nella fattispecie si è fatto corretto uso sulla base del cumulo di plurime propalazioni tutte coincidenti tra loro (il SINAGRA, il CALZETTA, il MARINO MANNOIA), ciascuna provvista di autonoma portata informativa (pagg. 3356 - 3357), di contenuto, del resto, in linea con gli accertati precedenti, deve essere pure rifiutata la inammissibile pretesa di rivedere il merito delle valutazioni all'uopo espletate dalla Corte del merito, che di tali fonti si è avvalsa per delineare il ruolo di dominante prestigio ricoperto dal PULLARA' nel periodo detentivo, fra la popolazione carceraria di estrazione mafiosa, e

St. Morlan

per conseguentemente ritenere vivo e perdurante il vincolo associativo.

In relazione, poi, ai reati riguardanti gli stupefacenti, v'è stata da parte dal giudice del merito una correttezza di metodologia, giacché la prova è stata tratta non soltanto dalle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO (quelle di quest'ultima, per vero, afferenti soprattutto a PULLARA' IGNAZIO, fratello del ricorrente e come lui affiliato alla famiglia di S. Maria del Gesù) e dai riscontri cartolari di coerente significato (emissione di numerosi assegni a favore di CAPIZZI BENEDETTO, di INGRASSIA IGNAZIO e notevoli rapporti tra PULLARA' IGNAZIO e DI SALVO NICOLA, gestore della raffineria di via Messina Marine), ma dalla narrazione integrativa del MARINO MANNOIA (ritenuto molto affidabile per questa materia, che lo aveva visto attivo protagonista), il quale aveva definitivamente chiarito le responsabilità dell'imputato nell'organizzazione dei traffici, facendo luce su molteplici e circostanziati episodi concernenti la specifica attività delittuosa del

5/10/1968

PULLARA'.

Anche in questo caso, dunque, la valutazione delle risultanze è stata compiuta seguendo l'esatto criterio del riscontro incrociato, peraltro reso definitivamente credibile dagli accertati rapporti finanziari e, si può dire, dall'insieme degli elementi emersi.

Per la doglianza riguardante le circostanze aggravanti dei reati di cui trattasi, alla luce delle norme riformatrici degli artt. 59 e 118 C.P., è doveroso il rinvio alle considerazioni generali svolta in precedenza.

Ha lamentato il ricorrente, infine, l'immotivato diniego delle attenuanti generiche, che sarebbe stato fondato su formula di stile.

In realtà, la Corte d'Appello ha tenuto presenti, a tale riguardo, due parametri fondamentali, quali la gravità dei reati e la personalità spiccatamente negativa del soggetto, implicitamente denunciando, ancora, la inesistenza di note meritorie: che non risultano allegate neppure nel ricorso, delimitato, difatti, alla sola deduzione di una carente



motivazione, deduzione palesemente infondata al cospetto della pur succinta spiegazione offerta dal giudice del merito, ovviamente integrabile con quella di maggior respiro relativa alla statuizione di responsabilità, e utilizzabile - specie nella descrizione di modalità e comportamenti - anche ai più limitati fini dell'eventuale attenuazione dei reati.

LE RESPONSABILITA' NEI DELITTI IN DANNO DI CONTORNO

E DEL PICCOLO FOGLIETTA

L'esame degli altri ricorsi concernenti delitti contro la vita, collegati dal comune denominatore della riferibilità alla guerra di mafia ed alle responsabilità della "commissione", induce ora alla congiunta trattazione - nei limiti del possibile - di quelli attinenti al tentato omicidio ai danni del CONTORNO e di FOGLIETTA GIUSEPPE, cui inseriscono le doglianze di BUFFA VINCENZO, CUCUZZA SALVATORE e LUCCHESI GIUSEPPE.

Come ha stabilito il giudice d'appello (pagg. 1113 e segg.), la prova del fatto, e delle

responsabilità individuali connesse, è costituita dalle sole dichiarazioni del CONTORNO, giacché quelle del FOGLIETTA e le tracce materiali rinvenute in sede di ispezione hanno riguardo soltanto alla verifica storica dell'episodio, che non è contestata. Da quelle dichiarazioni, giudicate complessivamente credibili alla stregua di varie riflessioni, tra cui l'inesistenza di un qualsiasi interesse a base delle false accuse, una volta scelta la strada della collaborazione, è stata tratta la base per le affermazioni di colpevolezza, secondo le indicazioni della stessa parte offesa.

Le critiche formulate dai ricorrenti, per le parti di comune interesse (giacché ciascuno ne ha poi dedotto altri di rilievo individuale), hanno riguardato, direttamente o indirettamente, il criterio di valutazione delle dichiarazioni del CONTORNO. Alla sentenza impugnata, viene mosso l'addebito di aver lasciato nell'incertezza la qualifica del CONTORNO come testimone - parte offesa ovvero chiamante in correità. La questione

R. Marini

non poteva rimanere nell'ombra alla luce delle conseguenze da trarre dalla disposizione dell'art. 192 del N.C.P.P. nella more divenuta immediatamente applicabile anche al processo in oggetto.

Sulla scia di tale preliminare critica i ricorrenti lamentano che nella sostanza la valutazione in concreto di dichiarazioni siffatte è stata condotta nel presupposto che si trattava di deposizioni testimoniali, in contrasto con la posizione processuale effettiva, del dichiarante, di coimputato nello stesso processo. Di qui la censura di inosservanza della precitata disposizione e dello obbligo di ricercare e di accertare l'esistenza di riscontri individuali in ordine alla accusa formulata nei confronti di ciascuno dei ricorrenti stessi.

Altra censura di comune tenore ha riguardato la intrinseca attendibilità della dichiarazione del deponente, ritenuta contraddittoriamente veridica pur in presenza di numerose incongruenze, reticenze e falsità, accertate, anche per ciò che concerneva lo svolgimento materiale del fatto, alla stregua



dei reperti rinvenuti (22 bossoli raggruppati in una sola zona, mentre il CONTORNO aveva parlato di due ed opposte direzioni del fuoco diretto contro di lui).

Orbene sulla questione preliminare della qualificazione delle posizioni processuali del CONTORNO, la Corte di secondo grado non ha, in effetti, assunto formale posizione, pur non mancando di definire il propalante "persona offesa" (pag. 1116), e comunque preferendo attenersi alla consueta linea dell'accertamento dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca, e della ricerca del riscontro anche sulle posizioni individuali.

Ma è innegabile che al CONTORNO, quale parte offesa del reato specifico, spettasse comunque il rango di testimone, con ogni effetto giuridico conseguente.

Invero il divieto di cui all'art. 348 terzo comma dell'abrogato C.P.P. non può ritenersi esteso alla persona offesa dal reato, che sia anche imputata di reato connesso, perché nel contrasto fra la detta qualità e quella riconoscibile in forza dell'art. 408 dello stesso codice, che rende obbligatorio

l'esame dell'offeso, è quest'ultima che deve prevalere in virtù del principio della libera ricerca della verità.

Né la prospettiva muta al confronto dell'art. 192 comma terzo del nuovo codice, giacché tale disposizione disciplina esclusivamente le dichiarazioni di un imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato senza alcuna deroga né espressa né tacita alle regole che si applicano alla parte offesa. Essa quindi dispone soltanto una regola di valutazione delle dichiarazioni, rese in merito ai delitti a detto imputato addebitati e raggruppati per ragione di concorso o di connessione o di collegamento ma non vi include quella di una parte che assommi in sé anche la qualità di persona offesa in un particolare reato, in ordine al quale la sua dichiarazione viene raccolta.

Si potrebbe obiettare, allora, che nella veste così riconosciutagli il CONTORNO avrebbe dovuto prestare il giuramento di rito, nella sede dibattimentale. Si ignora se l'adempimento abbia avuto luogo, ma la

eventuale omissione non potrebbe comunque essere rilevata in questa sede, derivandone nullità non compresa tra quelle di cui all'art. 185 primo comma C.P.P. del 1930, e comunque non eccepita, a quanto risulta nei termini prescritti e, per la verità, neppure negli attuali ricorsi.

Tutto ciò significa che la valutazione data dal giudice di appello alle parole del CONTORNO deve essere, ora, riguardata secondo i criteri della testimonianza e che eventuali eccessi rispetto a questi stessi criteri presenti nella sentenza impugnata in funzione garantistica e che potrebbero aver dato corpo alle censure dei ricorrenti, non possono, ora, essere presi in considerazione. Ciò vale soprattutto in relazione alla pretesa di una necessaria ricerca del riscontro esterno per ogni singolo accusato, ai sensi del precitato art. 192 N.C.P.P.. Naturalmente, trattandosi di testimonianza comunque sospetta di essere interessata, era necessario che il giudice del merito la riguardasse con attento criterio prudenziale, come suggerito dalla ricordata

SS. MM. AA.

giurisprudenza, pur senza obbligo dell'osservanza di prefisse ed inderogabili regole.

Ma anche sotto questo più puntuale profilo la motivazione della sentenza d'appello ha corrisposto a tale raccomandazione, mercé la disamina approfondita dello svolgimento del fatto. E' stata innanzitutto verificata la compatibilità del racconto reso dal CONTORNO con le risultanze acquisite, in ordine alla dinamica del fatto, con risultato ritenuto positivo: ed al riguardo soccorre la considerazione logica che, ove anche avesse nutrito intenti calunniatori per taluni, il dichiarante non avrebbe avuto alcun interesse alla manipolazione o alla falsa rappresentazione dei dati concernenti lo svolgimento obiettivo dell'agguato - in sé assolutamente certo - e le relative modalità, ed anzi avrebbe avuto interesse esattamente opposto, al fine di accreditare la propria attendibilità almeno per questa parte, quale premessa di quella, apparente, concernente l'individuazione degli autori. Giustamente, dunque, la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevanti o

M. M. M.